SACRO ARSENALE

OVERO

PRATTICA DELL'OFFICIO DELLA *SANTA INQVISITIONE.*

[by Eliseo Masini?]



[redacted]

IN GENOVA,
APPRESSO GIVSEPPE PAVONI.
MDCXXI.

f. [redacted] de Casali Lectoris ord. predicatorum ex dono f. Ad[redacted] de Gen... Lectoris

ALL'INVITTISSIMO CAMPIONE, E FERMISSIMA PIETRA DI SANTA FEDE,

PIETRO IL GRAN MARTIRE,

Honore, e Gloria della DOMINICANA *Religione, & degli Inquisitori Apostolici Capitano egregio.*

F. ELISEO MASINI DA BOLOGNA Inquisitore, & dell'istessa Religione indegno allieuo, humilmente s'inchina.





VANTO di buono, & di riguardeuole ho potuto con l'alta, & felice scorta del vostro diuin lume, ò glorioso mio sourano Duce, dall'incolto suolo del mio debole sapere, & dà i fecondi campi dell'altrui gran dottrine, entro queste poche car-

te, in molto tempo, & con non mezana fatica racorre à prò di quell'vfficio, che Voi già col proprio ſangue rendeſte coſi illuſtre, e celebrato al mondo, ecco tutto à Voi dono, dedico, e conſacro, deſideroſo anch' io tuttauia con la vita iſteſſa paleſare à tutti, che non d'altra marca porto fregiato il cuore, & l'anima, che di quella, onde Voi con tanto ſplendor del nome voſtro portate fregiato il capo, & il petto. In tanto, ſe il dono per la ſua, & mia baſſezza, nel vero è men degno di voi, celeſte Eroe, cui degna corona fanno in Paradiſo gli Angeli ſteſſi, non dourà però egli dà Voi non eſſere in qualche pregio tenuto, poſciache ornato del voſtro per tutto il mondo chiariſſimo nome eſce in luce à giouamēto altrui. Et quì tutto diuoto, e riuerente adoro que' gran meriti voſtri, che ad vna immortale, e ſempiterna gloria, e felicitade vi furno, e varco, e ſcala.



ALLI

ALLI MOLTO REVERENDI PADRI MAESTRI, ET INQVISITORI APOSTOLICI,

F. ELISEO MASINI PREGA SALVTE, ET FELICITA PERPETVA.





MORE, & riuerenza singolare verso di Voi, Sapientißimi Padri, non ambitione, ò pensiero alcuno, ch' io m' habbia, di poter punto giouarui (ceßi Iddio nell' animo, & nel cuor mio cotanto ardire, & arroganza) à promulgare hora, ad vso vostro; & de' vo-

ſtri Vicarij, queſta aßai brieue operetta mi ſoſpingono. Voi riconoſco, Voi liberamente confeſſo Maeſtri miei dottißimi, & eccellentißimi: & per tanto ciò, che di piaceuole, & di commendabile in eſſa io ſcriuo, non come coſa mia propria vi dono, ma come arneſe voſtro, & dà voi prontamēte impreſtatomi, opportunamente vi rendo. Haurei, nol nego, molto piu ageuolmēte, & per auuentura anche molto piu conueneuolmente, potuto con latine voci ſpiegare tutto ciò, che altroue in materia del Santo Officio latinamente ho ritrouato ſcritto, ma vn certo mio genio (dicaſi il vero) à cui però ſtimai non conueneuol coſa in tale occaſione il contradire, & altre occulte cagioni, ch'io al preſente non ſaprei di leggieri ſpiegare, hannomi pure à coſi douer ſcriuere ſoauemente indotto. Cuopra, e naſconda, vi prego, valoroſißimi Guerrieri di CHRISTO, l'alto della benignità voſtra il baſſo dell' impertinenza mia, che à Voi, non come à Giudici ſeueri, ma come à Padri amoroſi, volontieri & l'opra, & me medeſimo ſottometto.

Di GENOVA il dì V. di Luglio. MDCXXI.

A L-

ALL'ILLVSTRISSIMO SIGNOR, E PATRON COLENDISSIMO, IL SIGNOR *ALESSANDRO SAVLI* Meritissimo *Consultor del Santo Officio di Genoua.*



STAMPANDO io la presente opera del Molto Reuerẽdo Padre Maestro F. Eliseo Masini Inquisitore Generale di Genoua, e dalla pietà dell'Autore, che non à mortal soggetto, conforme al consueto di chi compone, ma al Beato Inquisitore degli Inquisitori S. PIETRO Martire l'ha consacrata, vedendo darmisi desiderata commodità di mostrare à V. S. Illustrissima la molta diuotione, & osseruanza, che le porto, à lei dedico ancor io, come Stampatore, lo stesso libro; massime conoscendo,

che

che tra i mortali à lei dirittamente ſi deue: poiche per catolico zelo, bontà ſingolare, e pregiatiſſime virtù ſue l'ha gradita, & eletta il medeſimo Padre Inquiſitore per ſuo Conſultore nel carico di tanta qualità; moſtrando con sì prudente elettione il giudicio ſuo proprio: ſi come con l'eccellenza di queſte regole ben ha moſtrato l'eminente valor ſuo di teorica, e di prattica nell'Officio. Oltreche, come Arſenale, à Gentilhuomo di maritima Republica, e di famiglia di sì celebre nobiltà, qual'è V.S. Illuſtriſs. parmi appropriatamente dedicato. Degniſi ella, con accettare, e gradir benignamẽte nel dono la fede della ſudetta mia diuotione, tenermi per vero ſeruitore nella ſua gratia; & il Signore doni ſempre à lei con larga mano le diuine, com'io ne lo prego: facendo in tanto à V.S. Illuſtriſſima humilmente riuerenza.

Di GENOVA il dì V. di Luglio. MDCXXI.

Di V.S. Illuſtriſs.

Humiliſs. Seruitore

Giuſeppe Pauoni.

PREFATIONE DELL'OPRA.





ANIFESTA *coſa è, che la perfidia heretica, diſtruggitrice della caſta, e ſpiritual vita dell'anima, diſſipatrice della vera, e ſourana luce della mente, naſconditrice del chiaro, e ſplendido raggio della verità, perturbatrice del puro, & ſereno ſtato della conſcienza, impeditrice del ſano, e diritto giudicio dell'intelletto, offuſcatrice de' candidi, e ſinceri affetti della volontà, inuolatrice del bello, e formoſo aſpetto dello ſpirito, profanatrice de' ſacri, e ſanti dogmi della Fede, diuoratrice de' cari, e ſoaui frutti della gratia, diſpregiatrice delle diuine, & humane leggi, oltraggiatrice della diletta, e celeſtiale ſpoſa del Rè del mondo, eſſecutrice dell'empio infernal nemico dell'humana natura, corrompitrice de' buoni, e gioueuoli coſtumi, & offenditrice atroce, e ſpeciale della ſmiſurata grandezza, & infinita Maeſtà del Creatore, ſe non ſi preuiene, & molto anticipatamente non ſi raffrena, con tanta facilità penetra, e ſerpe, che, come horribile incendio dà piccola fauilla non eſtinta à tempo eccitato, creſce, moltiplica, & ſi ſpar-*

ge

ge in tal maniera, che l'human rimedio non è poi basteuole ad istirparla. Per la qual cosa i M. RR. PP. Inquisitori armati di purissimo zelo della conseruatione, & accrescimento della santa Fede Catolica, douranno ardentemente opporsi à questa perniciosissima peste, & con ogni opportuna diligenza, e studiosa sollecitudine procurare di tenerla (quanto piu potranno) lontana dà quelli, che alla lor cura sono stati commessi. La qual cosa molto ageuolmente essi faranno, quando con sicura prontezza, pronta vigilanza, e vigilante inquisitione ricercheranno, se per opra del perfido, e spietato nemico di Dio, & degli huomini gran seminatore di zizania, si ritroua infrà di loro qualche pecorella infetta, ed errante, per risanarla, & ridurla al diritto sentiere, che conduce all'Ouile, & à i pascoli di vita eterna. Et si come l'ufficio della Santa Inquisitione si chiama, & per se stesso è veramente santo, così dee con grauità, & fedeltà esser trattato, non aggrauando gli Inquisitori piu del douere quelli, che non meritan d'esser aggrauati, ne permettendo à danno del publico in cosa tanto importante, quanto è la santa Fede, radice d'ogni nostro merito, e fondamento di tutto l'edificio Christiano, senza la quale l'altre virtù periscono, non hauendo doue s'appoggiare, che senza il debito castigo se ne paßino coloro, i quali, posponendo, e dimenticando il timor di Dio, & la propria salute, in pregiudicio eterno delle loro, & delle altrui anime, spregiano anco sfacciatamente lo stesso Creatore, & la Santa Madre Chiesa Catolica, & Apostolica Romana, facendo orgogliosamente con l'uno, & con l'altra continua, & mortal guerra: & osando pure temerariamente, non che altro, gli steßi santißimi Sacramenti della Chiesa con abomineuoli parole, & sacrileghi fatti schernire, come vil cosa fossero, & dà niente, si sforzano di riuolger sottosopra il mondo. Et perciò deono gli Inquisitori

hauer

hauer continua cura, che la giustitia in ogni loro attione habbia suo luogo; e spesse volte recarsi à mente, che l'esser giusto è sommo, e special tesoro di ciascun Giudice buono, & sauio. A far ciò conueneuolmente, potrà perauuentura in qualche parte seruire questa brieue raccolta delle regole, e forme, che habbiamo stimato opportune, non solamente al formare i processi nelle cause della Santa Inquisitione, ma anco al terminare le stesse cause ragioneuolmente. E tale raccolta habbiamo distinta in noue parti principali.

NElla prima parte si tratta dell'autorità, dignità, & officio dell'Inquisitore Apostolico, & delle persone, contro alle quali procede il Santo Officio.

Nella seconda parte si dichiarano due modi di formare i processi, e stesamente si pongono le forme di cominciargli, e proseguirgli, così nel riceuer le denoncie, come nell'essaminare i testimonij, & anco i Rei, con altri particolari spettanti al processo informatiuo.

Nella terza parte si scuopre, in che guisa debbano specialmente essaminarsi gli heretici formali, così denonciati, come spontecomparenti.

Nella quarta parte si dispiega il modo di repetere i testimonij già essaminati per lo Fisco, & d'essaminare anche i testimonij à difesa de' propri Rei.

Nella quinta parte sono posti varij essemplari di Citationi, Precetti, Decreti, & simili cose.

Nella sesta parte si dimostra la maniera d'interrogare i Rei nell'essame rigoroso.

Nella

Nella settima parte si veggono le forme delle sentenze, & abiurationi de' Rei processati, così viui come morti, & anche spontecomparenti nel Santo Tribunale.

Nell' ottaua parte s'additano le forme di lettere patenti per gli vfficiali, il modo di propor le cause nella Congregatione, & la maniera d'assoluere i Rei dalla scommunica nel Santo Officio dell'Inquisitione.

Nella nona, & vltima parte si propongono alcuni auuertimenti, co' i quali possono gli Inquisitori con grande ageuolezza, e non minore vtilitade caminare auanti pel gran campo de' negotij, & cause del Santo Officio.

Et in queste cose ordinatamente, e sufficientemente sarà dimostrato, ciò, che in prattica d'intorno alle cause di santa Fede nel Sacro Tribunale far si conuiene. Che perciò non hauendo noi largamente à trattare in questa operetta delle cose, che al Santo Officio s' appartengono, ma tanto solamente, quanto à punto per formarne vna brieue, & semplice prattica puot' esser basteuole, auuengache da' piu dotti, & riputati autori habbiamo tolto ciò, che siamo per iscriuere, procederemo nondimeno in essa senza molte allegationi; rimettendone à gli stessi autori, i quali non possono in verun modo esser occulti, chiunque haurà di leggerla, & d'adoperarla compiaccimento.



PRIMA

PRIMA PARTE.



Dell'autorità, dignità, & officio dell'Inquisitore, & delle persone, contro delle quali procede il Santo Officio.

Qual sia l'autorità, dignità, & officio dell'Inquisitore.



SSENDO l'Inquisitore immediatamente delegato dalla Santa Sede Apostolica à conoscere, e terminare le cause concernenti la Fede, & la Religione, e tenendo egli il luogo del Sommo Pontefice, e rappresentando la persona di Sua Beatitudine, grande è l'autorità di lui, sourana la dignità, eminente l'officio. Ilche si può anche conueneuolmente, & dall'eccellenza, & dalla maestà, & dalla copia di que' gran personaggi, che dal principio del mondo insino a' nostri tempi hanno vn tanto carico essercitato, argomentare. Percioche Inquisitore marauiglioso fù Iddio benedetto, che negli antichi tempi castigò Adamo, & Eua, il Popolo d'Israelle tante, e tante volte, Core, Datan, & Abiron, Osni, & Finees, Salomone istesso, e tant'altri per la loro infedeltà, heresie, & idolatrie. Inquisitore fù Giacob il Patriarca, che a' suoi famigliari commandò, che leuassero dalle loro case tutti gli Idoli. Inquisitore fù Abimelech, il qual distrusse la Città di Sichem, & abbruciouui Baal con ben mil-

partenga; la quale ottengono parimente tutti quelli, che denonciano alcuno Heretico, ò diffamato, ò ſoſpetto d'hereſia, ò rendono in cauſa di Fede teſtimonianza nel Santo Tribunale, ò danno aiuto, conſeglio, ò fauore a gli Inquiſitori, per impugnare, & iſpugnare gli Heretici, e fautori, ricettatori, e difenſori di eſſi. E tutto ciò ſi vede chiaro, e manifeſto reſpettiuamente nelle Bolle de' Sommi Pontefici Vrbano IV. Gregorio IX. Clemente IV. Aleſſandro IV. Clemente VII. & Pio V.

Molte, & molt'altre grandi, e notabili Indulgēze, anco plenarie, acquiſtano i ſopradetti Inquiſitori, Vicarij, & altri Officiali della Santa Inquiſitione, come appare per il Breue della Santità di N. S. Paolo, Papa V. ſotto il dì 19. di Luglio 1611. Ne tralaſciarò di dire, per maggiormente inanimar ciaſcuno al pronto ſeruigio di queſto Santo Tribunale, che à ſudetti Padri Inquiſitori dà i Santiſſimi Pontefici Caliſto III. Innocentio IV. e Gregorio IX. ſi dà facoltà di poter concedere à tutti quelli, che confeſſati prima ſacramentalmente i lor peccati, interuerranno alle prediche, ò ragionamenti di Fede, che da eſſi Inquiſitori, ò dà altri di lor commiſſione ſogliono farſi, venti, & quaranta giorni d'Indulgenza.

Douranno dunque gl'Inquiſitori, & in luogo di eſſi i Vicarij per l'obligo commune ad ogni buon Chriſtiano, e ſpeciale à tutti gli Eccleſiaſtici, di promuouer la Santa Fede, per il merito, che in ciò s'acquiſta appreſſo à Dio, per il teſoro dell'Indulgenze, che loro ſi concedono, e per ragione del lor proprio carico, eſſer diligenti, e ſolleciti in vn tanto Officio, e procedere in eſſo (come ſi è detto) con puro zelo della Santa Fede, & dell'honor di Dio, poſponendo ogni intereſſe, e riſpetto, ouer timor mondano, & rimembrando, che nel procedere, & giudicare tengono anco vece, e ſembianza della parte offeſa, che è principalmente Iddio benedetto, & che perciò

mentre

Vide infra pag. 16

difesa della Diuinità del suo amante, & amato Christo scrisse il gran Vangelo. Inquisitore fù Pietro Apostolo, che in virtù dello Spirito Santo diede la morte ad Anania, & alla moglie. Inquisitore fù Domenico il Padre de' Predicatori, che con l'armi della parola di Dio, & con la forza de' miracoli cembattè contra gli Albigensi, & con l'autorità concessali dalla Santa Sede procedè contra molti altri heretici del suo tempo. Inquisitore fù Pietro il glorioso martire, e degno figlio d'vn tanto Padre, che primieramente col fulminare della predicatione, & con la spada del giudicio, e poscia col sangue, & con la vita, pugnò contra i Manichei, gli confuse, gli atterrò, gli estinse à fatto. Inquisitore fù Pio Quinto il Sommo Pastore, & Monarca della Chiesa, che frà le gran cure del suo Pontificato, oltre à quello, che inanzi haueua fatto, volle, che la principale fosse l'estirpatione de' scelerati Heretici. Inquisitori furono tanti, e tant'altri, così Domenicani, come Franciscani, che dopo mille heroiche imprese contra gli Heretici, già nel numero de' Martiri, & Confessori accolti godono là sù nel Cielo l'eterna Beatitudine, & risplendono quà giù in Terra per gloriosissimi miracoli. Fassi oltre à ciò l'autorità, e maestà dell'Inquisitore Apostolico molto riguardeuole, & per l'imitatione, procedendo egli contra gli Heretici, anco per quello, che all'ordine giudiciale s'aspetta, à sembianza di Dio castigante colà nel Paradiso Terrestre i primi nostri progenitori, & per l'ampiezza de' priuilegi da' Sommi Pontefici in vari tempi concessili, & per la potestà del Tribunale, che maneggia nella Chiesa di Dio, la quale a punto è tanto grande, ch'egli con disusata foggia procede contra ogni sorte di persone, ò vili, e plebee, ò grandi, e potenti, ch'elle si siano. E non solo contra i secolari, ma anche contra gli Ecclesiastici, e non pure contra i viui,

ma etiandio contra i morti vibra la ſpada del ſuo gran potere, non à fine alcun mondano, ma per conſeruatione della dottrina di Chriſto, per mantenimento della Fede Catolica, e per accreſcimento della gloria di Dio. E cotal poteſtà, come grandiſſimo terrore apporta à gli huomini cattiui per l'infamia, & vituperio, confiſcatione de' beni temporali, priuation d'honori, e dignità, pene corporali anco della vita, & molti altri mali, che a' colpeuoli d'heretica prauità piombano ſul capo, coſi a' buoni rende conſolatione ineſtimabile per la eſtirpatione di coſi abomineuole, e deteſtando vitio. I mezi poi, de' quali ſi serue l'Inquiſitore per giungere à coſi degno, e ſacroſanto fine, ſono hormai troppo piu noti, e manifeſti à tutti di quello, che facci hora di meſtiero lo ſpiegarli. Chi non sà, officio dell'Inquiſitore eſſer di commandare, prohibire, citare, eſſaminare, carcerare, ſcommunicare, tormentare, decretare, ſententiare, aſſoluere, e condannare? E perche diuino, e celeſte è il carico, ch'egli tiene, dee conſeguentemente moſtrarſi nel proceder giudicialmente integerrimo, nell'incaminar le cauſe ſecretiſſimo, nel gouernare i carcerati caritatiuo, nel credere a' detti de' teſtimonij cauto, nel difendere i Rei piegheuole, nel decidere i caſi maturo, nel riceuere i penitenti benigno, nel ſententiare i colpeuoli graue, nel punire i pertinaci ſeuero, nell'eſſeguir le ſentenze coſtante, e tale alla fine, che in tutte le ſue attioni con la dignità del Perſonaggio accompagni ſempre vn'Angelica purità di Paradiſo.

E per diſcender hormai vn poco più a' particolari, diciamo, che officio dell'Inquiſitore è, non pure nel primo ſuo ingreſſo à queſto nobiliſſimo carico far promulgare, ma nel progreſſo ancora ſouente far leggere l'Editto generale del Santo Officio, ſenza mutamento alcuno della forma preſcritta già dal ſupremo Tribunale della Santa

& Vni-

& Vniuersale Inquisitione Romana, essortando per se stesso, & per mezo d'altri ancora efficacissimamente ogn'vno ad aiutare in tutti i modi possibili la santa, & honorata impresa di estirpare sin dalle radici, & gli heretici, & l'heresie.

Et sì come, se in qualche persona si scoprisse la peste, che Iddio non voglia, ogn'vno correria à farlo sapere à chi bisognasse, acciò cosi fatto male contagioso non andasse serpendo ne gli altri; cosi quando si sà, ò si sospetta, che vno sia heretico, acciò questa maladetta peste non si diffonda ne gli altri, si deue denonciare subito sotto precetto obligante à peccato mortale, senza altra precedente correttione; tanto piu essendoui la scommunica di lata sentenza, dalla quale non possono essere assoluti, se prima non fanno questa denoncia. Ne stimino già d'esser chiamati spie del S. Officio, sì perche sempre sono tenuti secreti, sì anche perche in caso di peste temporale non temeriano di questo nome, oue andasse il pericolo del publico, oltreche facendola per zelo di Dio giusto riguardatore de gli altrui meriti n'hauranno premio in cielo, senza punto temer di biasimo alcuno in terra.

Dee parimente essortare i suoi Vicarij, Consultori, Notari, & altri chiamati ad essere presenti à gli atti del Santo Officio, à voler essere secretissimi, perche non v'è cosa, che più rouini le cause, quanto il non osseruare la secretezza, e perciò sarà auuertito di non permettere, che i Notari diano copia de gli atti del Santo Officio per qual si voglia causa, fuor che al Reo, e solamente quando pende il processo, & egli dee far le sue difese, & all'hora senza il nome de' testimonij, e senza quelle circostanze, per le quali il Reo potesse venire in cognitione della persona testificante, come à suo luogo dirassi opportunamente.

Indul-

Indulgenze, che acquiſtano gli Inquiſitori, i Vicarij, & tutti gli altri Officiali della Santa Inquiſitione, & anco altre perſone per riſpetto di eſſo Santo Tribunale.

ESſendo il Sommo Pontefice Romano vero, & legitimo diſpenſatore del gran teſoro de' meriti di Christo, & de' ſuoi Santi, di cui tiene egli ſolo quà giù in terra la chiaue, ha egli ſempre con gratie ſpeciali fauorito tutti quelli, che nella Vigna del Signore ſonoſi valoroſamente affaticati, ma ciò ſingolarmente ſi e viſto per diuerſi accidenti adoperare in varij tempi verſo i Miniſtri della Santa Inquiſitione, à quali, come à lauoratori nel vero vtiliſſimi, & oltre modo neceſſarij al mantenimento, e propagatione della Santa Fede Catolica, liberaliſſimo ſi coſi fatte gratie ſi è dimoſtrato; percioche egli è coſa certa, che à gli Inquiſitori, mentre ne' ſacri affari dell'Inquiſitione coraggioſamente ogn'opra, & ogni forza loro impiegano, per ciaſcun atto perfetto dà eſſi contro gli Heretici in fauor della Fede celebrato, come di riconciliatione, abiuratione, & aſſolutione, ò d'altra qualſiuoglia eſſecutione, quell'ampia Indulg. plenaria ſi communica, la quale già nel ſacro, & general Concilio Lateraneſe ſotto Innocentio III. à chiunque intrepidamente all'alta impreſa di Terra Santa ſoccorſo haueſſe dato, fù con larga mano conceduta. Appreſſo vn tanto teſoro, ſe durando il loro vfficio adiuiene, che dalla preſente facciano all'altra vita paſſaggio, acquiſtano ſimilmente Indulg. plenaria, & remiſsione di tutti i lor peccati, de' quali però ſiano contriti, & confeſſati. E ſimile Indulg. plenaria viene pur'anco in coſi fatto caſo conferita à Vicarij, Notari, Fiſcali, Conſultori, & altri Ofciali della Santa Inquiſitione, oltre all'Indulgenza di tre anni, ch' eſſi riceuono, qualunque volta in fauor della Fede fanno (com'è già detto) qualche attione, che ad eſſo Santo Officio s'ap-

parten-

Vide supra pag. 10

le huomini. Inquisitore fù il Re Saul, che tolse dal mondo gli incantatori, i maghi, & gli indouini. Inquisitore fù il Re Dauid, che volle fossero arsi i falsi Dei de' Filistini. Inquisitore fù Asa, che fracassò tutte le statue de gli Idolatri. Inquisitore fù Zamri, che vccise tutta la famiglia, e parentado dell'infedele Baasa. Inquisitore fù Elia, che fece tagliare à pezzi ottocento cinquanta Profeti del Diauolo. Inquisitore fù Giosafat, che disfece gli Idoli, & ispiantò li boschi a' Demonij dedicati. Inquisitore fù Iehu, che punì l'apostata, e miscredente Ioacham. Inquisitore fù Iosia, che purgò il Tempio dall'immondezze de' bugiardi Numi. Inquisitore fù Nabucodonosor Re di Babilonia, che priuato di vita, e di Regno, l'heretico Heliachim, debellato l'infedele Egitto, e dato a' perfidi Israeliti il meritato castigo, promulgò quel grand'Editto à gloria del vero, & viuo Dio del Cielo. Inquisitore fù Ciro Re di Persia, che a' Giudei miseramente banditi con publico decreto concedette il ritorno alla lor patria. Inquisitore fù Esdra, che ridusse gli Hebrei al culto della dianzi dà loro violata legge. Inquisitore fù Mattatia, che co' suoi figli tante cose fece per la stessa legge. Inquisitore fù Giuda Machabeo, che con tanto valore ammazzò gli empi, e profani nemici del suo Dio. Inquisitore fù Gionata, che diede il fuoco al tempio del falso Dio Dagone. Inquisitore fù Hircano, che atterrò pure il sacrilego tempio del monte Garizin. Che vo io annouerando? Inquisitor primo, e supremo della legge Euangelica fù Christo Redentore, che in tutta la vita sua ad altro non attese giamai, che ad introdurre il culto della vera Fede. Inquisitore fù Giouan Battista, che all'impurissimo Re Herode virilmente l'incestuoso matrimonio con la Cognata rimprouerando, riportonne per suo trionfo vna gloriosa morte. Inquisitore fù Gio: Euangelista, à che

difesa

mentre della Catolica Fede si chiamano, & per opra sono Custodi, e Difensori, l'honore, & la riputatione dell'istesso Dio hanno per iscopo di difendere, & conseruare; che sono oltre à ciò l'occhio del Mondo, & vn viuo, e lucente Sole, onde si fugano le tenebre de gli errori, & pura si conserua, & senza alcuna macchia la luce della Fede: & finalmente le vere sentinelle della Chiesa, acciò nel fosco della notte di questo presente secolo non si turbi à chi che sia la quiete spirituale dell'anima, e giungano poi tutti al chiaro giorno della eterna felicità nel Cielo.

Contro à quai persone proceda il S. Officio.

SI come cinque generalmente sono i casi, & i delitti appartenenti à questo Santo Tribunale, cioè. Prima, l'Heresia formale, & la sospitione d'essa. Secondo, la fautoria de gli Heretici, e sospetti d'Heresia. Terzo, la Necromantia, maleficij, stregarie, & incanti. Quarto, la bestemmia hereticale. Quinto, l'offesa, & la resistenza al S. Officio: Così contro cinque sorti di persone procede il Santo Officio.

Prima, contro gli heretici, ò sospetti d'heresia.
2. Contro i fautori loro.
3. Contro i Maghi, Malefici, & Incantatori.
4. Contro i bestemmiatori.
5. Contro quelli, che s'oppongono ad esso Santo Officio, & suoi officiali.

Et accioche meglio siano distinte, e conosciute tai persone, dichiareremo con essempi, quali siano.

De gli Heretici.

HEretici sono quelli, che dicono, insegnano, predicano, ò scriuono cose contro la Sacra Scrittura.
Contro gli Articoli della Santa Fede.

Contro

Contro li ſantiſſimi Sacramenti, ceremonie, & riti, ouero vſo d'eſſi.

Contro i Decreti de' ſanti Concilij, e determinationi fatte da' Sommi Pontefici.

Contro la ſuprema autorità del Sommo Pontefice.

Contro le traditioni Apoſtoliche.

Contro il Purgatorio, & Indulgenze.

Quelli, che rinegano la ſanta Fede, facendoſi Turchi, ò Hebrei, ò d'altre ſette, & lodano le loro oſſeruanze, & viuono conforme ad eſſe.

Quelli, che dicono, che ogn'vno ſi ſalua nella ſua Fede.

De' ſoſpetti d'hereſia.

SOſpetti d'hereſia ſono quelli, i quali dicono alle volte certe propoſitioni, le quali offendono gli vditori, & non le dichiarano.

Quelli, che ſe bene non dicono parole, fanno però fatti hereticali, come abuſare i ſantiſſimi Sacramenti, & in particolare l'Hoſtia conſacrata, & il ſanto Batteſimo, battezando coſe inanimate, come calamita, carta vergine, imagini, faue, candele, & altre ſimili.

Quelli, che abuſano coſe ſacramentali, come Oglio ſanto, Creſima, parole della conſacratione del corpo, & ſangue di N.S. acqua benedetta, candele benedette, &c.

Quelli, che dileggiano, feriſcono, ſpezzano, imbrattano, ò percuotono la ſanta Croce, ouero le imagini ſacre.

Quelli, che tengono, ſcriuono, leggono, ò danno ad altri à leggere libri prohibiti nell'Indice, & negli altri Editti particolari.

Quelli, che notabilmente s'allontanano dal viuer commune de' Catolici, come in non confeſſarſi, e communicarſi vna volta l'anno, in mangiare cibi prohibiti ſenza neceſſità ne' giorni determinati dalla Santa Madre

Chiesa, in non andar mai alla Messa, & simili.

Quelli, che non essendo Sacerdoti ardiscono di celebrar la Messa, & ascoltar le confessioni de' penitenti, che perciò in caso, venga loro per gratia, dopo d'essere stati processati, & legitimamente conuinti, ò confessi, perdonata la pena ordinaria, ò spontaneamente compaiano nel Santo Officio, deono in ogni modo, negando la mala credulità, abiurare come sospetti d'heresia.

Quelli, che essendo sacerdoti celebrano senza consacrare.

Quelli, che sacrilegamente presumono di reiterare i santi Sacramenti del Battesimo, Confirmatione, & Ordine.

Quelli, che hauendo moglie riceuono gli ordini sacri, ò congiunti con vna ne prendono vn' altra.

Quelli, ch'essendo costituiti in detti ordini sacri, ò con legame di religione astretti ad osseruar castità, pigliano moglie.

Quelli, che ascoltano, etiandio vna volta sola, le prediche degli heretici.

Quelli, che citati, e chiamati à risponder de Fide, non vogliono vbidire, ò contumacemente si assentano, nè fra il termine competente, giuridicamente loro assegnato, si curano di comparire.

Quelli, che per famigliarità, e conuersatione hauuta con heretici notorij, & manifesti, saranno stati diffamati per heretici.

Quelli, che visitano, accompagnano, & con doni, e presenti honorano gli heretici, & impediscono la lor punitione.

Quelli, che in causa di Fede hauranno giudicialmente negato quello, che prima haueuano affermato, ò pur detto la bugia, & anco spergiurato.

De

De' Fautori degli Heretici.

FAutori degli heretici ſono quelli, i quali difendono, fauoriſcono, & danno aiuto à quelli, contro de' quali procede il Santo Officio.

Quelli, i quali ſapendo, alcuno eſſer heretico, ò fuggitiuo dalle forze del Santo Officio, ò citato, l'alloggiano, ò naſcondono, lo conſigliano, ò gli danno qual ſi voglia altro aiuto, acciò non venga nelle mani del Santo Officio.

Quelli, che aiutano i carcerati à fuggire, ò rompere le carceri, dando loro qual ſi voglia inſtromento.

Quelli, che ſenza licenza parlano co' carcerati, ò li conſigliano à tacere la verità, ò gli ſcriuono.

Quelli, che con fatti, ò con parole minaccieuoli impediſcono i miniſtri del Sãto Officio nell' eſſecutioni commeſſe, come di citare, ò carcerare, ò punire alcun delinquente.

Quelli, i quali trafficano con heretici, mandando loro robbe, danari, lettere, & ſimili, ò riceuendone dà eſſi.

Quelli, i quali ſubornano teſtimonij à tacere il vero contro alcuno nel S. Officio.

Quelli, i quali naſcondono, rubano, abbruciano proceſſi, ò altre ſcritture pertinenti al S. Officio.

Quelli, i quali conoſcendo heretici, ò ſoſpetti, come di ſopra, non gli depongono al S. Officio.

De' Maghi, Streghe, Incantatori, & ſimili.

PErche ſimili ſorti di perſone abondano in molti luoghi d'Italia, & anche fuori, tanto piu conuiene eſſer diligente; & perciò s'ha da ſapere, che à queſto capo ſi riducono tutti quelli, c'hanno fatto patto ò

implicitamente, ò esplicitamente, ò per se, ò per altri col Demonio.
Quelli, che tengono costretti (com'essi pretendono) Demonij in annella, medaglie, ampolle, ò altre cose.
Quelli, che se gli sono dati in anima, & in corpo, apostatando dalla santa Fede Catolica, che hanno giurato d'esser suoi, ò che hanno fatto scritto, anco col proprio sangue.
Quelli, che vãno al ballo, ò (come si suol dire) in striozzo.
Quelli, che maleficiano creature ragioneuoli, ò irragioneuoli, sacrificandole al Demonio.
Quelli, che l'adorano, ò esplicitamente, ò implicitamente, offerendoli sale, pane, allume, saina, ò altre cose.
Quelli, che l'inuocano, domandandogli gratie, inginocchiandosi, accendendo candele, ò altri lumi, chiamandolo Angelo santo, Angelo bianco, ò Angelo negro, per la tua santità, & parole simili, seruendosi in ciò di persone vergini: ò fanno l'incanto, cinque deti pongo al muro, cinque diauoli scongiuro, & altri simili.
Quelli, che gli domandano cose, ch'egli non può fare, come sforzare la volontà humana, ò sapere cose future dipendenti dal nostro libero arbitrio.
Quelli, che in questi atti diabolici si seruono di cose sacre, come Sacramenti, ò forma, & materia loro, & cose sacramentali, e benedette, & di parole della diuina Scrittura.
Quelli, che mettono sopra Altari, doue s'ha à celebrare, faue, carta vergine, calamita, ò altre cose, accioche sopra d'esse si celebri empiamente la santa Messa.
Quelli, che tengono, scriuono, ò dicono orationi non approuate, anzi reprouate dalla Santa Chiesa, le quali sono delle maniere infrascritte, cioè.
Quelle, che si recitano per farsi amare d'amore disonesto,

sto, come sono l'orationi di S. Daniele, di S. Marta, & di S. Elena.

Quelle, che si dicono per sapere cose future, ò occulte, come quella, Angelo santo, Angelo bianco, &c. & quella, Dolce Vergine, & simili.

Quelle, che contengono nomi incogniti, nè si sà il loro significato, con caratteri, circoli, triangoli, &c. quali si portano adosso, ò per farsi voler bene, ò per essere sicuri dall'armi de' nemici, ò per non confessare il vero ne' tormenti.

Sotto questo capo si contengono ancora quelli, che tengono scritture di Necromantia, & fanno incanti, & essercitano astrologia giudiciaria nelle attioni pendenti dalla libera volontà.

Quelli, che fanno (come si dice) martelli, ò mettono al fuoco pignattini per dar passione, & per impedire l'atto matrimoniale.

Quelli, che gettano le faue, si misurano il braccio con spanne, fanno andare attorno i sedazzi, leuano la pedica, guardano, ò si fanno guardare sù le mani per sapere cose future, ò passate, & altri simili sortilegij.

De' Bestemmiatori.

QVantunque ogni bestemmia sia degna di gran punitione, con tutto ciò il S. Officio non procede se non cõtro coloro, i quali proferiscono bestemmie hereticali, & sono quelli, che dicono parole, le quali contradicono à quelle verità, che si contengono negli articoli della santa Fede, & quanto piu abondano i delinquenti in questi tempi, tanto piu deono esser vigilanti i Giudici. Et per dare alcune regole per conoscere, quali bestemmie siano hereticali, & quali nò, dee auuertirsi, che si chiamano bestemmiatori hereticali

Quelli,

Quelli, che negano i titoli dati à Dio nel Simbolo, come l'onnipotenza sua, dicendo, al dispetto &c. D. poltrone. Io farò la tal cosa, ancorche Dio non voglia. Tu m'hai fatto tutto il male, che hai potuto, & simili; la giustitia, dicendo, D. traditore, D. partiale, ò partegiano; la prouidenza, dicendo, che Dio non s'impaccia di queste cose basse, ò equiualenti parole; la bontà, dandoli nomi d'infamia, con dire puttana di D. ò simili.

Quelli, che dicono parole contro la perpetua verginità della Beatissima Madre di Dio, come puttana N. D. ò contro la maternità sua santa.

Quelli, che dicono parole contro la Santa Chiesa, e santissimi Sacramenti d'essa, come, Rinego il Battesimo, Rinego la Fede, &c. & contro la gloria de' Santi canonizati.

Di quelli, che s'oppongono al Santo Officio, & l'offendono.

MOlti di questi tali sono cõpresi sotto il capo de' Fautori, & per hora si nominano questi per essempio di tutti gli altri, contro de' quali hassi à procedere.

Quelli, che offendono le persone del Santo Officio, cioè Inquisitori, Vicarij, Consultori, Fiscali, Notari, Custodi, & altri essecutori mandati dal superiore, siasi l'offesa ò nella uita, ò nella robba, ò nella fama, ò in qual si voglia altro modo, ò pur anco li minacciano.

Quelli, che offendono, ò fanno offendere i denonciatori, e testimonij essaminati nel S. Officio, ò con percosse, ò con ingiurie, ò con minaccie.

Quelli, che rubano scritture, ò libri, ò qual si voglia altra cosa del santo Officio.

Quelli, che fanno in pezzi gli Editti del S. Officio, acciò non siano letti; ouero gli leuano dal luogo, doue sono stati affissi.

De

Degli Hebrei, & altri Infedeli.

BEnche i Giudei, gl'Idolatri, i Maometani, & gl'Infedeli d'altre sette, non soggiacciano ordinariamente al giudicio della Santa Inquisitione, in molti casi non dimeno, i quali sono anche espressi nelle Bolle de' Sommi Pontefici, possono essere dal Santo Officio castigati.

I Giudei, se negassero quelle cose della Fede, le quali à noi Christiani, & à loro sono communi, come, Iddio esser vno, eterno, onnipotente, creatore dell'vniuerso, & altre simili. Nella Bolla di Greg. 13. Antiqua Iudæorũ improbitas.

Se inuocassero, o consultassero i demonij, ò facessero loro sacrificij, suffumigij, orationi, ò altro ossequio, per qual si voglia fine: & se insegnassero, ò inducessero altri a far tai cose.

Se empiamente dicessero, che il Saluator nostro Giesù Christo fosse stato huomo puro, & non Dio, ò peccatore, & che la sua santissima Madre non fosse stata vergine, & altre simili bestemmie.

Se inducessero in qual si voglia modo alcun Christiano à rinegare la Santa Fede.

Se impedissero alcun'hebreo, ò altro infedele, che si volesse far Christiano, ò lo consigliassero, ò inducessero à non farsi.

Se facessero fuggire Neofiti, ò in ciò porgessero alcuno aiuto, ò fauore.

Se tenessero, occultassero, ò diuulgassero libri Talmudici, & altri libri giudaici dannati, ò prohibiti; & similmente libri prohibiti a' Christiani; ò scritture magiche, & altri libri, ò scritti contenenti, ò tacitamente, ò espressamente, heresie, ò errori contro la sacra Scrittura del vecchio testamento, ò contumelie, impietà, e bestem- Nella Bolla di Clem. 8. Cum Hebræorum malitia, &c.

bestemmie contro Dio, la santissima Trinità, il Saluator nostro, la Christiana Fede, la Beatissima Vergine Maria, gli Angeli, Patriarchi, Profeti, Apostoli, & altri Santi di Dio, contro la santissima Croce, i Sacramenti della nuoua Legge, le sacre imagini, la S. Catolica Chiesa, la Sedia Apostolica, contro i fedeli, specialmente Vescoui, Sacerdoti, & altre persone ecclesiastiche, ò contro i Neofiti, che nuouamente sono conuertiti alla santa Fede, ò che contenessero narrationi impudiche, & obscene.

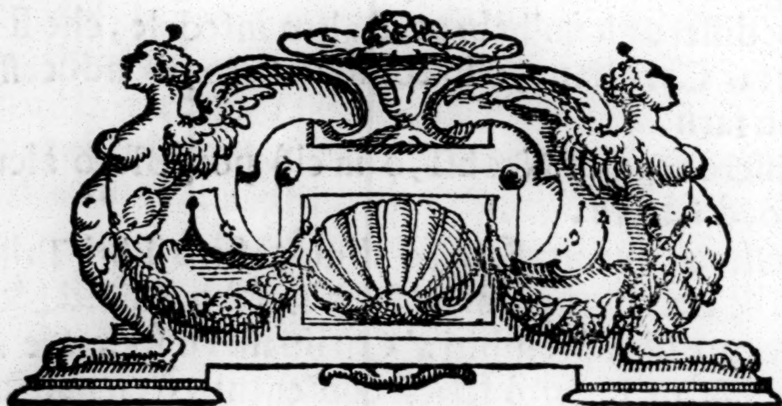
Gregor. XIII. nella Bolla sopradetta.

Se beffassero i Christiani, & per disprezzo della passione di N.S. nella Settimana Santa, e specialmente nel Venerdì Santo, ò in altro tempo crucifigessero, agnelli, pecore, ò altra cosa.

Se tenessero nudrici, ò balie Christiane.

Et similmente sono soggetti al Santo Officio in tutte le cose contenute sotto i capi de' Fautori d'heretici, de' maghi, & incantatori, & degli offensori del S. Officio.

Gli altri infedeli ancora possono esser castigati dal Santo Officio per li medesimi sopranominati delitti rispettiuamente.



SE-

SECONDA PARTE.



Del modo di formare i processi, & essaminare i testimonij, & i Rei.

Di due modi di formare i processi.

QVando l'Inquisitore haurà auuiso, essere ne' luoghi della sua giurisdittione alcuno, il quale sia incorso in qualcheduno de' sopranominati delitti, ò altri, che però appartẽghino al Sãto Officio, subito sarà obligato, per l'Officio, che tiene, , à farne giuridico processo in iscritto; e perche potrà sapere, & hauere cognitione del delitto, & delinquente, ò per mezo del deponente, & accusante, ò per fama publica; però, e nell' vno, e nell'altro modo gli sia lecito incominciare il processo: e per chiarezza quì si mostrerà di fare l' vno, e l'altro.

Del primo modo di fare il processo per via di denoncia.

IL primo modo, nel quale si forma il processo nel S. Officio, si chiama per via di denoncia (tralasciando quel modo, ch'è per via d'accusa, sì perche rare volte occorre, sì anco perche è quasi il medesimo, che questo per via di denoncia) & è quando viene alcuna persona à denonciarne vn'altra, che habbia commesso qualche delitto spettante al Santo Officio de i sopranominati, ò altro, come d' hauer tenuta qualche heresia, fatto qualche incanto, ò proferito bestemmie hereticali, & dice, che ciò fà, cioè denoncia per isgrauio della propria conscienza, per zelo della Santa Fede, per non

 cadere

cadere in scõ nunica, ò perche il suo R. Confessore gli l'ha imposto: non isponendosi à voler prouare il delitto, che depone, nè essere attore, ò parte contro del denonciato. Et questo è il più commune, e piu vsitato modo, che s'osserua nelle cause della Inquisitione.

Quando adunque verrà alcuno per deponere, subito, senza differire in altro tempo la denoncia, s'ascolterà, & se il caso è pertinente al Santo Officio, chiamato il Notaro specialmente instituito dall' Inquisitore, si darà il giuramento al comparente di dir' il vero, facendolo toccare gli Euangelij con le sue mani, dapoi se gli farà vn'ammonitione paterna, che sia auuertito à dire solamente il vero, imperoche facendo altrimenti offenderebbe Iddio, il prossimo, e se stesso, e peccarebbe mortalmente, nè potrebbe esser' assoluto mai fin tanto, che non tornasse à riuocare tutto quello, che hauesse detto falsamente, oltre che incorreria in molte altre pene temporali grauissime.

Dapoi si scriuerà il nome, cognome, patria, padre, essercitio, età, & habitatione del comparente, alla presenza di chi compare, il luogo, anno, mese, e giorno quando comparirà, che se gli è dato il giuramento, & che egli comparse spontaneamente, & si cominciarà il processo in questo modo, ò in simile.

Die *Mensis* *Anni*

Comparuit personaliter sponte coram M. R. P. N. Inquisitore N. sedente in aula Sancti Officij N. ouero, *in camera suæ solitæ residentiæ, in meique Notarij &c.*

N. de N. filius N. nobilis, ouero, *exercens artem, &c* & si descriua l'arte, ch' essercita, *habitans in loco N. ætatis annorum. . . prout dixit, & ex aspectu apparebat, qui petiit audiri pro exoneratione propriæ conscientiæ, & ei data facultate, ac iuramento de veritate dicenda, quod præstitit, tactis litteris sacris, &c. deposuit, vt infra.*

Et

2.

Et qui se gli farà spiegare tutto il fatto, facendolo notare in scritto al notaro.

Hauuta la depositione principalmente si cercarà di sapere, se egli è testimonio de visu del delitto, ò de auditu.

Se ha contesti, i quali possano confermare questo suo detto, ò se almeno sà, che altri posšano dare informatione di questo, specificandogli ad vno per vno, ponendo in scritto i nomi, cognomi, case, alloggiamenti, e conditioni de' testimonij, che dirà.

Se gli farà esprimere l'occasione, per la quale è stato presente à quel dilitto, il luogo, doue fù fatto, le parole precise, che furono dette, il giorno, e l'hora, se è possibile, & il numero delle volte, che fù fatto, e tutte quelle cose, che porta seco il delitto denonciato. Se gli farà anco dire il nome, cognome, padre, patria, essercitio, habitatione, & età della persona denonciata, & si farà descriuere, cioè, di che statura, effigie, barba, &c. sia.

Auuertendo à far constare in processo le negatiue, che dirà, come saria: Non mi ricordo, con che occasione dicesse le tali parole: Non sò, in che luogo fosse precisamente: Non mi ricordo il giorno; ma fù in circa al tal tempo, sò, ch'era di Verno, & simil modo.

Schifando sopra il tutto in ogni essame di fare interrogatorij suggestiui, per i quali il Testimonio s'inducesse à confermare, ò negare; come saria à dire.

Interrogato. Non è egli vero, che N. bestemiasse? sò pure, che sapete voi, che bestemmiò due volte, & altri interrogatorij in simil modo.

Di più farà sempre scriuere tutto quello, che domanda al Reo, sì, che auanti alla risposta preceda in iscritto l'interrogatione, nella quale sia posto tutto quello, che si ricerca: come se vorrà sapere, in che giorno N. bestemmiò, non farà. *Interrog. Respondit*. Il tale disse

quelle bestemmie. Ma prima sarà, *Interrog. Quo die præcisè d. N. denunciatus protulerit blasphemiam, &c.*

Quando poi s'hauerà finito l'essame, e che non resterà cosa da interrogare, se gli faranno gl'interrogatorij generali, come appresso.

Interrog. *Super generalibus, An ea, quæ dixit, odio, vel amore ductus deposuerit, aut ob exonerandam conscientiam, & Dei honorem, & gloriam*. Resp. &c.

Interrog. *An habeat aliquam inimicitiam, vel odium, aut litem, vel antea habuerit cum d. N. per eum denunciato.* Resp. &c.

Interrog. *An confiteatur, & communicet quolibet anno, saltem in Paschate*. Resp. &c.

Interrog. *Quantum habeat in bonis*. Resp. &c.

Dapoi se vorrà il denonciante, gli si rileggerà l'essame anco alla presenza di due testimonij timorati, e secreti (se così sarà giudicato espediente) nella quale relettione potrà il testimonio accommodare, dichiarare, leuare, ò aggiungere quello, che vorrà, & all'hora si dourà notare nel fine in questo modo.

Et dum de mandato P. Inquisitoris legeretur sibi eius depositio, dixit. Auuertite, &c. & si scriua tutto ciò, che dirà, ò per aggiungere, ò per isminuire, ò per dichiaratione. Ma non volendo aggiungere, ò sminuire cosa alcuna, se gli cõmanderà sotto pena espressa, ò arbitraria, & sotto il medesimo giuramento, che non parli con alcuno di questa sua depositione, ò essame. Et poi il Notaro terminerà la depositione in questo modo, cioè.

Quibus habitis, & acceptatis in parte, & partibus fauorabilib. &c. dimissus fuit, imposito sibi silentio super prædictis, sub eodem iuramento, vel sub pœna scutorum ... & in fidem se subscripsit. Et se saprà scriuere, se gli farà scriuere il suo nome così.

Io N. de N. confermo quanto di sopra si contiene.

Ma

Ma se non saprà scriuere, il Notaro in vece di quelle parole, *& in fidem se subscripsit*, scriuerà, in questo modo. *Et cum (pro vt dixit) nesciret scribere, pro confirmatione supradictorum apposuit signum Crucis.* & gli farà fare effettualmente vna Croce con la penna così †

Actum per me N. de N. Notarium S. Officij, anno, die, loco, & coram, vt supra. Et se vi saranno stati presenti testimonij, aggiungerà, *præsentibus pro testibus vocatis, &c. N. de N. & N. de N.*

Et questa è la forma, che ordinariamente si potrà osseruare nelle denoncie, che saranno date da persone conosciute.

Ma se per sorte venisse qualche straniero, è persona incognita à deporre, si potrà cominciare il processo in questa, ò simigliante maniera.

Die Mensis Anni

Comparuit personaliter spõte corã M.R.P.N. Inquisitore. &c. In meique, &c. Homo quidam staturæ. . . . habens barbã . . . . indutus toga . . . aut vestimento coloris . . . & si descriua diligentemente l'effigie, habito, e forma del comparente, *qui petijt audiri pro exoneratione propriæ conscientiæ, & data sibi facultate, & iuramento in forma consueta, super veritate dicenda, & per eum suscepto, tactis sacris litteris, &c. Fuit per præfatum Admod. R. P. Inquisitorem.*

Interrog. *de nomine, cognomine, Patre, patria, ætate, exercitio, habitatione, & ad quid venerit ad Sanctum Officium.* Resp. &c.

E scritta la risposta, si seguiteranno le interrogationi, come di sopra.

Si suole anche tal volta senza dare il giuramẽto nel principio far notare la spontanea comparitione in quella forma, che s'è detto, e dopo che il denonciante haurà raccontato tutto il fatto, e sarà registrato nel processo, soggiungerà il Notaro.

Quibus

Quibus omnibus acceptatis in parte, & partibus fauorabilib. &c. datum fuit iuramentum dicto comparenti de veritate dicenda tam super præmissis, quàm super his, de quibus interrogabitur infra, quod præstitit, tactis sacris litteris, &c.

Interrog. *An ea, quæ dixit, & modo scripta fuerunt, vera sint, & illa pro veritate confirmet.* Resp. &c.

Et poi si seguiteranno l'opportune, e necessarie interrogationi, come di sopra s'è accennato.

Del secondo modo di formare il processo per via d'inquisitione.

IL secondo modo, nel quale si può formare il processo, è per via d'Inquisitione; & è quando non v'è alcun accusatore, ò denonciatore, che venga à far saper nel S. Officio il delitto, ma corre fama, e voce publica in qualche Città, ò terra, ò luogo, che alcuna persona ha fatto, ò detto alcuna cosa contro la Santa Fede, e tal voce, e fama viene all'orecchie del P. Inquisitore, & massime per via di persone graui, honorate, e zelanti della Fede; & in tal caso, non precedendo denoncia, nè accusa alcuna, ma solo per publica fama venendo à notitia de Santo Officio, che sia stato commesso alcun delitto, dourà esso Inquisitore per debito dell'vfficio suo formarne inquisitione particolare, & cominciar il processo nel seguente modo, ò in simigliante, cioè.

Die Mensis Anni

Cum peruenisset ad aures M. R. P. Inquisitoris &c. publica quadam fama deferente, quòd N. de N. dixit, vel fecit talia contra fidem catholicam, & si scriua quello, che s'ha per fama contro di lui, come, *quòd dixerit, Non esse Purgatorium, vel tales, & tales blasphemias, cum scandalo,*

scandalo, & admiratione multorum protulerit. Attendens præf. M. R. P. Inquisitor, quòd iniurias Creatoris tolerare valdè impium est, & illas maximè, quæ vergunt, vel vergere possunt in Dei offensam, ac Sanctæ Fidei Catholicæ opprobrium, & iacturam, voluit ex debito officij iuridicè super his informari, & processit ad examinandum testes, quos à fide dignis accepit, posse aliqualem Sancto Officio informationem dare, locis, & temporibus, vt infra: Et dopo questo principio farà citare i testimonij, & si registreranno i citati, la citatione, il giorno, che sarà data, e le relationi del messo in quella forma, che piu à basso si dirà.

Del modo d'essaminare i Testimonij.

DOpo che il processo sarà fondato, e cominciato in vna delle dette due maniere, le quali communemente s'vsano nel S. Officio, dourà l'Inquisitore procedere piu auanti, & essaminare quei testimonij, che ò sono nominati dal denunciante, ò per relatione particolare saprà poter dare informatione al S. Officio del delitto, & della persona, contro di cui è stato denonciato, ò è peruenuto à sua notitia per fama; come di sopra. Et però li farà citare, e farà registrare in processo dal Notaro, il giorno della data citatione, & il tenore d'essa; accioche non comparendo nel termine statuito, e prefisso nella citatione, si possa procedere piu oltre contro quel tale, che s'è citato. Et si auuertirà d'assegnare tempo commodo per poter comparire alla persona, che si cita, considerata la distanza del luogo, doue stà. § Nella Terza Parte si porrà la forma di registrare le citationi. § Si possono anche far chiamare i testimonij senza citatione in iscritto, commettendo solo à qualche essecutore,

tore, che vada à dirgli da parte dell'Inquisitore, che comparisca auanti di lui; & questo si potrà fare, quando i testimonij sono vicini nella medesima Città, Terra, ò luogo, & non si dubita, che non debbano obedire. Si haurà anche non mediocre consideratione, se alcun testimonio fosse persona di grado, ò autorità, ò nobiltà segnalata, di mãdare qualche persona particolare, & non essecutore, à chiamarla; e specialmẽte dõne nobili, le quali anche (cõsiderata la qualità loro) potrà l'Inquisitore ò ãdare, ò mãdare ad essaminare alle loro case.

Comparsi poi che saranno i testimonij, gli essaminerà nel modo infrascritto, ò simigliante, cioè.

Die *Mensis* *Anni*

Coram M. R. P. Inquisitore, qui supra, existente &c. & si porrà il luogo, doue sarà ad essaminare, ò nel S.Officio, ò in Chiesa, ò in casa di qualche persona, &c.) *in meiq; Notarij &c. citatus pro informatione Curiæ S. officij cõparuit N. de N. filius N.* (ouero se il padre del citato sarà morto) *quondam N. de loco N. habitans ad præsens in loco N. in domo propria* (ouero) *in domo N. de N. exercens artem N.* (ouero) *nobilis, ætatis annorum ... prout dixit, cui dato iuramento de veritate dicenda, quod præstitit, tactis sacris litteris, & præuijs debitis admonitionibus Interrog. Resp. vt infra.*

Et auanti che si cominci ad essaminare potrà l'Inquisitore ammonirlo à dir' il vero per solo honore, e gloria di Dio, per debito di conscienza, e per il giuramento preso. Auuertẽdolo, che sempre sarà tenuto secreto dal Santo Officio, & acquisterà merito appresso a Dio.

Interrog. *An sciat, vel saltem imaginetur causam suæ vocationis, & præsentis examinis.* Resp. &c. E si scriua quello, che dirà.

Se dirà di sapere, ò d'imaginarsi la causa, per la quale è stato chiamato, gli si faccia questa interrogatione.

Interrog.

2

Interrog. *Quomodo sciuerit, aut quare imaginetur, se huiusmodi de causa fuisse vocatum*. Resp. &c. Et hauuta la risposta da lui, si soggiunga.

Et ei dicto per P. Inquisitorem, quòd seriatim dicat, & narret quidquid scit de hiusmodi facto. Resp. &c.

Et raccontato, ch'egli haurà quello, che sà, per maggior chiarezza si potranno aggiungere quelle interrogationi, che il P. Inquisitore giudicherà necessarie per descriuere minutamente il delitto, il delinquente, i complici, il luogo doue è fatto il delitto, il tempo preciso quando fù fatto, l'occasione, il numero delle volte, alla presenza di chi, s'egli è testimonio di vista, ò d'vdito, la fama del denonciato, e simili circostanze.

Ma se il testimonio dirà di non sapere, e di non imaginarsi la causa, per la quale sia stato chiamato; gli si facciano queste interrogationi.

Interrog. *An cognouerit, vel cognoscat aliquē hæreticum, seu aliquos hæreticos, vel de hæresi suspectos, aut hæreticorum fautores, vel incantatores, aut blasphemos hæreticales, seu maleficos, sortilegos, vel non viuentes secundum ritum S. Catholicæ Ecclesiæ*. Et si dourà sempre descriuere in questa prima interrogatione generale, il genere del delitto, intorno al quale esso testimonio dourà esser'essaminato. Resp. &c.

Et se risponderà di sì, gli si faccia raccontare il tutto, e si registri puntalmente quanto dirà, aggiungendo l'interrogationi opportune intorno alle circostanze, come di sopra s'è detto. Ma se risponderà di nò, si soggiunga tal'interrogatione, cioè.

Interrog. *An cognoscat N. de N.* cioè quello, contro del quale è dato per testimonio, *& de causa cognitionis, & à quanto tempore*. Resp. &c.

Se risponderà bene, dicendo, che lo conosce, & ha sua prattica, si potrà interrogare piu oltre cosi.

Interrog. *An audiuerit eundem N. aliquando tractantem aliquid de fide, aut quouis modo concernens Religionem Catholicam*. Resp. &c.
Se dirà di sì, s'aggiungano dal Notaro queste parole.
Et ei dicto per P. Inquisitorem præfatum, quòd dicat præcisè, & seriosè, quid sit illud, quod à prædicto N. dici audiuit. Resp. &c.
E si scriua il tutto minutamente, aggiungendo quelle interrogationi, che saranno necessarie, & opportune.
Ma se risponderà negatiuamente, cioè, che non conosce quel tale, e che non ha sua prattica, ò che non l'ha sentito trattare di cose spettanti alla fede, e pur tuttauia sia dato per testimonio, ò conteste; si ammonisca à dire il vero in questa guisa, cioè.
Monitus per Dominum, quòd veritatem liberè dicat, & caueat à mendacio, quia datur in testem in actis S. Officij, quòd audiuerit præfatum N. aliquando facientē, (ouero) *proferentem aliqua contra Religionem Catholicam*. Resp. &c.
Se starà nelle medesima negatiua; si descenda vn poco piu al particolare con tale interrogatione.
Interrog. *An vnquam fuerit in tali loco*, e si descriua il luogo, oue si ha notitia, che sia stato commesso il delitto, *cum dicto N.* quando però habbia risposto di sopra, che lo conosca, *& an ibidem dictus N. aliquid dixerit, aut fecerit contra fidem, ipso teste præsente, audiente, & vidente, &c.* Resp. &c.
Se dirà di sì, gli si faccia descriuere il tutto.
Se negherà d'essere stato in quel luogo, si ammonisca à dire il vero con simili parole.
Et ei dicto per D. quomodo audeat hoc negare, cum in S. Officio contrarium habeatur, videlicet, quòd in tali loco fuerit cum dicto N. & quòd in eius præsentia dictus N. fecerit, (ouero) *dixerit talia*, e si descriua il delitto. Resp. &c.
Se

Se anche ſtarà nella medeſima negatiua, ſi potrà mettere queſta per vltima ammonitione.

Iterum monitus per D. quòd caueat à mendacio, & veritatem dicat ſuper præmiſſis; nam ſi apparebit in futurum, ipſum non dixiſſe veritatem, incidet in pœnam fautorum hæreticorum: immo niſi veritatem fateatur, iam in excommunicationem incidit, & non poteſt ab aliquo Confeſſario abſolui. Reſp. &c.

Se non aggiungerà altro, ma reſterà nella ſua pertinace negatiua, e non s'haurà mezzo di poterlo conuincere, come falſo, ſi laſcierà, e rimeteraſſi il tutto à Dio, il quale è ſcrutatore de' cuori, & à cui niuna coſa è occulta, ò naſcoſta; e ſi porrà fine all'eſſame così.

Et cum nil aliud ab eo haberi poſſet, dimiſſus fuit, iniuncto ſibi ſilentio ſub eodem iuramento, & quòd ſe ſubſcribat, &c. Et ſi termini, come di ſopra, con la ſottoſcrittione, & rogito di Notaro.

Ma quando per teſtimonij degni di fede conſta nel S. Officio, che il detto teſtimonio ſia conſapeuole del fatto, e ne ſia conuinto, ò grauemente inditiato; ouero ſi conoſca dalle ſue riſpoſte, ò implicationi, ò titubationi, ch'egli non voglia dire la verità, in tal caſo ſi dourà procedere contra eſſo teſtimonio, come deponente il falſo nel S. Officio, & come fautore d'heretici, ò ſoſpetti d'hereſia: e ſi potrà carcerare, ouero coſtringere à dar ſicurtà idonea di preſentarſi dauanti al P. Inquiſitore. Et in queſto caſo ſi dourà farne decreto particolare, come ſi dirà piu à baſſo.

Et per dar'eſſempio quando vn teſtimonio ſia inditiato di falſità, ò di non voler manifeſtar'il vero, di modo, che contro di lui ſi poſſa procedere, poniamo il caſo in queſto modo.

Se due teſtimonij confeſſaranno in giudicio, che Antonio ha loro detto, Pompeo hauere alla preſenza ſua negato

il Purgatorio, & Antonio negherà assolutamente in giudicio di sapere, che Pompeo habbia negato il Purgatorio; all'hora Antonio si chiamerà inditiato, ò conuinto per confessione estragiudicale; & si dourà procedere contro d'esso Antonio, perche allhora sarà sospetto d'essere falso. Similmente se il denonciante dica hauer vdito Pompeo dire, che nõ v'è il Purgatorio, & nomini per testimonij Alessio, Giouanni, & Andrea, affermãdo, che tutti questi lo sentirono, perche lo ripresero, ò che poterono, e douerono sentirlo, perche ragionauano tutti insieme; se vno de' testimonij nominati, come Alessio, conuenga col denonciante, & dica, che v'erano presenti Giouanni, & Andrea, e che ripresero Pompeo; ò che Giouãni, & Andrea poterono, e douerono vdirlo negare il Purgatorio, perche ragionauano insieme; se Giouanni, & Andrea essaminati negassero hauer' vdito Pompeo dire, che non v'era il Purgatorio, essi Giouanni, & Andrea sono grauemente inditiati, ò conuinti di non voler dire la verità, & si deue procedere contro di loro, come di sopra. Il simile anche si dourà fare quando il testimonio nel suo essame espressamente si cõtradicesse, ne sapesse rispondere alle oppositioni, ò negasse di dire il vero, cioè rifiutasse di voler testimoniare, & essere essaminato; ò in altri casi, doue vi fosse qualche manifesto segno di falsità.

Et auuertasi, che allhora saranno compiti gli Essamini, & le Depositioni, quando si sapranno, & saranno registrate in processo le infrascritte cose, cioè.

Il Delitto, come Heresia, bestemmia, incanto, ò altro tale.

Il Delinquente, cioè quello, che ha detta l'heresia, bestemmiato, ò fatto l'incanto, &c.

I Complici, cioè le persone, che hanno aiutato, consigliato, &c.

Il luogo,

Il luogo, doue fu fatto il delitto.
Il tempo preciso, quando fù fatto.
L'occasione, con che fù fatto.
Il numero delle volte, che fù fatto.
Il modo preciso, come fù fatto, & gl'instrumenti, che si sono adoperati, come ne gli incanti, e sortilegij.
Et vltimamẽte i testimonij, alla presenza de'quali fù fatto.
Et perche i testimonij sono di due sorti, alcuni, i quali hanno veduto il delitto, & altri, che l'hanno vdito narrare, i quali communemente si chiamano *Testes de visu, & Testes de auditu*, quando nelle depositioni si hauranno questi testimonij *de auditu*, & massime nelle depositioni *ex fama*, quei soli si essamineranno, i quali daranno informatione de'testimonij *de visu*, & allhora lasciati quelli, si essamineranno questi, eccetto se ciò non si facesse per prouare vn'infamia, ò voce. Quando anche saranno piu testimonij, si comincierà sempre prima ad interrogare quelli, da'quali si spera hauere la verità piu facilmente.
Et douendosi questo negotio di essaminare i testimonij, come inportantissimo, nettamente, & senza alcuna ruggine d'animo esseguire, oprarà l'Inquisitore, che si scriua tutto quello, che diranno i testimonij, ò sia contra il Reo, ò risulti in suo fauore; ne soffrirà giamai, che a partito alcuno si diuida il detto loro, che dee per ogni maniera esser sempre indiuisibile.

Del modo d'essaminare i Rei.

QVando il P. Inquisitore haurà da essaminare vn Reo carcerato, potrà facendolo leuar di prigione, e condurre al luogo de gli essami, principiare l'essame così.

Die Mensis Anni

Coram supradicto M.R.P. Inquisitore &c. in meique &c.

Eductus

Eductus de Carceribus, & personaliter constitutus N. de N. (si ponga il nome, e cognome del Reo) *in loco tali* (si ponga il luogo, nel quale s'essamina.) Et quando la persona non è nota, si descriuerà la sua effigie, statura, & habito, dicendo, *quidam homo staturæ magnæ, vel paruæ, vel communis, habens barbam flauam, vel nigram, vel imberbis, & capillos flauos, vel nigros, longos, vel breues, oculos magnos, vel paruos, nigros, vel cæsios, &c.* & se ha alcun segno nel volto, ò nella testa, si descriua, come, *habens cicatricem in facie ex parte dextera, vel sinistra, vel in frõte, vel in capite, indutus vestibus lõgis, vel breuibus, sericeis, vel laneis, coloris nigri, viridis, vel rubei, &c.* & insomma si descriua al meglio, che si può; *& delato sibi iuramento veritatis dicendæ & per eum suscepto, tactis sacris Euangeliјs. Interrog. Respondit, vt infra.*

Dapoi gli si facciano le seguenti interrogationi, cioè.

Interrog. *De nomine, cognomine, patre, patria, ætate, exercitio, & habitatione ipsius constituti, & quid habeat in bonis.* Resp. &c.

Et si scriua tutto quello, che dirà, facendo euacuare tutte le circostanze, che sono nella interrogatione.

Interrog. *An sciat, vel præsumat causã suæ capturæ, & qua redetineatur in carceribus, vel eam ab aliquo, seu aliquibus dici intellexerit, vel saltẽ illam imaginari possit.* Resp. &c.

Se risponderà di non saper la causa, s'interroghi così.

Interrog. *An sciat, sub quo foro, vel in fortiјs cuius fori detineatur in carceribus.* Resp. &c.

Se dice, che non sà, sotto qual foro sia prigione, ouero che si crede essere sotto il foro secolare, ò Episcopale; per non aggiungere molte interrogationi, che gli si potrebbero fare intorno à questo, gli si notificherà, ch'egli è posto prigione per il foro della S. Inquisitione, & si scriuerà cosi.

Et ei dicto, quòd carceratus fuit pro foro Sanctæ Inquisitionis, & pro

pro eo foro in carceribus detinetur, quare dicat nunc, an ſciat, vel ſaltem imaginetur cauſam ſuæ carcerationis, & præſentis examinis. Reſp. &c.

Se dice ſaper eſſer detenuto nel foro del Santo Officio, s'interroghi cosi.

Interrog. *An ſciat, vel ſaltem imaginetur cauſam ſuæ carcerationis & præſentis examinis.* Reſp. &c.

Se dice, che non sà la cauſa, nè ſe l'imagina, ſe gli potrà far queſta inſtanza, cioè.

Ei dicto, quòd cùm ſciat, ſe detineri in foro S. Inquiſitionis, vbi detinentur captiui ex cauſa Religionis, quia ſcilicet ſunt ſuſpecti de bereſi, quare, & ipſe debet præſumere, quòd detineatur pro cauſis Religionem cõcernentibus; & ideo dicat, ob quam cauſam particularem imaginetur, ſe captum fuiſſe, & detineri, &c.

Reſp. &c. Se confeſſa hauer fatto qualche delitto ſpettante al S. Officio, ſi faccia narrare il tutto, & ſi ſcriua. Se dice non ſapere d'hauer commeſſo delitto alcuno ſpettante al S. Officio, s'interrogarà così.

Interrog. *An ſciat, contra quas perſonas procedat S. Officium Inquiſitionis.* Reſp &c.

Se dice, che nol sà, gli ſi dichiari à queſto modo.

Ei dicto, S. Officium Inquiſitionis procedere contra hæreticos, magos, ſortilegos, incantatores, blaſphemos, libros prohibitos tenentes, & alios huiuſmodi ſuſpectos de hæreſi; quare dicat, an ipſe Conſtitutus cognoſcat aliquam, vel aliquas perſonas tales.

Reſp. &c. Si ponga la ſua riſpoſta.

Et ſe dice di conoſcerne alcuna, ſi faccia contare il tutto, con ogni circoſtanza, come nell' eſſame de' teſtimonij s'è notato.

Se dice non conoſcere alcuna perſona tale; ſi dourà interrogare circa alcune circoſtanze del delitto, di cui eſſo reo è imputato, cominciando dalle coſe piu lontane.

tane. Come ſe fuſſe imputato, che giuocando alle carte, ò à dadi il Carneuale in caſa di N. con Franceſco, proferì piu volte queſta beſtemmia, Al diſpetto di D. mentre perdeua; ſi potrà interrogare con queſti interrogatorij.

Interrog. *An vnquam aleis luſerit, vel taxillis*. Reſp. &c.

Et ſe dice di sì, s' interroghi intorno alle ſolite circonſtanze del luogo, tempo, &c.

Interrog. *An vnquam fuerit in domo N. quando, quoties, & qua occaſione*. Reſpondit &c.

Interrog. *An in ea domo luſerit cũ Franciſco, &c*. Reſp. &c.

Interrog. *An audiuerit aliquem ex ludentibus in illo loco proferre blaſphemias*. Reſpondit &c.

Se dice di sì, ſi faccia dire, chi ha vdito, & quai beſtemmie, & quante volte, con tutte l'altre circoſtanze. Se dice di nò, s'interroghi cosi.

Interrog. *An ipſe Conſtitutus aliquãdo protulerit blaſphemias*.

Reſp. &c. Se dirà di sì, gli ſi farà narrare il tutto. Se dice di nò; gli ſi farà l'obiettione à queſto modo.

Ei dicto, haberi in proceſſu per teſtes iuratos, ipſum Conſtitutum dum luderet aleis, vel taxillis tali loco, ſi ponga il nome del luogo, *quadam die protuliſſe hanc blaſphemiam*, Al diſpetto di D. *quare monetur ad dicendam veritatem*. Reſp. &c.

Se ancora negarà (hauendo prima confeſſato d'hauer giuocato in tal luogo, in tal tempo, & con tali perſone conforme à quanto s' ha in proceſſo) ſe gli farà l'inſtanza in queſto modo.

Ei dicto, quòd cum ipſe fateatur circumſtantias loci, & temporis, videlicet, luſiſſe tali loco, & tempore, & cum talibus perſonis (ſi ponga come egli hauerà confeſſato) *& teſtes deponant, ipſum Conſtitutum tunc temporis, & tali loco, dum luderet, blaſphemaſſe, & dixiſſe pluries*, Al diſpetto di D. *videtur non poſſe negare, quòd blaſ-*

phema-

phemauerit, & si neget, apparet, quòd nolit veritatem fateri. Resp. &c. Si ponga quello, che dirà.

Et se pure starà nella negatiua, si āmonirà in questo modo.

Et monitus ad veritatem clarè, & apertè fatendam, & exgrauandam propriam conscientiam, quoniam non videtur verisimile, testes cum iuramento affirmasse, audiuisse ipsum Constitutum blasphemare, nisi verè audiuissent; alioquin diutius in carceribus detinebitur, & in longum protrahetur expeditio eius causæ, & acriùs punietur, si fuerit iudicatus conuictus per testes, quàm si ipsemet veritatem delicti, pœnitens, contra se ipsum fatebitur. Resp. &c.

Scriuasi, tutto ciò, che risponderà. Et se persisterà nella negatiua, s'interrogarà, s'egli habbia inimici, & quali, & per qual causa, in questo modo.

Interrog. *An habeat aliquos inimicos*. Resp. &c.

Se dirà non hauer alcun nemico, si terminerà l'essame, come piu à basso si porrà. Se dirà hauerne, se gli faccia dire, quali siano, & per qual causa.

Ei dicto, vt eos nominet, & narret causas inimicitiæ. Resp. &c.

Et si scriua tutto ciò, che dirà, facendosi esplicare il nome, e cognome de' nemici, & la cagione dell'inimicitia. Et se nominarà alcuno de' testimonij per suoi nemici, & le cause dell'inimicitia saranno graui, si dourà hauere in ciò consideratione, e prenderne secretamēte informatione estragiudiciale. Et ritrouādosi, esser vera l'inimicitia, bisognarà procedere cautamente per venire in cognitione, se per verità, ò falsamente, e per maleuolenza quel tale sia stato deposto al Santo Officio. Ma se il Reo dice, non hauer' nemici, ò pure ne nomina alcuni, ma non assegna causa graue d'inimicitia, ouero fra i nominati non v'è alcuno de' testimonij mentouati nel processo, ne anco loro intrinsechi parenti, ò dependenti; si potrà di nuouo ammonire à dire la verità.

Ei dicto, vt bene cogitet veritatem fateri, quoniam qui deposuerunt, & testificati sunt, ipsum Constitutum protulisse blasphemias, id pro exoneratione propriæ conscientiæ fecerunt, & ne in excommunicationem inciderent, quare creditur, eos veritatem fassos fuisse.

Resp. &c. E stando nella negatiua, si potrà terminare l'essame in questo modo.

Tunc D. videns, ipsum Constitutum minimè esse dispositum ad veritatem fatendam, terminum posuit examini (ouero) *dimisit examen, animo &c. & iussit, ipsum Constitutum reduci ad locum suum, obtenta prius eius subscriptione* (e se non saprà scriuere) *obtento signo crucis, loco subscriptionis, cum nesciret scribere.*

Et gli si farà sottoscriuere il proprio nome cosi. Io N. affermo quanto di sopra. Ouero gli si farà fare vn segno di croce sotto la scrittura dell'essame, come s'è detto ne gli essami de' testimonij. Et poi il Notaro farà il suo rogito. *Acta sunt hæc per me N. de. N. Notarium Sancti Officij, die, loco, coram, vt supra.*

Habbiasi consideratione di fare scriuere le risposte, de' Rei, ò affermatiue, ò negatiue, ch' elle si siano, con le loro proprie parole distesamente, & non in questo modo. Resp. *affirmatiuè*. Resp. *negatiuè*.

Auuertasi parimente, che dalle interrogationi, che si fanno al Reo, egli non venga à sapere, ò comprendere in modo alcuno, chi sia stato il denonciante, ò quali siano i testimonij, i quali hanno deposto, ò testificato contro di lui. Et mentre il Reo, ò da se stesso, ò interrogato sopra gl' inimici nominerà alcuno de' testimonij per suo nemico, auuertano il P. Inquisitore, & il Notaro di non dir parola alcuna, nè far'atto, ò gesto, per il quale il Reo possa comprendere, che quel tale, qual' egli ha nominato per suo nemico, sia stato essaminato contro di lui; ma dimostrino affatto, non hauer-

2

ne cognitione, & il P. Inquisitore si faccia essprimere dal Reo il nome, cognome, padre, patria, essercitio, & habitatione di quel tale, come se mai non ne hauesse saputo cosa alcuna.

Si auuerta ancora di scriuere gli accidenti, i gesti, & i mouimenti del Reo, mẽtre si essamina, come se diuenisse pallido, se tremasse, se nel rispõdere vacillasse, si dicesse delle parole incompatte, se s'intopasse nel rispondere, & imbrogliasse le parole, & hora affermasse, hora negasse vna medesima cosa; se rispõdesse superbamẽte, & con arrogãza. Se anco s'inginocchiasse, & con parole humili domãdasse perdonãza del delitto cõmesso, il tutto si noti. Et si potrà fare scriuere in questo modo.

Et dum interrogaretur, (ouero) *admoneretur*, (ouero) *responderet*, *videbatur timere*, *factus est pallidus in facie*, *tremebat*, *videbatur ignorare quid diceret*, *inculcabat*, *&* *inuoluebat verba*, *nesciebat explicare proprium sermonem*; *superbè*, *&* *arrogãter*, *iracũdè*, *subridens*, *Respondit dicens*, *&c.* Ouero, *Procidens genuflexus petijt veniã humiliter dicens*, *&c.* Et si farà scriuere quello, che dirà, & farà, &c.

Se il Reo non sarà stato carcerato inanzi, che sia essaminato, ma sarà stato solamente chiamato, ò citato, si principierà il suo essame in questo modo.

Die *Mensis* *Anni*

Coram supradicto M. R. P. Inquisitore &c. come di sopra.

Vocatus, ouero, *Citatus comparuit*, *&* *personaliter constitutus fuit N. de N.* & si ponga il rimanente, come di sopra, & gli si faccia poi l'interrogatione del nome, cognome, padre, patria, &c. Et dapoi s'interroghi cosi.

Interrog. *An sciat*, *vel imaginetur causam suæ vocationis*, *&* *præsentis examinis*. Resp. &c.

Si ponga quello, che risponderà, & si proseguiscano le interrogationi, come di sopra, mutando le parole, che si deono mutare, &c.

Et nel fine dell'essame, se il Reo non dirà la verità, gli si minaccierà di metterlo prigione, in questa guisa.

Et monitus ad dicendam veritatem, alioquin oportebit, ipsum in carcere detineri.

Resp. &c. Et persistendo nella negatiua, si terminerà l'essame in questo modo.

Tunc videns D. ipsum Constitutum non esse dispositum fateri veritatem, dimisit examen, animo, &c. & iussit, ipsum se recipere ad carceres, & consignatus fuit N. de N. Custodi carcerum, ouero, *satellitibus, vt ducerent eum ad carceres, obtenta prius eius subscriptione, vel obtento prius signo Crucis, cum nesciret scribere, &c.*

Se il Reo confesserà interamente la verità de' delitti, de' quali sarà stato imputato, quando i delitti siano tali, che habbiano complicità d'altre persone, ò siano graui, ad ogni modo si terrà prigione.

Quando il Reo s'haurà da essaminare altre volte dopo la prima, si comincierà l'essame, come quì sotto.

Die Mensis Anni

Coram supradicto M. R. P. Inquisitore &c.

Eductus de carceribus, & personaliter iterum constitutus supradictus N. de N. & sibi delato iuramento de veritate dicenda, ab eoque præstito, tactis sacris litteris, Interrog. Resp. vt infra.

Interrog. *An melius cogitauerit super conscientiam suam, & disposuerit fateri veritatem circa ea, de quibus in alio examine interrogatus fuit.*

Resp. &c. Si scriua ciò, che dirà. Et se dice d'hauer detto la verità nell'altro essame, & che non ha commesso il delitto, &c. se gli faccia l'obiettione in tal modo.

Ei dicto, quòd ex his, quæ habentur in processu, apparet, ipsum minimè fassum fuisse veritatem, quoniam in processu habetur sic, & sic. & si replichi quello, che s'ha in pro-

cesso contro di lui. E stando pur'egli nella negatiua, si ammonisca à dire la verità, & guardarsi da spergiuro, & non voler'aggrauare la propria conscienza.

Et monitus ad dicendam veritatem, & vt caueat à periurio, & nolit aggrauare propriam conscientiam. Resp. &c.

Et si potrà di nuouo interrogare sopra il delitto, s'egli habbia mai bestemmiato, ò dette le tai parole hereticali, esponendo quelle bestemmie, ò parole hereticali, che s'hanno in processo. Et negando egli, si potrà ammonire piu, e piu volte, come di sopra, minacciandogli, che la sua espeditione anderà in lungo, se non dirà la verità, & starà piu lungo tempo prigione, & si procederà contro di lui con termini rigorosi di giustitia, & il tutto si farà scriuere in processo.

Et se contra il Reo saranno piu testimonij contesti, che non habbiano eccettione alcuna, & conseguẽtemente col loro testificato prouino il delitto oppostoli, ò pure, se ben singolari, saranno però tanti in numero, & cosi ben qualificati, che lo grauino assai, potrà l'Inquisitore ad effetto di conuincerlo, e disporlo in ogni modo à dir la verità, fargli leggere dal Notaro le depositioni de' sudetti testimonij, tacendosi però i nomi, & cognomi di essi, e tutte quelle circostanze, onde il Reo potesse venire in cognitione d'alcuno di essi.

Et ciò si noterà a punto in questa maniera.

Tunc ad ipsum Constitutum conuincendum de mendacio, & disponendum ad dicendam veritatem, de mandato prædicti Adm. R. P. Inquisitoris fuerunt eidem Constituto per me Notarium lectæ depositiones testium in locis opportunis, tacitis nominibus, & cognominibus eorumdem, &c.

Et questo fatto, hauendo già l'Inquisitore domandato il Reo, se ha ben vdito, & inteso ciò, che gli è stato letto, & da lui risposto di sì, haurassi da interrogare, come quì sotto; & l'atto si noterà in questa guisa.

Quibus

Quibus lectis, & per ipsum Constitutum bene auditis, & (vt asseruit) intellectis, fuit per D.

Interrog. Quid modo ad tam claras tot testium depositiones dicere velit, cum nullum iam sibi reliquum esse subterfugium videat, quominus veritatem fateatur. Resp. &c.

Et si porrà la sua risposta, qual se in effetto sarà pur anco negatiua, se gli farà la seguente obiettione.

Et sibi dicto, quòd testes contra eum examinati in S. Officio non sunt illi infensi, & medio eorum iuramento deponunt, & propterea non est verisimile, illos velle in rebus tanti momenti, in Tribunali tam tremendo, & cum tanto propriæ illorum salutis detrimento mendacium dicere; idcirco tandem se resoluat veritatem fateri, cum videat, se iam per testes conuictum esse, (ouero) *indicijs maximè grauatum.* Resp. &c.

Et si porrà similmente la sua risposta, la quale essendo negatiua, si terminerà l'essame in questo modo.

Et cum nihil aliud ab eo posset haberi, dimissum fuit examen, animo, &c. & ipse Constitutus se subscripsit, deinde remissus fuit ad locum suum. Et si farà (come di sopra) sottoscriuer l'essame.

Et qui pure fà di mestiero particolarmente auuertire, che quantunque la mala credenza contra la Fede risieda nell'animo, di cui solo Iddio è veditore, e giudice incorrotteuole, & incorrotto, ne possa perciò dall'huomo vedersi, ò penetrarsi, non potendo l'acume dell'occhio mortale tanto auanti trapassare in alcun modo; tutta via dalle parole, e fatti hereticali si presume pur anco nella mente errore, & mala fede. La onde, se il Reo haurà giuridicamente confessato, ò pur sarà dopo la negatiua rimaso legitimamente conuinto, d'hauer proferito bestemmie hereticali, ò commesso fatti parimente hereticali, dourà immediatamẽte essaminarsi sopra l'intentione, ò credenza sua, cioè,

se ha

se ha col cuor tenuto, e creduto ciò, che con la bocca sacrilegamente ha proferito, ò con l'opere istesse empiamente protestato, interrogandolo distintamente sopra ciascuno di quegli articoli, che vengono tocchi dalle sopradette bestemmie, e fatti hereticali. Per essempio, s' haurà confessato, ò resterà conuinto, d' hauer proferito le bestemmie accennate nella prima parte, ò percosso le imagini di CHRISTO, & de' Santi, ò fatto cose di Magia, & Necromantia, s' interrogarà nella seguente forma.

Interrog. *An tenuerit, & crediderit, Deum benedictum non esse optimum, simplicissimum, iustissimum, sanctissimum, ac potentissimum.* Resp, &c.

Interrog. *An corde Deum benedictum, Sanctissimam Virginem, & Sanctos, ipsamque adeò fidem Catholicam abnegauerit.* Resp. &c.

Interrog. *An tenuerit, & crediderit, Beatissimam Dei Matrem non fuisse, aut esse Virginem perpetuam, purissimam, atque castissimam.* Resp. &c.

Interrog. *An tenuerit, & crediderit, sacras CHRISTI Domini, Gloriosissimæ Virginis, ac Sanctorum imagines non esse venerandas.* Resp. &c.

Interrog. *An tenuerit, & crediderit, licere vti magicis, ac necromanticis experimentis, & in eis exercendis abuti verbis Sacræ Scripturæ, rebus benedictis, ac Sacramentalibus, & Sacramentis ipsis* (& si farà mentione in specie di quelle cose, ch' egli haurà abusato,) *inuocare, & coniurare Dæmones, illos colere, ac venerari, eis sacrificia offerre, eorumque opera vti ad quemuis effectum.* Resp. &c.

Et confessando, d' hauer creduto tutte le cose, delle quali sarà stato interrogato, ò parte di esse, se gli domandarà, quale al presente sia la credenza di lui circa li sudetti articoli, cosi.

Inter-

Interrog. *Quid modo credat, vel teneat ipse Constitutus circa præmissa*. Resp. &c.
Et se dirà, che da tanto tempo in quà, & con la tale occasione, (le quai cose dourà chiaramente spiegare) non crede piu le dette heresie, & che n'è pentito, non mancherà l'Inquisitore d'interrogarlo in genere, se ha creduto altre heresie, & cosi anco intorno à complici, ò maestri, ò discepoli in dette heresie, cosi.
An præter iam dictas hæreses alias tenuerit, & crediderit, & quas. Resp. &c.
Interrog. *An in præmissis habuerit aliquos complices, magistros, aut discipulos, & nominet illos*. Resp. &c.
Ma negando d'hauer malamente creduto, se gli farà questa instanza.
Et sibi dicto, quòd cum ipsemet Constitutus fassus sit, ouero, *cum in processu legitimè per plures testes contestes, omni exceptione maiores, conuictus sit, talia, & talia dixisse, & commisisse*, (& si riferiranno le bestemmie, e fatti hereticali dà lui confessati, ò de' quali resta conuinto) *ex quibus inducitur hæresis suspitio, valde quoque præsumitur, ipsum Constitutum circa præmissa malam credulitatem habuisse. Ideo conscientiam suam bene excutiat, & veritatem liberè fateatur*. Resp. &c.
Et non potendosi hauer altro, si chiuderà l'essame, ò constituto di lui, come si è detto di sopra, cioè.
Et cum nihil aliud &c.

Del modo di confrontar due Rei Complici.

PErche al processo informatiuo s'appartiene anco il confronto di due Rei Complici nel medesimo delitto, qualunque volta l'uno pertinacemente nega ciò, che dall'altro viene contro di lui deposto, dourà l'Inquisitore (hauendo pure à far simil confronto) farsi venir

2.

venir dauanti nel luogo degli essami il Reo negatiuo, e procedere nella seguente forma.

Die *Mensis* *Anni*

Eductus de carceribus, & personaliter constitutus &c. N. de N. de quo supra, & delato eidem iuramento &c. fuit per D.

Interrog. *An adhuc se resoluerit ingenuè fateri veritatem, quam hactenus negauit.* Resp. &c. Et se la risposta, quale dourà notarsi, sarà, ch'egli ha detta la verità, & che è innocente, &c. si proseguirà cosi.

Ei dicto, quòd hæc sunt subterfugia, & friuolæ excusationes. Et quid dicet, si aderunt aliqui, qui affirmabunt in eius faciem, quòd talia, & talia, tali tempore, & loco, dixerit? Et si pongano le cose contro di lui deposte, & delle quali altra volta è stato interrogato. Respondit &c. Scriuasi quello, che dirà.

Et se pure starà saldo nella sua ostinatione, se gli farà nuoua instanza in questa foggia.

Et denuo sibi dicto, quòd omissis huiusmodi ambagibus, & subterfugijs, velit se resoluere veritatem dicere, si præmissa omnia, & singula (vt supra) dixerit, & fecerit. Resp. &c. Et se ad ogni modo perseuerarà nella negatiua, s'interroghi, come segue.

Interrog. *An cognouerit, & cognoscat B.* cioè, colui, che dee confrontarsi, *& cum eo conuersatus fuerit.* Resp. &c.

Se rispõderà di sì, se gli faccia questa altra interrogatione.

Interrog. *An ipse, & dictus B. vnquam simul locuti fuerint, & de quibus rebus.* Resp. &c.

Se dirà, che hanno ragionato insieme domesticamente di diuerse cose, come si suol fare, s'interroghi piu oltre.

Interrog. *An vnquam loquendo cum dicto B. aliquid dixerit concernens Religionem.* Resp. &c.

Se risponderà negatiuamente, si seguiti ad interrogarlo in questo modo.

 Inter-

Interrog. *An loquendo cum dicto B. protulerit verba hæreticalia contra Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum, de quibus iam examinatus fuit.* Resp. &c.

Se darà la medesima risposta negatiua, aggiungasi quest' altra interrogatione.

Interrog. *An vnquam sciuerit, seu dici intellexerit, dictum B. fuisse de hæresi infectum, aut diffamatum, vel etiam suspectum.* Resp. &c.

Et negando egli tuttauia, s'efforti à dir la verità cosi.

Et sibi dicto, quòd bene aduertat dicere veritatem, & caueat à mendacijs, quoniam aderunt, qui contrarium omnino in eius faciem deponent. Resp. &c.

Et se pure vorrà mostrarsi pertinace nel negare, all'hora l'Inquisitore cõmanderà, che in faccia di lui venga quell' altro, che si ha à confrontare, & il Notaro scriuerà cosi.

Et tunc D. pro veritate reperienda, & ipsum Constitutum de mendacio conuincendo, mandauit, ad eius faciem adduci B.

Et venuto ch' egli sarà, diasi il giuramento all'vno, & all'altro, & fattisi vicendeuolmente riconoscere, s'interroghi prima B. come di sotto, & il Notaro similmente registri l'atto in questa guisa.

Quo adducto, & delato ambobus iuramento de veritate dicenda, prout, tactis sacris litteris, iurarunt, factaque inter eos mutua nominum, & personarum recognitione, fuit prius per D. idem B. vltimò adductus.

Interrog. *An ea, quæ dixit in eius constituto facto sub die &c.* (ouero) *constitutis factis sub diebus &c. contra præsentem Constitutum Reum negatiuum, fuerint, & sint vera, illaque pro veritate dixerit, & deposuerit, modoque intendat, eadem illa ratificare, & comprobare in faciem præsentis Constituti.* Resp. &c.

Et si stenda la sua risposta, qual se sarà affermatiua, scriuerà il Notaro in questo modo.

Præsente N. & dicente &c. Et si porrà tutto ciò, che dirà N.

Dapoi

2

Dapoi s'interrogarà B. cosi.

Interrog. *dictus B. ibi præsens, vt modo in substantia, summatim, & succintè referat hic in faciem dicti N. quæ asserit, aliàs dixisse pro veritate aduersus ipsum N. in alio suo constituto* (ouero) *in alijs suis constitutis*. Resp.&c.

Et se esso B. poiche haurà in sostanza riferito quanto altra volta, ouero, altre volte depose, ad ogni modo farà instanza, che se gli legga la sua prima depositione, ò se gli leggano l'altre sue depositioni, quando saranno piu, non se gli dourà negare, & haurassi à notare cosi.

Et tunc de mandato D. fuit eidem B. sic instanti, & petenti, per me Notarium lectum eius constitutum factum in hoc S. Officio sub die &c. (ouero, se saranno piu constituti) *lecta fuerunt eius constituta facta in hoc Sancto Officio sub diebus &c. in parte tamen, & partibus dictum N. tangentibus, præsente etiam ipso N. audiente, & intelligente*.

Et successiuamente richiesto dall'Inquisitore ciascuno di essi Rei, se hanno ben vdito, & inteso ciò, che loro è stato letto, & da essi risposto di sì, dourassi interrogare B. come quì sotto, & l'atto si scriuerà dal Notaro in questo modo.

Quo lecto, & per ipsos B. *& N. audito, & intellecto* (ouero) *Quibus lectis, & per ipsos B. & N. auditis, & intellectis (prout asseruerunt) fuit idem B. per D.*

Interrog. *An ea, quæ aliàs deposuit in constituto sibi nunc lecto, & per eum audito, & intellecto* (ouero) *in constitutis sibi nunc lectis, & per eum auditis, & intellectis (prout asseruit) sint vera, illaque pro veritate dixerit, & tamquam vera modo illa approbet, & ratificet in faciem Constituti prædicti*. Resp. & c.

Et affermando B. d'hauer in detto suo constituto, ouero, in detti suoi constituti deposta la verità, con approuare, & ratificare il tutto, s'interrogarà N. in questa maniera.

Interrog. *Quid modo dictus N. respondeat ad ea, quæ de ipso deposuit in eius faciem B. hic præsens.* Si scriua la risposta di N. sotto questa forma.

Replicante dicto N. &c. con ispiegare interamente la sua replica.

Subiungente dicto B. &c. Si pōga quello, che soggiungerà B.

Et perseuerando N. nel negare, & B. nell'affermare, si terminarà il confronto in questo modo.

Et cum vnusquisque in suo dicto persisteret, D. dimisit examen, animo &c. & ambo se subscripserunt, (ouero, se non sapranno scriuere) *& cũ nescirent scribere, fecerunt ambo signum crucis,* (ò pure, se vno di essi solamente saprà scriuere) *& N. se subscripsit, B. verò, cũ nesciret scribere, fecit signum crucis loco subscriptionis, deinde vterque remissus fuit ad locum suum.*

Et se vi saranno altri complici da confrontare, si procederà con essi nel medesimo modo.

Oltre alla sudetta maniera di confrontare pianamente i Complici, vn'altra ven'ha, che alle volte pur anco per giuste cagioni si ammette nel Santo Tribunale; & è, quando l'vno de' Complici viene in faccia dell'altro esposto alla tortura per confermare in essa il detto suo contro di lui. Il che come debba farsi mostreraſsi a pieno nella sesta parte, oue si tratterà del modo d'interrogare i Rei nella tortura.

Del modo di fare giudicialmente riconoscere vn Reo.

OCcorre alle volte, che il Reo nega non solamente il fatto, del quale è indiciato, & d'esser mai stato nel luogo, oue è deposto d'hauer commesso il delitto, ma anco d'esser quel tale, che dà testimonij vien nominato nel processo. La onde è necessario farlo giuridicamente dà predetti testimonij riconoscere non tanto per ragion

gion del Fisco, quanto per difesa dell'istesso Reo, che non riconosciuto potrebbe innocentemēte esser punito. Et questa ricognitione dee farsi, non già con essibire à testimonij il Reo *ad oculum*, ma con metterlo fra due, ò tre altri d'età, habito, statura, & effigie à lui piu che sia possibile simiglianti: ma in niun modo conosciuti dà testimonij. E tale sarà la forma.

Die *Mensis* *Anni*

Eductus de carceribus, & personaliter constitutus &c.

Annius, de quo supra, & delato sibi iuramento de veritate dicenda, &c. fuit per D.

Interrog. *An velit ex se aliquid dicere circa suam causam.*

Resp. Non m'occorre dire altro: non essendo io quell'Annio, del quale voi cercate, ne essendo tampoco stato mai nella Città di N.

Interrog. *Et monitus, vt bene aduertat dicere veritatem, quia non desunt plures testes, qui poterunt recognoscere, ipsum Constitutum vocari Annium, & esse illum eumdem, de quo agitur, ac omnino extitisse in Ciuitate N.*

Resp. Io vi dico, che non sono altrimenti quell'Annio, del quale si fà mentione; e non si trouarà mai, ch'io sia altro, che Butio, & ch'io sia stato nella Città di N.

Tunc D. ad conuincendum ipsum Constitutum de mendacio, & ad disponendum ipsum ad veritatem fatendam, & ad omnem alium meliorem finem, & effectum, mandauit, ad locum examinis adduci tres alios, qui magis similes ætate, habitu, statura, & effigie ipsi Constituto reperiri potuerunt.

Quibus adductis, idem D. mandauit, eos in ordine poni, & inter illos poni etiam ipsum Constitutum; & ad illorum faciem successiuè mandauit vocari Caium testē iam examinatū.

Qui ad faciem prædictorum adductus, & sibi iuramento veritatis dicendæ delato, prout, tactis &c. iurauit, fuit per D.

Inter-

Interrog. *An cognouerit, & cognoſcat Annium, quomodo, & à quanto tempore citra illum cognoſcat.*

Reſp. &c. Et il Notaro ſcriuerà la riſpoſta interamente.

Interrog. *Quamdiu ſit, quòd dictum Annium non vidit.*

Reſp. Io non ho veduto detto Annio da che nella Città di N. ci trouammo inſieme, poſſono eſſer duoi meſi, con occaſione &c. Egli poi ſi partì, & io non l'ho mai piu viſto.

Interrog. *An ſi dictum Annium modo videret, illum recognoſceret.*

Reſp. Senza dubio riconoſcerei detto Annio, ſe lo vedeſſi adeſſo.

Et D. dicente, vt modo inſpiciat iſtos quatuor, qui ſibi exhibentur, ſic in ordine (ouero) *in circulo*, (ò pure) *in corona conſtitutos, & dicat pro veritate an inter præfatos ad ſit, & reperiatur ille Annius, de quo modo interrogatus fuit, & quem dicit ſe vidiſſe in dicta Ciuitate N.*

Reſp. Signore, io ho veduto beniſſimo queſti quattro huomini, che ſtanno quì per fila, & vi dico, che fra di loro ci è quell' Annio, del quale hora m'hauete dimandato, & che io ho detto d'hauer vltimamente viſto nella Città di N.

Et D. ſubiungente, vt dicat, & deſignet, quinam ex dictis quatuor hominibus ſit ille Annius, & manu illum tangat.

Reſp. *Mouens ſe de loco ad locum, & manu tangens dictum Conſtitutum, tertium in ordine poſitum*, Signore, queſto quì, che è terzo nella fila, è quell'Annio, del quale mi hauete dimandato, & io vi ho riſpoſto di ſopra.

Præſente dicto Annio, & dicente. Signor, coſtui non sò, chi ſi ſia, non lo conoſco, & egli non può conoſcer me, & io non sò quel, che lui dica, perche non fui mai, ne meno mi chiamai Annio, ma ſi bene ſono, & mi chiamo Butio, come vi ho detto di ſopra; e non ſono ſtato mai nella Città di N.

Repli-

Replicante dicto adducto, & dicente. Io dico, che lui si chiama Annio, & cosi si faceua chiamare, & era chiamato da tutti; & lo riconosco benissimo per quell' Annio, che vi ho detto poco fà.

Et cum vterque persisteret in suo dicto, D. licentiauit dictum adductum, imposito sibi silentio cum iuramento.

Et successiuè D. ad magis conuincendum ipsum Constitutum de mendacio, & ad magis disponendum ad veritatem fatendam, ac ad omnem alium meliorem finem, & effectum, mandauit, adduci Titium alium testem iam examinatum.

Qui adductus, & delato sibi iuramento veritatis dicendæ, prout, tactis, &c. iurauit, fuit per D.

Interrog. *An cognoscat &c.*

Resp. Signor sì, ch'io conosco Annio, & lo cominciai à conoscere nella Città di N. &c.

Interrog. *Quamdiu sit, quòd dictum Annium non vidit.*

Resp. Da ch'io lo vidi, come sopra, in detta Città di N. non l'ho mai piu visto.

Interrog. *An si modo videret dictum Annium, &c.* Resp. &c.

Et si farà, e terminerà la ricognitione, come di sopra.

Dapoi sẽza interuallo s'introdurrà Seio, & nella medesima forma si f rà la ricognitione, qual dourà terminarsi cosi.

Et cum vterque persisteret in suo dicto, D. licentiauit dictos tres homines, & Seium vltimo loco adductum, imposito eisdem silentio cum iuramento, &c.

Et successiuè prosequendo examen contra ipsum Constitutum, Interrogauit ipsum, quomodo audeat adhuc negare, se nominari, & esse Annium illum, de quo in processu tractatur, cum videat, se de hoc per tot testes esse conuictum.

Resp. Dicano li testimonij, quel che gli pare. Io mi chiamo Butio, & non Annio, ne fui gamai nella detta Città di N.

Et sibi dicto, quare velit, quòd prædicti testes medio eorum iuramento dicerent, ipsum Constitutum nominari Annium,

&

& fuisse in Ciuitate N. vt supra, si reuera ita non esset.

Resp. Che sò io, perche se lo dicano costoro?

Interrog. *Et monitus per D. vt recedat ab huiusmodi sua obstinatione, & mendacijs, cum videat, se esse testibus superatum; & non posse amplius negare, se esse Annium, & fuisse in Ciuitate N. quia etiam quòd neget, iam D. habet illum pro conuicto.*

Resp. Se V. S. m' ha per conuinto, non sò, che mi dire. Io non posso esser conuinto di quello, che non è.

Quì è d'auuertire, che se il Reo non resterà conuinto d'esser quello, contra cui si depone nel processo, che habbia commesso nel tal luogo il tal delitto concernente il Santo Officio, perche non vi siano testimonij in numero sufficienti, ma ve ne sia vn solo, & nel processo risultino pure indicij, ò da' medesimi detti del Reo, ò d'altra parte, per li quali si debba, col conseglio, e parere de' Consultori, contro di lui procedere à rigoroso essame, per hauer l'identità, e ricognitione della persona; haurassi ciò ad osseruare nella forma, che à suo luogo si dirà. Et in tanto si compirà l'essame nella maniera più volte da noi detta di sopra.

Et perche auuiene pur anche tal volta, che i testimonij depongano contra vno, ch'essi non conoscono di nome, ma solamente di faccia, ò (come si dice) di veduta, negando perciò il Reo, d'hauer commesso il delitto oppostoli, & d'essere stato nel luogo &c. è necessario similmente, per non pregiudicare alle ragioni del Fisco, farlo in ogni modo con aperto confronto da essi testimonij riconoscere. Il che si esseguirà in questa forma.

Interrog. *Quid dicet si testes fide digni ipsum Constitutum recognoscent, esse illum, qui in Ciuitate N. die hora* (si ponga il luogo, il giorno, & l'hora) *protulit præfata verba hæreticalia aduersus Sanctissimum Eucharistiæ*

2 .

ristiæ Sacramentum, &c. idque etiam in eius faciem testificabuntur. Resp. &c.

Tunc D. ad conuincendum ipsum Constitutum de mendacio, & ad disponendum ipsum ad veritatem fatendam, ac ad omnem alium meliorem finem, & effectum, mandauit, accersiri tres alios facie, habitu, statura, & ætate ipsi Constituto, quoad fieri potuit, magis similes, & cum eodem Constituto in ordine collocari.

Quibus sic vocatis, videlicet A. B. C. & in ordine cum ipso Constituto dispositis, ita, vt ipse Constitutus primũ (ouero) *secundum* (ouero) *tertium locum in ordine retineret, D. mandauit, ad eorum faciem adduci Caium, de quo aliàs.*

Qui adductus, delato sibi iuramento veritatis dicendæ, prout, tactis &c. iurauit, fuit per D.

Interrog. *An si videret hominem, aduersus quem in suo examine testificatus est, illum recognosceret.*

Resp. Credo certo, se vedrò il detto huomo, di douerlo riconoscere.

Interrog. *Vt modo bene inspiciat istos quatuor homines, qui sibi exhibentur in corona, dispositi, & dicat, an inter illos adsit ille, de quo mentionem fecit in dicto suo examine, & dixit, se eum cognoscere de visu tantùm, & non de nomine.*

Resp. *Cum dictos quatuor homines attentè inspexisset,* Signor sì, che frà questi quattro, &c.

Et sibi dicto, vt indicet præfatum hominem, de quo ipse intellexit in suo examine.

Resp. *Mouendo se de loco ad locum, & manibus proprijs tangendo dictum Annium, de quo aliàs, primum* (ouero) *secundum* (ouero) *tertium in ordine positum,* Signor, questo è quell'huomo, il quale io ho deposto nel mio essame, che io alla presenza di Titio, & di Seio, nella Città di N. in piazza, il giorno di &c. sentij dire, che nel Santissimo Sacramento &c.

Præsente dicto Annio, & respondente. Costui dice vna gran bugia, &c.

Replicante dicto Caio adducto, & dicente. Io dico, che lui è quell'huomo, &c.

Et potrà anco l'Inquisitore far in presenza del Reo legger la depositione del detto Caio, & ciò si noterà, come di sopra; & si noteranno anco tutte le risposte, che dall'vna parte, & dall'altra verranno successiuamente date nel modo già accennato.

Et se il Reo vorrà egli stesso interrogare il testimonio, potrà farlo à suo piacere, non seruendo simil confronto ad altro, che à supplire il difetto della citatione, & douranno così le interrogationi del Reo, come le risposte del testimonio distintamente registrarsi nel processo, che perciò nõ vi hauerà luogo ad altra repetitione; supposto però, che il testimonio sia stato dal Reo basteuolmẽte interrogato. Et nella medesima forma si confrõterãno gli altri, e si proseguirà d'essaminar il Reo, come di sopra, adattando, e cãgiando respettiuamẽte, &c.

Auuertasi nondimeno, che la predetta forma di apertamente confrontare il testimonio col Reo per la ricognitione &c. deuesi adoprar solamente in caso, che il Reo, vsate le debite diligenze, non resti per altre proue conuinto, & d'altra parte cessi ogni pericolo, che il testimonio debba per ciò dal Reo venire in qual si voglia modo offeso, & danneggiato; che quando si giudichi, esserui vn tale pericolo, hassi detta ricognitione, e confronto à fare in modo, che il Reo non vegga altrimenti il testimonio, ma ben sì dal testimonio sia veduto il Reo, ò facendosi esso testimonio immascherare, & da capo à piedi coprire, ouero oprandosi, ch' egli per le fessure, ò pertugio di qualche vscio riguardi il Reo posto sempre tra due, ò tre altri nella guisa di sopra mostrata.

Et se

Et se nel primo modo hauerà à farsi la ricognitione, procederà l'Inquisitore in questa forma.

Tunc M. R. P. Inquisitor mandauit, ipsum Constitutum poni in circulo inter tres, vel quatuor ipsi Constituto ætate, statura, effigie, & habitu, quoad fieri potuit, magis similes, & deinde in eius faciem sic positi adduci Titium testem examinatum, & personatum.

Qui sic personatus adductus, & delato sibi iuramento de veritate indubitato gestu dicenda, pro vt iurauit, tactis, &c. fuit per D. monitus, vt videat, an inter hos coram se stantes stet ille, de quo ipse deposuit in suo examine, & dixit, se eum cognoscere solùm de visu, & non de nomine, & si inter eos stat, quòd ipsum manu tangat.

Qui testis ita monitus statim manu dextra tetigit Annium.

Qua recognitione ita manus tactu facta, M. R. P. Inquisitor ipsum Constitutum, aliosque cũ eo positos licentiauit, & deinde testẽ denuo interrogauit, an bene illum cognouerit.

Resp. Signor sì. E quello istesso, ch'io toccai con la mano. Io lo vedeuo benissimo, & l'ho riconosciuto chiaramẽte.

Tunc M. R. P. Inquisitor licenciauit ipsum testem, & coram se mandauit denuo Reum delatum adduci.

Qui sic adductus, eique iuramento delato &c. fuit per D. Interrog. &c.

Se nel secõdo modo, si caminarà con la forma, che segue.

*Tunc M. R. P. Inquisitor mandauit, ipsum Constitutum poni &c. & deinde ad talem cameram adduci N. testem examinatum, quo Constituto (vt supra) posito, & relicto sub custodia, & guardia satellitum, & teste sic adducto, eique iuramento delato de veritate dicenda, pro vt iurauit, tactis, &c. fuit prædictus testis positus ad rimulas (*ouero*) ad foramen hostij; indeque sibi dicto Constituto, & alijs cum eo positis ostensis, fuit à præfato M. R. P. Inquisitore.*

Interrog. *An inter illos, quos per rimulas (*ouero*) foramen hostij stantes vidit, adsit ille, de quo ipse in suo examine*

 deposuit,

deposuit, & dixit, se cognoscere de visu tantùm, & non de nomine.

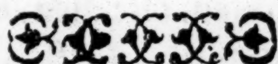
Respondit. Signor sì, fra quelli, che ho visti, & veggo per queste fessure, ouero, per questo busetto di questa porta, iui nella stanza, doue &c. è quello, del quale io ho deposto nel mio essame, & è quello, che tiene la beretta di veluto nero con vna penna bianca, col colletto bianco trinciato, con il giubbone di raso cremesino, con li calzoni di veluto nero, & calzette di seta cremesina, & ha la barba castagnaccia, & è vn poco piu bassotto di quelli duoi altri, & adesso tiene la mano dritta messa nella saccocia delli calzoni, e stà col piede mãco inanzi, & come si muoue vn poco ve lo dirò. &c.

Dicens. E quello, che adesso ha sputato, & s'è voltato in quà, *ostendens, & describens prædictis signis Annium.*

Qua recognitione facta, M. R. P. Inquisitor eum licenciauit, reuersusque ad ipsum Constitutũ, licentiatisque ijs, inter quos fuerat positus, & continuãdo cũ eo examen, interrogauit &c.

Et poiche tant'oltre siamo in questa materia proceduti, egli conuien sapere, che il confronto aperto de' testimonij col Reo, supposta la lontanãza d'ogni pericolo, si rende anco per altra cagione lecito, & necessario nel delitto d'heresia, cioè qualunque volta si dubita, che i testimonij habbiano deposto il falso, & si teme, che per le loro false depositioni l'innocente resti à gran torto condannato: ò pure vi è qualch'altra gran causa di far detto confronto. Il quale particolarmente suol farsi, quando i testimonij, & i Rei sono vilissime persone, ne per qual si voglia benche sconcio accidente punto si curano, se buona, ò rea fama loro ne segua; auuenga che, potendo pur anche tra simili persone esserui pericolo, l'vsare in ciò cautela non debba disdiceuole stimarsi giamai.

TERZA PARTE



Come habbiano ad essaminarsi gli heretici formali.

Del modo di essaminare vn Reo denonciato d'heresie formali, & à cui siano stati ritrouati libri hereticali d'Heresiarchi, & loro seguaci, e scritti pure hereticali, anco del medesimo Reo.

PErche sommamente importa al negotio di Santa Fede, che si vsi ogni diligenza per iscoprire tutti gli errori, & heresie celate entro la piu segreta parte del cuore d'vn Reo indiciato di cosi fiera, & horribile pestilenza, habbiamo stimato, douer non poco piacere, & contentamento à Giudici di violata Religione recare il porre quì appresso vna forma di essaminare cosi fatto Reo; con accennare i principali mottiui di quegli interrogatorij, che douranno perciò fargli si, lasciando il rimanente alla molta prudenza, & gran sapere di essi Giudici: & la forma è questa.

Die Mensis Anni

Eductus de carceribus, & personaliter constitutus. &c.

N. de N. filius N. cui delato iuramento &c. fuit per D.

Interrog. *An sciat, vel saltem præsumat causam suæ carcerationis, & præsentis examinis.* Resp. &c.

Interrog. *Vt reddat rationẽ vitæ suæ, & quid à pueritia fecerit, quibus in locis steterit, quos præceptores, quæ rudimẽta, & quorũ amicitiam, & conuersationem habuerit.* Resp. &c.

Inter-

Interrog. *An habuerit penes se, ac legerit libros de Religione tractantes, & quos.* Resp. &c.

Se dirà di sì (come conuien, che dica, essendogliene stati trouati appresso) & nominarà tutti i detti libri, ò parte di essi, s'interrogarà cosi.

Interrog. *An sit paratus recognoscere omnes, & singulos libros tam impressos, quàm manu scriptos repertos in perquisitione domus propriæ habitationis ipsius Constituti, ipsomet præsente, facta, si sibi ostendantur.* Resp.&c.

Et dicendo d'esser pronto à riconoscerli, douranno essibirglisi ordinatamente i libri, e scritti hereticali in questa forma.

Et sibi ostensis singillatim omnibus, & singulis libris, folijs, & paginis superius descriptis, ac registratis, & per ipsum Constitutum etiam singillatim bene visis, ac præ manibus habitis, ad opportunam D. interrogationem. Resp.&c.

Et si porrà tutto quello, che dirà intorno alla ricognitione di tutti i sudetti libri, & di ciascuno di essi.

Et se vi saranno ancora altre scritture, quantunque non hereticali, ne sospette, quali si pretendano esser di sua mano, se gli faranno parimente riconoscere ad effetto di cõuincerlo, oue bisogni, nel modo, che si dirà piu à basso.

Interrog. *Cuius litteraturæ existat liber manu scriptus* (ouero) *existant libri manu scripti, ac etiam folia, & paginæ item manu scriptæ penes ipsum repertæ, & modo à se recognitæ.*

Resp.&c. Se dirà nõ saper, di mano di cui siano detti scritti hereticali, & soggiungerà, essergli capitati con i libri stampati confusamente alle mani, confessando però, l'altre scritture non cattiue essere di sua mano, onde per la simiglianza de' caratteri resti tuttauia molto piu indiciato, d'essere stato egli medesimo anco dell'altre lo scrittore, s'interrogarà, come appresso.

Interrog. *An alia quoq; scripta fuerint manu ipsius Constituti exarata, & sincerè procedat in S. Officio.* Resp. &c.

Se

Se negarà, cotali scritture heretticali esser di sua mano, e tra esse, & l'altre appaia esserui grande simiglianza, se gli farà questa obiettione.

Et sibi dicto, quòd cum vtrarumque scripturarum modo à se recognitarum caracteres valde similes, & conformes sint, non videtur ipse Constitutus posse negare, quin dictas scripturas omnes, & singulas manu propria exarauerit. Resp. &c.

Et negando egli tuttauia, si darà fine all'essame nel modo piu volte accennato.

Et successiuamente d'ordine dell'Inquisitore si chiameranno nel S. Officio alcuni periti, & eccellenti scrittori, che confrontino le scritture hereticali con l'altre non hereticali del Reo; et poi col proprio giuramento rechino il lor giudicio, se la letteratura, ò carattere dell'vne, & dell'altre sia (come egli si pare) simile, & conforme, ad effetto di poter in ogni modo conuincere il Reo: e tutto dourà ritrarsi in iscritto giuridicamente nella forma, che segue.

Die Mensis Anni

Prædictus Adm. R. P. Inquisitor ad magis conuincendum dictum N. quòd præfata hæreticalia scripta manu propria confecerit mādauit, accersiri in S. Officio peritos in arte scribendi ad effectum comparandi præfata hæreticalia scripta cum alijs scripturis prædicti N. ab ipso iudicialiter recognitis, &c.

N. de N. S. Officij Notarius.

Die Mensis Anni

Vocatus fuit de mandato præfati Adm. R. P. Inquisitoris in obseruationem suprascripti Decreti.

N. de N. peritus in arte scribendi. eique delato iuramento de veritate dicenda, prout, tactis &c iurauit. fuit illi iniunctū, vt attentè, ac diligenter inspiciat, accurateque consideret litteratu-

teratu-

teraturam scripturarum &c. (si descriuano le scritture non hereticali) *nec non litteraturam aliarum scripturarum hæreticalium, de quibus supra, quæ etiam omnes, & singulæ fuerunt sibi exhibitæ ad effectum videndi, an sit eadem litteratura nec ne.*

Quibus per eum visis, ac diligenter inspectis, & accuratè consideratis, retulit, vt infra.

Io ho visto, & diligentemente considerato &c. Pongasi interamēte la relatione di esso N. & dal Notaro chiudasi l'atto con questo fine.

Qua relatione, & attestatione habita, & acceptata. &c. fuit licentiatus, imposito sibi silentio sub iuramento, et se subscripsit. E si sottoscriuerà esso, & il Notaro nella forma consueta.

Et nell'istesso modo si procurerà d'hauere il giudicio d'altri periti intorno alle dette scritture.

Ma se per auentura non si potessero hauere altre scritture di esso Reo, con le quali si hauesse à fare il paragone, all'hora si farà venire il Reo al luogo de gli essami, & giuridicamente s'interrogarà, s'egli sappia scriuere; & se dirà di sì, conuerrà, che di presente se gli facciano scriuere quelle parole, che à lui saranno dal Giudice dettate, il quale auuertirà di fare, che le piu delle parole dà dettarsegli siano contenute nella scrittura, ch'egli ha à riconoscere, & se gli dettino sotto diuerso tenore, che cosi dalla simiglianza delle istesse intere dittioni tāto piu ageuolmēte si potrà poi dà Periti fare il paragone della mano per la ricognitione di essa. Et tale sarà la forma.

Die Mensis Anni

Eductus de carceribus, et personaliter Constitutus etc.

N. de N. et ei delato iuramento &c. fuit per D.

Interrog. *An propria manu confecerit præfatas scripturas sibi iam exhibitas, et à se recognitas; et liberè veritatem fateatur.* Resp. &c.

Se

Se egli negarà, s'interroghi in questa guisa.

Interrog. *An ipse Constitutus sciat scribere.* Resp. &c.

Se confessarà di saper scriuere, si proseguisca così.

Tunc D. mandauit eidem Constituto, vt accepto calamo scribat verba per ipsum D. dictanda, prout idem Constitutus accepto calamo sibi per me Notarium tradito ad ipsius D. dictamen infrascripta verba scripsit, videlicet, &c. Et se gli faranno scriuere quelle parole, che dal Giudice gli saranno dettate, come si è detto di sopra.

Ma se negarà di saper scriuere, in tal caso procurerà il Giudice di conuincerlo di bugia, con essaminar testimonij, che altre volte l'hanno visto scriuere, ò in altro modo, come giudicarà il meglio per conuincerlo. Il che se gli verrà fatto, senza dubio il Reo resterà molto maggiormente grauato. Et così dourà l'Inquisitore procedere in altri simiglianti casi; & particolarmẽte se al Reo fossero state ritrouate lettere dà lui medesimo scritte à chi che sia, toccanti in qual si voglia modo il delitto d'heresia, del quale viene indiciato: percioche in tal maniera molto piu ageuolmente s'apre la strada al Giudice di poter procedere contro i Complici nella causa. Et noi pur anco spiegheremo il modo di ciò conueneuolmente fare, il quale è questo, che segue.

Interrog. *An si videret aliquam scripturam sua manu confectam, illam recognosceret.*

Resp. Mi si mostri la scrittura, che, se sarà di mia mano, io la riconoscerò.

Tunc D. mandauit, per me Notarium exhiberi ipsi Constituto litteras, de quibus supra in processu fol. &c. registratas, & in domo ipsius Constituti repertas, & primò complicatas, ita, vt inscriptio tantùm, & sigillum videretur.

Quibus sic exhibitis, et per ipsum Constitutũ bene visis, & inspectis tam à latere sigilli, quàm à latere inscriptionis, ac etiã præ manibus habitis, ad opportunam D. interrogationem.

Resp. Io ho visto questo soprascritto di questa lettera, che dice, &c. & questo sigillo, che ci stà impresso, doue ci è, &c. & dico, che il soprascritto non è di mia mano, & il sigillo, ancorche tenga l' impronto dell' arme mia, non sò però, chi vel' habbia posto; & questa senz' altro sarà vna malignità ordita contra di me.

Deinde D. mandauit, parum explicari litteras prædictas, ita, vt sola subscriptio videri posset, et eidem Constituto exhiberi.

Quibus sic parum explicatis eidem Constituto exhibitis, & per ipsum Constitutum in ea parte, in qua extat subscriptio, bene visis, & inspectis, ad opportunam D. interrogationem.

Resp. Io ho visto questa sottoscrittione di questa lettera, che dice, &c, & dico, che è sottoscrittione falsa, & io non ne sò niente.

Successiuè idem D. mandauit, eidem Constituto exhiberi totas litteras omni ex parte explicatas.

Quibus sic exhibitis, & per ipsum Constitutũ bene visis, inspectis, præ manibus habitis, et lectis opportunè per D. interrog.

Resp. Io ho visto questa lettera, che comincia, &c. & finisce, &c. & vi dico, che è lettera falsa gittata dà maligni fra le mie scritture per rouinarmi, perche io non l'ho mai scritta, ne meno mi sono imaginato di scriuerla, & non ne sò niente.

Et se alle obiettioni dà fargli si, come di sopra, perseuerarà tuttauia nella negatiua, si procederà piu oltre nel modo già spiegato.

Ma cõfessãdo il Reo, le già dette scritture, & lettere rispettiuamẽte esser di sua mano, si seguiterà in questa forma.

Interrog. *A quo, vel à quibus habuerit dictos libros hæreticales impressos.* Resp. &c.

Interrog. *Per quantum temporis spatium dictos libros penes se detinuerit.* Resp. &c.

Interrog. *An alijs cõmunicauerit dictos libros, vel aliquem eorum, & quibus.* Resp. &c.

Inter-

Interrog. *An cum illis, vel aliquo eorum, cum quibus dixit se conuersatum fuisse, habuerit vnquam sermonem de rebus Fidei, vel illos, seu aliquem illorum de Religione loqui audiuerit, & quid dictum fuerit*. Resp. &c.

Se negarà, s'interroghi nel modo, che segue.

Interrog. *A quot annis solitus sit confiteri peccata sua Sacerdoti, & sacram Eucharistiam sumere*. Resp. &c.

Interrog. *Vt exprimat nomina illorum Sacerdotum, quibus sacramentaliter peccata sua confessus est, & de quorum manibus sacram Eucharistiam sumpsit, vbi, & quibus præsentibus*. Resp. &c.

Interrog. *Cui Sacerdoti, in qua Ecclesia, & de quo tẽpore vltima vice confessus fuit peccata sua sacramẽtaliter*. Resp.&c.

Et monitus ad dicendam veritatem, an de rebus ad Religionem pertinentibus cum aliquo, seu aliquibus sermonem habuerit, quia in S. Officio deponitur, quòd malè locutus fuerit de dogmatibus Catholicæ Religionis. Resp. &c.

Et s'egli perseuerarà nel negare, & sarà indiciato d'hauer, per essempio, parlato del Digiuno, s'interroghi così.

Interrog. *An de Ieiunio Ecclesiæ locutus fuerit, & quid dixerit*. Resp. &c.

Inter. *An hæreticaliter de sacro Ieiunio locutus fuerit*. Res.&c.

Et sibi dicto, quòd in S. Officio deponitur, ipsum Constitutũ non modo sermonem habuisse de Ieiunio, ita, vt malè de ipso sentire videretur, sed etiam clarissimis verbis asseruisse, Ieiunium ex vi præcepti Ecclesiastici non esse obseruandum; & ob id personã quandam, cum qua loquebatur, impulisse ad argumentandum in contrarium in dicta materia pro defensione Fidei Catholicæ. Ideo sincerè procedat, & veritatem liberè fateatur. Resp. &c.

Et si proseguisca d'interrogarlo opportunamente, come sopra, per hauer dà lui l'intera verità di tutti i particolari, de' quali è stato denonciato. Et confessando al fine in conformità de gli indicij, che cõtra di lui si hãno,

s'interroghi distintamente, se ha tenuto, e creduto ciascuno de gli articoli dà lui asseriti, & difesi, & così anco (se ben non confessasse d' hauer parlato contra li dogmi della S. Fede Catolica) s' haurà dà interrogare, se ha creduto l' heresie contenute ne' libri, e scritti appresso di lui ritrouati, massimamēte essēdo li scritti di sua propria mano, & auuertirà l' Inquisitore, di fargli quelle obiettioni, & argomēti, che dalle risposte di lui, & dalla causa stessa potranno ageuolmente cauarsi, con rinfacciarli particolarmente, che i detti errori, & heresie si contengono ne' libri, e scritti à lui ritrouati. E tale sarà la forma.

Interrog. *Quid senserit de Ieiunio in Ecclesia Dei instituto, & hactenus à CHRISTI fidelibus obseruato, modis, regulis, ac temporibus à dicta Sancta, Catholica, & Apostolica Romana Ecclesia ordinatis.* Resp. &c.

Et perche à simili interrogatorij generali per auuentura il Reo risponderà negatiuamente, si verrà piu al particolare non solo circa questo, ma anco circa tutti gli altri articoli, così.

Interrog. *An crediderit, in Ecclesia Dei ieiunandum liberè, non ex imperio, & lege Ecclesiastici præcepti.* Resp. &c.

Interrog. *Quid tenuerit de Sancta Dei Ecclesia.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, Ecclesiam Dei esse inuisibilem, & electorum tantùm, ac prædestinatorum.* Resp. &c.

Interrog. *Quid tenuerit de Sācta Romana Ecclesia.* Resp. &c.

Interrog. *An tenuerit, Ecclesiam Romanam non esse Catholicam, id est, vniuersalem, sed esse Ecclesiam Satanæ, meretricem Babylonicam, matrem fornicationum, & abominationum, eamque posse errare, & de facto errasse, tum moribus, tum doctrina, & esse corruptam.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, verā Ecclesiam esse Sectam Caluinisticam, vel, Lutheranam.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, blasphemiam esse, dicere, Diuinam*

Scripturã à Romana Ecclesia approbari debere. Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de Romano Pontifice*. Resp. &c.

Interrog. *An perperam, & hæreticaliter senserit de Romani Pontificis auctoritate*. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, Romanum Pontificem non esse verum CHRISTI Domini Vicarium, immò esse Antichristum, & solum CHRISTVM esse caput* Ecclesiæ. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, in Romana Ecclesia non esse claues, at omnibus credentibus illas datas fuisse*. Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de Sacramentorum nouæ Legis natura, & efficacia*. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, Sacramenta Ecclesiæ non continere gratiam, quam significant, aut gratiam ipsam non conferre ex opere operato, sed esse tantùm signa externa acceptæ gratiæ, vel iustitiæ*. Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de numero Sacramentorum Ecclesiæ*. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, Ecclesiæ Sacramenta esse pauciora, quàm septem*. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, Sacramenta Ecclesiæ esse duo tantùm, vel tria, & quæ*. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit Baptismum, Eucharistiam, & Matrimonium tantùm esse Sacramenta*. Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de sanctissimæ Eucharistiæ Sacramento*. Resp. &c.

Interrog. *An hæreticaliter senserit de diuinissimo Eucharistiæ Sacramento*. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, in augustissimo Eucharistiæ Sacramento non contineri verè, realiter, & substantialiter corpus, & sanguinem, vnà cum anima, & diuinitate D. N. IESV CHRISTI, ac proinde totum ipsum CHRISTVM*. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, Idolatriam esse, adorare sanctissimum*

mum Eucharistiæ Sacramentum, illudque processionaliter deferre. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, in sacrosancto Eucharistiæ Sacramento remanere substantiã panis, & vini vnà cum corpore, & sanguine Domini nostri IESV CHRISTI*. Resp.&c.

Interrog. *Quid crediderit de continentia singularũ specierum Sacramenti Eucharistiæ*. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, in venerabili Sacramento Eucharistiæ sub specie panis corpus tantùm sine sanguine, & sub specie vini sanguinem tantùm sine corpore, nõ verò sub vnaquaque specie, & sub singulis cuiusque speciei partibus, separatione facta, totum CHRISTVM contineri*. Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, peracta consecratione, in admirabili Eucharistiæ Sacramento non esse corpus, & sanguinem Domini nostri IESV CHRISTI, sed tantùm in vsu dum sumitur, non autem ante, vel post, & in hostijs, seu particulis consecratis, quæ post cõmunionem reseruantur, vel supersunt, non remanere verum corpus Domini*. Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de communione sub vna tantùm, vel sub vtraque specie*. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, ex necessitate salutis, & vi præcepti diuini debere omnes cõmunicare sub vtraque specie*. Res.&c.

Interrog. *Quid crediderit de sacra Missa*. Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, in Missa non offerri verũ, proprium, ac propitiatorium sacrificiũ pro viuis, et defunctis, pro peccatis, pœnis, satisfactionibus, & alijs necessitatibus*. Res.&c.

Interrog. *An tenuerit, blasphemiam irrogari sanctissimo CHRISTI sacrificio in cruce peracto per Missæ sacrificiũ, aut illi per hoc derogari*. Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de celebratione Missarum priuatarum, in quibus audientes non communicant*. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, Missas, in quibus solus Sacerdos sacramentaliter communicat, illicitas esse, ideoque abrogandas*. Resp. &c.

Inter-

Interrog. *Quid crediderit de Canone ſacræ Miſſæ.* Reſp. &c.

Interrog. *An crediderit, Canonem ſacræ Miſſæ abrogandum eſſe, eo quòd aliquos errores contineat, & dicat, quos errores crediderit in eo contineri.* Reſp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de Miſsis celebratis in honorem Sanctorum.* Reſp. &c.

Interrog. *An crediderit, impoſturam eſſe, Miſſas celebrare in honorem Sanctorum.* Reſp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de ritu, quo vtitur Eccleſia Romana in adminiſtrando Sacramento Baptiſmi.* Reſp. &c.

Interrog. *An crediderit, huiuſmodi ritum eſſe malum, ac reÿciendum.* Reſp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de inuocatione Sanctorum cum CHRISTO in cœlo regnantium.* Reſp. &c.

Interrog. *An crediderit, Sanctos æterna fælicitate in cœlo fruentes minimè pro nobis orare, & ob id nullo modo à nobis eſſe inuocandos; & eorum, vt pro nobis etiam ſingulis orent, inuocationem eſſe idolatriam, & pugnare cum verbo Dei, aduerſarique honori vnius mediatoris Dei, & hominum IESV CHRISTI, ac sũmopere Deo diſplicere.* Reſp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de cultu ſacrarum Imaginum, & de Purgatorio poſt hanc vitam.* Reſp. &c.

Interrog. *An crediderit, ſacras Imagines nullibi omnino habendas, nec vllo modo eſſe colẽdas, immò earum cultum eſſe hæreſim, & idolatriam, & Purgatorium poſt præſentem vitam non extare.* Reſp. &c.

Inter. *Quid crediderit de Confeſsione ſacramentali.* Reſp. &c.

Interrog. *An crediderit, ſacramentalem Confeſsionem peccatorum non eſſe neceſſariam.* Reſp. &c.

Interrog. *An crediderit, Confeſsionem ſacramentalem omnium, & ſingulorum peccatorum mortalium ſecretò apud Sacerdotem factam eſſe impoſsibilem, & carnificinam conſcientiæ, Tyrannicam, & Deo iniurioſam.* Reſp. &c.

Inter. *Quid crediderit de ſatisfactione pro peccatis.* Reſp. &c.

Interrog. *An crediderit, totam pœnam simul cum culpa remitti semper à Deo, & in contritis non requiri pœne satisfactionem, & pro peccatis quo ad pœnam temporalem minimè Deo per CHRISTI merita satisfieri pœnis ab eo inflictis, & patienter toleratis, vel à Sacerdote iniunctis sed neque sponte susceptis, vt ieiunijs, orationibus, eleemosynis, vel alijs etiam pietatis operibus*. Resp. &c.

Interrog. *An tenuerit, ex huiusmodi nostris satisfactionibus vim meriti, & satisfactionis D. N. IESV CHRISTI vel obscurari, vel imminui*. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, satisfactionem pœnitentium non esse aliam, quàm fidem, qua apprehendunt, CHRISTVM pro eis satisfecisse*. Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit in vniuersum de ceremonijs, ritibus, ac signis externis, quibus Sancta Mater Ecclesia vtitur tam in Missarum celebratione, & Sacramentorum administratione, quàm in alijs occurrentijs*. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, præmissa omnia esse damnanda eo quòd sint contra CHRISTI Domini institutum*. Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de obseruantia dierum festorum à Romana Ecclesia ordinatorum*. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, dies festos iuxta Romanæ Ecclesiæ præscriptum celebrari solitos non esse colendos, aut obseruandos*. Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit circa materiam votorũ*. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, vota Domino Deo, ac sanctis eius ritè, & rectè nuncupata non esse obseruanda*. Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de peregrinationibus ad loca sancta ex voto, aut deuotione, seu etiam ob iniunctas pœnitentias à Fidelibus assumptis*. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, antedictas peregrinationes esse inutiles, vanas, & malas*. Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de veneratione sacrarũ Reliquiarum*. Resp. &c.

Inter-

Interrog. *An crediderit, Sanctorum Reliquijs venerationem, atque honorem non deberi, vel eas, aliaque ſacra monumenta à fidelibus inutiliter honorari, atque eorum opis impetrandæ cauſa Sanctorum memorias fruſtra frequentari.* Reſp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de Apoſtolicis traditionibus, Monachorũ inſtitutis, ac bonorum operum merito.* Reſp. &c.

Interrog. *An crediderit, Apoſtolicas traditiones non eſſe credendas, nec tenẽdas, ſtatum Monachorum eſſe malum, & opera noſtra bona non eſſe meritoria vitæ æternæ, immò omnia opera noſtra eſſe cum peccato, vel nullum opus bonum à nobis proficiſci poſſe.* Reſp. &c.

Interrog. *An crediderit, nullum opus noſtrum eſſe bonum, niſi ex amore duntaxat erga Deum procedat, & proinde opera, quæ fiunt ſalutis æternæ conſequendæ gratia, eſſe mala.* Reſp. &c.

Interrog. *An crediderit, hominem, poſtquam ad gradum perfectionis peruenerit, ad nullum opus bonũ teneri.* Reſp. &c.

Interrog. *An crediderit, nullum opus bonum ad vitam æternam conſequendam neceſſarium eſſe.* Reſp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de lectura ſacroſanctæ, ac diuinæ Scripturæ, de cœleſti ſacrarum Indulgentiarum theſauro in Eccleſia Dei, & cultu altarium, ac Templorum ſacrorum.* Reſp. &c.

Interrog. *An crediderit, ſacram Scripturam ab omnibus paſſim lingua vernacula legendã eſſe, Indulgentias nullius eſſe valoris, ac prorſus inutiles, vel eas cõcedendi in Eccleſia poteſtatem non eſſe, & cultum altarium, ac Templorum abominandum eſſe.* Reſp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de conſilijs Euangelicis, de præceptis Sanctæ Matris Eccleſiæ, & de ſimplicibus Sacerdotibus in comparatione Epiſcoporum.* Reſp. &c.

Interrog. *An crediderit, in conſilijs Euangelicis nullam eſſe Chriſtianam perfectionem, Eccleſiæ præcepta eſſe inutilia,*

tilia, immò nociua, & damnosa, & simplices Sacerdotes æquales esse Episcopis dignitate, & auctoritate. Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de sacrorum Conciliorum auctoritate.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, sacra Concilia posse errare, & Papam cum Episcopis in Concilijs non repræsentare Ecclesiam.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinaliũ dignitate, ac perpetuo cælibatu Sacerdotũ.* Resp. &c.

Interrog. *An perperã senserit de Cardinalitia dignitate, & crediderit, licere Sacerdotibus Romanæ Ecclesiæ vxores ducere.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de auctoritate Sacerdotum in remittendis peccatis, & de ipsamet absolutione peccatorum.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, penes Sacerdotes non esse potestatem absoluendi à peccatis in Confessione sacramentali, & absolutionem peccatorum esse testimonium veniæ, ex gratuita Euangelij promissione desumptum.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de Ecclesiasticis cẽsuris.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, excommunicationes D. Papæ, & Prelatorum Ecclesiæ non esse timendas.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de libris Canonicis sacræ, ac diuinæ Scripturæ.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, aliquos libros in Canone ab Ecclesia Romana recensitos non esse Canonicos, sed apocriphos.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, librum Iudith, Tobię, Hesdræ posteriores duos, Sapientiam Iesu filij Sirach, qui Ecclesiasticus dicitur, Baruch, Epistolam Ieremię, Danielis caput 13. & 14. Canticum item trium puerorum, quod est capiti tertio affixum, Reliquum Hester à versu 3. cap. 10. ac Machabeorum ambos esse apocriphos.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de peccato originali.* Resp. &c.

Inter-

Interrog. *An crediderit, primum hominem Adam ob inobedientiæ peccatum statim sanctitatem, & iustitiam non amisisse, & Dei iram, & indignationem, atque adeo mortem, & cum morte captiuitatem sub Dæmonis potestate haud incurrisse, & totum ipsum Adam secundum corpus, & animam in deterius cõmutatum non fuisse.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, Adæ præuaricationem sibi soli, & non eius propagini nocuisse, & iustitiam, quam perdidit, sibi soli, & non nobis etiam perdidisse, aut mortem, & pœnas corporis tantùm in omne genus humanum transfudisse, non autem & peccatum.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, Adæ peccatum in omnibus propagatione, non imitatione transfusum, per humanæ naturæ vires, vel per aliud remediũ tolli, quàm per meritũ* CHRISTI *mediatoris nostri, aut ipsum* CHRISTI IESV *meritũ per Baptismi Sacramentum in forma Ecclesiæ ritè collatũ tam adultis, quàm paruulis nõ applicari.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, paruulos recẽtes ab vteris matrum, etiam si fuerint à baptizatis parentibus orti, non esse baptizandos, aut in remissionem quidem peccatorum eos baptizari, sed nihil ex Adam trahere originalis peccati, quod regenerationis lauacro necesse sit expiari ad vitam æternam consequendam.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, per* IESV CHRISTI *Domini nostri gratiam, quæ in Baptismate confertur, reatũ originalis peccati non remitti, aut non tolli totum id, quod veram, & propriam peccati rationem habet, sed illud tantùm radi, aut non imputari.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de concupiscentia, vel fomite in nobis manente post Baptismum.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, concupiscentiam, quam aliquando Apostolus peccatum appellat, verè, & propriè in renatis esse peccatum, ac Deum verè, ac propriè esse auctorem mali culpæ.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de libertate Ecclesiastica.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, nullam omnino esse libertatem Ecclesiasticam, nisi liberationem à peccato.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de electis, & prædestinatis, quo ad eorum fidei durationem, ac suæ salutis certitudinem, vel incertitudinem.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, electos, ac prædestinatos non posse vnquam à fide aberrare, ac de sua salute certos esse;* (ouero) *prædistinatos à Deo non posse mutare voluntatem, atque ideo ÿs neque nocere mala, neque prodesse bona.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, electis tantùmodo fidem dari, non reprobis.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de perpetua Virginum Deo dicatarum pudicitia, & castitate.* Resp. &c.

Interrog. *An tenuerit, Virginibus, quæ se Deo dicauerunt, licitè coniugium permitti.* Resp. &c.

Inrerrog. *Quid crediderit de hominis arbitrio.* Resp. &c.

Interrog. *An perperam, & hæreticaliter senserit de hominis arbitrio.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, liberum hominis arbitrium post Adæ peccatum amissum, & extinctum, aut rem esse de solo titulo, immò titulum sine re, figmentum denique à Satana inuectum in Ecclesiam.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, hominis arbitrium minimè concurrere, aut cooperari ad gratiam recipiendam.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, hominem necessariò peccare.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de iustificatione impÿ.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, hominem iustificari fide tantùm, idest, remissione peccatorũ, iustitiæque* CHRISTI *imputatione per fidem apprehensa, exclusa gratia, & charitate.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, fidem iustificantem nihil aliud esse, quàm*

se, quàm fiduciam diuinæ misericordiæ peccata remittentis propter CHRISTVM, *vel eam fiduciam solam esse, qua iustificamur*. Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de Regum, aliorumque Principum auctoritate circa spiritualia*. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit,* Reges, *aliosque Principes auctoritatem habere in spiritualibus administrandis*. Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de notitia possibili à nobis haberi circa nostram prædestinationem*. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, hominem, quamdiu in hac mortalitate uiuitur, posse certò statuere, se omnino esse in numero prædestinatorũ, & gratiam Dei consecutum fuisse, ita, vt amplius peccare non possit, & si peccauerit, certam sibi resipiscentiam promittere debeat*. Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de matrimonijs clandestinis à sacro Concilio Tridentino damnatis, de delectu ciborum, ac sepultura Ecclesiastica*. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, matrimonia clandestina esse valida, licitum esse singulis diebus indifferenter carnes comedere, & non esse in locis sacris sepelienda corpora defunctorum, aut minimè referre, quo quæque in loco sepeliantur*. Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de libertate conscientiæ in materia Religionis*. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, cuique liberum esse, credere prout uult*. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, omni homini ad remissionem peccatorum assequendam necessarium esse, vt credat certò, & absque vlla hæsitatione propriæ infirmitatis, & indispositionis, peccata sibi esse remissa*. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, peccata omnia, quæ post Baptismum fiunt, sola recordatione, & fide suscepti Baptismi dimitti, & ipsum Baptismum Pœnitentiæ Sacramentum esse*. Resp. &c.

Inter-

Interrog. *Quid crediderit de Episcoporum dignitate, & auctoritate in Ecclesia Dei, & de statu coniugali respectu aliorum statuũ, nempe virginitatis, & cælibatus.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, Episcopos, qui auctoritate Romani Pontificis assumuntur, non esse veros, ac legitimos Episcopos, sed figmentum humanum, & meliorem esse statum coniugalem virginitate, & cælibatu.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de munere, ac dono perseuerantiæ vsque in finem.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, hominem posse certò scire, se habiturum perseuerantiæ donum vsque in finem absoluta, & infallibili certitudine, nisi hoc speciali reuelatione didicerit.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de præceptis Euangelicis, de miraculis à viris sanctis in Ecclesia Catholica, & Apostolica Romana factis, & pro tempore patratis.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, nihil præceptum esse in Euangelio præter fidem, cætera esse indifferentia, neque præcepta, neque prohibita, sed libera, & miracula à Sanctis patrata esse falsa, & commentitia, ac demum figmenta, & præstigia Catholicorum.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de sacra Theologia scholastica, & ipsismet scholasticis Doctoribus, de cantu sacro, Campanarum vsu, Officio paruo Beatissimæ Virginis, alijsque orationibus, quæ latino idiomate passim à fidelibus recitantur.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, sacrã Theologiam scholasticam esse reijciendam, Doctores ipsos scholasticos esse falsos Doctores, & potius Romani Pontificis adulatores, cantum sacrum, & Campanarum vsum abolendum, & inutile esse non intelligentibus linguã latinam recitare Officium Beatæ Mariæ Virginis, & alias orationes non nisi lingua vernacula.*

Se il Reo haurà confessato d' hauer tenuto, e creduto le sudet-

sudette heresie, ò le piu di esse, dourà appresso interrogarsi così.

Interrog. *An in prædictis erroribus, & heresibus habuerit aliquos complices, magistros, vel discipulos, &c.*[Resp. &c.

Inter. *Quid modo credat de prenarratis articulis.* Resp. &c.

Piu cose assai dourebbono di vero sopra tal materia addursi, ma dà questa ancorche pouera dispensa potranno secondo il bisogno delle cause pigliarsi interrogatorij opportuni, ò formarsene altri simigliãti secõdo le varie sette degli Heretici, per cõpiutamẽte essaminare così fatti Rei. Dagli altri incidenti poi di esse cause, per quello, che infino à quì è stato detto, & appresso andrà dicendosi, e molto piu per la loro gran prudenza potranno similmente gli Inquisitori con ogni piccola lor fatica suilupparsi, & quelle al douuto termine dirittamente incaminare.

Del modo di riceuer la depositione d'vn' Heretico spontaneo comparente.

ESsendo la salute delle Anime, oltra la conseruatione della Fede, nobilissimo fine, e scopo molto principale del sacrosanto Tribunale dell'Inquisitione, per certo chiunque, spontaneamẽte comparendo dauanti all'Inquisitore, confessarà liberamente gli errori, & heresie, nelle quali, specialmente da' proprij parenti sarà stato alleuato, & instrutto, non dourà esser dal Giudice fuorche benignamente riceuuto, piaceuolmente trattato, e paternamente spedito, senza alcun rigore di carceri, e senza spese, tormenti, ò pene di qual si voglia sorte. E spontaneo comparente s'intende esser solamente quello, che non preuenuto d'indicij, nè citato, ò ammonito in particolare, viene ad accusar se stesso. E primieramente à questo tale si darà

si darà il giuramẽto di dir la verità, presente il Notaro, à cui s'aspettarà il ridurre in iscrittto la di lui spontanea cõparitione; & poi esso Comparente dirà il suo nome,& cognome, & cosi anco il nome del Padre, & della Patria, la setta, ò Religione de' Parenti, cioè, se siano stati, ò al presente siano heretici, ò Catolici, la sua educatione, & instruttione nell' heresie, quali dourà in ispecie dispiegare, almeno le piu principali, di cui si ricorda, & la causa, ouero occasione della sua conuersione alla santa Fede Catolica, nel modo, che siegue, cãgiandosi però quelle cose, che dourãno cangiarsi secondo la varietà de' casi, & delle persone.

Die Mensis Anni

Comparuit personaliter sponte in Aula S. Officij N. coram &c. in meique &c.

A. filius B. de Ciuitate C. (ouero) *de loco D. Diœcesis E. ætatis suæ annorum &c. cui delato iuramento de veritate dicenda, prout iurauit, tactis &c.* (& se vi sarà bisogno d'Interprete) *mediante R. P. N. pro Interprete ad hunc actũ assumpto, qui similiter iurauit, tactis &c. de fideliter interpretando, exposuit, vt infra. Videlicet.*

Io son nato di Padre, e Madre heretici Luterani, ouero Caluinisti, & dà essi alleuato, & instrutto negli errori, & heresie della setta di Lutero, ò di Caluino, le ho tenute, e credute tutte insino all' anno prossimo passato, che essendo nella Città di N. & vedendo in diuerse Chiese le cerimonie, che vsano i Catolici intorno al culto della Religione, ascoltando le loro prediche, & considerando l' unione, e concordia di essi circa i Dogmi della sudetta Religione, rimasi molto inclinato alla sãta Fede Catolica, e paruemi d' esser in cattiuo stato, doue io fossi stato per durare nella già detta setta di Lutero, ò di Caluino; & venuto vltimamen-

mamēte in questa Città di N. ho risoluto per le essortationi, e buoni documēti de' Padri N. N. di lasciare à fatto la detta empia, & sacrilega setta, & di cuore abbracciare la detta Sāta Fede Catolica: & perciò mi sono presentato dauanti à V. P. M. R. & chiedo humilmente, d'esser riconciliato alla Santa Madre Chiesa.

Interrog. *Vt exprimat in specie errores, & hæreses, quos, & quas tenuit, & credidit in secta Lutheri, vel Caluini.*

Resp. Io ho tenuto, e creduto, se sarà stato Luterano.

Che tre solamente siano i Sacramenti della Chiesa, cioè, il Battesimo, l'Eucaristia, & il Matrimonio.

Et se sarà stato Caluinista.

Che duoi solamente siano i Sacramenti della Chiesa, cioè, il Battesimo, & la Cena.

Che le sacre Imagini non si debbano venerare.

Che i Santi in cielo non preghino per noi, e perciò non debbano dà noi inuocarsi.

Che nel Sacramento dell'Eucaristia, se Luterano, dopò le parole della consacratione vi sia solamente in vso il corpo, & il sangue di Nostro Signor Giesu Christo, & col corpo resti il pane, & col sangue il vino, & in oltre col pane vi sia solamente il corpo, & col vino solamente il sangue: e perciò sia necessario di precetto Diuino, che i laici si communichino sotto l'una, & l'altra specie.

Et se Caluinista.

Che nel Sacramento della Cena, non vi sia realmente il vero corpo, e sangue del Signore, ma solamente come in segno, & figura.

Che il Papa non sia vero Vicario di Christo, nè capo di tutta la Chiesa di Dio, anzi piu tosto Antichristo.

Che dopò la presente vita non vi sia Purgatorio.

Et in questa forma se gli faranno spiegare tutte l'altre heresie dà lui tenute.

Et se per auuentura il Comparẽte, come rozo, & idiota, non saprà isprimere gli errori suoi, si potrà interrogare come segue.

Interrog. *Quid tenuerit de delectu ciborum*. Resp. &c.

Inter. *Quid crediderit de Confessione sacramẽtali*. Resp. &c.

Interrog. *Quid senserit de sacra Missa*. Resp. &c.

Et così dell' altre heresie, quali parrà all'Inquisitore, che esso Comparente, secondo la qualità della persona, possa hauer tenuto; & appresso dourà distintamẽte interrogarsi, che cosa al presente ei creda sopra ciascuno de' già narrati articoli, così.

Interrog. *Quid modo credat de supra narratis articulis; & fidem suam explicet circa vnumquemque illorum*.

Resp. Io credo hora generalmente tutto quello, che crede la Santa Madre Chiesa Catolica, & Apostolica Romana; & particolarmente tengo, e credo.

Che sette siano, e non piu, nè meno, i Sacramenti della Chiesa, cioè il Battesimo, la Confermatione, &c.

Che le sacre Imagini si debbano honorare, e riuerire.

Che nel santissimo Sacramento dell'Altare vi sia realmente il corpo, & il sãgue di N. S. Giesu Christo, &c.

Et nel medesimo modo risponderà sopra ciascuno de gli altri articoli, & il Notaro scriuerà tutto diligentissimamente.

Ma se il Comparente non saprà rispondere, e dirà, che solamente crede, i detti articoli esser falsi, & che desidera esser instrutto, procurarà l'Inquisitore di farlo ammaestrare prima, che lo riconcilij, &c.

Questo fatto, s'haurà dà interrogare dell'infrascritte cose, cioè.

Interrog. *An paratus sit, omnes hæreses, & errores prædictos, ac alios quoscumque abiurare, maledicere, ac detestari, & ex corde amplecti Sanctam Fidem Catholicam, quàm tenet, credit, prædicat, profitetur, ac docet Sancta*

Mater

Mater Ecclesia Catholica, & Apostolica Romana, cuius caput ad praesẽs est D. N. Paulus Papa V. & in ea viuere, & mori.

Resp. Io son pronto à far quanto dà V. P. M. R. mi sarà imposto.

Inter. *An de praedictis haeresibus, & erroribus fuerit vnquã in iudicio praeuẽtus indicijs, vel denũciatus, aut aliàs fuerit in foro exteriori propter praedicta reconciliatus.* Resp. &c.

Se dirà di sì, con riferire il tempo, il luogo, & la persona, dauanti à cui sarà stato indiciato, ò riconciliato, non dourà l' Inquisitore assoluerlo, ma darne parte al sacro, e supremo Tribunale della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana, e di là attender l' ordine di quello haurà à fare.

Se risponderà di nò, s' interroghi appresso.

Inter. *An in rebus Fidei Catholicae sit sufficiẽter instructus.*

Resp. Io sono assai bene ĩstrutto nelle cose della Fede, &c.

Et se rispondesse di nò, si faccia instruire, come si è detto di sopra.

Interrog. *An sciat, in partibus Catholicorum reperiri aliquem haereticum, vel ipse Comparens habeat aliquos Complices; & quatenus &c. nominet illos.* Resp. &c.

Et hauutasi la sua risposta, s' egli saprà scriuere, & vi sarà l'Interprete, si finirà l' essame cosi.

Quibus habitis, fuit dimissus, iniuncto eidem, & D. Interpreti, vt se subscribant.

Io A. ho deposto come di sopra.

Io N. ho interpretato fedelmente.

Et se non saprà scriuere, e similmente vi sarà l'Interprete, si dirà cosi.

Quibus habitis, fuit dimissus, &, cum nesciret scribere, iussus fecit signum crucis, D. vero Interpres se subscripsit.

Et si sottoscriuerà parimente il Notaro secõdo il solito.

Quello si è detto d' vn 'heretico sponte comparente do-

urassi osseruare ancora verso tutti quelli, i quali, essendo, ò per suggestione del Demonio, ò per altrui maligne persuasioni, ò pur anche per loro propria malitia caduti in qualche errore spettante alla Santa Inquisitione, spontaneamente compariranno auanti l'Inquisitore, ò suoi Vicarij, & sẽza aspettare d'esser nel Santo Officio denonciati, ò in qual si voglia modo indiciati, sodisfaranno nel modo sopradetto interamente. Come poscia debbano spedirsi, ne tratteremo nella settima parte.



QVARTA PARTE.



Del modo di formare il proceſſo repetitiuo, & difenſiuo.

Del modo di repetere i teſtimonij del Fiſco.

POi che il Reo ſarà ſtato piu volte, ſecondo la qualità della cauſa, eſſaminato, dee auuertirſi, che finito il proceſſo informatiuo, cioè riceuuti gli eſſami di tutti i teſtimonij nominati nel proceſſo, ſe il Reo ſi moſtrarà pertinace nel negare, ancorche vi ſiano contro di lui piu teſtimonij, etiandio conteſti, eſſi teſtimonij, come eſſaminati in ſecreto, ſolamente per informatione del Santo Officio, non già ſolẽnemente, che è a dire, nõ citato il Reo à vederli giurare, (che far ciò nõ ſi conuiene à coſi ſanto Tribunale) hãno bẽ fatto ſufficiente indicio al poter citare eſſo Reo à comparire, ouero al catturarlo, ma al proceder piu auãti contro di lui ancor nõ prouano, nè hãno efficacia alcuna, & però gli ſi dee in ogni modo offerire la repetitione di eſſi teſtimonij: tãto piu, che rade volte, & (ſi come già detto habbiamo) ſolamente per cauſe molto graui, e mentre non vi è pericolo, è vſato il Santo Officio di fare il confronto de' teſtimonij col Reo. E perche tal repetitione è molto difficile, dee con ſomma iſquiſitezza, & diligenza maneggiarſi; percioche dà eſſa pende l'honore, la vita, & i beni de' Rei. La onde cõuien ſi faccia dall'Inquiſitore iſteſſo, & con gran cautela, e ſollecitudine, per impedire,

ogni fraude, e schifare ogni cauillatione, & accioche essi testimonij, ò corrotti per danari, ò vinti da gli altrui prieghi, & minaccie, ò mossi dà sdegno, & odio, ò dà qual si voglia altra illecita, & ingiusta cagione sospinti, non depongano il falso: onde poi contro il tenor della giustitia l' innocẽte venga punito, & il colpeuole assoluto. E dourà farsi nella forma, che siegue.

Die Mensis Anni

Eductus de carceribus, & personaliter constitutus vbi supra, & coram, &c.

N. de N. de quo supra; & fuit ei dictum per præfatum M. R. P. Inquisitorem, an velit, repeti testes aduersus ipsũ in præsenti causa examinatos; quia dabuntur sibi articuli pro formandis interrogatorÿs, ac etiam facultas alloquendi D. Procuratorẽ, seu Aduocatũ Reorũ Sancti Officÿ: an vero illos velit habere pro ritè, & rectè examinatis, ac repetitis.

Quibus auditis, dixit, &c.

Et dicendo il Reo, di non intendersi di tal cosa, e non saper quello, che si habbia à fare, & che volentieri parlarà col Signor Procuratore, ò Auuocato, & poi si risoluerà intorno alla detta repetitione, dourà cotal sua risposta registrarsi, & il Notaro col far sottoscriuere il Reo terminarà l' atto cosi. *Et ipse Constitutus se subscripsit, deinde remissus fuit ad locum suum.*

Et hauendo poscia l' Inquisitore mandato à chiamare il Procuratore, ò l' Auuocato ordinario de' Rei del Santo Officio, ò altro, à cui tal carico sia commesso, gli darà il giuramento, & farà ciò apparire negli atti in questa guisa.

Die Mensis Anni

M. R. P. Inquisitor accersiri fecit in Sancto Officio D. N. de N. Procuratorem, seu Aduocatum Reorum dicti Sancti Officÿ,

A.

Officij, quē hortatus est, vt pro charitate velit bonum, & vtile consilium præbere N. Reo, & carcerato in Sancto Officio, seu pro causa Sanctæ Inquisitionis. Et sibi delatum fuit iuramentum de secreto seruando, quod præstitit, tactis sacris Euangelijs: & tunc admissus fuit ad colloquendum cum prædicto N. carcerato, &c.

Et si lasciarà trattare il Reo col detto Procuratore, ò Auuocato, fuori della prigione nel luogo degli essami, & il Notaro parimente riporrà ciò negli atti in questo modo.

Successiuè prædictus N. eductus de carceribus locutus est cum dicto D. Procuratore, vel Aduocato, in loco examinum circa repetitionem testium, &c.

Et volendo il Reo la repetitione de' testimonij, si farà scriuere il tutto in processo così.

Et subinde constitutus vbi supra, & coram prædicto M. R. P. Inquisitore, in meique, &c. præfatus N. dixit, & exposuit, se velle omnino, testes repeti super interrogatorijs à dicto D. Procuratore, seu Aduocato, formandis, & parte ipsius Constituti exhibendis, ac deponendis, & deinde remissus fuit ad locum suum.

Et dapoi il Notaro si sottoscriuerà.

Douendosi perciò proseguire la repetitione, si faranno cauare dal signor Fiscale del Santo Officio le positioni, ouero articoli contra il Reo, quali douranno contenere i capi di tutte le cose principali, che al detto Reo vengono opposte, sotto questa forma.

Articulos infrascriptos dat, facit, exhibet, atque producit D. N. Procurator Fiscalis Sanctæ Inquisitionis N. in causa, quam habet contra, & aduersus N. carceratum in carceribus dictæ Sanctæ Inquisitionis ex aduerso principalem, quos ad probandum recipi, & admitti iuxta stilum Sancti Officij, & super illis infrascriptos testes diligenter examinari petit, & instat; ad superfluam tamen probationem nulla-

nullatenus se astringens, de quo solemniter, & expreßè protestatur omni meliori modo, &c.

In primis D. Procurator Fiscalis prædictus, quo supra, nomine, hìc loco articulorum repetit, ac reproducit omnia, & singula in processu causæ hactenus deducta, præsertim confessiones dicti Inquisiti, in parte tamen, & partibus in fauorem Fisci, & cõtra dictum N. facientibus, & non aliàs, aliter, nec alio modo, de quo expresè protestatur omni meliori modo.

Ex quibus sic repetitis clarissimè constare dicit de bono iure Fisci, & malo iure dicti N. & quatenus non plenè constaret, D. Fiscalis præfatus ponit, & probare vult, & intendit.

I. *Qualiter prædictus N.* (& ciò si pone per essempio, come negli altri seguenti articoli) *malè sentiens de ineffabili, ac præstantissimo Eucharistiæ Sacramento pluribus vicibus, & diuersis locis, ac temporibus, impiè asseruit, in almo hoc Sacramento nõ existere realiter corpus, & sanguinem Domini nostri IESV CHRISTI. Et aliàs, prout testes desuper informati specificabũt. Quod fuit, & est verum, manifestum, publicum, & notorium.*

II. *Item qualiter prædictus N. animo prorsus hæreticali dixit, & affirmauit pluries, Confessionem sacramentalem non esse necessariam, & sufficere, soli Deo peccata confiteri. Et aliàs, prout testes &c. Quod fuit &c.*

III. *Item qualiter dictus N. sæpissimè, & coram varijs personis ausus fuit enunciare, ac pertinaci animo defendere, non dari Purgatorium post hanc vitam, nec Sanctos pro nobis orare, & idcirco non esse à nobis inuocandos. Et aliàs, prout testes &c. Quod fuit &c.*

IV. *Item qualiter dictus N. infrascriptas in Deum benedictum, sanctißimã Virginem Mariam, & Sanctos cum CHRISTO regnantes, hæreticales blasphemias, ore sacrilego, frequenter, immò ex consuetudine, & maximo cum scandalo*

dalo

dalo euomuit. Videlicet. (Et quì potranno spiegarsi le bestemmie hereticali, che al Reo vengono opposte.) Et aliàs, prout testes &c. Quod fuit &c.

Item qualiter dictus N. diabolico actus spiritu, sacrosanctas CHRISTI Domini nostri, Beatissimæ Virginis Matris eius, & Sanctorum Cœlicolarum imagines ausus est gladio percutere, cæno conspurcare, & saxis impetere. Et aliàs, prout testes &c. Quod fuit &c. V.

Item qualiter dictus N. solitus fuit vacare sortilegijs, & rebus superstitiosis, & inter alia docuit quoddam experimentum ad morbos depellendos cum nominibus incognitis sculpendis in annulo, prout sculpta fuerunt, & ipse N. habuit vnum annulum taliter insculptum. Et aliàs, prout testes &c. Quod fuit &c. VI.

Item qualiter dictus N. solitus fuit vti quodam experimento inspiciendi in speculo mediante puero, vel puella virgine, adhibendo candelam benedictam, & nominando Dæmones, illisque honorem, ac reuerentiam exhibendo, nec non suffumigia offerendo, titulisque, & Regis, & Domini eos condecorando, pro habendo responso à Dæmone ad effectum constringendi spiritus. Et aliàs, prout testes &c. Quod fuit &c. VII.

Et cosi di mano in mano in diuersi articoli si andranno distintamente ponendo diuersi capi di heresie, ò di bestemmie, ò di fatti hereticali, & apostatici, ò d'altre materie spettanti al Santo Officio, conforme al tenore delle cause, che hauranno à trattarsi; ò pur anco si stringeranno in vn solo articolo piu capi secondo che sia giudicato espediente: & nel fine s'aggiungerà l'articolo principale, cioè.

Item qualiter prædicta omnia, & singula, fuerunt, & sunt vera, publica, notoria, & manifesta, &c.

Hos autem, &c.

Saluo iure, &c.

L *Non se*

Non se astringens, &c.
Protestatur, &c.
Omni meliori modo, &c.

Formati nel modo sudetto gli articoli, il signor Fiscale gli essibirà nel Santo Officio, & cotal essibitione si noterà così.

Die Mensis Anni

Exhibita fuit in Sancto Officio N. per D. N. Procuratorem Fiscalem dicti Sancti Officij schedula articulorum aduersus dictum N. carceratum, & per me Notarium de mandato &c. recepta, & in actis reposita, &c.

N. de N. Sancti Officij Notarius.

Successiuamente si darà copia di essi articoli all'Auuocato, ò Procuratore del Reo, presente l'istesso Reo, & dal Notaro si registrarà l'atto in questa guisa.

Die Mensis Anni

Copia præcedentium articulorum Fisci tradita fuit prædicto D. N. Aduocato, seu Procuratori præfati N. carcerati &c. ipso Reo *præsente, vbi supra, ad effectum formandi interrogatoria, &c.*

N. de N. Sancti Officij Notarius.

Et sopra tutto auuertirà l'Inquisitore di non permetter giamai, che al Reo, ouero al suo Procuratore, ò Auuocato si dia nota de'nomi de'testimonij del Fisco, che si hauranno à repetere: ma sotto gli articoli in vece de'nomi de'testimonij si facciano solamẽte alcune lettere, che dinotino anco il numero di essi testimonij così.

Nomina testium.

N. N.
N. N.
N. N.

Gli interrogatorij poi da farsi per parte del Reo à testimonij

A.

monij del Fisco nella repetitione si formaranno agiustatamente secondo il tenore degli articoli in modo, che vengano à ferire detti articoli, e tocchino le cause, & circostanze delle cose deposte da' sudetti testimonij nella forma, che segue.

Interrogatoria infrascripta dat, facit, & exhibet Sanctæ Inquisitionis N. Carceratorum Procurator, seu Aduocatus, & eo nomine N. carcerati, super quibus, & eorum singulis præsentes testes in primis, & ante omnia, idest, antequam super articulis pro parte D. Procuratoris Fiscalis Sancti Officij examinentur, seu repetantur, diligenter interrogari, & examinari petit, aliàs protestatur expressè de nullitate depositionis eorumdem, omni meliori modo.

Moneatur in primis quilibet testis de veritate fideliter dicenda, nihil addito, vel diminuto, & nihil asserto pro certo, quod penes se sit dubium, vel è contra, cum maximè agatur de salute animæ, & præiudicio tertij, vltra pœnas falsarijs, & periuris impositas. I.

Interrogetur de eius nomine, cognomine, patre, patria, & exercitio & quando vltima vice confessus fuerit sacramentaliter, & sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum sumpserit, vbi, à quo, seu quibus, & quibus præsentibus. II.

Interrogetur. An vnquam fuerit carceratus, inquisitus, vel processatus de aliquo delicto, & an condemnationem, vel absolutionem reportauerit. III.

Interrogetur. A quanto tempore citra, vbi, & qua occasione, cognoscat, vel cognouerit N. & an diu cum ipso familiariter tractauerit. IV.

Interrogetur. An ab ipso N. vel eius culpa, & occasione, habuerit vnquam aliquam causam odij, vel maleuolentię in illum, vel inuicem contentionem, seu verba iniuriosa. V.

Interrogetur. An vnquam audiuerit, dictum N. loqui de sanctissimo Eucharistiæ Sacramento. Si negatiuè dixerit, non interrogetur vlterius. Si vero affirmatiuè, dicat, VI.

quando, coram quibus, quo in loco, quoties, & qua occasione, quibus verbis, an assertiuè, & absolutè dictus N. tunc enunciauerit, in sacratissima Hostia non adesse realiter corpus, & sanguinem CHRISTI, vel potius impugnatiuè, aut referendo ea, quę ab Hæreticis, sed falsò, dicuntur, & si dixerit, prout in articulo, interrogetur, an tunc ipse Testis, vel alij contrarium ad ipsum corrigendum asseruerint, & quare statim illum non denunciauerint.

VII. Interrogetur. An vnquam audiuerit, dictum N. sermonem habere de sacramentali peccatorum Confessione. Si negatiuè, non vltra. Si vero affirmatiuè, interrogetur de loco, tempore, occasione, & contestibus, quinam prior de tali materia locutus fuerit, quomodo dictus N. de tali re loqui cæperit, & cum quo, vel quibus, quæ verba formalia protulerit, an omnes æquè per necesse, aut per possibile dictum N. audiuerint, an tacentes approbauerint, vel renuētes dissenserint, quibus verbis fuerit eidē obiectū, & an ipse pertinax fuerit, vel statī correctioni se submiserit.

VIII. Interrogetur. An vnquam audiuerit, dictum N. tractare de Purgatorio, & Sanctorū intercessione, ac inuocatione. Si negatiuè, non vltra. Si affirmatiuè, referat formalia verba à dicto N. prolata, & explicet locum in genere, locum loci in specie, occasionem, contestes, cum expressione nominum, cognominum, & exercitij, principium sermonis dictarum materierū, de quibus rebus tractatum fuerit, antequam ad dictas materias deueniretur, & à quo; versus quem dictus N. direxerit verba discursus, & an æquè omnes audiuerint, vel ipse Testis solus, quantum dictus N. tunc distaret ab alijs, & an alta, & clara voce pronunciauerit, an aliqui contradixerint, & cur non statim denunciauerint.

IX. Interrogetur. An sciat, quæ blasphemiæ verè sint hæreticales, & quæ minimè, & illas pronunciet, ad effectum cognoscendi, an illas percipiat; & quatenus &c. dicat, an vnquam audiuerit, dictum N. tales hęreticales blasphemias proferre. Si

re. Si negatiuè, nõ vltra. Si affirmatiuè, recenseat adamussim omnes, & quascumque blasphemias à dicto N. prolatas, & dicat, quoties, qua occasione, quando, & quibus præsentibus, talia audiuerit, & an lacessitus, vel iracundiæ calore percitus, vel nulla data occasione dictus N. taliter in Deum, & Diuos oblatrauerit.

Interrogetur. An sciat, vel dici audiuerit, dictum N. aliquã iniuriam, seu aliquas iniurias sacris imaginibus irrogasse. Si negatiuè, non vltra. Si affirmatiuè, dicat, quã iniuriam, vel quas iniurias, & recenseat loca, tempora, contestes, atque imagines singillatim, & an esset nocturnũ tempus, vel diurnum, qua de causa talibus eas iniurijs affecerit, et quoties: an dictæ imagines essent in loco infimo, aut sublimi, vel eminenti, sculptæ, vel depictæ, in parietibus, aut iconis, seu tabulis, vel lapidibus, in tẽplis, aut domibus, vel vijs publicis, quorum essent Sanctorũ respectiuè, quo furore ad similia adactus fuerit, an à circũstantibus fuerit monitus, vel reprehensus, & quid dixerit, aut fecerit postquam similia cõmisit. X.

Interrogetur. An vnquam viderit, experimentum, seu experimenta aliqua fieri à dicto N. Si negatiuè, non vltra. Si vero affirmatiuè, exprimat, qualia experimenta, nec non locum, tempus, contestes, & alias circumstantias opportunas. XI.

Interrogetur. An vnquam viderit, seu audiuerit, dictum N. aliquam personam docere modum sanandi morbum, seu corporis infirmitates aliquas. Si negatiuè, non vltra. Si affirmatiuè, dicat, quam speciem morbi, seu infirmitatis, quam personam docuerit, quibus die, mense, anno, loco, verbis, modo, & contestibus, an medicina aliqua mediante, vel alia re adhibita, qua parte corporis, & quoties. XII.

Interrogetur. An vnquam viderit, dictum N. annulum aliquem gestare, vel apud se habere. Si negatiuè, non vltra. Si affirmatiuè, explicet, an esset aureus, vel alterius metalli, an purus, & simplex, vel cum gemma, seu lapillo pretioso, vel aliqua imagine, vel litteris, & quibus, an intus, vel foris XIII.

sculptis,

ſculptis, qua manu, & digito eum ferret, vnde illum habuerit, an virtute aliqua prædituſ eſſet, & qua, & an experimentum de ea factum fuerit, quale, vbi, quando, quoties, & quibus præſentibus.

XIV. I*nterrogetur. An vnquam viderit, ſeu audiuerit, dictum N. loqui cum aliquo paruo puero, vel puella, ipſum, vel ipſam inſtruendo, quid agere deberet. Si negatiuè, non vltra. Si affirmatiuè, referat verba, & geſtus dicti N. & pueri, vel puellæ, vbi, quando, quoties, & quibus præſentibus, talia dicta, ſeu facta fuerint, & ad quem finem, & effectum.*

Et nel fine de' ſudetti interrogatorij ſi porranno queſte parole.

In reliquis ſuppleat Dominus, tam addendo, quàm minuendo, prout diſcretio, & prudentia magis ſuadebit.

Detti interrogatorij, poiche ſaranno ſtati viſti dall'Inquiſitore, & giudicati pertinenti, & confaceuoli alla cauſa, ſi eſſibiranno, ò deporranno dal Procuratore, ò Auuocato nel Santo Officio, & dal Notaro s'inſeriranno negli atti, & queſta eſſibitione, ò preſentatione ſi noterà coſi.

Die Menſis Anni

Depoſita fuit ſupraſcripta ſchedula interrogatoriorũ pro repetitione, &c. nomine N. carcerati, &c. per D. N. eius Procuratorem, ſeu Aduocatum, dicentem, ac inſtanter teſtes interrogari requirentem in omnibus reſpectiuè, prout in eis.

Qui Præfatus Adm. R. P. Inquiſitor prædicta admiſit, ſi & in quantum, &c. paratum ſe offerens ad ea, quæ iuris ſunt.

N. de N. S. Officij Notarius.

Et queſto fatto, douranno di nuouo con ogni ſecretezza poſſibile citarſi i teſtimonij gia eſſaminati per repetergli, & ſi hauranno ad interrogar prima ſopra gli interrogatorij della parte, con attringerli, à douer dirittamente riſpondere à gli interrogatorij, ſenza riferirſi à

loro

4.

loro primi detti, poi sopra gli articoli del Fisco, con far loro nell'vltimo luogo leggere dal Notaro la depositione di ciascuno di essi nel modo, che segue.

Die Mensis Anni

Examinatus fuit pro repetitione in loco &c. coram præfato M. R. P. Inquisitore, in meique, &c.

N. N. de quo supra, cui delato iuramento de veritate dicenda, prout iurauit, tactis, &c. fuit prius iuxta interrogatoria data pro parte dicti N. interrogatus. Et primò.

Iuxta primum fuit monitus, pro vt in eo. Et rispondendo, che dirà la verità, & che sà ottimamente ciò, che importi così fatto negotio, ò cosa simile, il Notaro scriuerà in questo modo. *Et rectè respondit.*

Iuxta secundum interrogatus. Resp. &c. Et cosi degli altri interrogatorij. Et il Notaro distenderà tutte le risposte, che daranno i testimonij à ciascuno de' sudetti interrogatorij.

Compiuti che saranno gli interrogatorij, si continuarà l'essame in questo modo.

Deinde examinatus fuit super articulis Fisci, & primò.

Super primo examinatus dixit, &c. & il Notaro parimente stenderà le loro risposte, ouero, affermando essi interamente quanto si contiene negli articoli, porrà queste parole, *dixit articulum verum;* e dicendo, di non saperne niente, scriuerà, *dixit nescire:* ò pure dicendo, di non saper altro, che quello hanno già deposito, notarà, *dixit tantum scire, quantum supra deposuit.*

Forniti gli articoli, proseguirà il Notaro in questo modo.

Tunc de mandato præfati M. R. P. Inquisitoris lecta fuit ipsi testi ad claram eius intelligentiam eius depositio facta in S. Officio N. die &c.

Qua per ipsum testem bene audita, & intellecta (vt asseruit) fuit per Dominum.

Inter-

Interrog. *An ista sit eius depositio, de qua supra mentio facta fuit, & an ea, quæ in præsenti legi audiuit, fuerint ab ipso dicta, & deposita eo, quo iacent modo.* Resp. &c.

Et registrata la sua risposta, s'interrogarà cosi.

Interrog. *An prædictis intendat aliquid addere, vel demere, dictumque examen in toto, vel in parte reuocare, an vero potius illud confirmare, & ratificare pro veritate in omnibus, & per omnia.* Resp.&c. Et si porrà interamente quanto haurà risposto.

Et se i testimonij hauranno per auuentura variato nella sostanza delle cose dà essi già deposte, vsarà particolar diligenza l'Inquisitore nell'interrogarli opportunamente, e far loro quelle obiettioni, che giudicarà conuenienti, e necessarie. E poscia chiuderà il Notaro l'essame in questa maniera.

Tunc Dominus, acceptatis &c. examen dimisit, & ipsum testem licentiauit, iniuncto prius illi silentio sub iuramento, & vt se propria manu subscribat; (ouero, se non saprà scriuere,) *vt, nesciens scribere, faciat signũ Crucis loco subscriptionis:* & si sottoscriuerà anco il Notaro secondo il solito.

E perche può similmente auuenire, che nell'atto della ricognitione del Reo, di cui già dicemmo nella seconda parte, conuenga insieme per qualche degno rispetto alla presenza di lui repetere gli stessi testimonij, che hauranno à riconoscerlo, è d'auuertire, che auanti la sudetta ricognitione dee offerirsi al Reo la repetitione, come di sopra; e formati dall'Auuocato, ò Procurator suo quegli interrogatorij, che gli parranno opportuni, e collocato già (come si è detto) il Reo in compagnia di due, ò trè altri simili à lui, e poi introdotto il testimonio, e datosegli il giuramento alla presenza di esso Reo cosi posto in compagnia delli sudetti, s'interrogarà esso testimonio sopra gli interrogatorij, che saranno stati presentati per parte del detto Reo, nel modo, che

già

già s'è detto. Et finiti gli interrogatorij si verrà legitimamente all'atto della ricognitione in questa maniera.

Deinde per antedictum M. R. P. Inquisitorem fuit

Interrog. *An sit paratus, dictum N. recognoscere, si illum viderit.* Resp. &c. Et si proseguirà il sudetto atto della ricognitione secondo la forma detta di sopra.

Ma se il Reo, dopò d'hauer parlato coll'Auuocato, ò Procuratore, come di sopra, rifiutarà la repetitione de' testimonij, si stenderà ciò nel processo così.

Prædictus N. (& si porrà il nome del Reo) *cōstitutus coram M.* R. *P. Inquisitore supradicto, in meique &c. dixit, se nolle, repeti testes contra se examinatos, ac protestatus est, se habere eos pro ritè, & rectè examinatis, ac repetitis, seruato sibi iure excipiendi, ac opponendi contra dicta, & personas eorumdem, si sibi videbitur. Postea remissus fuit ad locum suum.* Et il Notaro similmente si sottoscriuerà.

Et se all'offerirsele di detta repetitione, dà se medesimo, senza voler parlare all'Auuocato, liberamente dirà, di non volere altrimenti, che si repetano i testimonij, & di hauerli per repetiti, &c. si noterà la sua risposta in questo modo.

Quibus auditis dixit. Io non voglio altrimenti, &c. Con distendere tutte le parole di detta sua risposta. Et il Notaro aggiungerà queste parole. *Et se subscripsit, deinde remissus fuit ad locum suum.* Con farlo attualmente sottoscriuere, & si sottoscriuerà anco il Notaro.

Del modo di essaminare i testimonij à difesa de' Rei.

TAnta, e così segnalata è la pietà, & integrità del Santo Tribunale dell'Inquisitione, che al Reo non pienamente conuinto, nè confesso, non solamente non si negano auanti la tortura giamai le difese, ou'egli

le domandi, ma ſpontaneamente anche ſe gli offeriſcono, con aſſegnare ad eſſo Conſtituto vn termine conueniente di cinque, ò ſei, ò più, ò meno giorni, ſecondo la qualità della cauſa, accioche habbia ſpatio di poter difenderſi, & con decretargli la copia del proceſſo, & deputargli anco l'Auuocato, ò Procuratore; ancorche il Reo non dichiari, quai difeſe in ſpecie egli voglia fare, e dica ſolamente, di voler prouar la falſità degli indicij, la qual coſa dall'Inquiſitore ſi farà nel modo, che ſegue.

Die Menſis Anni

Eductus de carceribus, & perſonaliter conſtitutus vbi ſupra, & coram præfato M. R. P. Inquiſitore, in meique &c. N. de quo ſupra, & fuit ei per antedictum M. R. P. Inquiſitorem aſſignatus terminus quinque dierum (ſi metterà il numero di quei giorni, che gli ſi aſſegnaranno) *ad faciendas ſuas defenſiones, ſi quas facere intendit, & ad allegandum, & probandum quidquid pro ſua defenſione voluerit, ſibique expedire videbitur; decreta copia proceſſus, ſuppreſſis ſupprimendis: ac deputatus in Aduocatum, vel Procuratorem, D. N. ordinarius Aduocatus, vel Procurator Reorum Sancti Officij.*

Et ſe il Reo dirà, che non vuol fare altre difeſe, ma rinonciando al termine perciò aſſegnatole ſi rimetterà à quanto parerà giuſto al Santo Officio, raccomandandoſi alla ſua miſericordia, e domandando, che quanto prima ſi venga all'eſpeditione della ſua cauſa, ſi farà regiſtrare in proceſſo queſta ſua rinoncia coſi.

Quæ audiens prædictus N. (ſi ponga il nome del Reo) *dixit, ſe nolle aliquas defenſiones facere, & renunciauit termino ſibi aſſignato ad eas faciendas, dicens, ſe remittere in omnibus, & per omnia pietati, & benignitati M. R. P. Inquiſitoris, & Sancti Officij, petenſque, & rogans, vt digne-*

4.

vt dignetur, quamcitiùs ad expeditionẽ suæ causæ deuenire. Et dapoi il Notaro si sottoscriuerà come di sopra.

Ma se dirà, che vuol far le difese, & che accetta il termine perciò assegnatoli, commetterà l'Inquisitore al Notaro, che faccia quanto prima la copia del processo, auuertendo, che in detta copia non siano, nè i nomi, nè i cognomi del denõciatore, ò de' testimonij, ma in luogo loro si pongano nomi finti, ò lettere dell'Alfabeto, e si leuino ancora tutte quelle conditioni, e circostanze, per le quali il Reo potesse venire in cognitione de' testimonij, ò del denonciatore, & in questo douranno l'Inquisitore, & il Notaro esser molto bene oculati.

Et fatta dal Notaro la copia del processo, e deputato già dal Giudice l'Auuocato, ò Procuratore al Reo, se gli consegnarà in presenza di esso Reo la detta copia del processo, con conditione, & commissione espressa di non mostrarla ad alcun'altra persona, e di restituirla al Santo Officio, finito c'haurà di far le difese, e di non trattare de' meriti di tal causa con altra persona, che col Reo, e di procurare, ò auuocare per lui fedelmente, & con i debiti termini di giustitia; e sforzarsi d'indurre il Reo (quando pure sia colpeuole) à confessar il vero, e chiederne la penitenza, per facilitar maggiormẽte l'espeditione della sua causa: sopra le quai cose tutte gli si darà il giuramento, & si registrarà in processo, come di sopra.

Et auuenga che secondo la varietà delle cause, & de' delitti, varij ancora siano i modi del difendersi, nè si possa così ageuolmente dar certa regola de' punti, ò capi delle difese del Reo; è nõdimeno da notare, che, s'egli per auuentura sarà innocente (come pure alle volte suol accadere) dourà in tal caso costantissimamente negare, acciò col dir la bugia non infami

se stesso ingiustamente: e questo è vn capo assai principale di difesa. Ma perche con la sola negatiua non può tal'hora l'innocēte dalle calunnie de' falsi testimonij assicurarsi, procurarà l'Auuocato, ò Procuratore, con piu testimonij in numero, & anco di miglior conditione di quelli del Fisco, di far prouare, che il Reo non ha detto, ò fatto quello, che gli viene opposto, nel luogo, e tempo, ch'asseriscono i testimonij (quando pur anche in qualche caso accōciamente, & con le debite cautele, si che niun pericolo si vegga sourastare à testimonij, giudichi l'Inquisitore di potere al Reo palesare le già accennate circostanze) ouero non in quel modo, nè con quelle parole, che dicono i testimonij, ma con altre, & in altra guisa; il perche ò si libera à fatto dalla calunnia, ò pure in gran parte debilita il delitto oppostoli.

Sogliono anche prodursi testimonij, che lodino, ouero approuino il Reo, e perciò si chiamano approuatorij: & questi giouano tal volta assai, massimamente quando rendono testimonianza d'atti contrarij à i delitti opposti, & fanno à punto in contrario riuolgere ciò, che contro di essi Rei è stato detto nel processo. Verbi gratia. Se prouano, che il Reo deposto, d'hauer parlato hereticalmente della sacratissima Eucaristia, della Confessione sacramentale, & del Purgatorio, ascolta ogni giorno, ò almeno assai souente, anco ne' giorni di lauoro, la santa Messa, si confessa, & communica spesse volte, fà elemosine, & orationi per l'anime de' morti, & simili altre cose. Oltre à ciò si rifiutano bene spesso i testimonij col prouare, che sono inimici capitali del Reo, ouero hanno congiurato, & subornato altri à deporre il falso contro di lui; & questi testimonij si chiamano reprouatorij; alle quali proue però non deono i pa-

renti, nè i domestici del Reo esser ammessi in modo alcuno. Tralascio molti altri capi di difesa, cioè quando i Rei sono pazzi, o scemi di ceruello, agitati da gli immondi spiriti, fanciulli non ancor capaci di ragione, vecchi decrepiti, & insensati, vbriachi, lubrici di lingua, trabboccheuoli nell'ira, rozi, & villani, & simili, onde vengono, ò del tutto difesi, ò in gran parte scusati i Rei; che perciò dourà l'Inquisitore, non come Giudice, ma come Padre, tenerne grandissimo conto, e l'Auuocato secondo l'essigenza della causa valersene à fauore, & giusta difesa del Reo.

E douendosi sopra alcuno de' sudetti capi essaminare testimonij, formarà l'Auuocato per il Reo gli articoli contenenti li sudetti, & altri capi respettiuamente nella forma, che siegue.

Articulos infrascriptos dat, facit, & exhibet D. N. Aduocatus, seu Procurator, & eo nomine N. de N. carcerati in Sancto Officio, quos ad probandum recipi, & admitti, & super illis testes infrascriptos examinari petit; non tamen se astringens, &c. de quo expressè protestatur omni meliori modo.

Et in primis D. Aduocatus, vel Procurator prædictus, dicto nomine, hìc repetit, ac reproducit omnia, & singula in processu causæ quomodolibet deducta, si & in quantum pro dicto N. &c. & non aliàs, &c. Ex quibus &c. & quatenus &c. ponit, &c.

Qualiter dictus N. ab incunte ætate catholicè semper, ac religiosè vixit, nec malum vnquam alicui verbis, aut factis exemplum præbuit; quinimmò tam in Ecclesijs, quàm extra, verum se catholicum in cunctis operationibus suis ostendit. Et sic fuit, & est verum, &c. Et aliàs, prout testes &c. I.

Item qualiter dictus N. sacrosanctæ Missæ, diuinorumque II.

Officio-

Officiorum deuotus ſemper extitit, illiſque interfuit non ſolùm diebus feſtis de præcepto, verùm etiam frequenter diebus ferialibus. Et ſic fuit &c. Et aliàs, prout teſtes &c.

III. *Item qualiter dictus N. ſemper tenuit, & aſſeruit, in ſacratiſſima Hoſtia, & Calice conſecrato contineri realiter verum corpus, & ſanguinem Domini noſtri IESV CHRISTI, ſacramentalem peccatorum Confeſſionem eſſe neceſſariam, Purgatorium omnino dari poſt hanc vitam, & ſacras imagines eſſe venerandas, nec vnquam alicubi verbum aliquod infallibilibus hiſce veritatibus contrarium protulit, præſertim in locis N. & N. & de menſe N. ſicuti teſtes ex aduerſo examinati falsò deponunt. Et ſic fuit &c. Et aliàs, prout teſtes &c.*

IV. *Item qualiter dictus N. tamquam bonus Chriſtianus, & Catholicus, ſanctiſſimis Pœnitentiæ, & Euchariſtiæ Sacramentis ſæpiſſimè vſus fuit adeò, vt alijs etiam hac in re bono extiterit exemplo. Et ſic fuit &c. Et aliàs, prout teſtes &c.*

V. *Item qualiter dictus N. ſingulis annis plures Miſſas celebrari fecit, multaſque eleemoſynas erogauit in pauperes, ac ipſemet Deum ac Sanctos precatus eſt aſſiduè pro animabus defunctorum. Et ſic fuit &c. Et aliàs, prout teſtes &c.*

VI. *Item qualiter dictus N. non ſolùm priuatim, ſed publicè, & palam, in vijs, & Eccleſijs, imagines CHRISTI, Deiparæ Virginis, ac Sanctorum eſt veneratus, eiſque luminaria inſtituit, & aptauit proprijs expenſis. Et ſic fuit &c. Et aliàs, prout teſtes &c.*

VII. *Item qualiter deſcripti in calce articulorum ſunt inſenſiſſimi inimici, & capitaliſſimi hoſtes dicti N. eo quòd pluries voluerunt illum occidere, nec vnquam deſtiterunt, inſidias illi tendere. Et ſic fuit &c. Et aliàs, prout teſtes &c.*

Et coſi potrà l'Auuocato ſopra altri capi di difeſa andar formando altri articoli ſecondo gli verrà ſomminiſtrato dal Reo, & dalla cauſa ſteſſa, chiudēdoli coſi.

Vltimò,

A.

Vltimò, quòd de prædictis &c.
Non se astringens &c.
Saluo iure latiùs &c.

Et nel fine degli articoli porrà espressamente i nomi di quelli, che si pretendono nemici del Reo, & anco i nomi de' testimonij dà essaminarsi à difesa di lui in questo modo.

Nomina inimicorum capitaliũ dicti N. testibus legenda, &c.
Caius.
Meuius.
Titius.

Nomina testium examinandorum ad defensam dicti N.
Gellius.
Nicomachus.
Sempronius.

E detti articoli visti prima, & giudicati dall'Inquisitore pertinenti, e conformi alla causa, si essibiranno in atti dal Procuratore, ò Auuocato, & il Notaro scriuerà l'atto nel modo, che segue.

Die Mensis Anni

Deposita fuit suprascripta schedula articulorum ad defensam N. carcerati, nomine eiusdem, per D. N. eius Procuratorem, vel Aduocatum, dicentem, articulantem, & requirentem in omnibus, prout in eis.

Qui præfatus Admodum R. P. Inquisitor prædicta admisit si & in quantum &c. & mandauit, copiam tradi D. Procuratori Fiscali Sancti Officij, eumque admoneri, & excitari ad facienda pro Fisco sua interrogatoria in forma.

N. de N. Sancti Officij Notarius.

E poscia il Fiscale formerà i suoi interrogatorij, quali dirittamente hauranno à ferire ciascuno de' sudetti articoli nella seguente forma.

Infrascripta interrogatoria dat, facit, & exhibet D. N. Procurator

curator Fiscalis Sanctæ Inquisitionis N. in causa, quam habet in hoc Sancto Officio contra, & aduersus N. carceratū in carceribus dicti Sancti Officij, iuxta quæ prætensos testes ex aduerso ad defensam (vt dicitur) inductos, & inducendos, antequam ad examen super articulis partis aduersæ deueniatur, diligenter, medio iuramento, interrogari, & per eos sufficienter responderi petit, & instat, aliàs de nullitate examinis protestatur expressè omni meliori modo, &c.

I. In *primis moneatur quilibet testis de importantia iuramenti, & periurij, præsertim in Sancto Officio, & aduertat, quòd deponit in causa fidei; & quòd si falsum, aut mendacium deponet, vltra quòd veniet puniendus, non poterit ab aliquo absolui, nisi à Sanctissimo D. N. & à Sancto Officio.*

II. *Item moneatur, quòd falsum cōmittitur, non solùm quod non est verum dicendo, sed etiam tacendo, & sub silentio prætermittendo veritatem, præsertim de ijs, de quibus fuerit interrogatus.*

III. *Item moneatur, quòd etiam, quòd aliquid sit verum in se, & testis nesciat de propria scientia, tunc non est licitum dicere, se scire de propria scientia id, quod audiuit tantùm: sed id, quod scit de auditu, debet dicere de auditu, quæ vero scit de propria scientia, debet deponere de propria scientia.*

IV. *Interrogetur de nomine, cognomine, patre, patria, ætate, & professione, & à quanto tempore citra non fuit confessus, & communicatus, & an vnquam fuerit carceratus, inquisitus, seu processatus, ex qua causa, & an fuerit aliqua pœna condemnatus, & qua, siue etiam excommunicatus.*

V. *Item interrogetur. Quomodo accesserit ad subijciendū se examini, & an ab aliquo fuerit requisitus, seu aliquo modo fuerit secum ab aliquo tractatum de præsenti examine faciendo, vbi, quando, qua occasione, quoties, à quo, & quibus præsentibus, & an fuerit aliquo modo instructus de his, quę essent deponenda in præsenti examine, & an fuerint*

sibi

4.

sibi ostensi articuli, & an aliquod commodum speret ex præsenti examine.

Item interrogetur. A quanto tempore citra cognouerit, aut cognoscat N. qua occasione, & an fuerit solitus cum eo conuersari intrinsecè, & sit eius amicus, seu aliqua affinitate illi coniunctus, & qua. VI.

Item interrogetur. An sciat, vel dici audiuerit, propter quā causā dictus N. fuerit carceratus, & inquisitus in S. Officio. VII.

Item interrogetur. An audiuerit, dictum N. loqui de cōtentis in tertio articulo. Si negatiuè dixerit, nō interrogetur vlterius. Si vero affirmatiuè, dicat, quando, vbi, qua occasione, quoties, & quibus præsentibus. VIII.

Item interrogetur. An possit esse, quòd dictus N. alijs in locis perperam, & minus catholicè, immò hæreticaliter, de prædictis locutus fuerit, & ipse Testis nesciat. Si negatiuè dixerit, interrogetur, quare id esse non possit, & an ipse Testis adeò permanenter steterit in locis, in quibus dictus N. commoratus est, illique tam firmiter adhæserit, vt omnes illius actiones, & verba viderit, & audiuerit; nec potuerit dictus N. inscio ipso Teste, de præfatis materijs longè aliter loqui, & tractare, quàm Sancta Catholica, & Apostolica Romana Ecclesia profiteatur, & doceat. IX.

Item interrogetur. An qui de articulis sanctæ Fidei Catholicę ita loquitur, vt de eis malè sentire videatur, is possit dici catholicè, ac religiosè, & sine vllo scandalo viuere. X.

Item interrogetur. An vnquam viderit, dictum N. eleemosynas erogare, preces ad Deum fundere, ac Missas pro defunctis celebrari facere. Si negatiuè, non vltra. Si vero affirmatiuè, dicat, quoties, qua occasione, quibus in locis, & temporibus, & pro quarum personarum animabus talia ab eo fieri viderit. XI.

Item interrogetur. An viderit, dictum N. sacris imaginibus obsequium præstare, easque venerari. Si negatiuè, non vltra. Si vero affirmatiuè, dicat, vbi, quando, quoties, XII.

quæ occaſione, quibus ſacris imaginibus, & quale obſequium, ac venerationem illis à dicto N. viderit exhiberi.

XIII. *Item interrogetur. An vnquam aduerterit, dictum N. ſacroſanctæ Miſſæ, & diuinis Officijs intereſſe, confiteri ſacramentaliter, & ſanctiſſimum Euchariſtiæ Sacramentum ſumere. Si negatiuè, non vltra. Si vero affirmatiuè, dicat, quoties, quibus in Eccleſijs, & quibus diebus talia ab eo fieri viderit.*

XIV. *Item interrogetur. An ſciat, vel dici audiuerit, dictum N. habere aliquos inimicos. Si negatiuè, non vltra. Si vero affirmatiuè, nominet illos; & quatenus aliquem ex deſcriptis in calce articulorum, vel etiam omnes expreſſerit, dicat ſingillatim cauſas inimicitiæ, de quo tempore exorta fuerit talis inimicitia, & quamdiu durauerit: & an quando dictus N. carceratus fuit, pax inter illum, & prænominatos intercederet, ac reddat cauſam propriæ ſcientiæ.*

XV. *Item interrogetur. An ſciat, vel dici audiuerit, prænominatos voluiſſe dictum N. interficere. Si negatiuè, non vltra. Si vero affirmatiuè, interrogetur de tempore, loco, modis, vijs, & complicibus, & quibus armis vſi fuerint.*

XVI. *Item interrogetur. An ob eam cauſam prænominati inimici dicti N. fuerint proceſſati. Si affirmatiuè, dicat, an propterea pœnam aliquam reportauerint, aut impunes euaſerint, ac explicet cauſam dictæ eorum impunitatis.*

XVII. *Item interrogetur. An ſciat, vel dici audiuerit, aliquas dicto N. paratas fuiſſe inſidias à prætenſis eius inimicis. Si negatiuè, non vltra. Si affirmatiuè, dicat, quas inſidias, & referat omnia per extenſum, cum cauſa ſcientiæ.*

XIIX. *Item interrogetur. An poſſit eſſe, quòd inter prænominatos ex vna, & dictum N. partibus ex altera, nulla interceſſerit, aut intercedat inimicitia capitalis.*

XIX. *Item interrogetur. An ſciat, vel dici audiuerit, prænominatos eſſe viros probos, Deum timentes, bonæ vitæ, conditionis, & famæ, non ſolitos mentiri, præſertim cum iuramento,*

mento, immò veridicos, & fide dignos, præcipuè in iudicio, & cum iuramento. Si affirmatiuè, dicat, an existimet, huiusmodi homines falsum dicturos in iudicio, præsertim in hoc Sancto Tribunali, aduersus quempiam, licet eorum inimicum. Si negatiuè, dicat, quænã de illis sciat, vel dici audiuerit, propter quæ existimet, illos esse minus probos, & parum Deum timentes; recensendo per extensum quæcumq; scit, vel audiuit, cum causa scientiæ.

E dopò c'haurà il Fiscale distesi tutti gl'interrogatorij, che gli saranno parsi necessarij, & opportuni, potrà aggiungere queste parole.

Et similiter circa omnes articulos partis aduersæ interrogetur de causa scientiæ, & circumstantijs loci, temporis, & contestium: & fiant alia interrogatoria opportuna arbitrio D. examinantis.

Fatti gli articoli della parte, & formati gli interrogatorij del Fisco, & riposti negli atti della causa quelli, e questi, come di già s'è detto, procederà l'Inquisitore à gli essami de' testimonij à difesa del reo, interrogandoli prima sopra gli interrogatorij del Fisco, & poi sopra gli articoli di esso Reo, nel modo, che segue.

Die Mensis Anni

Examinatus fuit ubi supra, & per antedictum Amodum R. P. Inquisitorem, in meique &c.

N. de N. testis inductus ad defensã dicti N. qui delato sibi iuramento de veritate dicenda, prout iurauit, tactis &c. fuit primò interrogatus iuxta interrogatoria Fisci, &

Iuxta primum, secundum, & tertium fuit monitus, prout in eis, & rectè respondit.

Iuxta quartum interrogatus. Respondit &c.

Iuxta quintum interrogatus. Respondit &c. Et così ordinatamente si andrà interrogando sopra ciascuno degli altri interrogatorij, & si registraranno le sue risposte.

Deinde examinatus fuit super articulis partis producentis.
Super primo examinatus, dixit, articulum verum.
Super secundo examinatus, dixit, nescire.
Super tertio examinatus, dixit, tantum scire, quantum supra deposuit.

Et finito d'essaminarlo sopra gli articoli, si terminarà l'essame, come si è detto di sopra de' testimonij essaminati per il Fisco.

Se il Reo oltre à detti essami vorrà, che anche l'Auuocato faccia à maggior sua difesa qualche informatione, ò in iure, ò in facto, non se gli dourà in modo alcuno negare. Et in questo modo sarà fornito il processo disensiuo. E forniremo ancor noi questa quarta parte col dire, che, essẽdo le difese di ragion naturale, deono non pure al Reo non conuinto, nè confesso, auanti la tortura, & sentenza, ma anco al Reo conuinto, & confesso darsi le difese, & à fauor di lui ascoltarsi per ogni modo l'Auuocato; percioche possono sempre, & alla confessione, & à testimonij, & à loro detti opporsi di cose assai. Et ciò maggiormente ha à farsi quando il Reo non è confesso, ma solamente conuinto. Anzi (& è cosa molto piu rara, e singolare) anco i Relassi, quando negano esser tali, e vogliono prouare la loro innocenza, si vogliono ascoltare; & conuiene ad essi parimente dar le sue difese: come anco à Rei di mala vita, e fama, e per tali tenuti, e reputati.



QVINTA

QVINTA PARTE.



Del modo di formare le Citationi, Precetti, Decreti, Sicurtà, & altre cose simili.

PErche (come s'è detto) bene spesso, anzi per l'ordinario, volendosi prendere le necessarie informationi nelle cause occorrenti per la S. Inquisitione, fà di mestiero citare testimonij, dar sicurtà, formare Precetti, Decreti, & altre attioni somigliãti: perciò si sono ridotte insieme queste poche forme, delle quali potranno i M. RR. PP. Inquisitori seruirsi alla giornata.

Le citationi de' testimonij pro informatione Curiæ si potranno fare in questa, ò simile maniera.

Mandato Adm. R. P. Inquisitoris N. Præcipitur tibi N. de N. quatenus spatio ab harum tibi facta præsentatione personaliter comparere debeas coram præfato Adm. R. P. Inquisitore ad informandũ S. Officium (ouero) *pro interesse S. Officij, &c. Et hoc in, & sub pœna aureorũ locis pijs in causa cõtrauentionis applicandorum ad arbitrium præfati M. R. P. Inquisitoris, nec non insuper (& hoc in subsidium) sub pœna excommunicationis, &c.*

Et in euentum nõ cõparitionis pro prima die sequenti ad contradicendum, ne cõdemneris in pœnam spreti præcepti, &c. Datum N. die Mensis Anni

Dopò la quale il Notaro metterà il suo nome, e rogito consueto.

E si dourà auuertire di mettere nelle citationi sudette vn termine competente al testimonio per poter comparire, considerata la qualità della persona, la distanza del luogo, e l'occasione del negotio.

Forma-

Formata, che sarà la citatione in questa, ò simil guisa, si ordinerà al Messo, che la presenti, e si farà apparire in processo quest' ordine, e commissione con simili parole.

Præfatus M.R. P. Inquisitor commisit, & imposuit, ac in mandatis dedit, & dat N. nuncio &c. præsenti, quatenus ex sui parte, & mandato vadat, portet, & in scriptis det N. de N. copiam citationis præfatæ, & eo personaliter non reperto dimittat ad domum suæ habitationis, &c.

E dopo che sarà stata presentata la citatione si registri in processo ancora la relatione del Messo cosi.

Die Mensis Anni

Prædictus N. nuncius (seu cursor publicus) iens, & rediens, retulit prædicto M. R. P. Inquisitori, & mihi Notario infrascripto, se præsentasse personaliter (ouero) *ad domum habitationis, &c. N. de N. supradicto schedulã sibi traditam, &c.* (ouero) *eam affixisse, reliquisse, & publicasse, &c.*

Et si sottoscriua il Notaro, come sempre dourà fare in tutte queste, & altre simili attioni, in questa maniera.

Ita est ego N. de N. Notarius Sancti Officij.

Si suole anche vsare la medesima forma di citatione, ponendoui nel principio il nome del Giudice cosi.

Nos N. de N. Inquisitor N. &c. præcipimus tibi N. de N. quatenus spacio ab harum quomodolibet tibi facta præsentatione, coram nobis comparere debeas ad informandum S. *Officium* (ouero) *pro interesse* S. *Officij, & hoc in, & sub pœna, &c.* Et si seguiti, e termini come di sopra.

E quando si formarà in questa guisa, dourà essere sottoscritta dal M. R. P. Inquisitore cosi.

Ita est ego N. de N. Inquisitor N.

Et si

Et si aggiunga piu à basso ancora la sottoscrittione del Notaro cosi.

N. de N. Notarius de mandato, &c.

La citatione de' Rei si potrà fare nella medesima forma, mutando quelle parole, che dicono, *ad informandum, &c.* In luogo delle quali si dirà, *Responsurus de fide, &c.* ouero, *pro interesse Sancti Officij*.

Et quando si dourà procedere alla carceratione de' Rei conuerrà nel processo formare il Decreto cosi.

Adm. R. P. N. de N. Inquisitor N. Attentis indicijs militantibus contra N. de N. denunciatum in S. Officio, nec non attēta qualitate personæ, cū timeretur de fuga eiusdem, relaxauit mandatū de capiendo ipsum, sub hac forma, &c.

Die Mensis Anni

De mandato Adm. R. P. Inquisitoris &c. capiatur N. de N. pro interesse S. Officij, & captus ad secretos carceres ducatur, nec relaxetur, donec, &c. Datum, &c. In quorum fidem, &c.

Et si sottoscriuerà il Notaro, &c.

Et quando non si sapesse il nome del Reo, si porranno i contrasegni, &c.

Et la copia di questo mandato si darà alli sbirri, & essecutori, sottoscritta dal Notaro del S. Officio.

Condotto, che sarà il Reo, si consegnarà al custode, e notarassi in processo il giorno, e consegna cosi.

Die Mensis Anni

Ductus fuit ad carceres nomine S. Officij præfatus N. *de* N. *& consignatus* N. *de* N. *carcerum custodi*.

Ita est N. *de* N. *Notarius S. Officij*.

E prima, che si metta in prigione dourà farsi la visita della persona, e massime in caso, che fusse indiciato d'hauer calamita battezata, ò scritture superstitiose, &c.

se, &c. Et si registrarà in processo quello, che gli si trouerà adosso, in questa maniera.

Et antequam dictus N. *consignaretur in carceribus, de mandato Adm. R. P. Inquisitoris præfati facta fuit per dictos executores ad præsentiam mei Notarij infrascripti visitatio personæ ipsius in vestimentis, ac alijs locis suspectis, & inuenta fuit in eius crumena, (seu scarsella) (seu &c.) quædam cartula manuscripta, cuius initium erat, &c.* Et si registri il principio, & fine della scrittura, quando sia cosa superstitiosa (soggiungendo) *finis vero, &c.* ouero, *inuentum fuit fragmentum cuiusdam lapidis, albi, seu nigri coloris, &c.* (e si descriua il tutto minutamente) ouero, *libellus inscrip. Psalterium Martini Lutheri, aut quid simile, &c.*

Auuertendo di descriuere minutamente in processo tutto quello, che si trouerà, e registrarlo con qualche segno particolare, ò di lettera d'Alfabeto, ò d'altro, e nel fine si rogarà il Notaro, come s'è detto, &c.

E perche ancora molte volte è necessario subito doppo la carceratione del delinquente far la visita della casa, se portarà il pregio, che l'Inquisitore stesso personalmente vi si trasferisca, si potrà ancor'essa registrare in processo in questa, ò simil guisa.

Die *Mensis* *Anni*

Cum Admod. R. P. Inquisitor præfatus, &c. vellet de delicto perpetrato omnem possibilem habere cognitionem, & ad effectum, vt magis corpus delicti appareret, nec non ad omnem alium bonum finem, &c. accessit personaliter vnà cum me Notario infrascripto ad locum habitationis præfati N. postquàm ipse ductus fuit ad carceres, & eamdem habitationem visitauit, præsentibus infrascriptis testibus, inuenitque in camera (seu capsa) tali. Et si noti il sito preciso, *talia, & talia.* Et si descriua tutto quello,

che si

che si trouerà, purche sia materia spettante al S. Officio; come libri prohibiti, scritture superstitiose, imagini lasciue, calamita, carta vergine, ò altre cose simili (e soggiungasi) *Quæ omnia de mandato præd. A. R. P. Inquisitoris per me Notarium infrascriptum registrata fuerunt in actis, &c.*

Et poi si facciano sottoscriuere i testimonij.

Io N. fui presente, e vidi quanto di sopra è scritto.

Io N. &c.

Et in fine metta il suo rogito consueto il Notaro.

Può similmente occorrere, che l'Inquisitore per degni, & ragioneuoli rispetti stimi necessario, & opportuno far la visita de' libri, e scritture del Reo prima, ch'ei sia condotto alle prigioni del S. Officio, & in presenza dell'istesso Reo. Et ciò si registrarà così negli atti del processo.

Præfatus M. R. P. Inquisitor, attenta grauitate delicti, & indiciorum militantium aduersus dictum N. *nec non qualitate personæ, alijsque dignis, ac rationabilibus de causis animum suum mouentibus, contulit se personaliter vnà cum me* Notario *infrascripto ad domum habitationis propriæ dicti* N. *sitam in via &c. & facta ibidem coram præfato M. R. P. Inquisitore, & ad ipsiusmet* N. *præsentiam, per me &c. diligenti, & accurata perquisitione omnium librorum, & scripturarum &c. in tali, vel tali camera (* & si descriua il luogo particolare *) existentium, tam in studio, quàm in capsis, &c. eiusdem* N. *reperta sunt infrascripta ad S. Officium Inquisitionis spectantia. Videlicet.*

Liber in octauo impressus, Italico idiomate, inscriptus. Del fuggir le superstitioni, che ripugnano alla vera, & sincera cõfessione della Fede, composto già dà M. Giouanni Caluino in lingua Latina &c. 1553. *coopertus carta pergamena alba, signatus Littera A.*

Item libellus in sextodecimo, coopertus carta pergamena alba, cui titulus. La Dottrina nuoua, e vecchia. *Impressus, vulgari Italico sermone*: Per Gio: Battista Pinarolio, 1556. *signatus littera B.*

Item liber in octauo impressus, vulgari idiomate Italico, carta pergamena coopertus, qui inscribitur. De' fatti de' veri successori di GIESV CHRISTO, & de' suoi Apostoli, & degli apostati della Chiesa Papale, dà M. Pietro Vireto in Francese scritti. Per Gio: Luigi Pascale. 1556. *signatus Littera C.*

Et con tal ordine si noteranno tutti i libri, e scritture, & altre cose concernenti il S. Officio, come di sopra; con aggiungerui il Notaro la sua sottoscrittione.

Et perche ancora è necessario tal volta ò per infermità, ò p altra occasione legitima relassare il carcerato dalla prigione formale cō sicurtà; in tal caso l'Inquisitore farà registrare in pcesso l'istromēto d'essa, in qsta forma.

Die Mensis Anni

Cum præfatus N. de N. carceratus, instanter petijsset, relaxari à carceribus, in quibus detinebatur, eo quòd esset malè affectus, & febri laboraret, vel tali, ac tali dolore, & infirmitate, (si metta sempre precisamente l'infermità, ò altra causa, che muoue il carcerato à dimandare la relassatione,) *paratus dare cautionem idoneam de se præsentando vbique locorum, pro vt placuerit prædicto M. R. P. Inquisitori, ac de stando mandatis, & parendo omnibus, & singulis, quæ sibi imponentur. Præfatus Adm. R. P. Inquisitor, attenta infirmitate prædicta, ac alijs de causis animum suum mouentibus, vt saluti suæ consulere posset, decreuit, præfatum N. esse relaxandum à carceribus, præstita tamen prius fideiussione, seu cautione idonea scut. nec non obligatione, promissione, & iuramento dicti N. quòd se præsentabit coram præfato Adm. R. P.*

Inquisi-

Inquisitore personaliter, & in fortijs S. Officij se consignabit infra spatium Quæ præfatus N. ita promisit, & iurauit. Et ad eius instātiam, ac preces coram, vt supra, comparuit D. N. filius N. de N. loci, seu castri, aut ciuitatis N. Qui sciens, se non teneri, volens tamen teneri, obligando se, & omnia sua bona, renunciando cuilibet iuri, & priuilegio, sponte, & non coactus fideiussit, & fideiubet, promittendo mihi Notario infrascripto nomine S. Officij stipulanti, quòd dictus N. se præsentabit coram præfato Adm. R. P. Inquisitore N. & in fortijs S. Officij, vt supra, & quòd præsentabitur à dicto N. fideiussore, & hoc in, & sub pœna aureorum applicandorum Fisco S. Officij, soluendorum per dictum N. fideiussorem in casu contrauentionis, & ita ambo se obligauerunt in forma Cameræ Apostolicæ, cum clausulis, &c.

Quem fideiussorem dictus N. promisit, ac promittit conseruare indemnem in casu contrauentionis, &c. Præsentibus ad hæc A. de A. & B. de B. testibus vocatis, &c.

Ita est ego N. Notarius, &c.

Accaderà forse alcuna volta, che mentre si prenderãno le informationi necessarie cõtro qualche denõciato, il delinquẽte medesimo, ò per suspitione, ò perche habbia hauuta qualche notitia, che si faccia inquisitione cõtro di lui, temẽdo d'essere carcerato, si metterà in fuga: il che quãdo succeda dourà citarsi à cõparire, come si costuma, cõ le tre solite citationi, che si potrãno formare in questa, ò simile maniera. La prima cosi.

Nos N. de N. Inquisitor N. &c. Tenore præsentium, sic instante Fisco S. Officij, mandamus tibi N. de N. quatenus sub pœna scutorum S. Officio N. applicandorum, & excommunicationis, debeas infra spatium post præsentiam intimationem tibi quomodolibet factam, personaliter, & non per interpositam personam coram nobis comparere ad parendum mandatis nostris, & ad re-

spondendum ijs, super quibus fueris interrogatus pro interesse S. Officij. Et vbi horum mandatorum nostrorum contemptor, & inobediens fueris (quod tamen non speramus) scias, quòd post hac citaberis ad valuas tuæ habitationis, & ex abundanti ad valuas Ecclesiæ S. N. *de* N. *vsque ad totalem mulctam, & condemnationem, &c. Datum, &c. in loco* N. *Die Mensis Anni*

N. *de* N. *Inquisitor &c.*

N. *Notarius S. Officij.*

Doppo la quale si registrarà la relatione del Messo, come s'è detto di sopra.

E quando non comparisca nel termine assegnatogli nel primo precetto, s'aggiunga il secondo in questa forma.

Nos N. *de* N. *Inquisitor &c. Tenore præsentium, sic instante Fisco S. Officij, mandamus tibi* N. *de* N. *personaliter, si repertus fueris, secus ad valuas tuæ habitationis, & Ecclesiæ Sancti* N. *de* N. *ex abundanti, quatenus infra spatium ab intimatione, & affixione, vt sup. personaliter, & non per interpositam personam coram nobis comparere debeas, ad respondendum, allegandum, & deducendum totum quicquid velis, potes, & intendis, quare condemnari non debeas in pœnam excommunicationis, & scutorum* E si dica la somma posta nel primo precetto, *contentam in primo præcepto nomine S. Officij tibi intimato;* e si dirà così quando il precetto sarà stato dato personalmente; ma se fosse stato affisso alla porta dell'habitatione, si faccia mentione dell'affissione sudetta così; *relicto ad valuas tuæ habitationis, die* e si metta il giorno preciso, che haurà riferito il Messo d'hauerlo presentato, ò affisso. *Et quia præceptum illud in contẽptum deduxisti in non comparendo, & mẽdatis S. Officij obtemperando, prout fueras iussus, immò contumax fuisti, vt ex actis apparet, &c. Dat. &c. Die Mensis Anni*

Ita est N. *de* N. *Inquisitor*, *&c.*

N. *S. Officij* Notarius.

Et si stẽda conforme all' ordinario la relatione del Messo.

E quando pure starà ostinato, e rebelle, nè sarà comparso nel termine assegnatogli, s'aggiunga il terzo precetto in questa forma.

N*os* N. *de* N. *Inquisitor* N. *Tenore præsentium*, *sic instante Fisco S. Officij*, *mãdamus tibi* N. *de* N. *personaliter*, *si repertus fueris*, *secus ad valuas tuæ habitationis*, *& ex abundanti Ecclesiæ Sancti* N. *de* N. *per affixionem præsentium*, *quatenus die præsentis mensis anni hora compareas*, *& comparere debeas coram nobis ad videndum*, *& audiendum*, *te declarari excommunicatum*, *& incidisse in pœnam scutorum contentam in primo præcepto*, *& in omnes alias pœnas iuxta dispositionem sacrorum Canonum*, *quam condemnationem contra te inobedientem*, *& contemptorem mandatorũ nostrorũ facturi sumus in causa præceptorum tibi superioribus diebus intimatorũ*, *vt in actis*, *& hoc peremptoriè*, *&c. ac reliqua necessaria*, *& opportuna fieri*, *& expediri*, *&c. Quòd si supradicta omnia fieri non poterunt in termino tibi assignato*, *obligamus te peremptoriè*, *& in finẽ*, *vt supra*, *omnibus diebus*, *& horis*, *donec deueniatur ad declarationẽ suprad. &c. Datum &c. Die Mensis Anni*

N. *de* N. *Inquisitor qui supra*.

N. *S. Officij* Notarius.

Et quãdo pure, deposto il timor di Dio, e della S. Chiesa Catolica, il citato ricusasse di comparire, e rendere obedienza al S. Officio, essendo debito dell' Inquisitore di richiamare le pecorelle erranti al proprio Ouile di S. Chiesa, acciò non siano diuorate dalle rabbiose fauci del Demonio infernale; inuitãdole prima con benigne, e pietose voci, e poi, quando quelle non vogliono ascoltare, cõforme al precetto Euangelico,

gelico, vibrando l'armi della medesima S. Chiesa, sforzarle ad entrare nel conuito di Christo; sarà mestiero dichiararlo scommunicato; & la forma di tal dichiaratione si porrà nella settima parte. E dopo che tal dichiaratione sarà fatta, si formaranno i cedoloni da affigersi alle porte di ciascuna Chiesa in questa, ò simil forma.

In his scriptis auctoritate Apostolica publicatur, & denunciatur excommunicatus N. *de* N. *habitans in loco* N. *fugitiuus, contumax, & rebellis S. Officio Inquisitionis, eo quòd citatus per trinam citationem ad comparendum in S. Officio prædicto responsurus de his, de quibus in actis contra ipsum, comparere renuit: Et declaratur eum incidisse in omnes, & singulas censuras, & pœnas tam in litteris monitorijs contra eum decretis, & executis, contentas, quàm à Iure, & à sacris Constitutionibus contra taliter delinquentes, & fugitiuos inflictas: & tamquàm excommunicatum ab omnibus Christifidelibus euitari debere. Denunciatur insuper, mandatum executiuum de capiendo ipsum à quocunque Magistratu, & ab alijs personis tàm publicis, quàm priuatis id pro fide Catholica exequi volentibus, decretum, & relaxatum fuisse. Instante Fisco S. Officij nostri, &c. Inquorum fidem, &c. Datum &c.*

Die Mensis Anni

E si sottoscriuerà l'Inquisitore, & il Notaro.

Et se non vorrà citare con queste tre citationi distinte, si potrà con vna sola, che habbia virtù di tre, conforme à quanto scriue Eimerico nella terza parte del Direttorio degli Inquisitori, in questa guisa.

Nos N. *de* N. *Inquisitor* N. *Attendentes, quòd fuga delatorum de hæretica prauitate, suspitionem de labe præfata adijcit ampliorem, vt tales fugitiui suspecti de fide habeantur, & meritò, fortiùs, quàm ante. Et cum tu* N. *de* N. *habitans in loco* N. *fueris nobis delatus de hæretica prauitate,*

uitate, ac dum procederemus ad testes examinandos, & ad nos super delatis contra te informandum, maligno spiritu damnabiliter agitatus, & insano consilio acquiescens fugam arripueris; Quia propter fugam prædictam te magis de fide suspectum nunc, quàm prius meritò habemus; Ea propter auctoritate Apostolica, qua fungimur in hac parte; Tibi supradicto N. de N. absenti, vt præsenti, in virtute sanctæ obedientiæ præcipimus, & mandamus, sub excommunicationis latæ sententiæ pœna, quatenus infra tres, e si dica, *dies, (*ouero*) hebdomadas,* auuertẽdo d'assegnargli vn termine competente per poter comparire, *proximè sequentes, quorum primum pro primo, secundum pro secundo, & vltimum pro tertio, & peremptorio termino, & trina canonica monitione assignamus, quatenus coram nobis compareas in S. Officio N. personaliter de fide Catholica responsurus, & aliàs facturus, vt fuerit rationis. Declarantes, quòd si mandatis nostris non parueris cum effectu intra præfatum terminum tibi assignatum eris maioris excommunicationis vinculo innodatus. Quam excommunicationis sententiam nos N. Inquisitor præfatus auctoritate, qua supra, in te, vt in contumacem, & inobedientem S. Officio nunc, vt ex tunc, & tunc, vt ex nunc, præfata trina canonica monitione præeunte, iustitia suadente, & tua contumacia, & inobedientia exigente, ferimus in his scriptis. Dat. &c. Die Mensis Anni*

Et si sottoscriua, come di sopra. Registrando in oltre la relatione del mese, giorno, hora, e luogo dell'affissione delle copie della sudetta citatione, & il nome di quelli, ch'erano presenti à tal'affissione. Et questo basti sommariamente quanto a simiglianti forme, &c.

SESTA

SESTA PARTE



Del modo d'interrogare i Rei nella tortura.

HAuendo il Reo negato i delitti oppostili, & non essendosi essi pienamente prouati, è necessario per hauerne la verità venir contro di lui al rigoroso essame: essendo stata à pũto ritrouata la tortura per supplire al difetto de' testimonij, quando non possono intera proua apportare contro del Reo. Ne ciò punto sconuiene all' Ecclesiastica mansuetudine, & benignità, anzi quando gli indicij sono legitimi, basteuoli, chiari, & (come dicono) concludenti in suo genere, può, e dee l' Inquisitore in ogni modo senz'alcun biasimo farlo, accioche i Rei confessando i lor delitti si conuertano à Dio, e per mezo del castigo saluino l'anime loro. Ma perche in negotio di tanta importanza si può facilmente commetter errore, ò in pregiudicio notabile della giustitia, sì, che i delitti restino impuniti, ò in danno grauissimo, & irreparabile de' Rei, fà di bisogno, per caminar sicuramente, che l' Inquisitore proponga prima nella Cõgregatione de' Consultori del Santo Officio il processo offensiuo, e difensiuo, & col dotto, e maturo consceglio di essi (ancorche il lor voto non sia decisiuo, ma solamente consultiuo) si gouerni, & operi sempre. O pure essendo la causa graue, e difficoltosa, ne dia parte al Sacro, e Supremo Tribunale della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana, & di là n'attenda la risolutione. Et noi supposto, che già con l'as-

sistenza

sistenza dell'Ordinario, ò di chi verrà dà lui deputato, sia preceduta la consulta nella causa, di cui si tratta, & che secondo le leggi debba il Reo à rigoroso essame sottoporsi, ouero dalla Sacra Congregatione si sia riceuuto l'oracolo di ciò, che habbia à farsi, andremo spiegando varie forme di detto essame secondo la varietà de' casi, che possono occorrere nel Santo Tribunale.

Del modo di essaminare in tortura sopra il fatto.

SE dunque il Reo negarà d'hauer, per essempio, bestemmiato hereticalmente, ò percosso le sacre imagini, & dourà perciò esser torturato, si farà venire al luogo degli essami, & con l'assistenza pure dell'Ordinario, ouero del suo Vicario, gli si darà il solito giuramento di dir la verità, & si essaminarà con modo, e forma diuersa dà quella, con la quale altre volte auanti la tortura è stato essaminato: conciosia che non douranno i Giudici con lunghe circuitioni di parole, & interrogationi pigliate di lontano con esso lui procedere, ma discender subito, & immediatamente al negotio, del quale si tratta, nella forma à punto, che siegue.

Die Mensis Anni

Eductus de carceribus, & personaliter constitutus in loco &c. coram Perillustri, ac Reuerēdissimo Domino Episcopo N. (se vi sarà) *ac præfato M. R. P. Inquisitore,* (ouero, interuenendoui il Vicario Episcopale) *coram præfato M. R. P. Inquisitore, & M. R. D. N. de N. Vicario Episcopali N. in meique &c.*

N. de N. de quo supra, cui delato iuramēto &c. fuit per DD. Interrog. *An sibi occurrat aliquid dicere circa suā causam.*

Resp. &c. Et si scriueranno tuttte le sue risposte.

Interrog. *An blasphemauerit*, Al dispetto di D. Puttana di D. &c. Resp. &c.

Interrog. *An percusserit sacras imagines* CHRISTI, *& Sanctorum*. Resp. &c.

Benignè per DD. monitus ad dicendam veritatem, & vt velit tandem recedere à tot mendacijs, & inuerisimilibus responsionibus, cum ex iam deductis possit ipse Constitutus clarè animaduertere, nullum sibi negandi locum esse relictum. Resp. &c.

Et DD. dicentibus, quòd nisi se resoluat dicere veritatem, contra eum deuenietur ad remedia iuris, & facti opportuna. Resp. &c.

Et D D. replicantibus, quòd contra eum deuenietur ad torturam. Resp. &c.

Tunc DD. sedentes, &c. visa pertinacia, & obstinatione ipsius Constituti, visoque, & maturè considerato toto tenore processus, & omnibus, ac singulis in eo contentis, animaduertentes, in eo adesse indicia sufficientia, quibus ipse Constitutus possit, ac debeat quæstionibus exponi, decreuerunt, ipsum Constitutum esse torquendum tormento funis pro veritate habenda super prolatione blasphemiarum prędictarum, & percussione sacrarum imaginum, &c, sic instante, & petente D. Promotore Fiscali Sancti Officij.

Et ideo mandauerunt, ipsum Constitutum duci ad locum tormentorum, ibique spoliari, ligari, ac funi applicari.

Qui sic ductus, dum spoliaretur, & ligaretur, benignè per DD. monitus, & hortatus, vt tandem liberè veritatem dicat, & recedat ab eius pertinacia, nec expectet, quòd in funem eleuetur, prout eleuabitur, quatenus adhuc in eius obstinatione persistat. Resp. &c.

Tunc DD. cum viderent, ipsum Constitutum omnino recusare veritatem fateri, eundem iam spoliatum, ligatum, & funi applicatum, mandauerunt in altum eleuari.

Qui

5.

Qui sic eleuatus cæpit clamando dicere, &c. (ouero) *tacuit.*

Interrog. *An dictas hæreticales blaſphemias protulerit, ſacraſque imagines percuſſerit.* Reſp. &c.

Et procuraranno i Giudici, che il Notaro ſcriua non ſolamente tutte le riſposte del Reo, ma anco tutti i ragionamenti, che farà, e tutte le parole, ch'egli proferirà ne' tormenti, anzi tutti i ſoſpiri, tutte le grida, tutti i lamenti, e le lagrime, che manderà.

Monitus per DD. vt non patiatur, ſe vlterius in tormento detineri, ſed veritatem liberè fateatur. Reſp. &c.

Et ſe il Reo, auuenga che con animo di non dir la verità, riſpondeſſe, mettetemi giù, che voglio dir ogni coſa, il che ſi haurà à notare nel proceſſo, douranno i Giudici inſtare, che cominci à dir la verità ne' tormenti, coſi.

Et ſibi dicto, vt incipiat dicere veritatem, & poſtea deponetur. Reſp. &c.

Et ſe pure anderà replicando, che lo depongano, che la dirà, ancorche ſimilmente non haueſſe animo di dirla, ſi potrà far deporre, e proſeguir in queſto modo.

Tunc DD. ſtante promiſſione prædicta, & ad effectum prædictum tantùm, &c. animo tamen &c. mandauerunt, ipſum Conſtitutum leuiter de tortura deponi, & ſuper ſcamno ligneo accommodari.

Qui ſic depoſitus, & ſuper ſcamno ligneo accommodatus, fuit per DD.

Interrog. *Vt modo pollicitam veritatem fateatur.* Reſp. &c.

Et ſe non vorrà confeſſare, ſi minacciarà di continuargli la tortura coſi.

Et monitus, vt recedat ab hiuſmodi ſubterfugijs, & pollicitam veritatem fateatur, quia aliàs continuabuntur tormenta, & ipſe in altum eleuabitur. Reſp. &c.

Et ſe ſtarà duro nel negare, ſi faccia di nuouo alzare, e ſoggiunga il Notaro:

P 2 *Tunc*

Tunc DD. mandauerunt, ipsum Constitutum in altum eleuari.
Qui sic eleuatus cæpit clamare, &c. (ouero) *tacuit.*
Iterum monitus ad dicendam veritatem. Resp. &c.
Et persistendo egli ad ogni modo nella negatiua, si terminarà l' essame cosi.
Et cum nihil aliud ab eo posset haberi, DD. mandauerunt, ipsum Constitutum de fune leuiter deponi, disligari, brachia reaptari, reuestiri, & ad locum suum reponi, cum stetisset in tortura eleuatus per dimidium vnius horæ ad horologium pulueris. Et il Notaro si sottoscriuerà.

Ma se il Reo perauuentura confessarà ne' tormenti il delitto, di cui si tratta, dourà immediatamente interrogarsi, pur nella tortura, sopra l' intentione, e credulità sua intorno à gli articoli, à quali contradicono le bestemmie sudette, &c. come si è detto nella seconda parte, e poi si chiuderà l' essame, come di sopra, similmente con la sottoscrittione del Notaro.

Deuesi oltre à ciò notare, che, se il Reo à sua instanza deposto dalla tortura confessarà il fatto, dourà anco successiuamente interrogarsi sopra l' intentione, come di sopra, & negando esso la mala credulità, si essorti nel modo, che si è detto, à confessar la verità; & persistendo, si minacci, che s' egli non dirà la verità, di nuouo sarà alzato in tortura: & perseuerando pure nella negatiua, in ogni modo si faccia di nuouo alzare, e nella tortura s' interroghi sopra l' intentione, e tutto si esseguirà, come quì sotto.

Interrog. *An credat, vel crediderit &c.* Resp. &c.
Monitus per DD. ad dicendam veritatem, quia ex ijs, quę modo fassus est, valde præsumitur, ipsum Constitutũ circa præmissa malam credulitatem habuisse. Resp. &c.
Et DD. dicentibus, quòd nisi se resoluat veritatem fateri circa suam credulitatem, rursum eleuabitur in funem. Resp &c.
Tunc DD. pro habenda credulitate ipsius Constituti circa pręfatos

6.

fatos articulos, mandauerunt, ipſum denuo in funem eleuari, præmiſſa proteſtatione, quòd non intendunt, ipſum torquere niſi ſuper intẽtione, & credulitate, & non aliàs, aliter, nec alio modo, ſic inſtante, &c.

Qui ſic eleuatus tacuit.

Interrog. *An credat, vel crediderit, &c.* Reſp. &c.

Monitus ad dicendam veritatem, &c. Reſp. &c.

Tunc DD. cum nihil aliud, &c. Et ſi roghi il Notaro.

Del modo di eſſaminare il Reo ne' tormenti pro vlteriori veritate, & ſuper intentione.

SE il Reo auanti la tortura haurà confeſſato parte de' delitti oppoſtili, & d'altri reſterà conuinto, & indiciato reſpettiuamente, hauẽdo già, quanto alle coſe confeſſate, e prouate, negata la mala credenza, douranno darſegli i tormenti ſopra le coſe, delle quali reſta indiciato, & anco ſopra l'intentione, ò credenza intorno all'altre già prouate, & confeſſate; & in ſimil caſo conuerrà, che i Giudici facciano la proteſta, che non ſe gli dà la tortura, ſe non *pro vlteriori veritate, & ſuper intentione,* ſenza alcuno pregiudicio delle coſe dà lui già confeſſate, & delle quali è conuinto, e tal proteſta è non ſolamente vtile, ma anco neceſſaria; perche ſe il Reo, ancorche confeſſo, e pienamente conuinto, ſenza detta proteſta negaſſe in tortura il fatto, & in detta ſua negatiua perſiſteſſe, dourebbe andarſene aſſoluto. Et in queſto ſi procederà coſi.

Tunc DD. viſa &c. decreuerunt, ipſum Conſtitutum eſſe torquẽdum tormento &c. pro vlteriori veritate habenda, & ſuper intentione, ſeu credulitate ipſius, ſic inſtante &c.

Et ideo mandauerunt, ipſum duci ad locum torturæ, ibique ſpoliari, ligari, & funi applicari; & hoc ſine præiudicio

quorum-

quorumcumque iurium Fisco S. Officij quomodocumque, & qualitercũque competentium, & acquisitorũ, & eorum omnium, de quibus idem Constitutus quomodocumque est conuictus, & confessus, super quibus DD. non intendunt aliquo modo ipsum torquere; quinimmò explicitè protestantur, ipsum super illis se non torquere, & huiusmodi protestationem in quolibet actu repetitam fore, & esse dixerunt, & intendunt; & quòd pro repetita semper habeatur; sed tantùm ipsum torqueri facere intendunt pro vlteriori veritate habenda super ijs, de quibus indiciatur, nec non super intentione, & credulitate &c. & non aliàs, aliter, nec alio modo, de quo solemniter, & expressè, ac omni meliori modo protestati fuerunt, & protestantur.

Qui sic ductus, spoliatus, ligatus, & funi applicatus, antequàm in altum eleuaretur, benignè per DD. monitus ad dicendam veritatem, nec expectet, quòd contra ipsum ad tormenta deueniatur. Resp. &c.

Tunc DD. repetita protestatione, de qua supra, illique firmiter inhærendo, mandauerunt, ipsum Constitutum in altum eleuari.

Qui sic eleuatus cæpit dicere. Ohime. Ohime. O Santa Maria. *Deinde tacuit.*

Dapoi s'interrogarà delle cose, delle quali viene indiciato, & sopra la sua credulità. Per essempio, se restarà indiciato, d'hauer negata l'intercessione de' Santi, & il valore delle Indulgenze; & dall'altro canto haurà confessato, d'hauer detto, che la Confessione sacramentale non è necessaria, & che doppo questa vita non vi è Purgatorio, & restarà conuinto, d'hauer piu volte bestemmiato, Al dispetto di Dio, & Rinego Dio, ma con protestare in giudicio, d'essere stato sẽpre buon Catolico, e Christiano, s'interrogarà così.

Interrog. *An dixerit, Sanctos in Cælo nõ intercedere pro nobis, & idcirco non esse à nobis inuocandos.* Resp. &c.

Interrog.

Interrog. *An dixerit, sacras Indulgentias nullius esse valoris*. Resp. &c.

Interrog. *An credat, vel crediderit, Confessionem sacramentalem non esse necessariam*. Resp. &c.

Interrog. *An credat, vel crediderit, Purgatorium post hanc vitam non extare*. Resp. &c.

Interrog. *An credat, vel crediderit, Deum non esse omnipotentem*. Resp. &c.

Interrog. *An corde abnegauerit Deum benedictum*. Res. &c.

Et si notaranno compiutamente le sue risposte; & in caso, che confessi, d'hauer proferito l'heresie, delle quali era indiciato, s'interrogarà immediatamente sopra l'intentione intorno ad esse: & confessando d'hauerle tenute, e credute tutte, ò parte di esse, si proseguirà di domãdarlo de' complici, & se n'ha creduto d'altra sorte, come si è detto di sopra, e piu distintamente si dirà al suo proprio luogo.

Ma s'egli negasse (come pur alle volte suol accadere) non solamente ciò, di che vien domandato in tortura, ma anco le cose dà lui già confessate, ò delle quali è conuinto, non dee la sua risposta scriuersi come data ad interrogatorio alcuno fattogli dà Giudici, ma come dal Reo semplicemente proferita dà se stesso, & si scriuerà così.

Deinde dixit ex se ipso. Ouero. *Subdens ex se ipso*. O pure. *Dicens ex se ipso*. Io non ho detto, nè fatto cosa alcuna cõtra la santa Fede, & in quello, che ho cõfessato, ho detto la bugia, & la dicono anche i testimonij.

Et i Giudici proseguiranno in questo modo.

Et DD. dicentibus, quòd non interrogatur amplius super &c. quia iam de illis conuictus; & confessus est, & confessionem suam non potest amplius in dubium reuocare, sed tantummodo pro habenda veritate, an dixerit, Indulgentias minimè valere, & Purgatorium non extare, & an credide-

crediderit, seu etiam modo credat, Sanctos non orare pro nobis, & propterea non esse à nobis inuocãdos, & sacramentalem Confessionem non esse necessariam, & an corde Deum benedictum abnegauerit, ac tenuerit, ipsum non esse omnipotentem. Ideo ad hæc respondeat. Resp. &c.

Egli è anco dà sapere, che, fatta dà Giudici la detta protesta, non debbono essi dettare al Notaro gli interrogatorij dà farsi al Reo in tortura con queste parole, cioè. *Et ad opportunã DD. interrogationem* Resp. &c. (ouero) *Opportunè interrog.* Resp. &c. (ouero) *Subdens interrog.* (ouero) *Subdens ad opportunam interrogationem.* Perche tal modo di dettare, quando il Reo è conuinto, & confesso, come di sopra, è molto pericoloso. Conciosiache, se il Reo all'hora rispondesse sopra il delitto dà lui confessato, ò contro di lui pienamente prouato, & la risposta si scriuesse (come pur dourebbe scriuersi) verbi gratia.

Et ad opportunam DD. interrogationem.

Resp. In non ho detto cosa alcuna contra la Fede, &c. come di sopra, & il Reo persistesse in cotal negatione, s'intẽderebbe, che i Giudici hauessero rinõciato alla detta protesta, & dà essa si fossero partiti. Oltra che per altre cause ancora dee schifarsi vn tal modo di dettare.

Del modo di essaminare in tortura sopra l'intentione solamente.

SE il Reo haurà confessato interamẽte tutte le bestemmie, propositioni, parole, e fatti hereticali, che gli vengono giuridicamente opposti, con negare però, d'hauer mai (come di sopra) creduto malamẽte, &c. non dee darsegli la tortura, se non sopra tal empia credulità, & intentione; & perciò s'interrogarà di questa foggia.

Die Mensis Anni
Eductus de carceribus, & personaliter constitutus, &c.
N. de N. de quo supra, cui delato iuramento, &c. fuit per DD.
Interrog. *An sibi occurrat aliquid dicere circa suam causam.* Resp. &c.
Interrog. *An credat, vel crediderit, &c.* Di già n'habbiamo recato l'essempio in piu d'vn luogo. Resp. &c.
E stando nella negatiua, se gli farà questa monitione.
Et sibi dicto quòd cum (sicut ipsemet Constitutus fassus est) supradictas hæreticales plasphemias, & propositiones, nec non facta ipsa hæreticalia, magica, & apostatica toties dixerit, egeritque respectiuè, & à pluribus monitus desistere noluerit, valde præsumitur, ipsũ Constitutũ circa præmissa malã credulitatem habuisse. Ideo dicat veritatẽ. Resp. &c.
Et DD. dicentibus, &c. Resp. &c.
Tunc DD. visa &c. decreuerũt, ipsum Constitutum torquendum esse tormento &c. super intentione, & credulitate circa præmissa, sic instante &c.
Et ideo mandauerunt, ipsum Constitutum duci &c. Et hoc sine vllo præiudicio eorum, quæ fassus est, super quibus &c. sed tantùm ipsum torqueri facere intendunt super intentione, & credulitate ipsius Constituti, &c.
Et cosi ne' tormenti s'interrogarà della credulità sua intorno alle cose dà lui confessate, come di sopra.

Del modo di dar li tormenti al Reo sopra i Complici, & altre heresie dà lui tenute.

HAuendo il Reo confessato d'essere stato heretico, & d'hauer creduto le tali, e tali heresie, cõ negar però, d'hauer hauuto cõplici, ò credutone altre, fà di mestiero essaminarlo in tortura sopra questi duoi pũti cosi in genere nel modo, che segue.

Die Mensis Anni

Eductus de carceribus, & personaliter constitutus &c. N. de quo supra, cui delato iuramento &c. fuit per DD.

Interrog. *An sibi occurrat aliquid dicere circa suam causam.* Resp. &c.

Interrog. *An vltra hæreses, quas fassus est tenuisse, & credidisse, alias tenuerit, & crediderit, & quas.* Resp. &c.

Inter. *A quo, vel à quibus præfatas hæreses didicerit* Resp.&c.

Interrog. *An hæreses à se creditas, & assertas, alijs verbo, vel scriptis communicauerit, & quibus.* Resp. &c.

Interrog. *An sciat, aliquos alios eiusmodi hæreses, vel alias tenere, & credere, & nominet illos.* Resp. &c.

Benignè per DD. monitus ad dicendam veritatem, nam si in eius obstinatione, ac pertinacia perstiterit, non solùm animæ, sed etiã corporis periculum incurret. Resp. &c.

Et DD. dicentibus, quòd nisi se resoluat, de præmissis veritatem dicere, contra eum deuenietur ad remedia iuris, & facti opportuna. Resp. &c.

Et DD. replicantibus, quòd contra eum deuenietur ad torturam. Resp. &c.

Tunc DD. cum aliud ab eo haberi non posset, viso &c. decreuerunt, ipsum Constitutum torquendum esse tormento &c. sic instante &c.

Et ideo mandauerunt, ipsum duci ad locum torturæ, ibique &c. præmissa expressa protestatione de ipsum quæstionibus subijci non faciẽdo super ijs, de quibus est confessus, super quibus nullo modo intendunt eum interrogare, nec tormentis supponere, iuxta decretum sacræ Congregationis Sanctæ, & Vniuersalis Inquisitionis Romanæ, vt patet per litteras Illustrissimi, ac Reuerendissimi D. Cardinalis N. &c. (ouero) *iuxta vnanime votum DD. Consultorum Sancti Officij, sic instante &c.*

Qui sic ductus &c. Et si procederà alla tortura, come di sopra, auuertendo i Giudici, di non interrogarlo, se

non se

non se ha creduto altre heresie, & sopra i complici, & (come già s'è detto) in genere; qualunque volta però non vi siano indicij, ch'egli habbia hauuto qualche complice in specie: percioche all'hora dourà anche in specie interrogarsi.

Et perche il Reo alle volte, ò per notorij difetti del corpo, ò per minorità euidente degli anni, si rende incapace del tormento della corda, & conuien perciò dargli altro tormento, ò di fuoco (se ben questo, per esser molto pericoloso, hormai poco si vsa) ò di stanghetta, ò di cannette, che altri chiamano suffoli, ò di bacchetta, quì sotto si pongono le formule di ciascuno di essi, cominciando solamente dal Decreto, per non replicar in vano le stesse cose.

Del modo di dare il tormento del fuoco.

Tunc DD. visa &c. cum ipse Constitutus tormento funis torqueri non posset, eo quia manifestè esset brachio mancus, vel ruptus, &c. decreuerunt, ipsum Constitutum torquendum esse tormento ignis pro habenda veritate, &c. sic instante, &c.

Et ideo mandauerunt, ipsum Constitutum duci ad locum tormentorum, ibique dicto ignis tormento supponi, illoque tormentari.

Qui sic ductus ad præfatum tormentum ignis, pluries per DD. benignè monitus, vt liberè veritatem fateatur, nec expectet, dicto tormento se cruciari. Resp. &c.

Tunc DD. cum viderent, ipsum Constitutum nolle veritatem fateri, mandauerunt, eundē dicto tormento ignis supponi.

Qui sic suppositus, nudatis pedibus, illisque lardo porcino inunctis, & in cippis iuxta ignem validum retentis, cum stetisset per in dicto tormento tacitus, cæpit postea alta voce vociferando dicere. Ohime *&c.*

Q 2 *Et cum*

Et cum videretur magnum dolorem sentire, DD. mandauerunt, apponi tabulā ante pedes ipsius Constituti, animo, &c.

Qua sic apposita, fuit idem Constitutus per DD.

Interrog. *Vt veritatem dicat circa &c.* Resp. &c.

Et tunc DD. mandauerunt, tabulam ante pedes dicti Constituti positam amoueri.

Qua sic amota, idem Constitutus clamando alta voce dicere cæpit, &c.

Tunc DD. mandauerunt iterum tabulam apponi ante pedes ipsius Constituti, animo tamen, &c.

Qua sic apposita, fuit idem Constitutus iterum per DD.

Interrog. *& monitus, vt recedat à sua obstinatione, & veritatem fateatur.* Resp. &c.

Tunc DD. cum viderent, ipsum Constitutum in negatiua persistere, & nolle aliud dicere, mandauerunt, eundem à dicto tormento amoueri, & ad locum suum reponi, cum stetisset in dicto tormento suppositus, computatis etiam appositionibus tabulæ, per spatium &c.

Del modo di dar il tormento della Stanghetta.

TVnc DD. visa &c. pro veritate habenda, cum aliter haberi non posset, & ipse Constitutus tormento funis, eo quia &c. (& si porrà l'impedimento, ch'egli ha di ricevere la corda) torqueri non posset, decreuerunt, ipsum esse torquendum tormento taxillorum, quod Stanghetta nuncupatur, sic instante &c.

Et ideo mandauerunt, ipsum duci ad locum tormentorum, ibique præfato taxillorum tormento supponi, & tormentari.

Qui sic ductus, antequàm dicto tormento supponeretur, pluries per DD. fuit benignè monitus ad veritatem dicendam, aliàs dicto tormento supponetur. Resp. &c.

Et cum veritatem fateri nollet, DD. mandauerunt, ipsum Constitutum dicto tormento supponi, & in eo tormentari.

Qui sic

Qui sic dicto tormento suppositus in terra prostratus, talo pedis dextri denudato inter duos ferreos taxillos concauos posito, & ministro eos stanghetta comprimente, clamare cæpit alta voce &c.

Interrog. *An blasphemauerit &c.* Et si proseguirà, come di sopra. Et poi, non confessando il Reo, si terminarà l'essame in questo modo.

Et cum in dicto tormento suppositus stetisset per spatium DD. mandauerunt, eundem Constitutum à dicto tormento amoueri, & ad locum suum reponi.

Del modo di dar il tormento delle Cannette.

T*Vnc DD. visa &c. pro veritate habenda, cum aliter ab eo haberi non posset, & ipse Constitutus ob nimiam corporis debilitatem &c. tormento funis torqueri non valeret, decreuerunt, ipsum esse torquendum tormento sibilorum, sic instante &c.*

Et ideo mandauerunt, ipsum duci ad locum tormentorum, ac præfato sibilorum tormento supponi, & cruciari.

Qui sic ductus, antequàm sibila ad eius manus accommodarentur, pluries per DD. benignè monitus ad dicendam veritatem, quia aliàs dicto tormento cruciabitur. Resp. &c.

Et cum veritatem constanter nollet fateri, DD. mandauerunt, dictum Constitutum eidem tormento supponi, & in eo tormentari.

Qui sic dicto tormento suppositus, manibus ante iunctis, & inter binos earum singulos digitos sibilis accommodatis, & ministro fortiter præmente, clamare cæpit alta voce, &c.

Interrog. &c. Resp. &c.

Monitus &c. Resp. &c.

Cumque in dicto tormento sic suppositus stetisset per spatium DD. mandauerunt, eundem Constitutum à dicto tormento amoueri, & ad locum suum reponi.

Del modo di batter con la bacchetta i fanciulli, che però trapassino il nono anno della loro età.

TVnc DD. visa &c. pro veritate habenda ab ipso Constituto, cũ aliter ab eo haberi non posset, & ipse Constitutus ob eius minorem ætatem torqueri minimè valeret, decreuerunt, ipsum Constitutum ferula cædendum esse, sic instante &c. Et ideo mandauerunt, ipsum Constitutum duci ad locum tormentorum, ibique spoliari, & ad funem manibus ante faciẽ alligari ad effectũ, vt ferula cædatur.

Qui sic ductus, spoliatus, & manibus ad funem ante faciem alligatis, pluries per DD. benignè monitus ad veritatem fatendam, & quòd non patiatur ferula cędi, prout cædetur, si in eius obstinatione perseuerabit. Resp. &c.

Tunc DD. cum præfatus Constitutus in eius obstinatione persisteret, mandauerunt, ipsum per ministrum ferula cædi.

Qui cum sic cæderetur, clamare cæpit. Ohime &c.

Interrog. &c. Resp. &c.

Et pluries monitus &c. Resp. &c.

Tunc DD. cum pluribus, & pluribus verberibus cæsus ipse Constitutus nihil fateri vellet, & aliud ab eo haberi non posset, mandauerunt, ipsum dissolui, reuestiri, & ad locum suum reponi, cum stetisset sic in dicto tormento suppositus per spatium, &c.

Forme dà osseruarsi in certi accidenti, che sogliono auuenire nel negotio della tortura.

SE il Reo nel minacciarsegli la tortura, auanti il Decreto allegarà qualche difetto suo corporale dà Giudici nõ conosciuto, per lo quale pretẽda, di nõ poter esser tormentato di corda, darãno essi Giudici ordine, che sia chiamato vn Medico, ouero vn Chirurgo, ad effetto di farlo visitare: & se il Medico, ò Chirurgo visitato-

visitatolo riferirà, non esserui impedimento alcuno, potranno senza ansietà procedere alla tortura di esso Reo, & si noterà il tutto nel processo così.

Tunc DD. mandauerunt, vocari in Sancto Officio N. Physicum, ouero, *Chirurgum ciuitatis N. ad effectum inspici faciendi dictum Constitutum, nunquid verè impediatur, quominus torqueri valeat.*

Qui N. vocatus, delato sibi iuramento veritatis dicendæ, prout, tactis &c. iurauit, ac sibi per DD. iniuncto, vt præsentem Constitutum bene inspiciat, &, an possit sine periculo torqueri, referat; dictoque Constituto per ipsum N. bene viso, & inspecto, ad opportunas DD. interrogationes. Resp. &c.

Si scriuerà interamente la sua relatione; & i Giudici, licentiatolo, col giuramento di douer tacere, procederanno alla tortura: formando il Decreto assolutamente, come di sopra.

Et se la protesta dal Reo fosse fatta dopò la formatione del Decreto, cioè, mētre esso Reo si lega, ò si vuole alzare, si vserà la detta diligenza; & hauutasi, & anco notatasi, come di sopra, la relatione del Medico, ò del Chirurgo, che non vi sia impedimento, s'incaminaranno i Giudici all'essecutione del già formato Decreto: ripigliando oue haueuano lasciato, & l'ordine incominciato seguitando.

Ma riferendo il Medico, ouero il Chirurgo, esserui il tale, & il tale impedimento, il che dourà minutamente registrarsi nel processo, farà di mestiero venire ad altro tormento, ò di stanghetta, ò di suffoli: & ne formaranno i Giudici Decreto, nel primo caso (cioè, quando il Reo protesta d'esser inhabile alla tortura auanti il Decreto) in questo modo.

Tunc DD. sedentes &c. visa &c. attenta etiam relatione dicti N. Physici, ouero, *Chirurgi, decreuerunt, ipsum Constitutum*

stitutum

ſtitutum eſſe torquendum tormento taxillorum, ouero, *ſibilorum, &c.*

Et ideo mandauerunt, ipſum duci &c.

Et nel ſecōdo caſo (cioè, quādo il Reo fà la detta ꝓteſta dopò la formatione del Decreto) faranno ſcriuere coſi.

Tunc DD. attenta relatione prædicti N. Phyſici, ouero, *Chirurgi, decreuerunt, ipſum Conſtitutum eſſe torquendum tormento taxillorum*, ouero, *ſibilorum, &c.*

Et ideo mandauerunt, ipſum Conſtitutum in loco tormentorum exiſtentem diſligari, & reueſtiri, ac dicto taxillorum, ouero, *ſibilorum tormento ſupponi, &c.*

Se anco nell' atto ſteſſo della tortura il Reo allegarà impedimenti ſimili, ancorche ſi poſſa penſare, che vi ſia qualche fittione; tutta via per caminare piu ſicuramente, douranno i Giudici ordinare, che ſi deponga, & chiamato ſimilmente il Medico, ò Chirurgo, ſi gouernaranno, come già è ſtato detto di ſopra: e trouando, eſſer menzogna ciò, ch' egli pretende, lo faranno di nuouo alzare, & l' atto ſi notarà in queſta guiſa.

Tunc DD. viſis, & auditis, prædictis, mandauerunt, ipſum Conſtitutum denuo in funem eleuari.

Qui ſic denuo eleuatus tacuit, ouero, *clamando dixit &c.*

Se finalmente il Reo ne' tormenti veniſſe meno, di che dourà farſi eſpreſſa mentione dal Notaro, ponendo ogni atto, & ogni moto di eſſo Reo, per cui ſi moſtri d' eſſere ſtato dà tale accidente ſoprapreſo, ſi farà deporre, & con diligenza viſitare nel modo, che ſegue.

Et cum dictus Conſtitutus videretur in tormẽtis deficere, &c. DD. mandauerunt, ipſum leuiter de tortura deponi, & ſuper ſede lignea accommodari.

Qui ſic depoſitus, & ſuper dicta ſede lignea accommodatus, cum licet pluries interrogatus, commotus, & quaſſatus reſponſum non daret, nec ad animum rediret, immò ſemimortui imaginem præſeferret, DD. mandauerunt, in

eius fa-

eius faciem aquam frigidam guttatim inspergi, vel eius frontem, & tempora, & nares, & guttur aceto rosaceo madefieri, vel nares ipsius sulphure, aut petijs lineis accensis suffumigari, &c.

Quibus peractis, præfatus Cõstitutus in se rediens fuit per D D.

Interrog. &c. Resp. &c.

Et ad effetto di sapere, se il Reo veramente habbia patito il detto accidente, ò habbia finto, & se vi sia alcun pericolo nel farlo di nuouo alzare, non si dourà tralasciare la sudetta diligenza della visita del Medico, & secondo la relatione di lui gouernarsi: con far notare l' atto in questa forma.

Tunc DD. mandauerunt, accersiri N. Physicum Sancti Officij, ad effectum visitandi dictum Constitutum, & videndi, nunquid verè aliquo accidente laboret, quo minus vlterius torqueri valeat.

Qui N. accersitus, & delato &c. ac sibi per DD. mandato, vt præsentem Constitutum diligenter visitet, &, an vlterius in tortura contra ipsum sine periculo procedi possit, referat, dictoque Constituto per ipsum N. accuratè visitato, eiusque pulsibus, fronte, & pectore manu pertentatis, opportunè per DD.

Interrog. Resp. &c.

Et se riferirà, non esserui pericolo alcuno, si farà di nuouo alzare, & il Notaro registrarà l' atto così.

Tunc DD. visis, & auditis prædictis, mandauerunt, ipsum Constitutum denuo in funem eleuari.

Qui sic denuo eleuatus &c.

Ma se il Medico riferirà in contrario, si dourà far sciogliere, & riporre in carcere, & si scriuerà così.

Tunc DD. attenta relatione præfati N. Medici, eique inhærendo mandauerunt, ipsum Constitutum disligari, &c. & ad locum suum reponi, &c. cum stetisset &c.

R *Del*

Del modo d' interrogar ne' tormenti il Reo, che è stato riconosciuto in giudicio dà vn solo.

Die *Mensis* *Anni*

E*Ductus de carceribus, & personaliter constitutus &c. N. de quo supra, cui delato iuramento &c*

Interrog. *An velit ex se aliquid dicere circa suam causam.* Resp. &c.

Interrog. *Et monitus per* DD. *vt caueat à mendacijs, & veritatem dicat, an sit ille N. de quo agitur in processu, &c. cum iam videat, se non posse hoc negare aliquo modo, aliàs deuenietur contra ipsum ad opportuna iuris, & facti remedia.* Resp. &c.

Tunc DD. *visa obstinatione ipsius Constituti, stante depositione D. & eius confrontatione facta cū ipso Constituto, qui in eius faciem asseruit, ipsum Constitutum vocari N. non autem C. ipsumque omnino in ciuitate N. extitisse; attentis etiam variationibus eiusdem Constituti, mendacijs, & inuerisimilibus responsionibus, de quibus supra, ad habendum confessionem super identitate personæ ipsius Constituti, &, an ipse sit ille N. nominatus in processu, & qui deponitur fuisse in ciuitate N. cum aliter ab ipso haberi non posset, decreuerunt, ipsum Constitutum torquendum esse tormento &c. sic instante &c.*

Et ideo mandauerunt, ipsum Constitutum duci ad locum torturæ, ibique &c. sine præiudicio iurium Fisco Sancti Officij quomodocumque, & qualitercumque acquisitorum, & non aliàs, aliter, nec alio modo, &c.

Qui sic ductus, spoliatus, ligatus, & funi applicatus, antequàm eleuaretur, benignè per DD. *monitus ad dicendam veritatem.* Resp. &c.

Tunc DD. *mandauerunt, ipsum in funem eleuari.*

Qui sic eleuatus tacuit. Deinde dixit. Ohime. Ohime.

Interrog. *De nomine, cognomine parentibus, patria, fratribus,*

6.

tribus, consanguineis, affinibus, bonis, domo, vicinis, & exercitio. Resp. &c.

Interrog. *De tempore discessus à patria, vbi fuerit postea, & qua de causa discesserit.* Resp. &c.

Interrog. *An solus, vel associatus itinera confecerit; & si associatus, dicat, cum quo, vel quibus socijs incesserit.* Resp. &c.

Interrog. *An in specie fuerit in ciuitate N. & sit ille, de quo in processu.* Resp. &c.

Monitus per DD. ad dicendam veritatem. Resp. &c.

S'egli confessarà, d'esser N. di N. nominato nel processo, & d'essere stato nella città di N. dourà l'essame continuarsi in questo modo.

Interrog. *An aduersus sanctissimũ Eucharistiæ Sacramentum hanc propositionem protulerit, in eo, videlicet, non reperiri verè, realiter, ac substantialiter corpus, & sanguinem CHRISTI.* Resp. &c.

Se negarà, si ammonisca à dir la verità così.

Monitus per DD. ad dicendam veritatem, nec permittat, se vlterius torqueri. Resp. &c.

S'egli confessarà, d'hauer proferita la sudetta propositione, s'interroghi, come segue.

Interrog. *An credat, vel crediderit, in sanctissimo Eucharistiæ Sacramento non contineri realiter corpus, & sanguinem D. N. IESV CHRISTI.* Resp. &c.

Et negando, se gli faccia questa obiettione.

Et sibi dicto, quòd, cum ita seriosè præfatam propositionem asseruerit, valde præsumitur, circa prædictum articulum malam credulitatem habuisse. Quamobrem dicat veritatem. Resp. &c. Et persistendo nella negatiua, s'ammonisca di nuouo così.

Iterum monitus ad dicendam veritatem pro Dei gloria, & animæ suæ salute. Resp. &c.

Et nõ si potẽdo hauer altro, si chiuda l'essame, come sopra.

Ma confessando ancor la mala credulità, si proseguisca d'interrogarlo sopra i complici, &c. come per auanti s'è detto.

Del modo di confrontare vn Complice col Reo in tortura.

COnciosiacosache il Reo complice, auuenga che habbia di già confessato il delitto, del quale era indiciato, tanto contro à se stesso, quanto contro ad altri, può non dimeno hauer negata la mala intentione, & dee perciò esporsi alla tortura sopra l'intentione sudetta, ouero, in caso, che habbia oltre à ciò cõfessata la mala credenza, sopra altri complici, &c. se à Giudici parrà, che bene stia, il confrontarlo anche nella tortura col Reo complice, è necessario, che, datosegli le sue difese, venga prima essaminato contra se stesso; & formato già il Decreto di tortura *in caput proprium*, si potrà discendere al confronto nella tortura in questa guisa.

Et antequàm à loco examinis amoueretur dictus B. DD. mandauerunt, è carceribus educi dictum N. & ad præsentiam ipsius B. adduci.

Quo adducto, & delato eidem iuramento de veritate dicenda, fuit idem B. per DD.

Interrog. *An sit paratus ad præsens sustinere, ac ratificare, etiam in tortura, si opus fuerit, in faciem N. hic præsentis, quæ aduersus ipsum, vt supra, deposuit, & similiter in eius faciem confirmauit.* Resp. &c.

Et dicendo di sì, procederanno i Giudici alla tortura nel seguente modo.

Tunc DD. ad tollendam omnem dubietatem, quæ circa personam, & dicta ipsius B. considerari posset, ex quo facit se socium criminis, & ad tollendam omnem maculam, si

qua ex

qua ex dicta causa in eius persona exorta fuisset, & ad tantò magis afficiendum ipsum N. Constitutum, ac ad omnem alium meliorem finem, & effectum, ac etiam ad effectum habendi veritatem à dicto B. super eius intentione, & credulitate, ouero, *super cõplicibus, & alijs hæresibus à se creditis, prout in Decreto superius formato, mandauerunt, dictum B. tam in caput ipsius N. quàm in caput proprium, duci ad locum torturæ, ibique &c.*

Qui sic ductus &c. antequàm in altum eleuaretur, benignis verbis per DD. hortatus, & monitus, vt Deum Optimum Maximum timeat, & veritatem puram, & simplicem fateatur, quæ sola ab ipso requiritur, caueatque omnino, ne quam personam indebitè inculpet, quia in hoc sæculo, & in alio de hoc teneretur reddere rationem; & quatenus etiam veritatem dixerit, non dubitet modo illam confirmare: aduertens, non minus delinquere eos, qui aliquem indebitè grauant, quàm qui veritatem in iudicio studiosè occultare procurant. Resp. &c.

Et dicendo, che ha detta, & è per dir sempre la verità, & registratasi la sua risposta, proseguiranno i Giudici così.

Tunc DD. ad effectum &c. mandauerunt, ipsum B. in altum eleuari, præsente dicto N. vidente, & omnia (prout asseruit) intelligente.

Qui sic eleuatus cæpit dicere. Ohime, &c. Io ho detta la verità.

Interrog. *dictus B. vt dicat, an ea, quæ aliàs deposuit contra dictum N. hìc præsentem, vera sint, & pro veritate dixerit, modoque illa eadem in tormentis approbet, ac ratificet in faciem dicti N.* Resp. &c.

Et ratificando quanto già haueua deposto, si proseguirà, come quì sotto.

Et DD. dicentibus, vt iterũ referat in substantia, quæ prius deposuit in suis constitutis. Resp. &c.

Et hauen-

Et hauendo riferito in ſoſtanza &c. il che ſi dourà ſcriuere dal Notaro, s'interrogarà N. coſi.

Interrog. *dictus N. quid modo reſpondeat ad ea, quæ de ipſo depoſuit dictus B. in eius faciem in tormentis exiſtens.* Reſp. &c.

Replicante dicto B. &c.

Tunc D D. cum vterque in ſuo dicto perſiſteret, mandauerunt, ipsū N. *amoueri à loco torturæ & ad locum ſuū reponi.*

Et ſucceſſiuè incontinenti ſuit per D D. dictus B. in tormentis exiſtens

Inter. *An credat, vel crediderit &c.* come ſopra. Reſp.&c.

Monitus &c. Reſp. &c.

Tunc DD. cum nihil aliud ab eo poſſet haberi, mandauerunt, ipſum B. de fune leuiter deponi, &c. cum ſtetiſſet in tormentis per ſpatium quantum hæc omnia ſcribi potuerunt, & ſucceſſiuè dictum Conſtitutum ad locum ſuum reponi.

Et quando anco piaceſſe à Giudici d'eſſeguire in vn ſolo atto continuatamente il confronto de' ſudetti Rei, coſi *de plano*, come *in tortura*, potrāno, dopo la formatione del Decreto contro il Reo nominante, far ritirare eſſo Reo dal luogo degli eſſami: ſcriuendo coſi il Notaro.

Tunc DD. mandauerunt, dictum B. amoueri à loco examinum, & ſeorſum conſiſtere, donec &c.

Et fatto immediatamente alla loro preſenza venire il Reo nominato, l'interrogaranno partitamente, come ſi è detto nella ſeconda parte, cominciando coſi.

Succeſſiuè incontinenti.

Eductus de carceribus, & perſonaliter conſtitutus &c. N. de N. de quo ſupra, & delato eidem iuramento &c. fuit per D D.

Inter-

Interrog. *An adhuc se resoluerit ingenuè fateri veritatem, &c.* Resp. &c.

Et gli si faranno ordinatamente tutti gli interrogatorij posti nella detta seconda parte. Et negando egli, si farà venir di nuouo al luogo degli essami B. & si procederà in tutto, come iui si legge. Et registrate le risposte dell'vno, & dell'altro nella forma sudetta, persistendo ambiduoi nel detto loro, si connetterà immediatamẽte l'interrogatorio, *An sit paratus ipse B. ad præsens sustinere, ac ratificare, etiam in tortura &c.* Et si procederà al confronto ne' tormenti, come di sopra.

Del modo de repetere, ò continuare i tormenti.

Conuiene anche tal volta, & per l'atrocità del delitto, & per la grauità degli indicij, & per altri importanti rispetti, repetere, ò continuare la tortura: & perciò douranno in tal caso i Giudici nel fine del primo essame rigoroso far aggiungere dal Notaro quella clausula, animo tamen &c. che à punto significa in essi Giudici animo di continuare detta tortura. Et oltre à ciò auuertiranno, che lo stile del Santo Officio è, di repeterla il giorno, che immediatamente segue appresso la prima tortura, & di non passare ordinariamẽte la metà dell'hora, così nell'vna, come nell'altra: & la forma della seconda tortura è questa.

Die Mensis Anni

Eductus de carceribus, & personaliter constitutus in loco tormentorum, coram &c.

N. de quo supra, & sibi delato iuramento &c. fuit per DD.

Interrog. *An adhuc se resoluerit, dicere veritatem & recedere ab obstinatione, & pertinacia sua.* R sp. &c.

Et sibi dicto, quòd ex ijs, quæ contra ipsum Constitutum vrgent, in

gent, in processu apparet, ipsum errasse in ijs, quæ sunt Fidei, vt supra, & propterea se resoluere velit ad veritatem dicendam, aliàs contra ipsum continuabuntur tormenta. Resp. &c.

Et cum aliud ab eo haberi non posset, DD. continuando tormenta incepta, & insistendo Decreto in præcedenti constituto facto, mandauerunt, eundem Constitutum spoliari, ligari, & funi applicari, &, quatenus opus sit, eleuari; sic instante &c.

Et si procederà cõtro del Reo, come nella prima tortura.

Del modo di riceuer dal Reo la ratificatione delle cose dà lui confessate ne' tormenti.

SE il Reo haurà confessato ne' tormenti, dourà appresso ratificare fuori di essi la sua confessione; che altrimenti ella non saria d'alcun valore: & iniquamẽte oprerebbono i Giudici, se volessero senza essa ratificatione venire all'atto di condannare il Reo. Ciò dee farsi il giorno appresso alla sudetta confessione, sì, che vi sia scorso lo spatio di ventiquattro hore, e fuori del luogo della tortura, con fargli repetere, almeno in sostanza, le cose dà lui confessate; & lettagli dal Notaro la predetta sua confessione, interrogarlo opportunamente nella forma, che segue.

Die *Mensis* *Anni*

Eductus de carceribus, & personaliter constitutus &c.

N. de N. de quo supra, qui delato sibi iuramento &c. fuit per D.

Interrog. *An vltra ea, quæ hesterna die, & in loco tormentorum confessus fuit, sibi occurrat aliquid aliud dicere, & quid.* Resp. &c.

Interrog. *An ea omnia, quæ hesterna die in tormentis fassus fuit,*

sus fuit, vera fuerint, & sint, eaq́ue pro veritate dixerit, & fassus fuerit. Resp. &c.

Interrog. *An sit paratus, & velit modo extra tormenta ea omnia approbare, & ratificare.* Resp. &c.

Interrog. *vt modo summatim, & in substantia recenseat ea omnia, quæ fassus fuit in dicto suo examine hesterna die facto in tormentis.* Resp. &c.

Tunc D. mandauit mihi Notario, vt ad claram ipsius Constituti intelligentiam sibi legerem dictum eius examen de verbo ad verbum, prout iacet (ouero *) in ea parte incipiendo ibi, &c. vsque ibi, &c.*

Quo lecto, & per ipsum Constitutum bene audito, & intellecto (vt asseruit) fuit per D.

Interrog. *An prædicta, quæ sibi modo legi audiuit, fuerint à se dicta, & deposita modo, & forma, prout iacent in dicto examine.* Resp. &c.

Interrog. *An contenta in depositione modo sibi lecta fuerint, & sint vera, ipseq́ue Constitutus pro veritate fassus fuerit, illaq́ue velit modo approbare, confirmare, & ratificare, &, an prædictis velit aliquid addere, vel demere, an potius intendat, ea omnia ratificare, & approbare; &, an cum effectu prædicta omnia, tamquàm vera, & à se pro veritate dicta, approbet, ac ratificet.* Resp. &c.

Et se il Reo repeterà le istesse cose, con tutte le circostanze della sudetta sua confessione, & dirà, che le conferma, & che non vuole aggiungere, nè diminuire cosa alcuna, sarà perfetta la ratificatione di essa.

Ma se egli ricusarà di ratificarla, anzi si sforzarà di riuocarla, dourà di nuouo esser posto alla tortura, acciò ritorni alla già fatta confessione, ancorche altri indicij non soprauenissero, essendo basteuole il nuouo indicio creato dall' antecedente confessione in tortura. Et nella stessa guisa diciamo douersi proceder col Reo in caso, che confessando egli nella se-

S conda

conda tortura, & poi ricusando di ratificare, conuenga, secondo la qualità degli indicij, venire alla terza tortura; nel che si dee caminare secondo il buon consiglio, e parere de' Periti.

Del modo di dar la corda al Reo, che ricusa di rispondere, ò non vuole precisamente rispondere in giudicio.

SVole anche tal volta interuenire, che il Reo contumacemente ricusi di rispondere à gli interrogatorij fattigli dal Giudice, ò non voglia rispondere precisamente, ma con parole dubiose, dicendo, che non sà, ò non si ricorda, & simili, douendo rispondere con parole chiare, e precise. Il perche fà di bisogno venir contro di lui à rigoroso essame per hauerne risposta assolutamente, ò risposta precisa: ma prima conuiene fargli le debite monitioni, & appresso minacciargli la corda, registrando il Notaro cotal sua contumacia, con le dette monitioni, & minaccie. E tale sarà la forma.

Benignè monitus, vt recedat ab huiusmodi obstinatione, & respondeat interrogatorijs sibi factis (ouero) *respondeat euacuando interrogatoria sibi facta, non se referendo ad iam dicta* (ouero) *omittendo dicta verba, non recordor, posset esse, potest esse, & non esse, & similia, quia aliàs contra ipsũ necesse fuerit pro dicta responsione* (ouero) *pro responsione congrua, & præcisa habenda, ad opportuna iuris, & facti remedia deuenire.* Resp. &c.

Et se, oltre al persistere nel non voler rispondere, ò nel rispondere non precisamente, dicesse à Giudici. Se voi mi volete dar la corda, datemi prima le mie difese, e poi fate quel che vi pare, si proseguirà così.

Et D. dicente, quòd in huiusmodi casibus copiæ non dantur, nec de-

nec defensiones, ideo respondeat ad prædicta absque alijs subterfugijs, & cauillationibus. Resp. .&c.

Si notarà la risposta, la quale essendo conforme all'altre, scriuerà il Notaro cosi.

Quæ ego Notarius &c.

Et licet fuisset pluries, & pluries per D. instatum pro dicta responsione habenda, semper idem responsum dedit.

Quæ ego pariter &c.

Tunc D. sedens &c. Visa pertinacia ipsius Constituti nolentis respondere (ouero) *nolentis præcisè, & iuxta interrogatoria respondere; pro dicta responsione* (ouero) *pro præcisa, & congrua responsione habenda super prædictis, cum aliter ab eo haberi non posset, non ad eruendam veritatem, sed responsionem* (ouero) *præcisam responsionem, citra præiudicium eorum, de quibus est confessus, aut conuictus, mandauit, ipsum Constitutum adduci ad locum torturæ, ibique &c.*

Qui sic ad locum torturæ adductus, dum spoliaretur, & ligaretur, fuit per D. benignis verbis adhortatus, & monitus, vt se disponat ad responsionē dandam interrogationibus sibi factis (ouero) *ad præcisè, & congruenter respondendum super his, de quibus interrogatur, aliàs in altum eleuabitur.* Resp. &c.

Tunc D. cum videret, ipsum Constitutum adhuc in sua contumacia, & obstinatione persistere, mandauit, ipsum in altum eleuari ad effectum prædictum.

Qui sic eleuatus &c.

Et s'interrogarà in tortura conforme al tenor della causa, però al detto effetto solamente; facendolo stare alzato per il tempo ad arbitrio, secondo la qualità di essa causa, la grauità degli indicij, la condition della persona, & simili altre cose, che dourà il Giudice considerare, accioche la giustitia habbia il suo effetto, & niuno venga indebitamente grauato.

Del modo di dar la tortura a' testimonij varij, contrarij, vacillanti, subornati, & simili.

NIuna cosa per certo parrebbe, restasse piu auanti ad ispiegarsi in questa materia, se al molto, che insino à quì se n'è recato, s'hauesse à riguardare; ma pur si vuole, oltre alle già dette cose, auuertire, che non solamente al testimonio complice si dà alle volte per la ragion sudetta la tortura, ma anco à que' testimonij, che ò negano assolutamente qualche fatto, il quale haueano prima confessato, ò in alcuna parte principale del lor testificato si veggono variare, ò scuopronsi ne' loro essami vacillanti, ò in giudicio depongono diuersamente dà quello, che son conuinti d'hauer estragiudicialmẽte confessato, ò si presumono verisimilmente informati, e negano, ò si pretendono essere stati subornati à douer riuocare, ò sono conuinti, d'essersi trouati presenti al delitto, e pur anco lo negano. Et quì appresso andrãno per noi descriuẽdosi i decreti dà farsi opportunamẽte in simili occorrenze.

Decreto di tortura contra il Testimonio vario, ò contrario affatto ne' suoi detti.

TVnc D. Visis &c. Visa variatione ipsius Testis, qui in præcedenti suo examine dixit, se vidisse, & audiuisse respectiuè N. comedere carnes die Veneris, & proferre verba hæreticalia aduersus sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum, & modo negat pertinaciter, vidisse, & audiuisse, talia ab eo fieri, ac dici. Ad tollendam omnem maculam periurij (si qua inest) ab eius persona, & ad purgandum omnem defectum varietatis (si quis inest) & ad videndum, in quo dicto ipse Examinatus persistat, ac ad omnem alium meliorẽ finem, & effectum, mandauit, eun-

uit, eundem Examinatum duci ad locum torturæ, &c.

Decreto di tortura contra il Testimonio vario in gran parte nelle sue depositioni.

TVnc D. Visis &c. Visa variatione ipsius Examinati, qui in præcedenti suo examine dixit, se vidisse, & audiuisse respectiuè N. comedere die Veneris in cubiculo domus suæ carnes vitulinas, & proferre verba hæreticalia in Platea aduersus sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum, modo, à priori suo dicto notabiliter discedendo, ait, vidisse comedere, nõ in cubiculo, sed in Cella vinaria pullos gallinarum, & audiuisse, non in Platea, sed extra Ciuitatem in Villa N. proferre verba hæreticalia contra venerationem sacrarum imaginum. Ad tollendam omnem maculam, &c. mandauit, &c. Et si procederà, come di sopra.

Decreto di tortura contra il Testimonio vario, & vacillante.

TVnc D. Visis &c. Visa variatione, ac titubatione ipsius Examinati, qui primò affirmauit, se vidisse, & audiuisse &c. deinde negauit, vidisse, & audiuisse &c. & rursum, quæ prius negauerat, affirmauit. Ad tollendam omnem maculam, &c. mandauit, &c.

Decreto di tortura contra il Testimonio, che prima ha confessato estragiudicialmente, d'hauer visto, e sentito &c. & poi in giudicio nega.

TVnc D. Visis &c. Visa variatione ipsius Examinati, qui extraiudicialiter, præsentibus pluribus testibus (prout constat in processu) affirmauit, se vidisse, & audiuisse &c. modo

modo vero examinatus negatiuè deponere non dubitauit. Ad tollendum omnem defectum varietatis (si quis inest) & ad videndum, &c. mandauit, &c.

Decreto di tortura contra il Testimonio, che si presume verisimilmente informato, e nega.

TVnc D. Visis, & auditis prædictis, & pluribus monitionibus ipsi Examinato factis, vt veritatem fateatur, consideratoque, quòd tum ex publica voce, & fama, tum ex testiũ depositionibus, tum denique ex ipsiusmet Examinati confessionibus constat, ipsum fuisse velut perpetuum comitem, ac socium dicti N. consideratis etiam alijs indicijs ex processu resultantibus, & præsertim, quòd ex depositione vnius testis dignioris se grauiter indiciatur, fuisse præsentem, quãdo dictus N. sacras imagines percussit, vnde colligitur, ipsum de præmissis omnibus, & singulis esse verisimiliter informatum. Ad effectum habẽdi ab ipso Examinato plenã, & integram veritatem super præmissis personam dicti N. duntaxat tangentibus, de quibus (vt dictum est) verisimiliter apparet informatus, atque ad omnem alium meliorem finem, & effectum, mandauit, ipsum Examinatum duci ad locum torturæ, &c.

Decreto di tortura contra il Testimonio, che si pretende essere stato subornato.

TVnc D. Visa depositione facta per ipsum Examinatũ in S. Officio, sub die Mensis Anni in qua asseruit, vidisse, & audiuisse respectiuè N. comedere carnes die Veneris, & proferre verba hæreticalia, &c. consideratisque pluribus circumstantijs dictam depositionem concomitantibus, quæ verificatæ fuerunt, & quæ sunt adeò verisimiles, vt omnino credendum sit, ipsum Examinatũ in dicta testificatione verum dixisse, modo autem mentiri præsertim

6.

sertim cum ea, quæ in priori depositione testificatus est, liberè, & de plano deposuerit, nec modo sufficientem, aut verisimilem causam alleget huiusce suæ variationis, propterea que valde credibile, & verisimile sit, ipsum Examinatum ad dictam priorem depositionem reuocandam ab aliquo subornatum fuisse. Ad effectum sciendi ab ipso Examinato, an ab aliquo, siue aliquibus, & à quo, seu quibus subornatus fuerit ad dictam priorem depositionem reuocandam, ac ad omnem alium meliorem finem, & effectum, citra tamen præiudicium quorumcumque iurium Fisco S. Officij ex dicta priore depositione competentium, & acquisitorum, quibus per præsentem torturam nullo modo præiudicare intendit, & non aliàs, aliter, nec alio modo, de quo expressè protestatus fuit, & protestatur; mandauit, ipsum Examinatum duci ad locum torturæ, &c.

Decreto di tortura contra il Testimonio conuinto d' essere stato presente al delitto, & pur lo nega.

TVnc D. Visa pertinacia ipsius Examinati, qui conuincitur ex plurium testium contestium depositione, affuisse quando N. comedit carnes, &c. & protulit verba hæreticalia, &c. & pluribus admonitionibus ipsi Examinato factis, vt veritatem fateatur aduersus dictum N. cum à sua obstinatione recedere nequaquam vellet. Ad effectum habendi ab eo veritatem super tangentibus personam dicti N. *duntaxat, sine præiudicio, &c. mandauit, ipsum Examinatum adduci ad locum torturæ, &c.*

Nel che pure si ha dà notare, che dandosi à questi tali la tortura (il che può dall' Inquisitor solo senza l'Ordinario esseguirsi) non contra se stessi, ma contra il Reo solamente, ella ha ad esser molto leggiera, & moderata; & nel rimanente essi testimonij, come spergiuri, & legitimamente conuinti di bugia respettiuamente, debbono esser puniti, &c.

SET-

SETTIMA PARTE



Del modo di terminare i processi nel Santo Officio.

PErcioche & del cominciare, & del proseguire i processi della Santa Inquisitione, & del modo d'interrogare i Rei nella tortura già è stato assai copiosamente (per quello, che à così fatte materie in prattica si richiede) dà noi trattato, il discender hoggimai all'ordine, & modo di terminar detti processi, & alle diuerse forme di sententiare, & ispedire i Rei, non si dourà per niuna maniera disdire. Primieramēte adunque si compie il processo con l'assolutione del Reo. Secondo con la purgatione canonica. Terzo con la ritrattatione, ò riuocatione in giudicio. Quarto con l'abiuratione de leui. Quinto con l'abiuratione de vehementi. Sesto con l'abiuratione de violenta. Settimo con l'abiuratione de formali. Ottauo quando il Reo vien giudicato, & è relasso, ma penitente. Nono quando non è relasso, ma impenitente. Decimo quando è relasso, & impenitente. Vndecimo quando è negatiuo impenitente. Duodecimo quando è fuggitiuo, & contumace. Et noi col medesimo ordine camineremo nel porre le forme di dette sentenze, & ispeditioni.

Forma della sentenza assolutoria diffinitiuamente.

QValunque volta il Reo non è per propria confessione, nè per euidenza del fatto, nè per legitima produt-

produttione de' testimonij conuinto, nè in altra maniera si rende sospetto, ò si ritroua diffamato d'heresia, ò d'altro delitto al Santo Officio appartenente, anzi per legitime, e concludenti proue in contrario, e particolarmente, se i testimonij hauranno riuocato il lor detto, rimane scolpato affatto, deue spedirsi con sentenza fauoreuole del tenore, che segue, ò simile.

Noi F. N. Inquisitore, &c. &

Noi N. Vicario, &c.

Essendo che tu N. figliuolo di N. &c. del luogo &c. dell' età tua d'anni &c. fosti indiciato in questo Santo Officio dell' Inquisitione di N. d'hauer detto, & fatto rispettiuamente molte cose contrarie alla Santa Fede Catolica, quali non si doueuano, ne poteuano in modo alcuno dà noi trascurare.

Fosti perciò d'ordine nostro carcerato nel detto Santo Officio, nel quale piu volte diligentemente auanti di noi col tuo giuramento essaminato, non solo costantissimamente negasti tutte le cose oppostеti, ma con grandissima perseueranza dicesti, & affermasti, d'essere stato sempre buon Catolico, & Christiano.

Per la qual cosa volendo noi procedere in questa causa conforme al giusto, & diritto tenor delle leggi, ti assegnassimo il termine à far le tue difese, nel quale furono à tua instanza essaminati molti testimonij degni di fede, & senza alcuna eccettione, i quali co'loro detti ottimamente prouarono, che i testimonij contro di te essaminati erano tuoi capitalissimi nemici, & che non per zelo della Fede Catolica, ma per loro mera malуagità, come cospiratori haueuano contro di te denonciato, e testificato rispettiuamente le sudette cose, quali poscia eglino stessi (che è molto piu) riuocorno in giudicio, come false, & malignamente dà essi inuentate per rouinarti. E perche d'altra parte ancora

ſimilmente per legitime proue à noi conſta, che tu hai ſempre parlato bene, & catolicamente delle coſe della Religione, & co' ſani ragionamenti accompagnato le buone opere, & che ſei ſempre ſtato buon Catolico, fedele, di buona fama, & lontano dà ogni ſoſpitione d' hereſia; per tanto hauendo noi viſti, & maturamente conſiderati i meriti di queſta tua cauſa, con le ſudette tue negationi, giuſtificationi, e proue à tuo fauore, & quanto di ragione ſi douea vedere, & conſiderare, col conſeglio, & parere de' noſtri ſignori Conſultori Dottori Teologi, & Canoniſti, ſiamo venuti all'infraſcritta diffinitiua ſentenza.

Inuocato il ſantiſſimo nome di N. S. GIESV CHRISTO, della glorioſiſſima ſua Madre ſempre Vergine MARIA, & di S. Pietro martire noſtro Protettore. Hauendo auanti di noi li ſacroſanti Euangelij, acciò dal volto di Dio proceda il noſtro giudicio, & gli occhi noſtri veggano l' equità. Nella cauſa, & cauſe vertenti tra il Sig. N. Fiſcale di queſto S. Officio dà vna parte, & te N. ſudetto, inquiſito, e proceſſato, come ſopra, dall'altra. Per queſta noſtra diffinitiua ſentenza, quale ſedendo pro Tribunali proferimo in queſti ſcritti, in queſto luogo, & hora dà noi eletti. Diciamo, prononciamo, ſententiamo, & dichiaramo, te N. ſudetto, come innocente, douer eſſer aſſoluto, & liberato dalla detta inquiſitione, e proceſſo, & dà tutte le coſe in eſſo contro di te contenute, come in effetto ti aſſoluemo, & liberamo; imponendo ſopra ciò perpetuo ſilentio al detto Procurator Fiſcale del S. Officio. Et oltre à ciò ordinamo, che ſiano caſſe tutte le ſicurtà, & obligationi dà te in qual ſi voglia modo date, e fatte riſpettiuamente per la ſudetta cauſa.

Et coſi diciamo, prononciamo, ſententiamo, dichiaramo, aſſoluemo, liberamo, & ordinamo, in queſto, & in

in ogni altro miglior modo, & forma, che di ragione potemo, & douemo.

F. N. Inquisitore di N. così ho pronunciato.

N. Vicario, &c. così ho pronunciato.

Et il Notaro l'autenticarà in questa, ò in altra simil guisa.

Die Mensis Anni

Lata, data, & in his scriptis sententialiter promulgata fuit suprascripta sententia per supradictos Adm. RR. DD. Iudices pro Tribunali sedentes in aula S. Officij N. lecta vero per me Notarium infrascriptum alta, & intelligibili voce, præsentibus pro testibus N. de N. & N. de N. vocatis, &c.

N. de N. S. Officij N. Notarius.

Forma della Purgatione canonica.

FAbricato già il processo informatiuo, & essaminato giuridicamente il Reo, si proporrà la causa nella Congregatione de' Consultori, & se in essa sia deliberato, che il Reo si purghi canonicamente dalla sospitione d'heresia, ò leggiera, ò vehemente, ch'ella sia, ne dourà l'Inquisitore con l'Ordinario formar sentenza del tenore, che segue.

Forma della sentenza di purgatione canonica de leui.

Nos Fr. N. *Inquisitor, &c. &*
Nos N. Vicarius, &c.

CHRISTI *nomine inuocato. Pro Tribunali sedentes, & solum Deum præ oculis habentes, per hanc nostram diffinitiuam sententiam, quam de RR. PP. Sacræ Theologiæ, ac DD. Iuris vtriusque Doctorum consilio ferimus in*

his scriptis in causa, & causis, quæ coram nobis inter D. N. huius S. Officij Procuratorem Fiscalem agentem ex vna, & te N. reum, inquisitum, & processatū de, & super eo, quòd in publica concione dixeris, &c. & quòd aliàs visus fueris malè sentire de libero arbitrio, quodque cum hæreticis familiariter conuersatus fueris, rebusque alijs in actis causæ, & causarum huiusmodi latiùs deductis, & illorum occasione vertuntur, partibus ex altera. Dicimus, decernimus, pronunciamus, sententiamus, & declaramus, tibi N. supradicto, tamquàm de hæresi suspecto reperto, indicendam fore, & esse, prout indicimus, purgationem canonicam quarta manu tui ordinis, vel maioris, seu cum quatuor Canonicis, ouero, *Monachis,* ò pure, *Fratribus, eiusdem Congregationis,* ouero, *Ordinis, qui sint fide* Catholici, *& vita probati, quique conuersationem, & vitā tuam non tam moderno tempore nouerint, quàm præterito. Monentes te, quòd si in huiusmodi purgatione defeceris, habebimus te pro conuicto, prout mandant sacræ Constitutiones.*

Et ita dicimus, decernimus, pronunciamus, sententiamus, declaramus, indicimus, & monemus isto, & omni alio meliori modo, & forma, quibus de iure possumus, & debemus.

Fr. N. Inquisitor, &c.

N. Vicarius, &c.

Et il Notaro l' autenticarà, come di sopra.

Forma della sentenza di purgatione canonica de vehementi.

N*Os &c. Considerantes, quòd tu Magister Fr. N. Ordinis N. de anno &c. in hoc S. Officio delatus fuisti, quòd dixeris, tenueris, & credideris infrascriptos errores, & hæreses. Videlicet.* Et quì si porranno gli errori, & heresie, de' quali sarà stato indiciato.

Quæ cum talia sint, vt oculis clausis à nobis præteriri non possent,

sent, nec deberent, te N. supradictum in carcere includi curauimus, & sæpius super præfatis iuridicè interrogauimus, vt in processu super his confecto, & formato latiùs patet.

Visis igitur, & accuratè perspectis delationibus prædictis, seu testium dictis, eorumque repetitionibus, ac tuis ad interrogata responsionibus, excusationibus, & negationibus, processuque in nostra Congregatione maturè discusso, consideratisque considerandis, ad infrascriptam sententiam deuenimus.

Domini nostri IESV CHRISTI, eiusque gloriosissimæ Genitricis semper Virginis MARIAE, ac Diui Petri martyris Protectoris nostri nominibus inuocatis. Pro Tribunali sedentes, & solum Deum, ac iustitiam præ oculis habentes, per hanc nostram diffinitiuam sententiam, quã de RR. PP. Sacræ Theologiæ, & DD. I. V. Doctorum consilio ferimus in his scriptis, in causa, & causis coram nobis vertentibus inter D. N. Procuratorem Fiscalem huius S. Officij ex vna, & te N. prædictum, reum, inquisitum, & processatũ, vt supra, partibus ex altera. Dicimus, decernimus, pronunciamus, sententiamus, & declaramus, tibi Magistro N. supradicto, tamquàm di hæresi vehementer suspecto reperto, indicendam fore, & esse canonicam purgationem cum septima manu, seu septem viris eiusdem ordinis, &c.

Et si autenticarà similmente, come di sopra.

Data la sopradetta sentẽza per la sospitione de leui, ò de vehementi, si dirà successiuamente al Reo, ch'egli haurà à giurare, d'esser innocente, & che i testimonij similmente col loro proprio giuramento douranno affermare di credere, esser vero ciò, ch'egli haurà giurato. Et perciò costituito esso Reo dauanti all'Inquisitore nominarà tanti huomini dà bene per suoi testimonij ispurgatori, quanti nella sentenza si contengono. Et

no. Et appresso l'Inquisitore farà richiedere ad vno ad vno in disparte dal Reo auanti di se nel luogo degli essami i detti testimonij, per pigliar della lor qualità, & conditione quella notitia, che il fatto richiede; & potrà in ciò, che si è detto, tener questo modo.

Die Mensis Anni

Coram præfato A. R. P. Inquisitore existente &c. ibique sedente, comparuit personaliter N. & in suos compurgatores induxit A. B. C. D. E. F. G. paratos ad iurandum, & iuxta Sacrorum Canonum dispositionem ad iuramentum præstandum, super veritate iuramenti memorati N. volentis à se omnẽ hæresis infamiam, & suspitionem reijcere. Qui præfatus M. R. P. Inquisitor volens de dictorum compurgatorum conditionibus melius informari, delato singulis ipsorum iuramento in forma de veritate dicenda, vnũquemque eorum seorsum, ac separatim ab alijs compurgatoribus, & ab ipso purgãdo, qui extra dictã aulam interim exiere, super interrogatorijs infrascriptis interrogauit.

I. *De nomine, cognomine, patre, patria, ætate, ac professione ipsius Testis, &, an cognoscat N. & à quo tempore.*

II. *An habuerit conuersationem cum dicto N. & per quantum temporis, noueritque vitam ipsius, non solùm moderno, sed etiam transacto tempore.*

III. *An ipse Testis teneat, & sequatur eam fidem, quam Sancta, Catholica, & Apostolica Romana Ecclesia tenet, credit, profitetur, ac docet.*

IV. *An in aliquo Tribunali fuerit vnquam pro aliquo crimine damnatus, vel à testificando repulsus.*

V. *An dictus N. vel eius consanguinei, vel affines dederint, aut promiserint aliquid ipsi Testi, vt antedicto N. faueat, vel ipsemet Testis aliquo indebito affectu permotus accesserit compurgaturus.*

VI. *An ipse Testis se obtulerit ad dictum N. purgandum.*

An pa-

An paratus sit iurare super veritate iuramenti à dicto N. præstandi, &, an sciat, quid huiusmodi iuramentum importet. VII.

Itaque primùm A. super dictis interrogatorijs interrogatus medio suo iuramento, quod præstitit, tactis &c. ad singula respondit, vt infra.

Ad primum interrog. resp. Io mi chiamo &c. & sono dieci anni, ch' io conosco N.

Ad secundum interrog. resp. Per tutto il detto tempo ho hauuto prattica, & conuersatione col detto N. essendo sempre stati insieme nel luogo di N.

Ad tertium interrog. resp. Io credo fermamente ciò, che tiene, crede, & insegna la Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa. Et in questa fede sono vissuto, & intendo di morire ancora.

Ad quartum interrog. resp. Per gratia di Dio nõ sono mai stato condannato in alcun Tribunale, &c.

Ad quintum interrog. resp. Signor nò. Dio me ne guardi.

Ad sextum interrog. resp. negatiuè.

Ad septimum, postquam edoctus fuit ab ipso M. R. P. Inquisitore qualitatem iuramenti præstandi à dicto N. interrog. resp. Io sò, di quanta importanza sia il giuramento, & sono apparecchiato à giurare.

Secundò B. super dictis interrogatorijs &c.

Et si osseruarà con ciascuno di essi il modo già notato, & il Notaro registrarà partitamente tutte le loro risposte.

Appresso questo farà l'Inquisitore dauanti à se venire tutti i detti testimonij insieme, & anco il Reo, il qual dimandarà, se conosce quegli huomini, & s'eglino siano quelli, ch' esso ha nominati per testimonij purgatori, &c. & l'atto tanto di questo, quanto d'altri particolari susseguenti si noterà così.

Suc-

Successiuè incontinenti.

Præfatus M. R. P. Inquisitor mandauit, introduci simul prænominatos testes purgatores omnes, ac etiam dictum N. Quibus introductis, fuit dictus N. per D.

Interrog. *An homines illos cognoscat, & an illi sint, quos ipse in testes purgatores nominauit.*

R sp. Signor sì, ch'io gli conosco, & sono que' medesimi, ch'io ho nominati.

Deinde præfatus M. R. P. Inquisitor ad expurgatores conuersus dixit vulgari idiomate, vt infra.

Sappiate, fratelli, che N. Reo viene accusato, & si rende sospetto del tale, e tal delitto. Perlo che è obligato à purgarsi della detta sospitione, & voi siete nominati in testimonij della innocenza di lui.

Postea conuersus ad N. Reum dixit, vt infra.

Tu N. rispondi per Dio, & per li sacrosanti Euangelij, se tu hai commesso simili eccessi.

Et subito deue il Reo giurare alla presenza del Giudice, & de' suoi testimonij nel modo, che si porrà quì sotto: & il Notaro scriuerà cosi.

Qui Magister N. ibidem præsens, & personaliter existens, dixit, se promptum, ac paratum (vt præfatus M. R. P. Inquisitor mandauit) satisfacere; & genuflexus coram ipso, sacrosancta Dei Euangelia manibus corporaliter tangens, vulgari idiomate, ore proprio dixit, & professus est, vt infra.

Io N. constituito personalmente in giudicio, & inginocchiato auanti di voi &c. per scacciar dalla mente vostra, & di qualunque altra persona ogni sospitione d'heresia hauuta di me per le cose sopradette, &altre dedotte nel processo, dico con la bocca, & con il cuore, & cosi giuro, che non ostanti tutte le sopradette

1·

dette cose oppostemi, e dedotte nella sentenza, e processo, io fui, & sono innocente d'ogni errore, & heresia, che contradica alla santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa; nè ho detto, ò fatto cosa alcuna di ciò, che mi viene opposto. Così Iddio m'aiuti, & questi suoi sacrosanti Euangelij, che tocco con le proprie mani.

Riceuuto dall'Inquisitore il sudetto giuramento, commanderà, che il Reo d'indi si parta, e domanderà i testimonij, se hanno ben inteso ciò, che dà esso P. Inquisitore, & N. è stato detto, & hauendo essi risposto di sì, tutti si traranno in disparte; & poscia l'Inquisitore, fattogli chiamare ad vno ad vno, gli interrogarà, se credono, che N. habbia giurato il vero, ò il falso; & ciò, che risponderanno essi, con tutto quello, che precede, dourà porsi negli atti dal Notaro in questa guisa.

Quo iuramento per dictum N. præstito, D. mandauit, ipsum abire, & illico testes per antedictum D. fuerunt

Interrogg. *An ea omnia, quæ dicta fuerunt tam per D. Inquisitorem, quàm per præfatum N. probè intellexerint.*

Respp. Signor sì, c'habbiamo inteso &c.

Mox præfatus A. R. P. Inquisitor iussit, testes omnes secedere, & successiuè mandauit, vocari A. primum compurgatorem.

Qui præfatus A. primus compurgator coram præfato M. R. P. Inquisitore existens, & de prædictis omnibus certioratus, vt supra, fuit per D.

Interrog. *An credat, N. iurasse verum, vel falsum.*

Resp. Credo, che N. habbia giurato il vero.

Interrog. *An sit paratus ipse Testis solemni iuramento affirmare id, quod modo dixit.*

Resp. Signor sì, che son pronto à stabilir col giuramento quello, ch'io ho detto.

Et statim de mandato &c. dictus A. iurauit, tactis sacris scripturis ad sacra Dei Euangelia, quòd ipse Testis credit, prædictum N. verum iurasse.

Deinde B. alius compurgator vocatus &c. existens &c. certioratus &c. interrog. &c. iurauit tactis &c. ad sancta Dei Euangelia, quòd credit, prædictum N. verum iurasse.

Postea C. alius compurgator vocatus &c. iurauit, tactis &c. quòd credit, prædictum N. verum iurasse.

Successiuè D. alius compurgator &c. iurauit &c.

Subsequenter E. alius compurgator &c. iurauit &c.

Subinde F. alius compurgator &c. iurauit &c.

Postremo G. vltimus compurgator &c. iurauit &c.

Et auuerta il Notaro di stender l'atto interamente secõdo che ciascuno de' testimonij haurà esseguito, come si è detto di A. primo testimonio, acciò nõ resti luogo alcuno di dubitare: & poi si sottoscriuerà conforme all'usato, soggiungendo.

Quibus adimpletis, & eisdem die, loco, & testibus, quibus supra, præsentibus, idem N. petijt ab eodem M.R.P. Inquisitore absolui, & mandari, amplius molestari non debere, obligationesque, & fideiussiones omnino cassari.

Qui D. Inquisitor pronunciauit, prout infra.

Nos Fr. N. Inquisitor &c. de consensu &c.

C*HRISTI nomine repetito. Pro Tribunali sedentes in hoc loco à nobis pro iudicio electo, & solum Deum præ oculis habentes, in causa, & causis prædictis inter D. N. Procuratorem Fiscalem &c. vertentibus. Visa purgatione canonica per te prædictum N. coram nobis legitimè facta, visisque, & consideratis compurgatorum tuorum testimonijs in præsenti causa tua in hoc S. Officio agitata, pronunciamus, sententiamus, & declaramus, te N. prædictum esse boni testimonij virum, & ex deductis amplius non esse molestandum, fideiussionesque, & obligationes quascumque de mandato huius S. Officij factas, & respectiuè*

præstitas, cassandas fore, & esse, prout cassari, & non moleſtari mandamus; atque ab hæresis infamia, & suspicione iuxta sacrorum Canonum dispositionem te absoluimus, & liberamus.

Quo tamen sis cautior in futurum, & ab ijs omnibus maximè abstineas, vnde hæresis suspicio possit oriri, tibi iniungimus.

Vt magis frequentes Ecclesiam, crebrius confitearis sacramentaliter peccata tua, & sacram Missam celebres, vel sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum sumas, orationi assiduè incumbas, ac ieiunes, &c.

Et auuertasi d'imporgli cose contrarie à quelle, per le quali era diffamato, ò sospetto d'heresia, & alla presenza di quelle persone, & in que' luoghi, dou'era sospetto.

Et ita dicimus, sententiamus, & pronunciamus omni meliori modo, &c.

Fr. N. Inquisitor &c.

Il Notaro poscia autenticarà la sentenza, come di sopra.

Forma della riuocatione, ò ritrattatione.

COstuma pur anco tal'hora il S. Officio, hauendo alla qualità della persona colpeuole riguardo, & per altre ragioneuoli cause, d'imporre al Reo, che hauendo proferito alcune propositioni heretiche, ò erronee, ò temerarie, ò d'altra simile qualità, debba (fattosene però in prima giuridico processo) giudicialmente ritrattarle, e riuocarle. Il che quando col conseglio, & parere de' Consultori haurà à farsi, potranno i Giudici seruirsi della seguente, ò d'altra simigliante forma.

Die Mensis Anni

M.R.P. Sacræ Theologiæ Magister F. N. Inquisitor &c. & M.R.D. N. Iuris vtriusque Doctor Vicarius &c.

Viso processu formato in hoc S. Officio contra N. de N. &c. de, & super eo, quòd delatus fuerat, temere infrascriptas propositiones enunciasse, asseruisse, ac defendisse. Videlicet.

CHRISTVM Dominum in vltima cœna sacrum corpus suum Iudæ proditori, sicut cæteris Apostolis minimè tradidisse, sed tantùm bucellam panis intinctam.

Lutheranum esse, qui negat, Imperatorem esse totius Mundi dominum.

CHRISTVM, vt hominem, ad legum Imperialium obseruationem teneri.

Leges Imperiales à Moyse nobis in monte Sinai allatas esse.

Res humanas diuinis esse contrarias.

Et s'altre tali ve ne saranno, tutte douranno nella sudetta forma spiegarsi.

Visis testium dictis, ac ipsius N. constitutis, & responsis iuridicè per ipsum datis.

Visis testium ad ipsius instantiam examinatorum depositionibus.

Visa RR. PP. Theologorum censura super dictis propositionibus facta, & ab ipso N. acceptata.

Visis denique, & diligenter examinatis omnibus actis, & actitatis, & quæ in hac causa, & causis consideranda erant. Inhærentes vnanimi voto DD. S. Officij Consultorum, &c.

CHRISTI nomine inuocato. Pro Tribunali sedentes, &c. & solum Deum præ oculis habentes, &c.

Decreuerunt, & decernunt, prædictum N. cogendum esse ad reuocandum, & retractandum dictas propositiones in S. Officio N. modo, & forma sibi in scriptis tradenda, prout hoc præsenti decreto illi iniungunt, & mandant omni meliori modo, & forma, &c.

Deinde acriter illum obiurgarunt, ne tantum sibi in posterum, ac propriæ ignorantiæ fidat, vt de his temere tractare audeat, alioquin grauissimis pœnis punietur, prout qualitas

litas delicti postulauerit.

Vltimò pro pœnitentijs salutaribus illi iniunxerunt.

Vt per annum proximè venturum ieiunet &c. con altre penitenze simili, che si distenderanno nel decreto.

Et prædicta omnia decreuerunt, & decernunt, declararunt, & declarant, mandauerunt, & mandant omni meliori modo, &c.

Et il Notaro autenticarà l'atto in questa guisa.

Suprascriptum decretum promulgatum fuit per antedictos A. RR. DD. Iudices pro Tribunali sedentes in aula S. Officij N. lectum vero, & intimatum per me Notarium infrascriptum alta, & intelligibili voce eidem N. præsenti, audienti, intelligenti, & acceptanti, &c. die, mense, & anno, quibus supra, præsentibus pro testibus N. de N. & N. de N. vocatis, &c.

N. de N. S. Officij Notarius.

Appresso la promulgatione del sopradetto decreto si farà ritrattare il Reo nel modo, che segue.

Ego N. de N. filius &c. ætatis meæ annorum &c. in iudicio personaliter constitutus, & genuflexus coram vobis Adm. RR. DD. P. F. N. Inquisitore N. &c. & D. N. Vicario &c. Cognoscens, ac confitens me grauiter errasse, nam propositiones quasdam respectiuè falsas, temerarias, & hæreticas ex nimia ignorantia temere enunciaui, asserui, & defendi. Videlicet.

CHRISTVM Dominum &c. & si riferiranno le medesime propositioni contenute nel decreto.

Quas propositiones sicut verè me pœnitet temere, ex mea nimia ignorantia (vt dixi) protulisse, asseruisse, ac defendisse, non tamen contra sanctam Matrem Ecclesiam aliquid vnquam affirmare intendens, ita illas, & earum singulas, tamquàm respectiuè (vt præfertur, & vt verè sunt) falsas, temerarias, & hæreticas, humili, ac sincero corde.

corde, non per vim, & metum, sed sponte meum cognoscens errorem, reuoco, & retracto, & vt reuocatas, & retractatas pro non dictis, & assertis haberi volo. Iuroque, ac polliceor, me nunquam in posterum aliquid tale dicturum, nec asserturum, neque de prædictis vnquam directè, vel indirectè locuturum, aut quomodocumque tractaturum. Iuro etiam, ac promittto, me pœnas, ac pœnitentias omnes mihi impositas, & imponendas inuiolabiliter obseruaturum, & impleturum. Si autem alicui vnquam ex dictis meis iuramentis, ac promissionibus (quod misericors Deus auertat) contrauenero, ex nunc me obligo, & subijcio omnibus, & singulis pœnis, & pœnitentijs mihi ad arbitrium &c. infligendis, & imponendis.

Et ita reuoco, retracto, spondeo, iuro, meque obligo, & submitto, præmisso, & omni alio meliori modo, &c.

Et in fidem omnium, & singulorum præmissorum, præsentem schedulam meæ reuocationis, retractationis, promissionis, & iuramenti, mea propria manu scripsi, & subscripsi, eamque de verbo ad verbum recitaui in aula Sancti Officij N. hac die &c.

Ego N. de N. manupropria.

Del modo di spedire i processi con l'abiuratione.

SOno le parole, & le attioni hereticali, & apostatiche di tal natura, e conditione, ch' elleno da chi che sia proferite, e fatte rispettiuamente inducono nel delinquente sospitione à punto d'heresia, & d'apostasia. Et ancorche il Reo, confessato il fatto, neghi (etiandio nella tortura) l'intentione, ò mala credenza, che dir vogliamo, cotal sua negatiua altro effetto nō opera giamai, se non ch' egli non si ha per heretico, nè per apostata formale, ma non le toglie già la sospitione, la qual sempre seco tiene la natura del fatto stesso congiunta.

giunta. La onde è necessario, ch'egli in ogni modo abiuri le dette heresia, & apostasia, come sospetto d'esse, ò leggiermēte, ò vehementemēte, ò violentemente, conforme alla qualità, ò grauità maggiore, ò minore delle cose dà lui confessate, ò delle quali resta conuinto. Formeransi perciò le sentenze, come appresso siegue; & dourà chi legge iscusarci, se piu volte vedrà entro le forme delle sentenze replicarsi gli stessi articoli, & le medesime clausole: percheciò si è giudicato necessario per caminar con chiarezza, & distintione, che altrimenti saria il tutto pieno di confusione, & di poca gratia.

Forma della sentenza, & abiuratione contra il Reo sospetto leggiermente d'heresia.

Noi F. N. Inquisitore &c. &
Noi N. Vicario &c.

ESsendo che tu N. figlio di N. del luogo di N.&c. dell' età tua d'anni fosti grauemēte per detto di piu testimonij indiciato in questo Santo Officio, che con occasione della Predica, nella quale il Padre Predicatore di detto luogo haueua trattato dell'Inferno, & de' Demonij, hauessi negato l'essistenza dell'uno, e de gli altri, & soggiunto, che il detto Padre Predicatore haueua predicato di simili materie per ispauētar i fanciulli, & che di ciò ripreso te ne fossi riso.

Et s'altre cose vi saranno contro di lui, douranno ordinatamente spiegarsi nella forma predetta, e poi continouarsi così.

Fosti perciò d'ordine nostro carcerato in questo Santo Officio, nel quale piu volte auanti di noi col tuo giuramento essaminato confessasti, esser vero, che con la sudetta occasione haueui inconsideratamente, & cosi

& così per burla proferito le sopradette parole hereticali, negando d'hauerle mai col cuore credute in modo alcuno.

Et parendo à noi, che tu non hauessi intieramente detta la verità, giudicassimo col conseglio, e parere de' nostri signori Consultori Dottori, Teologi, & Canonisti, esser necessario venir contro di te al rigoroso essame, nel quale constituito niente di nuouo aggiungesti a' tuoi primi detti.

Per tanto hauendo noi visti, & maturamente considerati i meriti di questa tua causa, con le sudette tue confessioni, & negationi rispettiuamente, & quanto di ragione si doueа vedere, & considerare, similmente col conseglio, e parere de' sudetti nostri signori Consultori siamo venuti contro di te all'infrascritta diffinitiua sentenza.

Inuocato dunque il santissimo nome di nostro Signor GIESV CHRISTO della gloriosissima sua madre sempre Vergine MARIA, & di San Pietro Martire nostro Protettore. Hauendo auanti di noi li sacrosanti Euangelij, acciò dal volto di Dio proceda il nostro giudicio, e gli occhi nostri veggano l'equità. Nella causa, & cause vertenti tra il Fiscale di questo Santo Officio dà vna parte, e te N. sudetto, reo, indiciato, inquisito, processato, & confesso, come sopra, dall'altra. Per questa nostra diffinitiua sentenza, quale sedendo pro Tribunali proferimo in questi scritti, in questo luogo, & hora dà noi eletti. Diciamo, prononciamo, sentẽtiamo, e dichiariamo, che tu N. sudetto per le cose dà te confessate, come sopra, ti sei reso à questo Santo Officio leggiermente sospetto d'heresia, cioè, d'hauer tenuto, e creduto, che non vi sia Inferno, nè Demonij, & che però sei obligato ad abiurare le sudette heresie, & generalmente ogni, &

qualun-

qualunque altra heresia, & errore, che contradica alla Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa, come per questa nostra diffinitiua sentēza ti comādiamo, che facci nel modo, e forma, che dà noi ti sarà data.

Et accioche questo tuo errore non resti del tutto impunito, & sij piu cauto nell'auenire, & essempio à gli altri, che s'astengano dà simili delitti.

Ti condanniamo à douer stare vna volta in giorno di festa inginocchiato, à testa scoperta, auanti la porta principale della Chiesa di S. N. cō vna candela accesa in mano, & con l'inscrittione della causa, mentre si celebrarà la Messa maggiore, & vi sarà anco maggior concorso di popolo.

Et per penitenze salutari t'imponiamo.

Che visiti quāto prima vna volta à piedi la Chiesa di S. N. & in detto sacro luogo, confessati prima sacramentalmente i tuoi peccati, riceui il santissimo Sacramento dell'Eucaristia, riportandone à questo Santo Officio autentica testimonianza.

Che per tre anni prossimi à venire reciti vna volta la settimana la corona della Beatissima sempre Vergine MARIA. Et finalmente.

Che durante il detto tempo di tre anni confessi sacramentalmente quattro volte l'anno i tuoi peccati ad vn Sacerdote esposto dal suo Ordinario, & di sua licenza ti communichi nelle quattro principali solēnità, cioè, della Natiuità, e Resurrettione di Nostro Signor GIESV CHRISTO della sacra Pentecoste, & di tutti li Santi.

Riseruando à noi l'autorità di accrescere, ò sminuire, commutare, rimettere, ò condonare in tutto, ò in parte le sudette pena, & penitenze.

Et cosi diciamo, prononciamo, sententiamo, dichiariamo, ordiniamo, condanniamo, penitentiamo, & riser-

uiamo in questo, & in ogni altro miglior modo, e forma, che di ragione potemo, e douemo.

F. N. Inquisitor &c. ita pronunciaui.

N. Vicarius, &c. ita pronunciaui.

Et dourà dal Notaro autenticarsi, come di sopra.

Abiuratione de leui da recitarsi dal Reo.

Io N. figlio di N. del luogo di N. &c. dell'età mia d'anni, &c. Constituito personalmente in giudicio, & inginocchiato auanti di voi M. R. P. F. N. Inquisitore di N. &c. & voi M. R. Signor N. Vicario &c.

Hauendo auanti gli occhi miei li sacrosanti Euangelij, quali tocco con le proprie mani, giuro, che sempre ho creduto, credo adesso, & con l'aiuto di Dio crederò sempre per l'auenire tutto quello, che tiene, crede, predica, & insegna la Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa. Ma perche dà questo Santo Officio per le cause contenute nel processo contro di me formato sono stato giudicato leggiermente sospetto d'heresia, cioè, d'hauer tenuto, e creduto, che non vi sia Inferno, nè Demonij, &c.

Per tanto, volendo io leuare dalla mente de' fedeli di Christo questa leggiera sospitione contro di me con sì giuste ragioni concetta, abiuro, maledico, e detesto le sudette heresie, & generalmente ogni, & qualunque altra heresia, & errore, che contradica alla detta Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa. Et giuro, che per l'auenire non farò, ne dirò mai piu cosa, per la quale si possa di me hauer tal sospitione, nè meno haurò prattica, ò conuersatione d'heretici, ouero che siano sospetti d'heresia; ma se conoscerò alcun tale, lo denoncierò all'Inquisitore, ouero

all'Or-

superstitioni

supstitie. et heresia

all'Ordinario del luogo, doue mi trouerò. Giuro anco, e prometto di adempire, & osseruare intieramente tutte le pene, & penitenze, che mi sono state, ò mi saranno dà questo Santo Officio imposte. Et contrauenendo io ad alcuna di queste mie promesse, & giuramenti (che Iddio non voglia) mi sottopongo à tutte le pene, & castighi, che sono da' sacri Canoni, & altre Constitutioni generali, & particolari contro simili delinquenti imposte, & promulgate. Cosi Iddio m'aiuti, & questi suoi sacrosanti Euangelij, che tocco con le proprie mani.

Io N. sudetto ho abiurato, giurato, promesso, & mi sono obligato, come di sopra. In fede del vero ho sottoscritto di mia propria mano la presente cedola di mia abiuratione, & recitatala di parola in parola nella Sala della Santa Inquisitione di N. questo dì &c.

Io N. di N. di mano propria.

Di cotale abiuratione dourà il Notaro rogarsi, come de gli altri atti, facendo mentione de' testimonij, che saranno stati presenti, e sottoscriuendosi esso Notaro.

N. de N. Sancti Officij Notarius.

Forma della sentenza, & abiuratione contro vn Reo sospetto vehementemente d'heresia per bestemmie, atti, e parole hereticali.

Noi Frate N. Inquisitore, &c. Et
Noi N. Vicario, &c.

ESsendo che tu N. figliuolo di N. &c. fosti grauemente indiciato, & anco per il detto di piu testimonij contesti rispettiuamente conuinto in questo Santo Officio. Che hauessi nel giuoco piu, e piu volte con bocca empia, e sacrilega proferito bestemmie atrocissime, & horrendissime contra l'onnipotenza, santità, giusti-

tia, purità, e simplicità di Dio benedetto, & contra l'integerrima pudicitia, & honestà dell'immacolatissima sempre Vergine MARIA Signora nostra.

Che hauessi similmente in giuoco spesse volte bestemmiando rinegato Dio, la santissima sua Madre, & i Santi del Paradiso.

Che hauessi parimente giuocando piu volte detto di non credere, nè voler mai credere in Dio, ma nel Diauolo; & altra volta, di non creder in altro, che ne' danari: aggiungendo molte empie, & essecrande imprecationi, & maldicenze contro Dio, contro Christo, & contro i Santi, & altre parole ignominiose, diaboliche, & nefande in grandissimo sprezzo del sommo Creatore, & di tutta la Corte celestiale, & particolarmente della possanza, & dignità di essa gloriosissima Vergine Regina nostra, & de' Santi del Paradiso.

Che non solamente non fossi andato ad ascoltar la santa Messa le feste commandate dalla Santa Madre Chiesa, nè pure l'istesso sacro giorno della Pasqua di Resurrettione; ma inuitato ad andarui hauessi negato espressamente di voler farlo, & detto, che nè anco voleui entrare in Chiesa; & che quando pure ti ritrouaui in Chiesa, & gli altri pensauano, che tu dicessi del bene, bestemmiaui quanti Santi sono in Paradiso.

Che altra volta inuitato similmente ad ascoltar la santa Messa hauessi detto, che non importaua vna Messa piu, ò manco; & che oltre à ciò, in vece d'andarui, hauessi detto, che, se l'inuitante voleua andare alla tauerna, tu haueressi pagata la collatione, & che non voleui andare à schiapparti la testa in Chiesa, con altre parole, ed atti, per li quali dimostraui di sentir poco catolicamente della santa Messa.

Che hauessi sprezzato l'uso di confessarti sacramentalmente ne' tempi ordinati dalla Santa Madre Chiesa,

& detto,

& detto, che, se pur alcuna volta ti confessaui, ciò faceui per sodisfare à tuo padre, che altrimenti non ti saresti confessato.
Che hauessi detto, che in vn tal tempo, e luogo mentouati nel processo haueui mangiato cibi prohibiti il Venerdì, & il Sabbato, & ripreso di ciò hauessi risposto, che non sapeui, quãdo fosse il Venerdì, & il Sabbato, & altra volta hauessi hereticalmente risposto. Che differenza fate voi dà giorno à giorno? Tutti i giorni sono ad vn modo.
Che parimente in giorno di Vigilia, ò di Venerdì, ò Sabbato hauessi detto à tuoi compagni, possa esser ammazzato quello, che non mangiarà hoggi carne; e vedendo in essi vna catolica ripugnanza à simil' empietà, hauessi con parole sporche soggiunto, che basta à mangiarne, che niun lo sappia; & oltre à ciò ti fossi anco vantato, d'hauer mangiato cibi prohibiti la sera dell'istesso Sabbato Santo.
Che non ti fossi punto curato di fare tra via alle sacre imagini quella riuerenza, che conuiene, ancorche vedessi gli altri tuoi compagni ciò prontamente fare.
Che nõ solo non hauesi detta l'Aue Maria la sera, quando gli altri al suono consueto la recitauano, ma nè anco trattoti il capello; & essortato à douer pur dirla hauessi lor voltato le spalle, & recitato qualche profana canzone, e proferito parole indegne contro vn sì pio, & catolico rito: & ripreso hauessi beffeggiato, & riso, con dire, suonaranno dell'altre Aue Marie.
Che hauessi empiamente parlato dell'altra vita, beffandoti del Paradiso, & dell'Inferno, & proferendo parole di molto sprezzo, per le quali troppo efficacemente daui ad intendere, di non credere, che vi fosse nè anima, nè Paradiso, nè Inferno, & che hauessi anco manifestamente detto, che doppo questa vita non
vi è

vi è assolutamente nè Paradiso, nè Inferno, nè altro.
Che essendo ripreso delle bestemmie dà te proferite, hauessi detto, che in ogni modo voleui bestemmiare, & che, quando non hauessi potuto bestemmiare con la bocca, haurešti bestemmiato col cuore; & minacciato, che saresti stato querelato al Santo Officio, hauessi risposto, che, se mai fossi stato astretto à disdirti, hauressi nondimeno detto di lungo col cuore, che possa abissar la Chiesa, Domenedio, & i Santi. Et finalmente.
Che hauessi per habito, & consuetudine il bestemmiare anco per cause molto leggiere.
Fosti perciò d'ordine nostro carcerato in questo Santo Officio, nel quale piu volte auanti di noi col tuo giuramento essaminato confessasti.
Che haueui bestemmiato assai, & molto piu di quello, che poteui dire, & particolarmente contra l'onnipotenza di Dio benedetto.
Che haueui rinegato San Pietro, e San Petronio, & altri Santi, de' quali dicesti non ricordarti.
Che le tue bestemmie dipendeuano dal giuoco; & perche di lungo perdeui, andaui anco di lungo per colera bestemmiando, & in vna tirata di giuoco, perdendo, haueui bestemmiato ben dieci volte, & che poteui hauer proferito alcune altre bestemmie, delle quali in indiuiduo interrogato dicesti non ricordarti.
Che haueui detto di voler sempre mai bestemmiare, & che, quando non hauessi ciò potuto far con la bocca, l'haurešsi fatto col cuore, & che, guadagnãdo vna volta nel giuoco, haueui ciò attribuito alle antecedenti tue bestemmie.
Che haueui detto di volere, che doppo la tua morte ti fosse posto vn mazzo di carte sotto la testa per poter giuocare doue fossi andato.
Che haueui piu volte chiamato il Diauolo, che ti portasse via; negando il rimanente delle cose oppostetі,
& dicen-

1.

& dicendo, di essere sempre stato col cuore buon Christiano.

Et essendoti dà noi stato assegnato il termine à far le tue difese, furno à tua instanza essaminati alcuni testimonij, da' detti de' quali non solo niuna cosa rileuante risultò à tua discolpa, ma rimanesti anco maggiormente grauato.

Et parendo à noi, che tu non hauessi detta intieramente la verità, giudicassimo col conseglio, & parere de' nostri signori Consultori, Dottori, Teologi, e Canonisti, esser necessario venir contro di te al rigoroso essame, nel quale constituito (senza però alcun pregiudicio delle cose dà te confessate, & contro di te dedotte nel processo, & delle quali anco rimanesti conuinto rispettiuamente) confessasti, d'hauer più volte bestemmiato, come di sopra, cõtro la purità, giustitia, santità, rettitudine, & simplicità di Dio benedetto, & contro la dignità, e possanza di essa gloriosissima Vergine Maria Auuocata, e Regina nostra, rinegato sua Diuina Maestà, maledetto i Santi del Paradiso, detto di voler bestemmiare fin che viueui, & vomitato contro Dio, & contro tutta la Corte celestiale horrende, & detestande imprecationi; & che oltre à ciò haueui bestemmiato anche contro l'honestà, & pudicitia di essa immacolatissima Vergine, & proferito, & fatto tutte l'altre bestemmie, & attioni hereticali, delle quali eri indiciato: negando, d'hauer mai creduto cosa alcuna cõtraria alla S. Catolica, & Apostolica Romana Chiesa. Quali cose dà te, come di sopra, confessate ratificasti, e confermasti opportunamente in giudicio, dimandando misericordia, e perdono del tuo errore.

Per tanto, hauendo noi visti, & maturamente considerati i meriti di questa tua causa, con le sudette tue confessioni, & ratificatione, & quanto di ragione si douea

vedere,

vedere, & confiderare, fimilmente col confeglio, e parere de' fudetti noftri fignori Confultori fiamo venuti contro di te all' infrafcritta diffinitiua fentenza.

Inuocato dunque il fantiffimo nome di noftro Signor Giesù Chrifto, della gloriofiffima fua Madre fempre Vergine Mária, & di San Pietro Martire noftro Protettore. Hauendo auanti di noi li facrofanti Euangelij, acciò dal volto di Dio proceda il noftro giudicio, & gli occhi noftri veggano l' equità. Nella caufa, e caufe vertēti tra il fignor N. Fifcale di quefto Sāto Officio dà vna parte, e te N. di N. fudetto, reo, indiciato, inquifito, proceffato, confeffo, & cōuinto rifpettiuamēte, come di fopra, dall' altra. Per quefta noftra diffinitiua fentēza, quale fedēdo pro Tribunali proferimo in quefti fcritti, ī quefto luogo, & hora dà noi eletti. Diciamo, pronōciamo, fentētiamo, & dichiariamo, che tu N. fudetto per le cofe contro di te dedotte, & dà te confeffate, & delle quali anco fei rimafo conuinto nel proceffo, come di fopra, ti fei refo à quefto Santo Officio vehemētemente fofpetto d' herefia, cioè, d'hauer col cuore rinegato Dio, & i Santi, e tenuto, e creduto in particolare.

Che Iddio non fia giufto, onnipotente, puriffimo, fantiffimo, ottimo, & fimpliciffimo.

Che la Beatiffima Vergine, & i Santi del cielo non fiano degni d' ogni honore, & laude.

Che la facra Meffa non debba afcoltarfi conforme al precetto della Santa Madre Chiefa.

Che fia lecito mangiar carne, & altri cibi vietati ne' giorni prohibiti dà effa Santa Madre Chiefa.

Che doppo quefta vita prefente non vi fia nè Inferno, nè Paradifo.

Che l'anima noftra fia mortale, & māchi īfieme col corpo.

Che il facro, e catolico rito di falutar la fera in particolare la

lare, la Beatissima Vergine, recitando l' Aue Maria, sia cattiuo, e perciò non debba osseruarsi.

Che essa Beatissima Madre non sia stata sempre Vergine purissima, & castissima, &c. & conseguentemente sei incorso in tutte le censure, & pene, che sono dà sacri Canoni, & altre Constitutioni generali, & particolari contro simili delinquenti imposte, & promulgate; & che però sei obligato ad abiurare auanti di noi li sopradetti errori, & heresie, & generalmente ogni, & qualunque altro errore, & heresia, che contradica alla detta Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa, come per questa nostra diffinitiua sentenza ti commandiamo, che facci nel modo, & forma, che da noi ti sarà data.

Doppo la quale abiuratione saremo contenti assoluerti à cautela dalla scommunica, nella quale per le sudette cose potessi esser incorso.

Et accioche queste tue sì enormi, horrende, atroci, e frequentate bestemmie, e scandalose hereticali parole, & attioni non restino del tutto impunite, & sij piu cauto per l'auenire, & essempio à gli altri, che si astengano da così graui eccessi.

Ti condanniamo à seruir per remigante alla galera per sette anni, & dà hora contro di te rilasciamo al detto effetto il mandato essecutiuo, necessario, & opportuno.

Et per penitenze salutari t'imponiamo.

Che per il detto tempo di sette anni reciti vna volta la settimana la corona della Beatissima sempre Vergine Maria, & ogni Domenica cinque volte il Pater noster, l'Aue Maria, & il Credo.

Che durante detto tempo di sette anni confessi sacramentalmente quattro volte l'anno i tuoi peccati al Sacerdote deputato, & di sua licenza ti communichi nelle quattro principali solennità, cioè, della Natiuità, e

Resurrettione di Nostro Signore Giesù Christo, della sacra Pentecoste, & di tutti li Santi.

Riseruando à noi l'autorità di mitigare, commutare, rimettere, & condonare in tutto, ò in parte le dette pena, & penitenze.

Et così diciamo, prononciamo, sententiamo, dichiariamo, penitentiamo, & riseruiamo in questo, & in ogni altro miglior modo, e forma, che di ragione potemo, & douemo.

Frater N. Inquisitor &c. ita pronunciaui.

N. Vicariùs &c. ita pronunciaui.

Die *Mensis* *Anni*

Lata, data, & in his scriptis, &c. Si autenticarà nel modo detto di sopra.

Abiuratione de vehementi.

IO N. figlio di N. &c. Constituito personalmente in giudicio, & inginocchiato auanti di voi Molto R. P. Maestro F. N. Inquisitore &c. Et voi Molto R. Signor N. Vicario &c. Hauendo auanti gli occhi miei li sacrosanti Euangelij, quali tocco con le proprie mani, giuro, che sempre ho creduto, credo adesso, & con l'aiuto di Dio crederò sempre per l'auenire tutto quello, che tiene, crede, predica, & insegna la Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa; ma perche dà questo Santo Officio per le atroci, & horrende bestemmie, parole, & attioni hereticali dà me proferite, & fatte rispettiuamente, come consta nel processo contro di me formato, sono stato giudicato vehementemente sospetto d'heresia, cioè, d'hauer col cuore rinegato Dio, & i Santi, e tenuto, & creduto in particolare.

Che

1.

Che Iddio non sia giusto, onnipotente, purissimo, santissimo, ottimo, & simplicissimo.

Che la Beatissima Vergine, & i Santi del cielo non siano degni d'ogni honore, & laude.

Che la sacra Messa non debba ascoltarsi conforme al precetto della Santa Madre Chiesa.

Che sia lecito mangiar carne, & altri cibi vietati, ne' giorni prohibiti dà essa Santa Madre Chiesa.

Che doppo questa vita presente non vi sia nè Inferno, nè Paradiso.

Che l'anima nostra sia mortale, & manchi insieme col corpo.

Che il sacro, e catolico rito di salutare, la sera in particolare, la Beatissima Vergine, recitando l'Aue Maria, sia cattiuo; & perciò non debba osseruarsi.

Che essa Beatissima Madre non sia stata sempre Vergine purissima, & castissima.

Per tanto, volendo io leuare dalla mente de' fedeli di Christo questa vehemente sospitione contro di me con si giuste ragioni concetta, abiuro, maledico, e detesto le dette heresie, & errori, & generalmente ogni, & qualunque altra heresia, & errore, che contradica alla detta Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa. Et giuro, che per l'auenire non farò, ne dirò mai piu cosa, per la quale si possa di me hauer tal sospitione, ne meno haurò prattica, ò conuersatione d'heretici, ouero, che siano sospetti d'heresia; ma se conoscerò alcun tale, lo denoncierò all'Inquisitore, ò all'Ordinario del luogo, doue mi trouerò. Giuro anco, & prometto di adempire, & osseruare intieramente tutte le pene, & penitenze, che mi sono state, ò mi saranno dà questo Santo Officio imposte. E contrauenendo io ad alcuna di queste mie promesse, & giuramenti (che Iddio non voglia) mi sottopongo à tutte le pene, e castighi, che

sono da' sacri canoni, & altre Constitutioni generali, & particolari cõtro simili delinquenti imposte, & promulgate. Cosi Iddio m' aiuti, e questi suoi sacrosanti Euangelij, che tocco con le proprie mani.

Io N. di N sudetto ho abiurato, giurato, promesso, & mi sono obligato, come di sopra. In fede del vero ho sottoscritto di mia propria mano la presẽte cedola di mia abiuratione, & recitatala di parola in parola. Nella Sala della Santa Inquisitione di N. questo dì &c.

Io N. di N. di mano propria.

SVccessiuè prædictus N. genuflexus vbi supra, coram eodem Adm. R. P. Inquisitore fuit à P. S. A. R. absolutus ad cautelam ab excommunicatione, quam præmissorum causa, & occasione quomodolibet forsan incurrerat, & communioni fidelium, participationique Ecclesiasticorum Sacramentorum, & Sanctæ Matris Ecclesiæ vnitati, ac gremio restitutus, præsentibus pro testibus, qui in sententia.

N. de N. S. Officij Notarius.

Forma d'altra simile sentenza, & abiuratione de vehementi, in materia di cose magiche, & necromantiche.

Noi F. N. Inquisitore &c. Et
Noi N. Vicario &c.

ESsendo che tu N. figlio di N. &c. fosti grauemente indiciato in questo Santo Officio.

Che hauessi fatto alcuni esperimenti magici, & necromantici ad effetto di ottener risposta dalli spiriti aerei, con far circoli, recitar scongiuri, & inuocar Demonij, & con molte superstitioni, & nomi incogniti, cre-

dendo,

dendo, che i detti spiriti douessero comparire in forma humana, e ragionar teco.

Che hauessi detto d'hauer vn magico scongiuro, tolto dà vn tal libro d'autor dannato, ad effetto d'acquistar l'amor delle Donne, & l'hauessi anco insegnato ad vna persona, dicendoli, che bisognaua in nome di tanti spiriti diabolici nominati nel processo pigliar dà vna Chiesa vn voto di cera in figura di Donna, e metterlo al fuoco, infilzato in vn ferro, con scõgiurar molti Demonij, de' quali pur si fà mentione espressa nel processo, replicando piu volte il detto scongiuro, con molte malefiche, & incognite parole, & con varie superstitioni, inuocando anco Angeli, e Santi del Paradiso, con dar copia del detto scongiuro di tua propria mano alla detta persona.

Che hauessi essercitato vn secreto magico per cagionar la morte ad vna persona con vna candela funerale, & con abuso delle parole della sacra Scrittura, & molte superstitioni.

Che hauessi fatto vn esperimento sortilego ad amorem con la calamita dà te medesimo battezata, & con abuso della sacra Messa, & molte superstitiose osseruationi.

Che hauessi presso di te l'empio, e pernicioso libro chiamato falsamente la Clauicola di Salomone, & attendessi à far sigilli magici à diuersi effetti.

Fosti perciò d'ordine nostro carcerato in questo Santo Officio, e fattati la perquisitione della casa, & della persona, ti furono ritrouati molti libri, e scritti prohibiti di Magia, & Necromantia, registrati nominatamente nel processo, e fra essi la detta Clauicola di Salomone.

Et successiuamente si hebbero contro di te nuoui indicij.

Che hauessi in compagnia d'alcuni altri tuoi complici

fatto

fatto vn' esperimento magico ad effetto d'acquistar l'amore delle persone, con formare vna imagine, ò statua di donna d'argento con vn puttino in braccio, ambi duoi nudi, con circoli, & caratteri incogniti, & con digiuni, & altri atti di deuotione, & anco di Confessione sacramentale, con vesti particolari, & osseruationi di luogo, & di tempo, & altre empie, & diaboliche superstitioni, & ripreso hauessi detto, ch' erano cose naturali, & che si poteuano fare, & che dette figure doueuano finalmente parlare.

Che ad effetto di concludere vn matrimonio hauessi piu volte à certe, & determinate hore empiamente battezata con acqua battismale vna imagine di cera in nome de' Diauoli descritti nel capo, & nel petto di essa, traffigendola in piu parti, & vsando molte empie, nefande, & diaboliche superstitioni, & particolarmente genuflessioni.

Che ad effetto di far comparire il Demonio, & saper dà lui cose occulte, hauessi fatto in compagnia d'un' altro tuo cõplice vn' esperimento magico, con far guardare entro vn' ampolla di vetro vn figlio vergine, & recitar tu stesso vn certo scongiuro, con particolar culto, e veneratione del Demonio, & varie superstitioni, & che tu hauessi mostrata detta ampolla ad vna persona, con dire, che vi era constretto dentro vn spirito.

Che fossi entrato, & hauessi fatto entrare piu volte in vn circolo magicamente fatto vna donna spiritata, ponendo la sudetta ampolla nel mezo di detto circolo con vn' anello, e scongiurando con suffumigi, & pentacoli, & abuso di sacre vesti, & d' ossa de' morti, li spiriti di detta donna spiritata, acciò facessero comparire nella detta ampolla lo spirito constretto in essa, ouero vno di essi entrasse nel detto anello, & anco nell' ampolla in caso, che non vi fosse quello, che si

pretendea

pretendea esserui constretto: & in oltre hauessi di piu cose richiesti i detti spiriti, & hauutane risposta.

Che ad effetto d'andare inuisibile hauessi fatto vn esperimento magico, con piantare certo superstitioso numero di faue negli occhi, nella bocca, & in altre parti del corpo d'un'animale mentouato nel processo, e poi l'hauessi sepelito in terra, per seruirti à suo tempo delle faue, che doueano nascere della testa di detto animale, con molte altre superstitioni.

Che hauessi di tua propria mano compilato vn libro di esperimenti magici, & diabolici ad effetto d'acquistar l'amor delle persone, guadagnar nel giuoco, & ad altri effetti, con nomi, e caratteri incogniti, numeri, croci, e circoli, & con parole denotanti patti, & conuentioni diaboliche, & con empio, e sacrilego abuso del santissimo, & diuinissimo Sacramento dell'altare, & datane ancora copia ad altre persone.

Sopra quali indicij piu volte auanti di noi col tuo giuramento essaminato riconoscesti in giudicio tutti i libri, e scritti magici, & necromantici ritrouati appresso di te, & confessasti, d'hauerli per lungo tempo ritenuti, letti, e studiati, e formatone anco diuersi scritti, quali poi haueui communicati à diuerse persone, & successiuamẽte confessasti, d'hauer fatto tutte le sudette cose oppostetì, con le già narrate, & molte altre empietà, abusi, & superstitioni, & insegnatele ad altri: negando, d'hauer mai creduto cosa alcuna contraria alla Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa, e scusandoti con dire, che hai fatto le sudette cose per curiosità, & con poca consideratione.

Et parendo à noi, che tu non hauessi detta intieramente la verità, assegnatoti il termine à far le tue difese, nel quale niuna cosa adducesti à tua discolpa, giudicassimo col conseglio, e parere de' nostri signori Consultori,

tori, Dottori Teologi, e Canonisti, esser necessario, venir contro di te al rigoroso essame, nel quale, senza alcun pregiudicio delle cose dà te confessate, & contro di te dedotte, e prouate, (come di sopra) constituito, niente di nuouo aggiungesti à tuoi primi detti.

Per tanto, hauendo noi visti, & maturamente considerati i meriti di questa tua causa, con le sudette tue confessioni, negationi, e scuse, & quanto di ragione si doueа vedere, & considerare, similmente col conseglio, e parere de' sudetti nostri signori Consultori siamo venuti contro di te all'infrascritta diffinitiua sentenza.

Inuocato il santissimo nome di N. S. GIESV CHRISTO, della gloriosissima sua Madre sempre Vergine MARIA, & di S. Pietro martire nostro Protettore. Hauendo auanti di noi li sacrosanti Euangelij, acciò dal volto di Dio proceda il nostro giudicio, & gli occhi nostri veggano l'equità. Nella causa, & cause vertenti tra il signor N. Fiscale di questo S. Officio dà vna parte, e te N. sudetto, reo, indiciato, inquisito, processato, & confesso, come di sopra, dall'altra. Per questa nostra diffinitiua sentenza, qual sedendo pro Tribunali proferimo in questi scritti, in questo luogo, & hora dà noi eletti. Diciamo, prononciamo, sententiamo, & dichiariamo, che tu N. sudetto per le cose dà te confessate, & contro di te dedotte nel processo, come di sopra, ti sei reso à questo S. Officio vehementemente sospetto d'apostasia dalla santa Fede di CHRISTO, & vero culto di Dio all'empio, & falso culto del Demonio, & di heresia, cioè, d'hauer tenuto, e creduto, che altra creatura, che l'huomo, sia capace del santo Sacramento del Battesimo, & che detto Sacramento possa all'insensate creature conferirsi anco in nome d'immondi spiriti, & che sia lecito, abu-

sare

sare il santissimo, & augustissimo Sacrificio, & Sacramento del pretioso corpo, e sangue di N. S. GIESV CHRISTO, le parole della sacra, & diuina Scrittura, & altre cose benedette, e sante, ad effetti magici, necromantici, e profani, inuocare i Demonij, aspettare, & riceuere dà essi risposte, dar loro culto, honore, & riuerenza, etiandio con atti di Christiana pieta, e Religione, al vero, & solo Dio deuuti, hauer con essi commercio, ò patto alcuno tacito, ò espresso, & seruirsi dell'opra loro à qual si voglia effetto; & conseguentemente sei incorso in tutte le censure, & pene, che sono da' sacri Canoni, & altre Constitutioni generali, e particolari, contro simili delinquenti imposte, e promulgate: & che però sei obligato ad abiurare auanti di noi le sudette apostasia, & heresie, & generalmente ogni, & qualunque altra apostasia, heresia, & errore, che contradica alla detta Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa, come per questa nostra diffinitiua sentenza ti cõmandiamo, che facci nel modo, e forma, che dà noi ti sarà data.

Dopò la quale abiuratione saremo contenti assoluerti dalla scommunica maggiore, nella quale euidentemente per la ritentione, lettura, essemplatione, communicatione, & vso di detti prohibiti, e perniciosi libri, e scritti magici, & necromantici rispettiuamente sei incorso, & à cautela dalla scommunica, nella quale per le sudette apostasia, & heresie, delle quali sei vehementemente sospetto, potessi esser caduto.

Et accioche questi tuoi sì graui, & enormi eccessi non restino del tutto impuniti, e sij piu cauto nell'auenire, & essempio à gli altri, che si astengano dà simili delitti.

Ti condanniamo &c. & si anderanno ordinatamente spiegando tutte le pene, & penitenze salutari, che se gli im-

gli imporranno, con aggiungeruisi l'altre clausole necessarie, come di sopra.

F. N. Inquisitor &c. Et
N. Vicarius &c.

Et si autenticarà dal Notaro, come di sopra.

Abiuratione,

IO N. di N. &c. constituito personalmente in giudicio, & inginocchiato auanti di voi M. R. P. F. N. Inquisitore &c. & voi M. R. Signor N. Vicario &c. Hauendo auanti gli occhi miei li sacrosanti Euangelij, quali tocco con le proprie mani, giuro, che sempre ho creduto, credo adesso, & con l'aiuto di Dio crederò sempre per l'auenire tutto quello, che tiene, crede, predica, & insegna la Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa: ma perche dà questo Santo Officio per le cause contenute nel processo contro di me formato sono stato giudicato vehementemente sospetto d'apostasia dalla santa Fede di CHRISTO, & vero culto di Dio all'empio, e falso culto del Demonio, & di heresia, cioè, d'hauer tenuto, e creduto, che altra creatura, che l'huomo, sia capace del santo Sacramento del Battesimo, & che detto Sacramento possa conferirsi in nome d'immondi spiriti, & che sia lecito abusare il santissimo, & augustissimo Sacrificio, & Sacramento del pretioso corpo, e sangue di N. S. GIESV CHRISTO, le parole della sacra Scrittura, & altre cose benedette, e sante, ad effetti magici, necromantici, e profani, inuocare i Demonij, aspettare, & riceuere dà essi risposte, dar loro culto, honore, & riuerenza, etiandio con atti di Christiana pietà, & Religione, al vero, & solo Dio deuuti, hauer con essi commercio, ò patto tacito, ò espresso, & ser-

uirsi

uirsi dell' opra loro à qual si voglia effetto.

Per tanto, volendo io leuare dalla mente de' fedeli di CHRISTO questa vehemente sospitione contro di me con sì giuste ragioni concetta, abiuro, maledico, e detesto le sudette apostasia, & heresie, & generalmente ogni, & qualunque altra apostasia, heresia, & errore, che contradica alla detta Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa. Et giuro, che per l'auenire non farò, nè dirò mai piu cosa, per la quale si possa di me hauere tal sospitione; ne meno haurò prattica, ò conuersatione d' apostati, ò d' heretici, ouero, che siano sospetti d' apostasia, ò d' heresia; ma se conoscerò alcun tale, lo denonciarò all' Inquisitore, ò Ordinario del luogo, doue mi trouarò. Giuro anco, e prometto, &c. come di sopra.

Io N. di N. di mano propria.

Successiuè præfatus N. genuflexus vbi supra, coram eodem M. R. P. Inquisitore, fuit à P. S. M. R. absolutus ab excommunicatione, quam præmissorum causa, & occasione quomodolibet incurrerat, &c.

N. S. Officij Notarius.

Forma della sentenza, & abiuratione contro il Reo violentemente sospetto d' heresia.

E La violenta sospitione d' heresia vna gagliardissima presuntione chiamata da' Dottori, iuris, & de iure, che dà violenti, & fortissimi indicij di segni esterni d' opre, e di parole hereticali nascendo, sforza, e constringe il Giudice à credere, che il Reo sia heretico. Come se alcuno adorasse gli heretici, se communicasse con esso loro, se dà essi nel tempo della morte chiedesse di esser consolato, se per vn' anno intiero

tolerasse la scommunica incorsa per causa di Fede, se frequentemente dicesse, & facesse parole, & cose heretiçali, & molti altri simili casi, che da' migliori, & piu celebrati autori potranno ageuolmente raccorsi. Et ancorche hoggidì la sentenza di condannatione per la violenta sospitione d'heresia non venga vsata nel sacro, & supremo tribunale della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana, ma in esso abiurino tutti, ò come formali heretici, ò come sospetti vehementemente, ò leggiermente di heresia, & essa violenta sospitione, quanto al modo di procedere, & secondo l'hodierna vsanza, non sia differente dalla vehemente, con tutto ciò non mancheremo noi di porre anco la forma di tal sentenza, & abiuratione. Et è la seguente.

Noi F. N. Inquisitore &c. Et
Noi N. Vicario &c.

ESsendo, che tu N. figliuolo di N. &c. fosti indiciato, & per detto di piu testimonij contesti pienamente conuinto in questo Santo Officio.

Che hauessi non pur conuersato piu volte con gli heretici, ma hauutili in veneratione, accompagnatili, cõmunicato cõ esso loro, & chiesta dà essi la cõsolatione, &c.

Et vi si potranno anco aggiungere altri indicij, e per essempio seruiranno li seguenti.

Che hauessi empiamente derogato all'onnipotenza di CHRISTO Signor nostro, dicendo spessissime volte con bocca non men temeraria, che sacrilega, che Christo non può niente, che se hauesse potuto, haurebbe aiutato se stesso in Croce.

Che essortato piu volte dà persone pie à voler, come gli altri Catolici, cõmunicarti, hauessi con somma empietà biasimata sempre cotal santissima attione, mostrando con heretiçali parole di non credere la reale essistenza

del cor-

1.

del corpo, & del ſangue di Chriſto Signor noſtro nel ſantiſſimo, e diuiniſſimo Sacramento dell'altare, & con ſcelerate labra aggiungendo, che, quando pure ti foſſi andato à communicare, voleui cauarti di bocca il communichino, portarlo alla galera, & attaccatolo ad vn remo farlo vogare.

Che haueſſi con diaboliche maniere, & con parole di grandiſſimo ſprezzo, in publico, & molto frequentemente, maltrattato le ſacre imagini di Chriſto, della Madonna, & de' Santi, con abbruciarle, calpeſtarle, ſputar loro in faccia, batterle co' pugni, lacerarle, ſeruirtene ad vſi profani, & nefandi, & appenderle à guiſa d'huomini giuſtitiati.

Che haueſſi piu volte con animo riposato detto, che volentieri ſareſti andato in Turchia, ſe non foſſe ſtata tanto lontana, & iui haureſſi rinegata la ſanta Fede Chriſtiana, e fattoti Turco, per danneggiare aſpramente li Chriſtiani; vantandoti, che non haureſſi voluto mangiar altro, che le loro interiora: & che tai parole foſſero à te molto famigliari.

Che haueſſi con diſprezzo detto molto ſpeſſo, che Chriſto non patiua volentieri in Croce.

Che haueſſi diſſuaſo molte perſone dal far certe opere buone, & ſante, con dir loro, che, s'erano deſtinate in buon luogo, non occorreua farle, e ſe in mal luogo, erano ſuperflue.

Che haueſſi innumerabili volte, beſtẽmiando, enormemente ingiuriata la perſona della Beatiſſima ſempre Vergine Maria, toccando con empie, & hereticali parole l'honore, & la pudicitia di eſſa.

Foſti perciò d'ordine noſtro carcerato in queſto Santo Officio, nel quale auanti di noi piu volte col tuo giuramento eſſaminato, dopò molte negationi, e fughe confeſſaſti, d'hauer dette, e fatte riſpettiuamente tutte le

te le cose opposteti, ne'tempi, luoghi, & occasioni espresse nel processo; negando però ostinatamente, d' hauer mai perciò tenuto, nè creduto cosa alcuna contraria alla Sãta, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa: scusandoti con dire, che il tutto haueui detto, & operato per tua mera bestialità, & senza intentione di partirti dalla santa Fede nostra Catolica, e Christiana.

E parendo à noi, che tu non hauessi intieramente detta la verità, quanto all' intentione, e credulità tua, assegnatoti il termine à far le tue difese, nel quale niuna cosa adducesti à tua discolpa, giudicassimo col cõseglio, e parere de' nostri Signori Consultori, Dottori Teologi, e Canonisti, esser necessario, venir contro di te al rigoroso essame, nel quale (senza però alcun pregiudicio delle cose dà te confessate, & contro di te dedotte, e pienamente prouate nel processo) constituito, niente di nuouo aggiungesti a' tuoi primi detti.

Per tanto, hauendo noi visti, e maturamente considerati i meriti di questa tua causa, con le sudette tue confessioni, e negationi, & quanto di ragione si douea vedere, & considerare, similmente col conseglio, e parere de' sudetti nostri Signori Consultori, siamo venuti contro di te all' infrascritta diffinitiua sentenza.

Inuocato dunque il santissimo nome &c. Nella causa, & cause vertenti tra il Signor N. Fiscale di questo Santo Officio dà vna parte, e te N. sudetto, reo, indiciato, inquisito, processato, confesso, & cõuinto, come di sopra, dall' altra. Per questa nostra diffinitiua sentenza, &c.

Diciamo, prononciamo, sententiamo, & dichiariamo, che tu N. sudetto per le cose dà te confessate, & contro di te dedotte, e pienamente prouate nel processo, come di sopra, ti sei reso à questo Santo Officio violentemẽte sospetto d' hauer col cuore rinegata la santa Fede Christiana, e Catolica, & aderito all'empia setta di Luthero,

thero, ò di Caluino, e tenuto, & creduto in particolare.
Che Christo Nostro Signore non sia onnipotente.
Che nel santissimo Sacramento dell'altare non vi sia realmente il corpo, & il sangue del Signore.
Che le sacre imagini non debbano honorarsi, anzi con varie ingiurie, & contumelie maltrattarsi.
Che Christo Nostro Signore inuolontariamente habbia per noi patito in Croce.
Che l'opere buone siano affatto inutili, e souerchie.
Che la santissima, & castissima Madre di Dio non sia stata sempre Vergine purissima, & immacolatissima, & conseguentemente sei incorso in tutte le censure, & pene, che sono da' sacri Canoni, & altre Constitutioni generali, e particolari contro simili delinquenti imposte, e promulgate: & che però sei obligato ad abiurare auāti di noi li sudetti errori, heresie, & sette, e generalmente ogni, & qualunque altro errore, heresia, & setta, che contradica alla detta Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa, come per questa nostra diffinitiua sentenza ti commandiamo, che facci nel modo, e forma, che dà noi ti sarà data.
Dopò la quale abiuratione saremo cōtenti assoluerti dalla scōmunica, nella quale per le sudette cose sei incorso.
Et accioche queste tue sì enormi, empie, frequentate, e scandalose hereticali, & apostatiche parole, & operationi, onde ti sei reso violentemente sospetto d'apostasia, & d'heresia, non restino impunite, & sij piu cauto nell'auenire, & essempio à gli altri, che si astengano dà cosi graui eccessi.
Ti condanniamo &c. (& si porranno le pene al Reo douute di carcere, ò perpetuo, ò temporale, di priuatione &c. conforme alla conditione, e qualità della persona; con altre penitenze salutari ad arbitrio de' Giudici) e poi si proseguirà cosi.

Riser-

Riſeruando à noi l'autorità di mitigare, aggrauare, commutare, rimettere, e condonare in tutto, ò in parte le dette pene, & penitenze.

Et coſi diciamo, prononciamo, ſententiamo, dichiariamo, ordiniamo, condanniamo priuiamo, penitentiamo, & riſeruiamo in queſto, & in ogni altro miglior modo, e forma, che di ragione potemo, & douemo.

F. N. Inquiſitor &c. ita pronunciaui.

N. Vicarius &c. ita pronunciaui.

E ſi autenticherà conforme al conſueto.

E perche ſi è fatta mentione di colui, che per vn'anno intiero haurà tolerata la ſcommunica, in cui per cauſa di Fede ſarà caduto; egli è da notare, che ſe il Reo, ancorche indiciato ſolamente di coſe, che lo rendono leggiermente ſoſpetto d'hereſia, di già carcerato nel Santo Officio ſe ne fuggirà, ò chiamato à riſponder de Fide ſi aſſenterà, & poſcia legitimamente citato non vorrà comparire, ò ritornare, & perciò ſententialmente dichiarato dall'Inquiſitore incorſo nella ſcommunica, perſiſterà in eſſa per vn'anno intiero, rendeſi per cotal atto violentemente ſoſpetto d'hereſia; & comparendo egli finalmente nel Santo Officio, ò in qual ſi voglia modo nelle forze di eſſo peruenendo, & le coſe oppoſteli confeſſando, ò pur conuinto reſtandone, dee, quanto alle pene, ſpedirſi, come heretico; ma perche egli in realtà non è perauuentura tale, ha ſolamente ad abiurare, come violentemente ſoſpetto d'hereſia: & la ſentenza ſi formarà coſi.

Noi &c.

Eſſendo che tu N. &c. foſti indiciato in queſto Santo Officio.

Che ad effetto d'indurre à diſoneſtamente compiacerti vna donna, che in ciò ſi moſtraua alle tue voglie reniten-

renitente, haueſſi detto, e piu volte replicato, che la ſemplice fornicatione non era peccato; & che in ſimil forma haueſſi anco riſpoſto ad alcune perſone, che ti riprendeuano della tua laſciua, & inhoneſta vita, &c.

Foſti perciò dà noi chiamato à riſponder nel Santo Officio, & iſpurgarti delle coſe oppoſteti: ma tu, aſſentandoti, & naſcondendoti, non ti curaſti punto d'ubidire. Ouero. Foſti d'ordine noſtro carcerato nel Santo Officio, d'onde anco, dà maligno ſpirito perſuaſo, ben toſto te ne fuggiſti; & citato dà noi legitimamente non voleſti mai comparire, ò ritornare.

Per il che fummo sforzati, coſi ricercando la giuſtitia, à dichiararti per ſentenza incorſo nella ſcommunica maggiore, & appreſſo denonciarti publicamente ſcõmunicato. E tu nondimeno, poſpoſto il timor di Dio, & la tua propria ſalute, per vn'anno intiero hai voluto perſiſtere in detta ſcommunica. Ma finalmente dà piu ſano conſeglio moſſo compareſti, ouero ritornaſti, ouero da' publici miniſtri preſo foſti ricondotto alle carceri del detto Santo Officio, nel quale auanti di noi col tuo giuramento eſſaminato confeſſaſti, d'hauer per tua mera laſciuia detto, & affermato quanto ti veniua oppoſto; negando però, d'hauer mai creduto coſa alcuna contraria alla Santa, Catolica, & Apoſtolica Romana Chieſa: ſe ben anco per tanto tempo eri ſtato contumace, e ſcommunicato.

E parendo à noi, che tu non haueſſi intieramente detta la verità, &c.

Per tanto hauendo noi viſti, &c.

Inuocato il ſantiſſimo nome di Noſtro Signor GIESV CHRISTO, &c.

Diciamo, prononciamo, ſentẽtiamo, e dichiariamo, che tu N. ſudetto per le coſe dà te confeſſate, & contro di te dedotte nel proceſſo, & maſſimamente per hauer

tu contumacemente ſopportato per un' anno intiero la grauiſſima cenſura della ſcommunica, ti ſei reſo à queſto Santo Officio violentemente ſoſpetto d' hereſia, cioè, d' hauer malamente ſentito de' ſanti Sacramenti della Chieſa, & della poteſtà di eſſa: & oltre à ciò, d'hauer tenuto, e creduto, che la fornicatione non ſia peccato mortale, &c. Si eſpongano l'altre hereſie, delle quali ſarà ſtato giudicato violentemente ſoſpetto. Et nel rimanente formiſi la ſentenza, come di ſopra.

Abiuratione de violenta.

IO N. &c. Conſtituito perſonalmente in giudicio, &c.

Ma perche dà queſto Santo Officio per le cauſe contenute nel proceſſo contro di me formato ſono ſtato giudicato violentemente ſoſpetto, d'hauer col cuore abbandonata la ſanta Fede Catolica, & Chriſtiana, & aderito all'empia ſetta di Lutero, ò di Caluino, &c. e tenuto, e creduto in particolare.

Che CHRISTO Noſtro Signore non ſia onnipotente &c. come in ambedue le ſopradette ſentenze riſpettiuamente.

Per tanto, volendo io togliere dalla mente de' fedeli di CHRISTO queſta violenta ſoſpitione contro di me con sì giuſte ragioni concetta, abiuro, maledico, & deteſto le ſudette apoſtaſia, hereſie, errori, & ſette, & generalmēte ogni, & qualſique altra apoſtaſia, hereſia, errore, & ſetta, che contradica alla detta Santa, Catolica, & Apoſtolica Romana Chieſa. E giuro, che non farò, nè dirò mai piu coſa, per la quale ſi poſſa di me hauere tal ſoſpitione, nè meno haurò prattica, ò conuerſatione di apoſtati, ò d' heretici, ouero che

ſiano

siano sospetti d'apostasia, ò di heresia, &c.
Et si assoluerà il Reo dalla scommunica, come di sopra.

Forma della sentenza, & abiuratione contra vn' heretico formale non relasso, & penitente.

Noi F. N. Inquisitore &c. Et
Noi N. Vicario &c.

ESsendo che tu N. &c. fosti denonciato in questo Santo Officio di N.
Che ti fossi dato à comporre alcuni libri sopra la sacra Scrittura, e specialmēte sopra la diuina Apocalissi, quali si pretēdea fossero molto empij, & cattiui, & ripreso non hauessi voluto desistere dà così diabolica attione.
Che hauessi hereticalmente trattato della materia del digiuno Ecclesiastico: & essendoti per difesa della santa Fede Catolica argomentato contra, hauessi allegata l'autorità degli heretici, che di ciò hanno scritto sinistramente, & per ischerno.
Che hauessi detto, la Chiesa dà cinquecento anni in quà esser corrotta, mostrando, di non creder l'autorità del sommo Pontefice, & della Santa Chiesa Catolica, & Apostolica Romana, con dire, che credeui in CHRISTO, & nelle scritture, & che niuno poteua astringerti à creder quello, che crede la sudetta Santa Chiesa Romana.
Che essendoti dà persona pia, & zelante, con viui argomenti dimostrato, che la detta Santa Chiesa Catolica Romana è la vera Chiesa, hauessi parlato in contrario, approuando l'empie, & sacrileghe sette di Giouanni Vs, di Martino Lutero, & di Caluino.
Che hauessi detto, d'hauer fatto venir di fuori vna gran quantità di libri per notabil somma di danari, dan-

do col tuo modo di dire ad intendere, che fossero libri cattiui, & hereticali.

Fosti perciò d'ordine nostro carcerato in questo Santo Officio, & fattati la perquisitione de' libri, e scritture, furno appresso di te ritrouati molti, e molti libri heretici di Caluino, & Caluinisti, & anco Luterani, stampati, con vn libro scritto à mano à punto sopra la diuina Apocalissi, & altri fogli, & quinternetti contenenti atrocissime heresie, & horrendissime bestemmie contro la santa Fede Catolica.

Et successiuamente furono contro di te pigliate altre informationi, per le quali rimanesti di piu indiciato.

Che hauessi detto ad alcune persone, quali recitauano l'Officio della Beatissima Vergine, non sapendo esse latino, che non giouaua loro il dirlo, mentre non intendeuano quello, che leggeuano; adducendo sopra ciò alcuni, benche inetti, essempi, & quella volgata autorità, *legere, & non intelligere, negligere est*.

Che hauessi dissuaso il frequentare la Confessione sacramentale, con dire, che bastaua confessarsi vna volta sola, e non peccare mai piu; & che il confessarsi spesso, e poi tornare à peccare era vn burlare Dio.

Che hauessi detto, che il digiuno solito osseruarsi dà i Catolici non è altrimenti commandato dà Dio, ma che è cosa della Chiesa, & che Nostro Signore Iddio nō guarda, se si mangia vn poco piu, ò vn poco māco.

Che ragionandosi della diuotione de' Santi del Cielo, & delle orationi, che si debbono loro fare, hauessi detto, che, quando facciamo oratione, dobbiamo pregare Dio, e non li Santi.

Che hauessi detto, che, se tu hauessi comprata vna certa villa, forsi hauressi ordinato, d'esser sepolto in detta villa, come faceuano gli antichi, aggiungendo altre parole, per le quali mostraui di creder sinistramente

intorno alla sepoltura Ecclesiastica.
Che hauessi biasimato l'andar spesso ad ascoltar la Messa, con dire ad vna persona, la quale ciò piamente faceua, che vanno à Messa quelli, che hanno buon tempo, & che detta persona doueua hauer buon tempo.
Che hauessi detto, che la Chiesa fà delle cose assai, & che li Frati, e Preti vanno sempre assottigliando, & fanno per guadagnare, e tirare à loro.
Che hauessi parimente biasimato l'andar co' i piedi scalzi à visitar la Chiesa d'un tal Santo del Paradiso, con dire, che la misericordia di Dio è quella, che ci può saluare, non certe cose pizzochere; aggiungendo molte altre parole, con le quali mostraui di creder sinistramẽte intorno alla veneratione, & inuocatione de' Sãti.
Che hauessi piu volte senza alcun legitimo impedimento, con pericolo di graue scandalo, tralasciato d'andar à sentire la santa Messa ne' giorni di festa, scusandoti con dire, che non eri vestito, come voleui.
Sopra quai cose auanti di noi piu volte col tuo giuramento essaminato, hauendo già riconosciuti in giudicio tutti i libri heretici, e perniciosi trouati appresso di te, col libro, e fogli scritti à mano, doppo molte scuse, negationi, e tergiuersationi, cõfessasti, d'hauer creduto tutti gli errori, & heresie dà te espresse in detto libro, & fogli scritti di tua mano, & altre heresie contenute ne' sudetti libri heretici di Caluino, Caluinisti, & Luterani. Et in particolare.
Che l'empia, & diabolica setta Caluinistica sia la vera Chiesa di Christo, dallo Spirito santo figurata nella sacra Apocalissi per quella Donna, che apparue in Cielo vestita di Sole, & coronata di stelle, & che in detta peruersa, & sacrilega setta si troui la vera dottrina Euangelica, & la salute eterna.
Che la Sacrosãta, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa sia

sa sia la sinagoga di Satanasso, & la meretrice Babilonica, madre di fornicationi, & abominationi, & Sodoma spiritualmẽte, q̃to alla dottrina, che tiene, & insegna.
Che la sudetta Santa Chiesa Romana non sia dotata dell'autorità delle chiaui, non creda, che si troui Iddio, nõ sappia, che cosa sia spirito d'intelligenza, nõ habbia inteso bene le parole di Christo circa l'autorità concessagli, nè ammetta dispute, nè ragioni; ma col ferro distrugga i suoi nemici à torto, e crudelmente, & perseguiti empiamente i martiri del Signore, intendendo per martiri gli empij, e scelerati heretici, giustamẽte dà lei fatti morire per conto di Religione, & à pũto, come meretrice, spogli altrui delle sue facoltà, & riduca li Prencipi, & il mondo in misera seruitù.
Che il Sacrosanto Concilio di Trento rappresentante la detta Santa Chiesa Romana, per hauer egli prohibito i libri d'autori heretici, sia il Dragone descritto nella detta sacra Apocalissi, che con la coda tiraua à terra la terza parte delle stelle; & che i Padri congregati in detto Concilio per lo spatio di vintiduoi anni non habbiano fatto altro, che offendere la diuina maestà, & che il detto Sacro Cõcilio à guisa del sudetto Dragone habbia proferito bestemmie contro Dio, & contro Christo, & ingannata la Chiesa, come il Dragone ingannò Eua nell'horto.
Che li sudetti empij, e scelerati heretici siano stati instrumenti della fede, à Dio grati, e profetati, & dallo Spirito santo honoreuolmente figurati in piu luoghi della diuina Scrittura dà te espressi distintamente nel processo.
Che Iddio habbia ripudiata la Santa Chiesa Romana, come meretrice, & datala in concubina à Satanasso, condannando l'uno, & altra al fuoco eterno.
Che tutti quelli, che seguitano la dottrina della Chiesa

Romana, siano veramente heretici.
Che niun Christiano possa esser astretto dalla Chiesa Romana à creder quello, che detta Chiesa Romana crede, & insegna.
Che la Chiesa sia corrotta, & che però l'oratione, la quale Christo disse hauer fatta per Pietro Apostolo, che non venisse manco la sua fede, sia adempita in Caluino, Lutero, & altri heretici, i quali pareua à te hauessero per mezo della lor dottrina superata, & gettata à terra la Chiesa Romana.
Che sia bestemmia horrenda il dire, che la sacra Scrittura prenda autorità dalla Chiesa.
Che il Papa non sia capo della Chiesa, ma Antichristo, rettor di tenebre, & capo del Diauolo, anzi il Diauolo istesso, e non li conuengano in modo alcuno i titoli di Santissimo, e Beatissimo.
Che il dire, che il Papa in materia di fede non possa errare, sia contro la diuina Scrittura.
Che i Romani Pontefici distruggano quello, che Iddio ha fatto, & voltino la gratia in seruitù, & la Christiana libertà in perditione, & leghino gli huomini, non solo nel corpo, ma anco nell'anima, & sottopongano il Cielo alla terra, & facciano peggio, che il Diauolo.
Che se fosse vera la dottrina del Romano Pontefice in materia di Religione, la passione, & morte di Christo sarebbe stata piu dannosa del peccato d'Adamo: & che esso Romano Pontefice con la sua dottrina cagioni, che qual si uoglia legge, ancorche stolta, e pazza, in paragone della legge Christiana paia sapienza.
Che i Catolici, & particolarmente i Papi nel far morir gli heretici siano peggiori del Diauolo, successori di Cain, imitatori di Giuda traditore, & di Pietro negante, & Giudaici venditori del sangue giusto, e persecutori della parola di Dio.

Che il

Che il Papa ſia imitatore contrario di Chriſto nel negotio della ſacra Meſſa.
Che ſia atto d'idolatria il riuerire il Papa, & i Cardinali.
Che i Catolici della Sacroſanta Chieſa Romana ſiano Antichriſtiani.
Che i Sacramenti della Chieſa di Chriſto ſiano ſolamente duoi, cioè, il Batteſimo, & la Cena, e non contengano, nè conferiſcano la gratia: ma ſiano ſolamente ſegni di eſſa.
Che nel ſantiſſimo Sacramento dell'Eucariſtia non ſi contenga altrimenti il vero corpo, & ſangue di noſtro Signore Gieſù Chriſto, ma che detto Sacramento ſia ſolamente vn ſegno del corpo, & ſangue di Chriſto, e memoria della ſua paſſione, e morte; & che in queſta forma ſia ſtato inſtituito dà Chriſto: e che ciò haueui creduto per vn tempo, & doppo, mutato propoſito, haueui tenuto.
Che in detto ſantiſſimo Sacramento, fuori dell'atto del riceuerlo, non vi ſia altrimenti il corpo, & il ſangue di Noſtro Signore, & perciò ſia atto d'idolatria l'adorarlo, & portarlo in proceſſione.
Che proferite le parole della conſacratione reſti anco la ſoſtanza del pane, & la ſoſtanza del vino con la ſoſtanza del corpo, e del ſangue di Noſtro Signore.
Che la Chieſa Romana habbia errato nell'articolo della tranſoſtantiatione.
Che nell'hoſtia conſacrata ſi troui ſolamente il corpo ſenza il ſangue, & nel calice conſacrato ſolamente il ſangue ſenza il corpo di Chriſto.
Che ſia neceſſario alla ſalute noſtra, che tutti riceuino il detto Sacramento ſotto l'una, e l'altra ſpecie.
Che la ſacra Meſſa non ſia vero, proprio, e propitiatorio ſacrificio inſtituito dà Chriſto nella Chieſa, & che non gioui niente, anzi ſia vn'incanteſimo, & vn
ſpirito

ſpirito d'abominatione, & non debba celebrarſi con veſti d'oro, & che i riti, e cerimonie, quali vſa la Chieſa nel celebrarla, ſiano ſouerchie, & che non ſia ben fatto celebrarla in honore de' Santi.

Che i Santi in cielo non veggano le coſe noſtre, & che perciò ſia coſa vana, e ſouerchia l'inuocarli.

Che il culto delle ſacre imagini ſia ſpecie d'Idolatria, & che però eſſe ſacre imagini non debbano venerarſi.

Che doppo queſta vita preſente non vi ſia Purgatorio, ma ſolamente il Paradiſo, & l'Inferno.

Che la Confeſſione ſacramentale di tutti i peccati mortali auanti il Sacerdote non ſia neceſſaria.

Che, rimeſſa la colpa, venga anco rimeſſa tutta la pena, & che perciò la ſodisfattione per li peccati ſia vana.

Che i penitenti vengano à ſodisfare per i ſuoi peccati ſolamente per la confidenza, che hanno nella paſſione, & morte di Chriſto.

Che le noſtre ſodisfattioni oſcurino, e diminuiſcano il merito della paſſione di Chriſto.

Che la vera penitenza ſia il non peccare piu.

Che i Sacerdoti non habbiano autorità di rimettere i peccati.

Che gli Ordini, & inſtituti monaſtici ſiano cattiui, & in eſſi non ſi troui ſalute; & che li Preti, e Frati, etiandio quanto allo ſtato, che profeſſano, ſiano peggiori de' Turchi: & che s'inganni colui, che ſi fà Frate per ſaluarſi.

Che l'Officio della Santa Inquiſitione ſia cattiuo, & inſtituito per diſtruggere il Verbo eterno.

Che tutte le traditioni, le quali tiene, e crede la Santa Madre Chieſa Romana, non ſi debbano credere, ma ſolamente quello ſi contiene eſpreſſamẽte nella Scrittura ſacra.

Che tutte le cerimonie, & riti, che vſa la detta Santa

Chiesa Romana nell'amministrare i santi Sacramenti, & in tutte l'altre occorrenze Ecclesiastiche, siano sciocchcrie dà fanciulli.

Che l'opre buone non siano meritorie della vita eterna.

Che la sola fede basti à giustificarci.

Che sia lecito à ciascuno il tenere, & leggere la sacra Scrittura in lingua volgare; & ciò non si possa prohibire senza carico di conscienza: & che tale prohibitione sia contra Dio, & contra la sua Deità.

Che l'Indulgenze nella Chiesa di Dio siano nulla; & in particolare, che i giubilei, le stationi, gli anni santi, le medaglie, le corone, & i grani benedetti siano cose di giuoco, & vane.

Che i Vescoui creati dal Pontefice Romano non siano veri, & legitimi Vescoui, ma vna fittione humana.

Che lo stato congiugale sia migliore di quello de' continenti, & vedoui.

Che tutte le censure Ecclesiastiche siano vane.

Che il digiuno solito osseruarsi nella Chiesa Catolica non sia cosa cōmandata dà Dio, ne vi sia obligo alcuno di osseruarlo ne' modi, e tempi ordinati dalla sudetta Santa Chiesa Romana.

Che l'huomo per il peccato d'Adamo habbia perso il libero arbitrio, & che tutta la nostra giustificatione venga dà Dio senza alcuna nostra operatione, & qualunque opera buona, che noi facciamo, venga solamente dà virtù diuina, senza alcun concorso del libero nostro arbitrio, & che l'huomo pecchi necessariamente.

Che sia lecito a' Religiosi, & Sacerdoti prender moglie à suo volere.

Che i matrimonij occulti siano validi, ancorche non vi siano i testimonij, nè il Paroco, come commanda il sacro Concilio di Trento, & che in ciò basti il giura-

mento

mento delle parti.

Che ogni luogo sia buono per sepelirui i morti, & che non gioui niente, anzi sia mala cosa, il sepelirli in Chiesa, & in altro luogo sacro, & fare l'altre cerimonie solite farsi da' Catolici.

Che i peregrinaggi a' luoghi santi, il far i voti, & adempirgli, gli ornamenti delle Chiese, & degli altari, la veneratione delle Reliquie de' Santi, l'osseruãza delle feste, fuor che delle Domeniche, Natale, Pascha, Ascensione, & Pentecoste, siano cose erronee, e dà non farne conto.

Che i miracoli fatti da' Santi del Signore nella Chiesa Catolica, & Apostolica Romana siano inuentioni humane, & alle volte anco diaboliche.

Che i sacri Dottori scolastici della sudetta Chiesa Romana siano stati falsi Dottori, e piu tosto humani, che Euangelici, & anzi filosofi, che imitatori di Christo; & che in materia di Religione habbiano scritto per compiacere al loro capo, cioè, al Papa.

Che il recitare l'Officio della sacratissima Vergine Maria Madre di Dio, & nostra Signora, & altre orationi latinamente, se non s'intende quello si dice, nõ gioui.

Che alla custodia di ciascun' huomo, & donna, insino dalla natiuità, non sia deputato dà Dio vn' Angelo; ma che vn solo venga posto alla custodia d' vna Prouincia: & che il credere, che ogni vno habbia vn' Angelo custode, sia vn' imitar l' Idolatria de gli antichi Pagani.

Oltre à ciò confessasti, che con animo, & mente hereticale haueui ne' sudetti tuoi scritti asserito la maggior parte delle sudette heresie, e sforzatoti, come in detti scritti chiaramente si vede, di confermarle, & corroborarle con autorità, e figure della sacra Scrittura, e specialmente della diuina Apoca-

lissi, con mescolarui essecrande bestemmie, acerbissime ingiurie, asprissime, & perauuentura non mai piu sentite calonnie contra la santa Fede Catolica. Et che molti anni sono ti furono lasciati i sudetti libri heretici rinchiusi entro vna cassetta dà vna persona oltramontana, con dirti, che erano scritture de' suoi conti; & che venutoti voglia, di vedere, cosa ciò fosse, haueui aperta la sudetta cassetta, e visto, ch' erano libri heretici, gli haueui letti con gusto, & aderito à i loro errori: & poscia datoti à scriuere contra la detta santa Fede Catolica; & che eri perseuerato nell' heresie fino à dieci giorni doppo la tua carceratione nel Santo Officio: negando, d' hauer imparato dà altri le sudette heresie, nè insegnatele ex professo ad alcuna persona, nè meno hauer in esse alcun complice nella città, ouer luogo di N. nè altroue, & dicẽdo, d' esser pentito, d' hauer tenuto, e creduto le sudette heresie, & errori; & di credere al presente tutto quello, che tiene, & crede la detta Santa Catolica, & Apostolica Romana Chiesa.

Et hauendo noi data piena informatione di questa tua causa, & de' meriti di essa alla Sacra Congregatione della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana, d' ordine espresso della Santita di N. S. per hauer dà te l'intiera verità, doppo d' hauerti assegnato il termine à far le tue difese, nel quale niuna cosa adducesti à tua discolpa, ti esponessimo, senza però alcun pregiudicio delle cose dà te confessate, & contro di te dedotte nel processo, al rigoroso, & anco repetito essame, dal quale non essendo risultata alcun' altra cosa di nuouo, similmente d' ordine espresso di Sua Beatitudine siamo venuti contro di te all'infrascritta diffinitiua sentenza.

Inuocato dunque il santissimo nome di Nostro Signore Gie-

re Giesù Christo, della gloriosissima sua Madre sempre Vergine Maria, & di San Pietro Martire nostro protettore. Hauendo auanti di noi li sacrosanti Euangelij, acciò dal volto di Dio proceda il nostro giudicio, & gli occhi nostri veggano l'equità. Nella causa, e cause vertenti tra il Signor N. Fiscale di questo Santo Officio dà vna parte, e te N. sudetto, reo, indiciato, processato, conuinto, e confesso, come di sopra, dall'altra. Per questa nostra diffinitiua sentenza, quale sedendo pro Tribunali proferimo in questi scritti, in questo luogo, & hora dà noi eletti. Diciamo, pronunciamo, sententiamo, & dichiariamo, che tu N. per le cose dà te confessate, & contro di te prouate, come di sopra, sei stato heretico, & conseguentemente sei incorso in tutte le censure, & pene, che sono da' sacri Canoni, & altre Constitutioni generali, & particolari contro simili delinquenti imposte, & promulgate. Ma perche hai detto, d'esser pentito de' sudetti tuoi errori, & heresie, & di credere al presente, e voler credere fin' alla morte tutto quello, che tiene, e crede la detta Santa Madre Chiesa Catolica, & Apostolica Romana, & del tuo graue eccesso dimandato misericordia, e perdono, saremo contenti assoluerti dalla scommunica maggiore, nella quale per le sudette heresie, & errori sei incorso, & riceuerti nel grembo della detta Santa Madre Chiesa; purche prima con cuor sincero, & fede nõ finta, vestito dell'habito di penitenza, ornato del segno della santa Croce, qual dourai portare per l'auenire sopra gli altri tuoi vestimenti, abiuri, maledichi, & detesti publicamente auanti di noi li sudetti errori, heresie, & sette, e generalmente ogni, & qualũque altro errore, heresia, & setta, che contradica alla detta Santa Madre Chiesa Catolica, come per questa nostra diffinitiua

senten-

ſentenza ti commandiamo, che facci nel modo, e forma, che dà noi ti ſarà data.

Et accioche queſti tuoi graui errori non reſtino ſenza il douuto caſtigo, & ſij piu cauto nell'auenire, & eſſempio à gli altri, che ſi aſtengano dà ſimili eccesſi.

Ti condanniamo à tutte le pene degli heretici contenute, & eſpreſſe ne' ſudetti ſacri Canoni, & Conſtitutioni Pontificie, & à douer perpetuamente, ſenza alcuna ſperanza di gratia, eſſere immurato nel Santo Officio, doue habbi à piangere la graue off.ſa dà te fatta al ſommo Creatore Iddio, & all' vnico Redentor noſtro Gieſù Chriſto, & alla diletta ſua ſpoſa la detta Santa, Catolica, & Apoſtolica Romana Chieſa, madre, e maeſtra di tutte l'altre Chieſe, fuori del cui grembo non può alcuno trouar la vera, & ſempiterna ſalute, & al Santisſimo Pontefice Romano ſommo, & ſupremo capo viſibile di lei.

Ordinãdo, che, à maggior deteſtatione delle ſudette tue empietà, & edificatione di tutti i Catolici, i libri, e ſcritti heretici dà te tenuti ſiano abbruciati in publico.

Et accioche dal benignisſimo, e clemẽtisſimo Dio, Padre delle miſericordie, ottenghi piu facilmente la remisſione, & il perdono de' ſudetti tuoi errori, & hereſie, per penitenze ſalutari t'imponiamo.

Che per tutto il rimanente della vita tua digiuni ogni primo Venerdì di ciaſcun meſe ſemplicemente, e tutti li Venerdì di Marzo, & anco il Venerdì Santo in pane, & acqua.

Che per il detto tempo reciti vna volta la ſettimana i ſette ſalmi penitentiali, con le litanie, & preci ſeguenti, & appreſſo la corona della Beatisſima ſempre Vergine Maria, & ogni Domenica cinque volte il Pater noſter, & l'Aue Maria, & vna volta il Credo, inginocchiato auãti qualche ſacra imagine. Et finalmẽte.

Che

Che durante la vita tua, come di sopra, confessi sacramentalmente quattro volte l'anno i tuoi peccati al Sacerdote, che dà noi ti sarà deputato, & di sua licenza ti communichi nelle quattro principali solennità, cioè, della Natiuità, & Resurrettione di Nostro Signor Giesù Christo, della sacra Pentecoste, & di tutti li Santi.

Riseruando alla detta Sacra Congregatione del Santo Officio di Roma l'autorità di mitigare, rimettere, commutare, ò condonare in tutto, ò in parte le dette pene, & penitenze.

Et così diciamo, prononciamo, sententiamo, dichiariamo, condanniamo, ordiniamo, penitentiamo, & riseruiamo in questo, & in ogni altro miglior modo, e forma, che di ragione potemo, e douemo.

F. N. Inquisitor &c. ita pronunciaui.
N. Vicarius &c. ita pronunciaui.

Die Mensis Anni

Lata, data, & in his scriptis sententialiter promulgata fuit suprascripta sententia per supradictos Admodum R R. D D. Iudices pro Tribunali sedẽtes in Ecclesia Sancti N. lecta vero per me Notarium infrascriptum alta, & intelligibili voce, astantibus, & audientibus RR. PP. ac Illustribus D D. Consultoribus Sancti Officij, nec non magna nobilium, & populi multitudine; præsentibus pro testibus N. & N. ad præmissa vocatis.

N. de N. Sancti Officij N. Notarius.

Abiuratione de Formali.

IO N. &c. Constituito personalmente in giudicio, & inginocchiato auanti di voi Padre Inquisitore, & Mon-

Monsignor Vicario &c. Hauendo auanti gli occhi miei li sacrosanti Euangelij, quali tocco con le proprie mani, conoscendo, che niuno si può saluare fuori di quella fede, qual tiene, crede, predica, & insegna la Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa, contro la quale confesso, & mi doglio, d'hauer grauemente errato, perche non solamente per molto tempo ho presso di me tenuti, & letti molti libri heretici di Caluino, Caluinisti, & Luterani, & aderito alle loro heresie, ma anco ho scritto empia, & hereticalmente sopra la sacra Apocalissi, & creduto in particolare.

Che l'empia, & diabolica setta Caluinistica sia la vera Chiesa di Christo dallo Spirito santo figurata, &c.

Et si porranno distintamente tutti gli articoli dal Reo tenuti, e creduti, col medesimo ordine à punto, con cui sono stati spiegati nella sentenza; & si proseguirà poi cosi.

Oltre à ciò con animo, & mente hereticale ho asserito ne' sudetti miei scritti la maggior parte delle sudette heresie, e sforzatomi, come in detti scritti chiaramente si vede, di confermarle, & corroborarle cō autorità, e figure della sacra Scrittura, e specialmente della diuina Apocalissi, con mescolarui essecrande bestemmie, acerbissime ingiurie, & asprissime, e forse non mai piu sentite calonnie, contra la santa Fede Catolica, perseuerando in detti errori, & heresie per molti, e molti anni sino ad alcuni pochi giorni doppo la mia carceratione nel Santo Officio, come piu ampiamente si contiene nel processo contro di me formato.

Per tanto, conoscendo hora il mio graue errore, sicuro della verità della sudetta santa Fede Catolica, & certo della falsità delle sudette heresie, con cuor sincero,

cero, & fede non finta, abiuro, maledico, & detesto le sudette heresie dà me tenute, & credute, & anco espresse ne' commentarij dà me fatti sopra l'Apocalissi, & in altri miei scritti; e generalmente ogni, & qualunque altro errore, heresia, & setta, che contradica alla sudetta Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa. E giuro, che adesso con tutto il cuore credo, & con l'aiuto di Dio crederò sempre p l'auenire fermamẽte sino alla morte tutto quello, che tiene, crede, predica, & insegna la detta Santa Chiesa Catolica. E giuro, che non crederò, nè dirò, nè scriuerò mai piu le sudette, ò altre heresie, bestemmie, & calunnie, nè meno haurò famigliarità, ò conuersatione, con heretici, ouero, che siano sospetti d'heresia; anzi se conoscerò alcun tale, lo denonciarò all'Inquisitore, ò all'Ordinario del luogo, doue mi trouarò. Giuro anco, & prometto, di adempire, & osseruare intieramente tutte le pene, & penitenze, che mi sono state, ò mi saranno dà questo Santo Officio imposte, & contrauenendo io ad alcuna di queste mie promesse, & giuramenti (che Iddio non voglia) mi sottopongo à tutte le pene, & castighi, che sono da' sacri Canoni, & altre Constitutioni generali, & particolari contro simili delinquenti imposte, & promulgate. Cosi Iddio m'aiuti, & questi suoi sacrosanti Euangelij, che tocco con le proprie mani.

Io N. sudetto ho abiurato, giurato, promesso, & mi sono obligato, come di sopra. In fede del vero ho pregato il Notaro di questo Santo Officio, che à nome mio scriuesse la presente cedola di mia abiuratione, qual ho sottoscritta di mia propria mano, & recitatala di parola in parola. Nella Chiesa di Santo N. di N. questo dì &c.

Io N. di mano propria.

Successiuè prædictus N. genuflexus &c. & autentichera il Notaro l'assolutione, come di sopra.

Forma della sentenza contra il Reo relasso, ma penitente.

Noi F. N. Inquisitore &c. Et
Noi N. Vicario &c.

ESsendo che tu N. figliuolo di N. &c. fosti fin dell' anno &c. (pongasi il tempo) legitimamente indiciato, inquisito, processato, & per tua propria confessione colpeuole ritrouato nel Sãto Officio di N. d'hauer tenuto, e creduto le infrascritte heresie, cioè.

Che nell'hostia consacrata non vi sia il vero corpo, & Sangue di Nostro Signor GIESV CHRISTO.

Che non si debba andare alla Messa, se non per ascoltar l'Epistola, & l'Euangelio, & veder il Sacramento solo in memoria della passione di Christo, non già perche contenga il suo vero corpo, & sangue.

Che la Confessione sacramentale de' peccati non si debba fare, nè à Preti, nè à Frati, ma solo à Dio.

Che i Santi in cielo non si debbano inuocare.

Che non vi sia altro Purgatorio, che il sangue di CHRISTO.

Che i voti, che si fanno à i Santi del Paradiso, non vagliano cosa alcuna.

Che i digiuni della Quadragesima, & delle Vigilie non debbano osseruarsi per commandamento della Chiesa, ma solo per macerar la carne.

Che ne' giorni di festa si possa lecitamente lauorare, non ostante in contrario il precetto della Santa Romana Chiesa.

Che la Fede sola senza l'opre giustifichi.

Che

Che l' opre buone non siano altro, che frutto della Fede, ne possano meritarci accrescimento di gratia.

De' quali errori, & heresie, hauendo tu all' hora detto d' esser pentito, fosti benignamente raccolto dal Santo Officio, & abiuratele tutte secondo la forma consueta, venesti riconciliato alla Santa Madre Chiesa.

Ma poi dell' anno &c. fosti pure grauemente indiciato, che non solamente fossi piu che mai infetto delle sopradette, & altre heresie, ma che, alzando empiamente le corna contro il Creatore, e contro la sua Santa Chiesa, hauessi corrotto molti altri nel luogo di N. in grauissimo danno dell' anime loro. La onde non potendo, nè douendo noi tolerare vna tanta empietà, ti facessimo da' publici ministri prendere, e condurre alle carceri di questo Santo Officio; & fattati d'ordine nostro nel medesimo tempo la perquisitione della casa, e persona tua, ti furono ritrouati libri pessimi, & hereticali di Caluino, & Caluinisti, cōtenenti bruttissime, & enormissime heresie da non potersi senza graue offesa delle pie orecchie riferire.

Sopra le quali cose auanti di noi col tuo giuramento piu volte essaminato, assai liberamēte riconoscesti in giudicio i detti libri, & confessasti, d' hauerli per molto tempo tenuti, e piu, e piu volte intieramente letti; & oltre à ciò confessasti, che dopò la sudetta tua abiuratione, & riconciliatione fatta, come di sopra, nel Santo Officio, eri miseramēte ricaduto, nō solamente nelle sopradette heresie, ma anco nelle infrascritte: cioè.

Che l' Indulgenze, e Giubilei non siano d'alcun valore.

Che il Sommo Pontefice non sia capo della Chiesa di Dio, ma Antichristo, nè habbia autorità alcuna nelle cose temporali, erroneamente allegando il detto di CHRISTO auanti à Pilato, *Regnum meum non est de hoc mundo*.

Che non sia peccato, disseminare tra gli huomini opinioni contrarie alla determinatione della Santa Chiesa Catolica.
Che le determinationi, che vengono dalla Santa Sede Apostolica, siano pregiudiciali all'honor di CHRISTO, quasi ch'egli non sapesse, nè potesse ordinarle quando viueua in terra.
Che i suffragij, che si fanno per li morti, siano inutili.
Che Iddio giustifichi il peccatore senza il concorso della volontà di esso, leggendo interrogatiuamente (ma con falsità) quel detto di Santo Agostino. Qui fecit te sine te, non saluabit te sine te. Anzi, che l'huomo non habbia il libero arbitrio, & che l'opre buone, ch'egli fà, vengano solamente dalla gratia di Dio.
Che i Catolici siano quella Sodoma, e Gomorra, che si legge nella sacra Scrittura.
Che la Penitenza, la Cresima, l'Estrema Ontione, l'Ordine Sacro, & il Matrimonio, non siano Sacramenti.
Quali errori, & heresie confessasti, d'hauer, doppo la detta tua abiuratione ancora, tenute, e credute per molti anni (pongasi il numero degli anni) & di crederle etiandio nel punto stesso, che dà noi fosti essaminato, & d'hauerle anco insegnate à molti altri dà te nominati espressamēte, quali perciò ne restarono troppo notabilmente infetti.
Volendo dunque noi con debito fine terminare questa tua causa, assegnatoti prima il termine à far le tue difese, nel quale niuna cosa rileuante adducesti à tua discolpa, proponessimo nella Congregatione de' nostri Signori Consultori, Dottori, Teologi, & Canonisti l'uno, & l'altro processo contro di te formato; & hauendo visti, e maturamēte considerati i meriti della sudetta tua causa, & quanto di ragione si doueua vedere, & considerare, ti habbiamo legitimamente

ritrouato

ritrouato per la tua propria confeſſione dà noi giudicialmente riceuuta, heretico impenitente, e ricaduto nelle già abiurate hereſie, & in altre ancora.

Et ſe dalla Sacra Congregatione ſara venuta la riſolutione della cauſa, dourà dirſi coſi.

Et eſſendoſi nella Sacra Congregatione della Santa, & Vniuerſale Inquiſitione Romana, à cui fu dà noi data piena informatione de' meriti di queſta tua cauſa, viſto, & maturamente conſiderato l' uno, e l' altro proceſſo contro di te formato, e particolarmente la detta tua abiuratione, e ſentenza data nel detto Santo Officio di N. è ſtato dalla Santità di Noſtro Signore riſoluto, che di ragione tu meriti, e deui eſſer dichiarato, & giudicato heretico impenitẽte, e relaſſo nelle medeſime, & altre hereſie, & errori.

Nondimeno, perche alle molte eſſortationi di piu perſone intelligenti, catoliche, e pie, per la gratia di Dio di nuouo hai detto, che ſei pentito, & ritornato al grembo della Santa, Catolica, & Apoſtolica Romana Chieſa, & all' unità di quella, deteſtando ogni hereſia, e credendo catolicamente, e proteſtando la Fede Catolica, ſiamo contenti ammetterti, come (eſſendo tu veramente pentito de' tuoi errori, & hereſie) ti ammettiamo à poter riceuere nel foro della conſcienza i ſanti Sacramenti della Penitenza, & Eucariſtia; ſi come alli relaſſi, ma penitenti, & che gli domãdano con humiltà, cõcedono le canoniche determinationi.

Ma perche la Chieſa di Dio non ha piu che fare in te, nè circa di te, oltre à quello, che ha fatto, concioſia che ſi ſia portata coſi miſericordioſamente verſo di te (come habbiamo detto) e tu habbi nondimeno coſi mal vſato vna tanta benignità per li ſudetti tuoi errori. Per tanto, inuocato il ſantiſſimo nome di Noſtro Signor GIESV CHRISTO, della glorio-

ſiſſima

sissima sua Madre sempre Vergine MARIA, & di San Pietro Martire nostro protettore.

Noi sopranominati F. N. Inquisitore, & N. Vicario Episcopale, Giudici sudetti, sedēdo pro Tribunali, si come è costume de' Giudici nell' essecutione del Giudicio, e posti auanti di noi li sacrosanti Euangelij, acciò dal volto di Dio proceda il nostro giudicio, & gli occhi nostri veggano l'equità, & giustitia, e risguardando solo à Dio, & alla irrefragabile verità, & all'estirpatione dell' heretica prauità, te N. di N. sopranominato, in questo luogo, giorno, & hora dà noi eletti per tal giudicio, & à te già assegnati ad vdire la diffinitiua sentenza, col conseglio, e parere de' sudetti nostri Signori Consultori, ouero, conforme alla sudetta determinatione di Nostro Signore, & della Sacra Congregatione, sententialmente dichiariamo, e giudichiamo esser veramente heretico impenitente, & relasso nelle medesime, & altre heresie, & errori, quantunque adesso habbi detto, & mostrato, d'esser pentito di cosi graui tuoi errori; & come heretico trouato già impenitente, & relasso nelle medesime, & altre heresie, & errori (come di sopra) ti discacciamo dal foro nostro Ecclesiastico, & rilasciamo, & consegnamo al braccio, & Corte secolare, qual però efficacemente preghiamo, che circa la persona tua voglia moderare la sua sentenza di maniera, che sia senza effusion di sangue, & senza pericolo di morte.

Dichiariamo parimente per questa nostra diffinitiua sentenza, tutti li tuoi beni mobili, & immobili, per qual si voglia via, & modo, ragione, & attione à te spettanti, & attinenti, esser confiscati à questo Santo Officio dell' Inquisitione dal giorno, che commettesti il primo delitto d'heresia, secondo i sacri Canoni, & Apo-

& Apostoliche Constitutioni.
Cosi diciamo, prononciamo, sententiamo, dichiariamo, giudichiamo, rilasciamo, & consegnamo in questo, & in ogni altro miglior modo, e forma, che di ragione potemo, e douemo.

F. N. Inquisitor, qui supra, ita pronunciaui.

N. Vicarius &c. ita pronunciaui.

Die Mensis Anni

Lata, data, & in his scriptis sententialiter promulgata fuit suprascripta sententia per antedictos Admodum R. R. D D. Iudices pro Tribunali sedentes in Ecclesia Sancti N. lecta vero per me Notarium infrascriptum alta, & intelligibili voce, præsentibus pro testibus ad præmissa vocatis, & rogatis, N. de N. & N. de N. & maxima, ac numerosa populi multitudine vtriusque sexus. De quibus &c.

N. de N. Sancti Officij N. Notarius.

Potrà forse ad alcuno parer molto strano, che ammettendosi nella soprascritta forma di sentenza il Relasso à poter riceuer, come penitente, i santi Sacramenti della Penitenza, & Eucaristia, ad ogni modo sententialmente si dichiari, & giudichi heretico impenitente; ma è da notare, che la Chiesa (come anco si dirà altroue) considerando l'inconstanza di esso Reo nel ricadere cosi infelicemente nelle già abiurate heresie, non può persuadersi, quanto al foro esteriore, che costui sia veramente pentito; e perciò, quanto al detto foro, il dichiara, e giudica impenitente, & come tale lo rilascia, & consegna al braccio secolare, accio venga punito di pena temporale. Vero è, che, quanto al foro della conscienza, lo stima penitente; e perciò gli apre in detto foro il grembo della sua

pietà

pietà, & misericordia, & gli perdona la pena spirituale: onde nõ vi è ripugnanza, nè cõtrarietà alcuna.

Oltre à questo dee similmente auuertirsi, che anche tal'hora gli heretici fintamente abiurano, mostrandosi nell'esterna apparenza contriti, ma in realtà sono tuttauia heretici indurati, & impenitenti, & non confessano interamente tutte l'heresie dà loro tenute, e credute, nè meno riuelano i complici, & libri, ò scritture hereticali; & perciò quando essi dopò l'abiuratione si scuoprono di lungo heretici, & carcerati confessano giuridicamente le sudette cose, è necessario dichiararli non solamente relassi, & impenitenti, come nel foro esteriore veramente sono, ma anco diminuti, fintamente conuertiti, e spergiuri, & come tali rilasciarli al braccio secolare.

Forma della sentenza contro il Reo non relasso, ma impenitente.

Noi F. N. Inquisitore &c. Et
Noi N. Vicario &c.

ESsendo che tu N. figliuolo di N. &c. fosti grauissimamente indiciato in questo Santo Officio, d'hauer piu volte, in piu luoghi, alla presenza di piu persone, & con graue scandalo publicamente proferito, & affermato molti errori, & heresie, & d'hauerle anco per molti anni credute fermamente in danno grauissimo dell'anima tua, cioè.

Che l'huomo coll'opre sue, senza la diuina gratia per mezo di Giesù Christo nostro Redentore, possa giustificarsi.

Che l'huomo senza l'inspiratione, & aiuto preueniente dello Spirito santo, possa credere, sperare, amare, e pentirsi,

e pentirsi, come bisogna, e conseguir la gratia della giustificatione.

Che l'opre, che in qual si uoglia modo si fanno auanti la giustificatione, siano veramente peccati; & per quelle s'incorra nell'odio di Dio: & che quanto piu alcuno si sforza di disporsi alla gratia, tanto maggiormente pecchi.

Che il timor delle pene infernali, per cui, dolendoci de' peccati, ricorriamo à Dio, ouero ci asteniamo dal peccare, sia peccato, ouero, che i peccatori perciò diuengano peggiori.

Che l'huomo battezato, e giustificato, sia tenuto à creder p fede, d'esser di certo nel numero de' predestinati.

Che solamente i predestinati alla vita eterna riceuano la gratia della giustificatione, ma niun'altro, ancorche chiamato, ottenga giamai la gratia, come à punto predestinato al male.

Che all'huomo, ancorche giustificato, & constituito in gratia, impossibile sia l'osseruãza de' precetti di Dio.

Che l'huomo giustificato, e quanto si voglia perfetto, non sia obligato all'osseruanza de' precetti di Dio, ma solamente al credere; quasi che l'Euangelio sia vna nuda, & assoluta promessa della vita eterna, senza alcuna conditione, di douersi adempire i commandamenti di Dio.

Che l'huomo giustificato possa senza l'aiuto speciale di Dio, ò con quello non possa perseuerare nella riceuuta gratia.

Fosti perciò d'ordine nostro carcerato in questo Santo Officio, nel quale piu volte auanti di noi col tuo giuramẽto essaminato confessasti, d'hauer proferito, affermato, e predicato li sudetti errori, & heresie, & d'hauerle tenute, e credute per tanti anni (si esprima il tempo) e di crederle, e tenerle tuttauia, mo-

ſtrando in ciò gran pertinacia, & oſtinatione. Ma noi ſeguendo le pedate del Signore, che non vuole la morte del peccatore, ma ch'egli ſi conuerta, e viua, habbiamo fatto ogni opra per correggerti, e ridurti alla vera ſtrada della ſalute, cõ iſporti per noi ſteſſi, & per mezo d'altri ancora, chiaramente la dottrina Euangelica, & la purità della ſanta Fede Chriſtiana, quale intorno a' ſopradetti articoli tiene, crede, predica, & inſegna la Santa, Catolica, & Apoſtolica Romana Chieſa. Et ancorche t'habbiamo troppo lontano dal vero camino ritrouato, & alieno affatto dalla ſanta Fede Catolica, & d'animo coſi indurato, che non hai voluto mai confeſſare, d'eſſer in errore, nè deteſtare le ſudette hereſie, nondimeno dà compaſſioneuole affetto moſſi, e deſideroſi oltre modo della tua ſalute, ti prefiggeſſimo certo termine già traſcorſo à deliberar di te ſteſſo, e dello ſtato tuo, e pentirti di buon cuore. Ma non hauendo tu, come figlio dell'iniquità, & delle tenebre, & inimico della vera luce, voluto giamai ſentir la voce del tuo paſtore, nè fare alcuna ſtima de' noſtri paterni auuiſi, nè manco de' buoni, e gagliardi argomenti, & autorità della ſacra, & diuina Scrittura in contrario addotteti, anzi eſſendoti ſcoperto ſempre piu indurato, e pertinace ne' già detti errori. Per tanto, hauendo noi viſti, e maturamẽte conſiderati i meriti di queſta tua cauſa, con la ſudetta tua danneuole, e veramente ſatanica oſtinatione, e pertinacia, per cui le tue colpe ſi rendono aſſai piu graui; & non volendo, che tu per l'impunità tua di cattiuo diuenga peggiore, nè col tuo peſtifero morbo infetti altrui, col conſeglio, e parere de' noſtri Signori Conſultori, Dottori Teologi, e Canoniſti, ſiamo venuti contro di te all'infraſcritta diffinitiua ſentenza. Ouero coſi.

Et

Et hauendo noi data piena informatione de' meriti di questa tua causa, & della sudetta tua diabolica ostinatione, e pertinacia nelle sopradette heresie, & errori, alla Sacra Congregatione della Sãta, & Vniuersale Inquisitione Romana, d'ordine espresso della Santità di Nostro Signore, & di essa Sacra Congregatione, siamo venuti &c.

Inuocato il santissimo nome &c. Hauendo auanti di noi li sacrosanti Euangelij, &c. Nella causa, & cause vertenti tra il Signor N. Fiscale di questo Santo Officio dà vna parte, e te N. di N. sudetto, reo, indiciato, inquisito, processato, confesso, impenitẽte, e pertinace, come di sopra, dall'altra &c. Diciamo, pronõciamo, sententiamo, giudichiamo, & dichiariamo, che tu N. sudetto, per le sopradette cose, sei heretico pertinace, & impenitente, & come tale ti condanniamo, & condannato ti discacciamo dal Foro nostro Ecclesiastico, & dà hora ti rilasciamo al braccio, e Corte secolare, &c.

Così diciamo, prononciamo, sententiamo, giudichiamo, dichiariamo, condanniamo, & rilasciamo, &c.

F. N. Inquisitor &c. ita pronunciaui.
N. Vicarius &c. ita pronunciaui.

Si autentichi dal Notaro, come di sopra.

Forma della sentenza contro il Reo relasso, & impenitente.

QVando il Reo relasso è affatto impenitente, & ostinato, nè per qual si voglia ãmonitione, ò essortatione di persone dotte, e pie, vuole in modo alcuno conuertirsi, nõ si dee tralasciare, di far di ciò espressa mentione nella sentenza, acciò sappia il Giudice secolare, come gouernarsi nel punirlo. Et noi per-

ciò non resteremo, di porre la forma di cotal sentenza cōtra vn simile relasso, & impenitente; ancorche ad vn'accorto, e prudente Giudice possa bastare quanto di già s'è detto. La forma sarà questa.

Noi F. N. Inquisitore &c. Et
Noi N. Vicario &c.

ESsendo che tu N. di N. &c. fosti fin dell'anno &c. (spieghisi il cōtenuto della prima sentenza data cōtro del Reo, come nell'antecedente forma) Ma poi dell'anno &c. venesti indiciato in questo Santo Officio, che di nuouo fossi caduto nelle sopradette dannate heresie, per auanti dà te publicamente abiurate, & anco in altre molto enormi, & atroci, cioè.

Che l'huomo vna volta giustificato non possa mai piu peccare, nè perder la gratia; & che perciò colui, che cade, e pecca, non sia mai stato veramēte giustificato.

Che l'huomo giustificato possa in tutta la vita sua schifare tutti i peccati, etiandio veniali, senza priuilegio speciale di Dio.

Che il giusto in ogni buona opera pecchi, almeno venialmente; ouero (che è cosa molto piu intolerabile) mortalmente: e perciò meriti le pene eterne.

Che non vi sia alcun peccato mortale, fuor che il peccato dell'infedeltà: ouero, che per niun'altro peccato, ancorche graue, & enorme, fuor che per quello dell'infedeltà, si perda la già riceuuta gratia.

Che, persa per il peccato la gratia, si perda anco sempre insieme la fede: ouero, che quella fede, che resta, non sia vera fede, ancorche non sia viua: ò pure, che colui, il quale ha la fede senza la carità, non sia Christiano.

Che colui, il quale dopò il Battesimo è caduto nel pec-

cato,

cato, non possa per la gratia di Dio risorgere, ouero, con la sola fede, senza il Sacramento della Penitenza, possa la perduta gratia ricuperare.

Che Christo nostro Signore, mentre auanti la passione oraua al Padre nell'horto, fù da cosi fiero, terribile, & horrido timore assalito, che, deposta ogni speranza, rimase affatto disperato, e dubitò, di douer essere dalla morte totalmente assorto.

Che Adamo nostro primo Padre cadè necessariamente nel peccato, cosi hauendo Iddio eternamente ordinato, statuito, e decretato.

Che la prima, e principal cagione della perpetua morte, e dannatione de' reprobi, sia la volontà di Dio.

Fosti perciò d'ordine nostro carcerato nel detto Santo Officio, nel quale piu volte auanti di noi col tuo giuramento essaminato confessasti, d'esser ne' già abiurati errori, & heresie ricaduto, & à quelle infelicemente ritornato, & hauer anche tenuto, e creduto, e tuttauia tenere, e credere le soprascritte, e ciascuna di esse, ostinatissimamente.

Et desiderando noi all'hora con tutto il cuore, si come anco adesso desideriamo, di ridurti all'vnità della Santa Madre Chiesa, & dalle viscere tue gli errori, & heresie sudette sradicare, niuna cosa tralasciammo di fare, che à noi paresse atta à saluteuolmente conuertirti, varij, & conueneuoli modi in ciò adoperando: ma tu; dato già in reprobo senso, & affatto sedotto, & indurato ne' sudetti errori, & heresie, eleggesti piu tosto, d'esser, & quì dal temporale, & dopò morte dal sempiterno fuoco miseramente abbruciato, che, à piu sano conseglio attenendoti, ritornare al grembo, & alla misericordia della Santa Madre Chiesa. La onde non hauendo noi piu, che sperar della tua persona, dopo vn lungo aspettare,

col

col conſeglio, e parere de' noſti Signori Conſultori, Dottori Teologi, e Canoniſti, ouero, d'ordine eſpreſſo della Santità di Noſtro Signore, & della Sacra Congregatione della Santa, & Vniuerſale Inquiſitione Romana, à cui fù dà noi data piena informatione de' meriti di queſta tua cauſa, ſiamo venuti contro di te all' infraſcritta diffinitiua ſentenza.

Inuocato dunque il ſantiſſimo nome &c. Hauendo auãti di noi li ſacroſanti Euangelij, acciò dal volto di Dio proceda il noſtro giudicio, & gli occhi noſtri veggano l'equità, riſguardando ſolo à Dio, & all' vnità della ſanta Fede &c. Nella cauſa, & cauſe, vertenti tra il Signor N. Fiſcale di queſto Santo Officio dà vna parte, e te N. di N. ſudetto, reo, indiciato, inquiſito, proceſſato, confeſſo, & conuinto, come di ſopra, dall'altra &c. Diciamo, prononciamo, ſententiamo, dichiariamo, & giudichiamo, che tu N. ſudetto ſei veramente heretico relaſſo, & impenitente, & come realmente heretico relaſſo, & impenitente ti diſcacciamo dal foro noſtro Eccleſiaſtico, e ti rilaſciamo al braccio, & Corte ſecolare, &c. come di ſopra.

F. N. Inquiſitore &c. coſi ho prononciato.
N. Vicario &c. coſi ho prononciato.

Forma della ſentenza contro vn Reo, il quale conuinto d'hereſia perſiſte nella negatiua, e profeſſa tuttauia d'eſſer Catolico.

Noi F. N. Inquiſitore &c. Et
Noi N. Vicario &c.

ESſendo tu N. &c. ſtato denonciato in queſto Santo Officio di N. che foſſi veramente heretico, & haueſſi

haueſſi per molti anni fermamente tenuto, e creduto molte, & molte hereſie, & in particolare.

Che ſia coſa empia, & contraria all' Euangelio, il punir col fuoco gli heretici oſtinati.

Che l' Imperatore di ragion ciuile ſia ſuperiore al Papa.

Che non ſi debbano accender lumi auanti il Preſepio di N. S. & le ſacre imagini.

Che l' Officio della Beatiſſima Vergine non debba recitarſi per impetrar qualche gratia.

Che debba l'huomo aſtenerſi, nõ dal mangiar carne in giorni prohibiti, ma ſolamente dal cõmetter peccati.

Che il corpo del Signore nel ſepolcro non ſia ſtato congiunto alla diuinità.

Che la verità Catolica ſia vna mera ſuperſtitione, & gli Heretici ſiano veri, e perfetti Teologi: &c.

Et volendo noi certificarci, ſe quãto di te haueuamo inteſo foſſe vero, diſcendeſſimo à pigliar le debite, & neceſſarie informationi, eſſaminando giuridicamente i teſtimonij, & col lor proprio giuramento piu volte ſopra le denonciate coſe interrogandoli, e tutte l' altre coſe facendo, che dà noi ſecondo i ſacri Canoni, e Pontificie Conſtitutioni far ſi doueuano; & per legitime, & concludenti proue ritrouaſſimo, che tu per tanti anni (ſi eſprima il tempo) ſei ſtato heretico, per hauer piu, e piu volte nel ſudetto tempo, in varij luoghi, con diuerſe occaſioni, & alla preſenza di piu perſone, proferito le ſudette hereſie, affermato di crederle, e douerſi dà gli altri credere, e sforzatoti anco di mordacemente difenderle.

Foſti per ciò d' ordine noſtro carcerato in queſto Santo Officio, nel quale piu volte auanti di noi col tuo giuramento eſſaminato negaſti pertinaciſſimamente tutte le coſe oppoſteti, dicendo, e proteſtando, d' eſſer ſempre ſtato buon Catolico, & Chriſtiano. Et de-

ſideran-

ſiderando noi all'hora, come pur anco al preſente deſideriamo ardentiſſimamente, che tu, col confeſſare liberamente la verità, dà coſi infelice, e calamitoſo ſtato riſorgeſſi, & laſciando affatto l'hereſie & riducendoti al grembo di Santa Madre Chieſa, & all'vnità della ſanta Fede Catolica, ſchifaſſi la doppia morte dell'anima, & del corpo, vſaſſimo ogni poſſibile diligenza, tanto per noi ſteſſi, quanto per mezo d'altri, acciò ne ſeguiſſe il deſiderato effetto, benignamente per lungo tempo aſpettandoti à penitenza. Ma tu, dato già in reprobo ſenſo, diſprezzaſti d'appigliarti al piu ſano conſeglio, & oſtinatamente perſiſteſti, come tuttauia perſiſti, nella negatiua, con animo contumace, & indurato. La onde hauendoti la Chieſa per tanto tempo aſpettato, acciò, la tua propria colpa riconoſcendo, alla ſanta Fede Catolica ritornaſſi, nè hauendo tu mai voluto, nè meno hora volendo in modo alcuno farlo, nè à lei reſtando piu veruna ſtrada, d'vſar teco gratia, & miſericordia, noi, repetiti prima, non ſolo à tua inſtanza, ma anco per debito dell'officio noſtro, i teſtimonij contro di te eſſaminati, da'detti de' quali rimaneſti anco piu grauato, & aſſegnatoti poſcia il termine à far le tue difeſe, nel quale niuna coſa adduceſti à tua diſcolpa, col conſeglio, e parere de' noſtri Signori Conſultori, Dottori Teologi, e Canoniſti, ouero, d'ordine eſpreſſo della Santità di N. S. & della Sacra Congregatione della Santa, & Vniuerſale Inquiſitione Romana, à cui fù dà noi data piena informatione de' meriti di queſta tua cauſa, accioche vn tanto errore non reſti impunito, e tu ſij eſſempio à gli altri, che ſi aſtengano dà sì graui ecceſſi, ſiamo venuti contro di te all'infraſcritta diffinitiua ſentenza.

Inuoca-

1

Inuocato dunque il santissimo nome di N. S. GIESV CHRISTO, &c. Nella causa, & cause vertenti tra il Sig. N. Fiscale di questo S. Officio dà vna parte, e te N. di N. sudetto, reo, indiciato, inquisito, processato, negatiuo, & pienamente conuinto d'heretica prauità, come di sopra, dall'altra, &c. Diciamo, pronunciamo, sententiamo, & dichiariamo, che tu N. sudetto sei heretico impenitente, & che dei, come tale, esser dato, ò rilasciato al braccio secolare. Et noi per questa nostra diffinitiua sentenza ti discacciamo, come veramente heretico pertinace, & impenitente, dal Foro nostro Ecclesiastico, e ti diamo, ò rilasciamo al braccio, & Corte secolare, &c.

F. N. Inquisitor &c. ita pronunciaui.
N. Vicarius &c. ita pronunciaui.

Del modo di spedire vn Reo contumace non conuinto, &c.

QValunque volta il Reo citato in termine prefisso à risponder de Fide, & ispurgarsi delle cose opposteli, delle quali però non è conuinto, ma solamente indiciato, & perciò sospetto leggiermente d'heresia, disubidisce, nè in detto termine si cura di comparire, egli per tal contumacia si rende sospetto vehementemente, & perciò debbe in ogni modo per sentenza scommunicarsi nella forma, che quì sotto si porrà; ma perche si tratta di cose molto graui, & pregiudiciali al Reo, hassi à procedere in ciò giustificatamente, & con ogni buon termine di ragione: & però è necessario, che prima cotal sua contumacia venga per il Fisco accusata in questo, ò in altro simigliante modo.

Die Mensis Anni

Magnificus D. N. Fisci Procurator constitutus &c. Dicit, quòd postquàm N. reus in hoc S. Officio citatus formiter cum monitionibus, comminationibus, & assignationibus terminorum ad comparendum congruis, & opportunis, non tantùm comparere negligat, & minimè curet, verùm etiam citationes præcepta, monitiones, & comminationes contumacialiter contemnat; ideo ne iuribus Fisci ob longiorem moram aliquod præiudicium sequatur, instat, atque instanter petit, per admodum R. P. Inquisitorem declarari, dictum N. contemptorē citationum, præceptorum, monitionum, & cōminationum S. Officij, esse verè, realiter, effectualiter, atque irrefragabiliter contumacem, ac rebellem S. Officio, inque omnes, & singulas censuras, & pœnas in litteris monitorialibus aduersus ipsum decretis, & executis cōminatas & contentas, successiuè, & in consequentia incidisse, in omnibus, & per omnia, iuxta formam sacrorum Canonum, Constitutionum, Extrauagantium, atque consuetudinis Curiæ S. Officij, & ad cautelam protestatur, per ipsum minimè stare, quin prædicta fiant, omni meliori modo, &c. Et ita &c.

Deposita in iure, & in præsentia præfati M. R. P. Inquisitoris per dictum D. N. Fisci Procuratorem dicentem, petentem, instantem, interpellantem, & protestantem in omnibus, prout in ea.

Qui præfatus M. R. P. Inquisitor, visa prædicta instantia facta per dictum D. N. Procuratorem Fiscalem, & omnibus, ac singulis in ea contentis, quibus relatio habeatur, paratum se obtulit, in prædictis, & circa prædicta, opportunis temporibus, facere ea quæ iuris sunt, sub protestatione, quòd nec per ipsum stetit, aut stabit vnquam, quin iustitia suum plenū, atque integrū sortiatur effectum.

N. S. Officij Notarius.

Forma

Forma della sentenza declaratoria contra il Reo contumace non conuinto.

Nos N. Inquisitor &c. Et
Nos N Vicarius &c.

CHRISTI *nomine inuocato. Pro Tribunali sedentes, & solum Deum præ oculis habentes, per hanc nostram declaratoriam sententiam, quam de RR. Patrum Theologorum, & DD. I. V. Doctorum consilio ferimus in his scriptis, in causa coram nobis vertente inter Dominum N. Procuratorem Fiscalem Sancti Officij inquirentem, seu promouentem ex vna, & N. reum, nominatum, & citatum per affixionem ad comparendum personaliter in hoc Sancto Officio coram nobis, ac respondendum de Fide, ac se expurgandum à nonullis sanctam Fidem concernentibus, & contra ipsum citatum ex actis dicti Sancti Officij resultantibus, sub pœnis, de quibus in monitorio, partibus ex altera. Pronunciamus, sententiamus, & declaramus, dictum N. ob non paritionem dictarum nostrarum litterarum monitorialium contra ipsum ad instantiam prædicti D. Procuratoris Fiscalis decretarum, & executarum, incidisse, & incurrisse in excommunicationis maioris latæ sententiæ, & alias in eisdem litteris monitorialibus contentas pœnas; litterasque declaratorias desuper necessarias, & opportunas decernendas, relaxandas, & publicandas, mandatumque executiuum de ipso, vbicunque locorum repertus fuerit, personaliter capiendo similiter decernendum, & relaxandum fore, & esse, prout hac præsenti nostra sententia decernimus, relaxamus, & publicari mandamus omni meliori modo, & forma, quibus de iure possumus, & debemus. In quorum fidem &c. Dat. &c.*

Et si sottoscriuerãno i Giudici, & il Notaro.

Forma della citatione del Reo contumace non conuinto ad vdire la sentenza diffinitiua.

PRomulgata la sopradetta sentenza, & publicato già per cedoloni scommunicato il Reo, come nella quinta parte si dice, s'egli non si curerà per tutto ciò di comparire, anzi con animo indurato starà per vn' anno intiero, & cõtinuo, dal giorno della data sentenza, nella sua contumacia, e scommunica contro di lui fulminata, in tal caso, oprando la detta sua contumacia, ch'egli debba hauersi per confesso, rendesi (come di sopra è stato accennato) sospetto violentemente, anzi violentissimamente d'heresia; & ancorche egli forse non sia vero heretico, dee però condannarsi, come heretico impenitente: ma prima s'ha à citare canonicamente ad vdire la diffinitiua sentenza, & la forma della citatione sarà l'infrascritta.

Nos N. Inquisitor &c. &
Nos N. Vicarius &c.

CVM tu N. filius &c. delatus nobis fuisses de hæretica prauitate, & receptis de eadem per nos debitis contra te informationibus, esses nobis suspectus leuiter, quòd fores infectus labe prædicta, citauimus te, quatenus coram nobis personaliter compareres de Fide Catholica responsurus. Cumque citatus renueris contumaciter comparere, excommunicauimus te, ac excommunicatum fecimus publicari, in qua excommunicatione stetisti per annum &c. animo pertinaci, latitans, & fugiens hinc, & inde, ita quòd nunc quò te duxerit malignus spiritus ignoramus: & cum te expectauerimus misericorditer, & benignè, vt ad gremium Sanctæ Matris Ecclesiæ, & ad sanctæ Fidei vnitatem reuertereris, tu in reprobum sensum datus comparere omni-

no contempsisti. Sanè cum velimus causam tuam huiusmodi fine debito terminare, ne videamur tam nefanda crimina conniuentibus oculis pertransire, te N. supradictum latitantem, profugum, & fugitiuum, per præsens nostrum edictum publicum requirimus pariter, & citamus peremptoriè, vna pro trina monitione canonica, quatenus die Mensis Anni in Ecclesia Sancti N. Ciuitatis, vel loci N. hora Vesperarum personaliter compareas coram nobis sententiam tuam diffinitiuam auditurus, significantes, quòd siue comparueris, siue non, procedemus ad nostram sententiam diffinitiuam contra te, prout ius, & iustitia suadebunt. Et vt præsens nostra citatio ad tuam notitiam perueniat, nec valeas te ignorantiæ velamine tueri, præsentes nostras requisitionis, & citationis litteras volumus, & mandamus affigi publicè in valuis Ecclesiarum Sancti N. & Sancti N. &c. In quorum fidem, ac testimonium præsentes nostras litteras impressione nostrorum sigillorum iussimus communiri. Datum in Aedibus Sanctissimæ Inquisitionis N. Die Mensis Anni

F. N. Inquisitor &c.
N. Vicarius &c.
N. de N. Sancti Officij Notarius.

Dourà successiuamente la detta citatione affiggersi ne' luoghi consueti, & pigliarsi dal Messo la solita relatione, &c.

Venuto poscia il giorno da' Giudici legitimamente prefisso al Reo, di douer personalmente comparire auanti di loro ad vdir la diffinitiua sentenza, s'egli ad ogni modo non sarà comparso, potranno, e douranno essi Giudici venire alla promulgatione della già detta sentenza, & in essa, non vero heretico impenitente dichiararlo, ma, come se tal ei fosse, condannarlo, &

al braccio secolare rilasciarlo, insieme con la statua di lui ad effetto, che sia abbruciata, che perciò dourà in publico prodursi la detta statua col nome, & cognome del Reo cõtumace: & la senteza sarà l'infrascritta, ò simile, però in lingua volgare, acciò la Nobiltà, & il Popolo, che cõcorreranno, possano intenderla.

Noi F. N. Inquisitore &c. Et
Noi N. Vicario &c.

ESsendo che tu N. &c. fosti per testimonij degni di fede denonciato in questo Santo Officio dell'Inquisitione di N. d'hauer in diuersi luoghi, tempi, & occasioni proferito varie, & diuerse heresie, & in particolare.

Che la virginità, la continenza, & le aureole siano frascherie, e menzogne del Diauolo.

Che nella sacra Messa non si offerisca altro che orationi.

Che l'opre buone non facciano l'huomo buono, nè le cattiue cattiuo.

Che l'huomo per la fede sia libero dà tutte le leggi, così diuine, come canoniche, & humane.

Che per le orationi non solamente non si plachi Iddio, ma che il giusto, facendole, pecchi.

Che auanti il giorno del Giudicio l'anime de' dannati nell'inferno non patiscano, nè l'anime de' Santi in Paradiso fruiscano la vision beata.

Che l'anime de' morti non possano apparire à quelli, che viuono.

Che per l'ordine sacro non si dia lo Spirito santo.

Che i peccati siano eguali.

Che Christo per nostra causa habbia contratto il difetto dell'ignoranza.

Che il Sacramento del Battesimo non cancelli i peccati.

Che

1

Che, s'egli s'ha à digiunare, conuenga ciò fare in giorno di Domenica.

Et volendo noi per debito dell'officio nostro certificarci, se le cose contro di te denonciate fossero vere, discendessimo à vedere, & inquirere sopra di esse. Et hauendo contro di te ritrouato molti indicij, per li quali ti rendeui sospetto d'heretica prauità, per publico editto ti citassimo nelle Chiese di Santo N. & Santo N. à douer in tal termine dà noi prefisso comparire auanti di noi per risponder de Fide; ma tu, dà non sano conseglio indotto, sprezzasti contumacemente di comparire. Per il che ti scommunicassimo, & facessimo publicare, e denonciare scommunicato; e tu nondimeno, dato già in reprobo senso, e cotal salutifera medicina rifiutando, hai per lo spatio d'un' anno, e piu, sopportata la detta scommunica, e tuttauia la sopporti con animo pertinace, & indurato; e fuggitiuo ti vai nascondendo di quà, & di là in guisa, che non sappiamo, oue il maligno spirito t'habbia al presente guidato. La onde hauendoti per tanto tempo (pongasi quanto) la Santa Madre Chiesa benignamente, & misericordiosamente aspettato, accioche vna volta, della tua salute ricordeuole, te ne volassi al grembo della misericordia di lei, con lasciare affatto gli errori, e professare la santa Fede Catolica, nè hauendo tu voluto consentire giamai, & volendo noi pure con debito fine terminar questa tua causa, ti citassimo à douer in questo giorno, hora, e luogo comparire personalmente ad vdir la diffinitiua sentenza; & perche ad ogni modo hai contumacemente ricusato di comparire, e mostri euidentemente di voler negli errori tuoi perpetuamente rimanere, non potendo, nè douendo noi vna tanta inobedienza, e contumacia tolerare, col conseglio, e parere de'

nostri

nostri Signori Consultori, Dottori, Teologi, e Canonisti, ouero, d'ordine espresso della Santità di Nostro Signore, & della sacra Congregatione, à cui fù da noi data piena informatione de' meriti di questa tua causa, siamo venuti contro di te all' infrascritta diffinitiua sentenza.

Inuocato il santissimo nome di N. S. GIESV CHRISTO, &c. Hauendo auanti di noi li sacrosanti Euangelij, &c. Nella causa, & cause vertenti tra il Signor N. Fiscale di questo Santo Officio dà vna parte, e te N. sudetto, reo, indiciato, inquisito, processato, inobediente, e cõtumace (come di sopra) dall'altra. Per questa nostra diffinitiua sentenza, qual sedendo pro Tribunali proferimo in questi scritti, in questo luogo, & hora dà noi eletti, & per auanti à te assignati. Diciamo, prononciamo, sententiamo, diffinimo, giudichiamo, e dichiariamo, che tu N. sudetto per le sudette cose legitimamente contro di te dedotte nel processo (come di sopra) deui esser tenuto & riputato, come heretico pertinace, & come tale esser rilasciato al braccio secolare, & noi per questa diffinitiua sentenza ti discacciamo dal Foro nostro Ecclesiastico, & rilasciamo alla Corte secolare, qual però efficacemente preghiamo, che se mai t'haurà nelle sue forze, voglia circa la persona tua moderare la sua sentenza in guisa, che sia senza effusion di sangue, & senza pericolo di morte.

Di più, stando l'assenza, & contumacia tua, percui non può di presente questa nostra sentenza nella tua propria persona esseguirsi, rilasciamo alla detta Corte secolare la tua statua quì presente, acciò ne faccia quello, che per giustitia si conuiene.

Oltre à ciò per questa nostra diffinitiua sentenza dichiariamo tutti i beni &c.

Et final-

Et finalmente dichiariamo, douersi contro di te decretare, & rilasciare, come dà hora decretiamo, & rilasciamo il mandato essecutiuo, che, in qualunque luogo della nostra giurisdittione sarai ritrouato, di fatto per qual si voglia ministro della giustitia sij preso, & carcerato, & detta carceratione debba à noi significarsi, acciò possiamo esseguire quanto sarà di giustitia, & di ragione.

Et così diciamo, prononciamo, sententiamo, diffinimo, giudichiamo, dichiariamo, discacciamo, rilasciamo, ordiniamo, e decretiamo in questo, & in ogni altro miglior modo, e forma, che di ragione potemo, e douemo.

F. N. Inquisitore &c. così ho prononciato.

N. Vicario &c. così ho prononciato.

Et il Notaro l'aütenticherà, come di sopra.

Se il già detto Reo contumace, non conuinto, ma solamente per gli indicij, che contro di lui si hanno, sospetto d'heresia, comparirà auanti l'Inquisitore prima, che si reputi, ò presuma confesso, cioè, non ancor passato l'anno della contumacia, & insordescenza sua nella scommunica, & essaminato negherà il delitto, hannosi à repetere i testimonij contro di lui essaminati, perche il delitto non è prouato, nè per propria confessione, ò vera, ò presunta, nè per depositione de' testimonij, che riceuuti, non contestata la lite, non prouano; ma se comparirà passato l'anno di detta sua insordescenza, all'hora, presumendosi confesso, cotal sua presunta confessione opera, che non si repetano i testimonij: perche, essendo il delitto prouato per questa sua confessione risultante dalla contumacia, & insordescenza predetta oltra l'anno, non v'ha bisogno di repetitione, la qual si fà solamente,

quando il Reo è negatiuo.

Oltre à questo hassi à notare, che, se il Reo contumace, di cui fin'hora s'è trattato, comparirà, ò sarà preso, passato l'anno, & essaminato risponderà d'hauer malamente sentito delle cose della Fede, tanto circa gli articoli, de' quali principalmente era indiciato, quanto circa l'insordescenza nella scommunica, e ne chiederà perdono, dee riceuersi à misericordia, & farsi abiurare, come heretico formale, purche non sia relasso; ma s'egli sarà pertinace nell'heresie, c'haurà confessate, dourà al braccio secolare rilasciarsi. Se risponderà catolicamente, & appresso mostrarà efficacemente, ch'egli non ha potuto comparire, perche era fra nemici, ouero, perche al luogo, dou'era citato, non potea sicuramente accostarsi, si tratterà la causa, come s'egli fosse à suo tempo comparso; ma se non potrà scusarsi, di non esser opportunamente comparso, e perciò s'habbia per vero contumace, & dall'altro canto pure mostrarà l'innocenza sua per conto dell'heresie, delle quali è imputato, dourà per l'insordescenza nella scommunica abiurare, come sospetto vehementemente d'heresia, cioè, d'hauer malamente sentito della potestà della Chiesa nel fulminar le censure, &c. e non prouando la sua innocenza, nè impedimento alcuno, onde non sia potuto comparire, dourà spedirsi, come violentemente sospetto, per l'uno, & l'altro capo, come di sopra è stato accennato: e finalmente apportando egli efficaci documenti, di non esser potuto comparire, & insieme prouando l'innocenza sua, dourà liberamente lasciarsi andare, ouero, se, stando la contumacia, diminuirà solamente la forza de gli indicij, astringersi parimente ad abiurare.

Se il Reo fuggitiuo, & contumace sarà ne gli ordini sa-

cri constituito, dourà, auanti la sentenza condannatoria, dal Vescouo Pontificalmente adornato, esser, non realmente, non essendo egli presente, ma (come si dice) verbalmente, e per sentenza degradato, ò deposto dall'officio suo, e tale sarà la sentenza del Vescouo.

Noi N. per gratia di Dio Vescouo di N. &c.

ESsendo che tu N. ne' sacri ordini cõstituito (spieghisi l'ordine, & anco l'officio, come s'egli sarà confessore, ò predicatore, &c.) dei per tuoi graui demeriti fra poco dà Noi, & dal M. R. Padre Inquisitore di N. esser giudicato heretico impenitente, & come tale per sentenza rilasciato al braccio secolare. Noi per tanto, conforme al tenor de' sacri Canoni, & cosi ricercando la giustitia, per questa nostra sentenza, quale contro di te proferimo in questi scritti, ti degradiamo, & deponiamo dà ogni officio sacerdotale, & da' sacri ordini, & anco dalla predicatione, & audienza delle confessioni sacramentali, &c.

Noi N. Vescouo di N. &c.

Et si autenticarà dal Notaro nel modo detto di sopra.

Dopo la detta sentenza di degradatione, ò depositione, formaranno il Vescouo (se vorrà interuenire) & l'Inquisitore, ò pure l'Inquisitore, & il Vicario Episcopale contra il Reo degradato la sentenza di condannatione, come di sopra.

Auuertasi, che, se il Reo contumace, & fuggitiuo, sarà ipso iure incorso nella scommunica, per hauer dato impedimento al Santo Officio &c. nõ dourà questi per sentenza scommunicarsi, ma citarsi in forma, & non comparendo, potrà, passato l'anno, douendosi anch' egli tener per confesso, à tutte le pene ad vn vero heretico

retico imposte condannarsi. Et oltre à ciò dee considerarsi, che nè l'uno, nè l'altro de' sudetti Rei contumaci ha à giudicarsi vero heretico impenitente, mà deono ambiduoi solamente condannarsi, come s'eglino heretici impenitenti fossero: e di ciò nella sentenza dee farsi mentione espressa.

Del modo di spedire vn Reo assente conuinto d'heresia, &c.

SE il Reo assente sarà pienamente conuinto d'heresia, ò per euidenza del fatto, come, se hauesse publicamente predicato l'heresie, ò per propria confessione in giudicio, ò per idonei, & legitimi testimonij, che non patiscano eccettione alcuna, hauendosi perciò diffinitiuamente à condannare, non si dourà à così fatta sentenza venire, se prima non si saranno fatti ordinatamente tutti gli atti giudiciali, che vi si richiedono. Conciosia che dopo le ordinarie citationi, come nella quinta parte, fà di mestiero primieramente repetere i testimonij, quali (come già piu volte è stato detto) essaminati nel processo informatiuo, non citata la parte, anzi non contestata ancor la lite, cioè, non interrogato il Reo, non prouano, se non si repetono, ad effetto di condannarlo, ma fanno solamente indicio ad inquirere contro di lui, tanto piu non essendo il Reo, nè veramente, nè presuntiuamente confesso. Di poi conuiene legitimamente assegnargli le difese, & dargli anco le opportune ditioni. Al fine dee citarsi perentoriamente, vna pro trina monitione canonica, ad vdire la sua diffinitiua sentenza, nel modo, che segue.

Nos N. Inquisitor &c. Et
Nos N. Vicarius &c.

CVM tu N. &c. manifestè incideris in damnatas hæreses, illas publicè in Ecclesia Sancti N. prædicando, ouero, *fueris per testes legitimos plenè conuictus de hæretica prauitate*, ouero, *deprehensus propria confessione in iudicio per nos recepta, & post fugeris, medicinam refutans salutarem; nos verò citauerimus te, vt de, & super his coram nobis manifestius responderes, tuque maligno ductus spiritu pariter, & seductus renueris comparere animo pertinaci, latitans, & fugiens hinc, & inde, ita quòd nunc, quò te præfatus duxerit malignus spiritus, ignoramus: & cum te expectauerimus misericorditer, & benignè, vt reuertereris ad gremium Sanctæ Matris Ecclesiæ, & ad Sanctæ Fidei vnitatem, tu in reprobum sensum datus comparere omnino contempsisti. Sanè cum velimus (iustitia nos cogente) huiusmodi causam tuam fine debito terminare, ne videamur &c.* Et si finirà la sentenza, ò citatione nel modo già detto.

Non comparendo poscia al giorno prefisso il Reo, verranno cōtro di esso i Giudici all' infrascritta sentenza.

Noi F. N. Inquisitore &c. Et
Noi N. Vicario &c.

ESsendo tu N. stato denonciato in questo Santo Officio dell'Inquisitione di N. d'hauer in diuersi luoghi, tempi, & occasioni, proferite, e pertinacemente affermate molte heresie. Et in particolare.

Che i fanciulli, che nascono di parenti Christiani, non contrahono il peccato originale, e perciò non sia dia loro il Battesimo per cancellare esso peccato originale.

Che Iddio non voglia, che tutti gli huomini si saluino, nè anco di volontà antecedente.

Che

Che la natura diuina in Christo habbia patito, e sia stata crucifissa, & morta.

Che i reprobati dà Dio (facciano ciò, che si vogliano) non possano mai piu riceuer la gratia.

Che Christo non habbia liberato i Santi Padri del Limbo.

Che, si come i buoni alla vita eterna, cosi i cattiui, & reprobi alle pene eterne siano veramente predestinati, ò preordinati.

Che l'huomo per il peccato perda l' ordine sacro già riceuuto, & cotal ordine non possa riceuersi da vn'huomo illiterato.

Che la pienezza della potestà spirituale si troui in tutti i Vescoui.

Che i Vescoui non siano soggetti al Papa, nè possano dà lui spiritualmente esser legati.

Che la Chiesa non habbia giuriditione alcuna, nè possa far leggi.

Che i Sacramenti giouino solamente a' predestinati.

Et volendo noi per debito dell' officio nostro certificarci, se le cose contro di te denonciate erano vere, e se tu caminaui nelle tenebre, ò pure nella luce, discendessimo à vedere, & inquirere sopra di esse. Et hauendo noi ritrouato, che molti, e molti idonei, & legitimi testimonij contesti deponeuano contro di te le sudette heresie, delle quali perciò restaui pienamente cõuinto, ti facessimo carcerare in questo Santo Officio, nel quale auanti di noi col tuo giuramento essaminato confessasti, d' hauer per tanto tempo (si esprima il tempo) tenuto, e creduto le sudette heresie, & d' esser pronto à pentirtene, & ad abiurarle, e far tutto ciò, che dà noi ti fosse stato imposto, & commandato: ma poi per suggestione del Diauolo, cangiando pensiero, e deliberatione, rompesti il carcere, e fuggisti,

fuggisti, con nasconderti quà, & là, in modo, che, doue hora t'habbia condotto il maligno spirito, non sappiamo. Ouero si dirà cosi. Ti facessimo citare auanti di noi per legitimamente interrogarti, e proseguir la causa, come conueniua di ragione, ma tu dà maligno spirito persuaso fuggisti, e ti assentasti, nascondendoti hor quà, hor là, di modo, che al presente non sappiamo, oue ti ritroui. La onde hauendoti la Santa Madre Chiesa, &c. come di sopra.

Inuocato il sãtiss. nome, di N. S. GIESV CHRISTO, &c. Nella causa, & cause vertenti trà il Signor N. Fiscale di questo Santo Officio dà vna parte, e te N. sudetto, reo, indiciato, inquisito, processato, confesso, ouero conuinto, inobediente, fuggitiuo, & contumace (come di sopra) dall'altra. Per questa nostra diffinitiua sentenza &c. Diciamo, prononciamo, sententiamo, diffinimo, giudichiamo, e dichiariamo, te N. per le cose contro di te dedotte nel processo, come di sopra, esser vero heretico pertinace, & come tale &c. Vi si porrà quanto nell'altra si contiene.

F. N. Inquisitore &c. cosi ho prononciato.

N. Vicario &c. cosi ho prononciato.

Et si autenticarà conforme al consueto.

SE il Reo sudetto comparirà auanti il giorno prefisso assignatoli ad vdir la sentenza, & chiederà humilmente perdono, con offerirsi pronto ad abiurare, &c. s'egli non sarà relasso, si spedirà, come heretico formale penitente, nel modo detto di sopra, ma, se non vorrà abiurare, si dourà, come vero heretico impenitente presente, rilasciare al braccio secolare nella forma, che sopra è stata posta.

Forma

Forma della ſentenza condannatoria contra vn' Heretico già morto.

ANcorche i delitti, quanto alle pene temporali, ordinariamente rimangano per morte eſtinti, è nondimeno coſa ſpeciale nel delitto d'hereſia, che contra i morti ancora, per la grauità, & atrocità della lor colpa, ſi proceda nel Santo Officio, & eſſi poſſano giuridicamente eſſer accuſati, denonciati, & inquiſiti, ad effetto di condannare, non gli ſteſſi morti, ma la loro empia memoria, come altroue ſi dirà piu chiaramente, e può anche vederſi in fatto nella ſentenza, che ſegue, la quale per la ſimiglianza, che tiene con le antecedenti, & per compimento dell'opera iſteſſa, habbiamo voluto porre in queſto luogo.

Noi F. N. Inquiſitore &c. Et
Noi N. Vicario &c.

COnſtando à noi per legitime proue, che N. di N. in tempo di ſua vita è ſtato heretico, & anco nell'heretica prauità, per ſegni molto chiari, & euidenti, è morto, atteſo che piu volte, in varij luoghi, con varie, & diuerſe occaſioni, & alla preſenza di molte perſone, ſcandaloſamente ha proferito, predicato, & affermato di credere le infraſcritte hereſie, cioè.

Che l'huomo in queſta vita poſſa renderſi impeccabile.

Che il Beato ſenza il lume di gloria poſſa vedere la diuina eſſenza.

Che i Sacramenti della Chieſa ſiano ſolamente nudi ſegni eſterni, & non neceſſarij alla ſalute eterna.

Che non ſi debba far oratione con la bocca, ma ſolamente col cuore.

Che all'oſſeruanza de' diuini precetti, non ſi richie-

da particolar dono di Dio.
Che il Matrimonio di ſua natura poſſa diſciorſi.
Che i Sacramenti amminiſtrati dà cattiui Sacerdoti non ſiano efficaci, &c.
Per tanto volendo noi con debito fine queſta cauſa terminare, chiamati, & citati prima quelli, a' quali parea, doueſſe, e poteſſe di ragione ſpettare, ò pur anco aggradire, di difendere il detto N. ouero la memoria di lui, & aſſegnato loro conueniente termine à far dette difeſe, nel quale niuno comparue, ouero, niuna coſa rileuante fù da eſſi addotta à diſcolpa di lui; accioche vna tanta impietà non reſti impunita, & il caſtigo di lui paſſi in eſſempio à gli altri, col conſeglio, e parere de' noſtri Signori Conſultori, Dottori Teologi, & Canoniſti, ouero, d'ordine eſpreſſo della Santità di N. S. & della ſacra Congregatione della Santa, & Vniuerſale Inquiſitione Romana, à cui fù da noi data piena informatione de' meriti di queſta cauſa, ſiamo venuti contro del detto N. all'infraſcritta diffinitiua ſentenza.
Inuocato il ſantiſſimo nome &c. Nella cauſa, & cauſe vertenti tra il Signor N. Fiſcale di queſto Santo Officio dà vna parte, & detto N. reo, indiciato, inquiſito, proceſſato, & pienamente conuinto d'heretica prauità, come di ſopra, dall'altra. &c. Diciamo, prononciamo, ſententiamo, & dichiariamo, che N. ſudetto, per le coſe contro di lui dedotte, e pienamente prouate nel proceſſo, come di ſopra, è ſtato in vita, & in morte heretico pertinace, impenitente, & perciò conforme al tenore de' ſacri Canoni, & altre Conſtitutioni generali, e particolari, condanniamo la memoria di eſſo, come di formale, & conſumato heretico, pertinace, & impenitente: & ordiniamo, che l'oſſa di lui, ſe pure dall'oſſa de' fedeli ſi

potranno discernere, siano dissotterrate, & portate fuori del Cimiterio, & in detestatione del suo graue delitto publicamente abbruciate.

Di piu rilasciamo al braccio secolare la statua del detto N. quì presente, accioche essa parimente venga (come di ragion conuiene) abbruciata.

Oltra di ciò per questa nostra diffinitiua sentenza dichiariamo, i beni del detto N. sin dal tempo, ch'egli commise il sopradetto delitto d'heresia, esser confiscati à questo Santo Officio secondo i sacri Canoni, e Constitutioni Apostoliche, &c.

Così diciamo, prononciamo, sententiamo, dichiariamo, condanniamo, ordiniamo, rilasciamo, &c.

F. N. Inquisitor &c. ita pronunciaui.
N. Vicarius &c. ita pronunciaui.

PEr vso assai piu facile della predetta forma di sentenza contro la memoria dell'heretico già morto è bene, che con grandissima diligenza si noti, che, se il Reo innanzi che muoia resta conuinto d'heresia ò per propria confessione, ò per euidenza del fatto, ò per legitime proue de' testimonij, ma non si può auanti la morte finire il processo, & egli pur se ne muore, ò negatiuo, ò impenitente, nè vuole in modo alcuno alla Santa Chiesa riconciliarsi, dee costui dopo la morte esser condannato.

L'istesso ha à farsi circa vn relasso, ancorche penitente, e conuertito: che, si come, viuendo, dourebbe darsi alla Corte secolare, così, auanti la sua speditione morendo, ha dopo morte à condannarsi.

Nella stessa maniera dourà condannarsi la memoria di colui, che accusato, ò carcerato per il delitto d'heresia, haurà vcciso se stesso, percioche resta conuinto d'heresia, & molto piu di colui, che auanti s'uc-

cida

cida haurà confessato il delitto, ancorche se ne sia mostrato pentito; e le loro statue deono parimente darsi alla Corte secolare, perche siano abbruciate: come anco di colui, che, essendo contumace, starà per vn'anno nella scommunica, & poi se ne morrà così scommunicato.

Ha simigliantemente à condannarsi la memoria d'uno, che sia morto apostata, ouero, che, viuendo, habbia instituiti heredi gli heretici: anzi vn Vescouo stesso, contra cui si proui, ch'egli sia morto heretico, soggiace à così fatta pena.

Può finalmente accadere, che qualcheduno, mentre viue, sia heretico, ma ò non consti della sua heresia, ò non ne venga egli accusato; e poscia dopo morte pienamente ne consti, ò per testimonio altrui, ò per fatti hereticali dà lui commessi, ò per libri, ch'egli habbia composto, ò per qual si voglia altra legitima maniera: et di costui parimente senza alcun dubio ha dà condannarsi la memoria.

Del modo di spedire gli spontecomparenti nel S. Officio.

DA ritornare è là, donde ci dipartimmo, & (douendo intorno a' morti bastar per hora quanto s'è detto) ripigliar de' viui la prattica, & l'ordine incominciato seguire. Noi adunque porremo quì la forma della sentenza, & abiuratione contro gli heretici formali, spontecomparenti nel S. Tribunale, nella maniera, che segue.

Noi F. N. Inquisitore &c. Et
Noi N. Vicario &c.

ESsendo che tu A. figliuolo di B. &c. spontaneamente comparesti in questo Santo Officio, & contra te

stesso giuridicamente deponesti, qualmente nato di padre, & madre heretici Luterani, ò Caluinisti, & dà essi alleuato, & instrutto negli errori, & heresie dell'empia setta di Lutero, ò di Caluino, le haueui sin'all'anno prossimo passato tenute, e credute tutte, & in particolare.

Che tre solamente siano i Sacramenti della Chiesa &c.

Et si andranno spiegando gli articoli dà lui creduti nella setta, ò di Lutero, ò di Caluino, conforme à quanto n'habbiamo scritto nel fine della terza parte. Poscia dourà soggiungersi.

Ma poi visti nella Città di N. i riti, & le cerimonie de' Catolici nel culto della Religione, e specialmente l'unità, & concordia loro intorno à Dogmi della santa Fede, & venuto vltimamente in questa Città di N. per le buone essortationi, e documenti di persone Religiose, risoluesti di lasciare affatto l'heresie dà te credute, & farti Catolico: & presentatoti perciò dinanzi à noi chiedesti humilmente, d'esser riconciliato alla santa Madre Chiesa, offerendoti pronto, & apparecchiato ad abiurare le sudette heresie, & errori, & viuere, & morire nella detta santa Fede Catolica.

Per tanto hauendo noi vista, & maturamente considerata questa tua spontanea comparitione, & quanto di ragione si douea vedere, & considerare, & essendo anco stati informati della tua sufficiente instruttione nelle cose della sudetta santa Fede Catolica, siamo venuti contro di te all'infrascritta diffinitiua sentenza.

Inuocato il santissimo nome di N. S. GIESV CHRISTO, della gloriosissima sua Madre sempre Vergine MARIA, & di S. Pietro Martire nostro protettore. Hauendo auanti di noi li sacrosanti Euangelij, acciò dal volto di Dio proceda il nostro giudicio, & gli occhi

chi noſtri veggano l'equità. Nella cauſa, & cauſe vertenti tra il ſignor N. Fiſcale di queſto Santo Officio dà vna parte, e te N. di N. ſudetto, reo, ſponte confeſſo (come di ſopra) dall'altra. Per queſta noſtra diffinitiua ſentenza, quale ſedendo pro Tribunali proferimo in queſti ſcritti, in queſto luogo, & hora dà noi eletti. Diciamo, prononciamo, ſententiamo, & dichiariamo, che tu N. ſudetto, per le coſe dà te confeſſate (come di ſopra) ſei ſtato heretico, & perciò ſei incorſo in tutte le cenſure, & pene, che ſono da' ſacri Canoni, & altre Conſtitutioni generali, & particolari contro ſimili delinquenti impoſte, & promulgate. Ma perche ſpontaneamente ſei comparſo in queſto Santo Officio, & hai liberamente confeſſato i detti tuoi errori, & hereſie, dimandandone miſericordia, e perdono, ſaremo contenti aſſoluerti dalla ſcommunica, nella quale per le ſudette coſe ſei incorſo, purche prima con cuor ſincero, e fede non finta abiuri, maledichi, e deteſti i ſudetti errori, & hereſie, & generalmente ogni, & qualunque altro errore, hereſia, & ſetta, che contradica alla detta Santa, Catolica, & Apoſtolica Romana Chieſa, come per queſta noſtra diffinitiua ſentenza ti commandiamo, che facci nel modo, e forma, che dà noi ti ſarà data.

Et accioche piu facilmente ottenghi dà N. S. Dio miſericordia, e perdono de' ſudetti tuoi errori, & hereſie, per penitenze ſalutari t'imponiamo.

Che viſiti quanto prima vna volta à piedi la Chieſa di Santo N. &c.

Che per tre anni proſsimi à venire digiuni il Venerdì ſanto in pane, & acqua.

Che per l'iſteſſo tempo reciti vna volta la ſettimana (ſe ſaprà leggere) i ſette Salmi Penitentiali, con le Letanie, e preci anneſſe (ouero, ſe non ſaprà leggere) la

corona

corona della Beatiſſima ſempre Vergine MARIA, & finalmente.

Che per detto tempo di tre anni confeſſi ſacramentalmente quattro volte l'anno i tuoi peccati ad vn Sacerdote eſpoſto dal ſuo ordinario, & di ſua licenza ti communichi nelle quattro principali ſolennità, cioè, della Natiuità, & Reſurrettione di N. S. GIESV CHRISTO, della ſacra Pentecoſte, & di tutti li Santi.

Riſeruando à noi l'autorità d'accreſcere, ò ſminuire, commutare, rimettere, ò condannare in tutto, ò in parte le ſudette penitenze.

Et coſi diciamo, prononciamo, ſententiamo, dichiariamo, ordiniamo, penitentiamo, & riſeruiamo in queſto, & in ogni altro miglior modo, e forma, che ~~di~~ ragione potemo, e douemo.

F. N. Inquiſitore &c. coſi ho prononciato.

N. Vicario &c. coſi ho prononciato.

Et dourà il Notaro ſecondo l'uſato autenticarla. c. 155

Abiuratione.

IO N. figlio di N. &c. conſtituito perſonalmente in giudicio, & inginocchiato auanti di voi M. RR. P. Inquiſitore, & S. Vicario &c. Hauēdo auāti gli occhi miei li ſacroſanti Euangelij, quali tocco con le proprie mani, & conoſcendo, che niuno ſi può ſaluare fuori di quella Fede, qual tiene, predica, & inſegna la Santa, Catolica, & Apoſtolica Romana Chieſa, capo della quale al preſente è N. S. Papa Gregorio XV. & contro della quale confeſſo, & mi doglio, d'hauer grauemente errato, perche nato di padre, & madre heretici ~~Luterani, ò~~ Caluiniſti, & dà eſſi alleuato, & iuſtrutto negli errori, & hereſie dell'empia ſetta di ~~Lutero,~~

~~Lutero, ò di~~ Caluino, le ho tenute, e credute tutte: & in particolare.

Che ~~tre~~ solamente siano i Sacramenti della Chiesa &c.

Vi si porranno tutti gli articoli già nella sentenza dispiegati; e di poi si proseguirà in questo modo.

Pertanto essendo io al presente sicuro della verità della Fede Catolica, e certo della falsità della setta di ~~Lutero, ò di~~ Caluino, con cuor sincero, e fede non finta, abiuro, maledico, e detesto tutte le sopradette heresie, errori, & setta, & generalmente ogni, & qualunque altro errore, heresia, & setta, che contradica alla detta Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa. E giuro, che non crederò, ne dirò mai piu le sudette, ò altre heresie, ne meno haurò famigliarità &c. Giuro anco, e prometto d'adempire, & osseruare intieramente tutte le penitenze, che mi sono state ~~&c.~~

Io N. di N. sudetto ho abiurato, &c. In fede del vero ho sottoscritta, ouero, segnata col segno della santa Croce di mia propria mano la presente cedola di mia abiuratione, & (se non saprà leggere) à lettura del Notaro di questo Santo Officio, ouero (se non saprà la lingua Italiana) ad interpretatione del R. P. N. di N. recitatala di parola in parola nella sala della Santa Inquisitione di N. questo dì &c.

Et si assoluerà dalla scommunica in forma, &c. rogandosi di tutto il Notaro, come di sopra.

Et perche non hanno alle volte nè il Reo, nè l'Interprete cognitione alcuna della lingua Italiana, & conuien perciò in simil caso, che si promulghi la sentenza in lingua latina, si è giudicato bene il porne quì la forma, ch'è la seguente.

Nos F. N. Inquisitor &c. Et
Nos N. Vicarius &c.

CVM tu N. filius N. &c. sponte in hoc Sancto Officio comparuisses, & aduersus temetipsum iuridice deposuisses, quòd ex parentibus hæreticis Lutheranis, seu Caluinistis natus, & ab ipsis in erroribus, & hæresibus impiæ Lutheranæ, vel Caluinisticæ sectæ instructus, & educatus tenuisti, & credidisti ferè vsque ad præsentem diem quidquid hæretici Lutherani, vel Caluinistæ tenent, & credunt in patria tua, & in particulari.

Romanum Pontificem non esse CHRISTI Domini Vicarium.

Post hanc vitam nullum extare Purgatorium, &c. Stendansi gli altri articoli, come s'è detto.

Postea cum ad ciuitatem N. venisses, partim hominum Religiosorum monitionibus, partim librorum catholicorum lectura ad sanctam Fidem Catholicam conuersus te in hoc Sancto Officio coram nobis præsentasti, petens humiliter, Sanctæ Matri Ecclesiæ Catholicæ, & Apostolicæ Romanæ reconciliari, & in Catholicorum numerum adscribi; teque promptum, ac paratum offerens, supradictos errores, & hæreses abiurare, & in S. Fide Catholica viuere, & mori.

Nos propterea, attenta hac tua spontanea comparitione, visis videndis, & consideratis considerandis, nec non de tua sufficienti in rebus Fidei Catholicæ instructione certiores facti ad infrascriptam diffinitiuam sententiam deuenimus.

Domini nostri IESV CHRISTI, eiusque gloriosissimæ Genitricis semper Virginis MARIAE, ac Beati Petri martyris protectoris nostri nominibus inuocatis. Pro Tribunali sedentes, & solum Deum præ oculis habentes. Per hanc nostram diffinitiuam sententiam, quam de RR. PP. Theologorum, & DD. I. V. Doctorum consilio ferimus in his scriptis. In causa, & causis coram nobis vertentibus

bus inter D. N. Procuratorem Fiscalem huius Sancti Officij ex vna, & te N. de N. prædictum, reum, sponte confessum, vt supra, partibus ex altera. Dicimus, decernimus, pronunciamus, sententiamus, & declaramus, te N. prædictum ex tua confessione fuisse hæreticum, & propterea in omnes censuras, & pœnas, à sacris Canonibus, alijsque Constitutionibus generalibus, & specialibus contra huiusmodi delinquentes inflictas, & promulgatas incurrisse. Verùm quia coram nobis sponte comparuisti, & prædictas tuas hæreses, & errores liberè fassus es, & de illis veniam, & misericordiam petijsti, te ab excommunicationis sententia, quam præmissorum causa, & occasione quomodolibet incurristi, absoluere, & in gremium Sanctæ Matris Ecclesiæ recipere, & reconciliare decreuimus; dummodo prius corde sincero, & fide non ficta abiures, maledicas, & detesteris omnes hæreses, & errores, quos, & quas tenuisti, & credidisti, ac etiam omnes, & quascumque hæreses, & errores contra Sanctam, Catholicam, & Apostolicam Romanam Ecclesiam, cuius caput ad præsens est D. N. Gregorius Papa XV. sese quomodolibet extollentes, prout tibi hac nostra diffinitiua sententia faciendum præcipimus modo, & forma à nobis tibii tradenda.

Et vt facilius errorum tuorum veniam, & misericordiam à Domino consequaris, pro pœnitentijs salutaribus tibi iniungimus.

Vt semel quamprimùm visites Ecclesiam Sancti N. in ciuitate, vel extra ciuitatem N.

Vt per triennium proximè futurum ieiunes in die Parasceues in pane, & aqua.

Vt per idem tempus semel in hebdomada recites septem Psalmos Pœnitentiales, cum Litanijs, & precibus annexis, vel coronam Beatißimæ semper Virginis MARIAE. Et tandem.

Vt dicto triennio durante quater in anno sacramentaliter confitearis peccata tua Sacerdoti ab Ordinario exposito, & de eius licentia sanctissimum Eucharistiæ Sacramẽtum sumas in Natiuitatis, ac Resurrectionis Domini nostri IESV CHRISTI, Pentecostes, & omnium Sanctorum festiuitatibus.

Reseruantes nobis auctoritatem augendi, minuendi, commutandi, aut remittendi in toto, vel in parte supradictas pœnitentias.

Et ita dicimus, decernimus, pronunciamus, sententiamus, declaramus, ordinamus, pœnitentiamus, ac reseruamus, isto, & omni alio meliori modo, & forma, quibus de iure possumus, ac debemus.

F. N. Inquisitor &c. ita pronunciaui.

N. Vicarius &c. ita pronunciaui.

Abiuratione.

EGo N. filius &c. constitutus personaliter in iudicio, & genuflexus coram vobis Admodum RR. P. Inquisitore, & D. Vicario &c. Sacrosancta Dei Euangelia coram me posita manibus corporaliter tangens, sciens, neminem saluum fieri posse extra illam fidem, quam tenet, credit, prædicat, profitetur, & docet Sancta, Catholica, & Apostolica Romana Ecclesia, cuius caput ad præsens est D. N. Gregorius Papa XV. contra quam fateor, me grauiter errasse, quia ex parentibus hæreticis Lutheranis, vel Caluinistis natus, & ab ipsis in erroribus, & hæresibus impiæ Lutheranæ seu Caluinisticæ sectæ instructus, & educatus tenui, & credidi ferè vsque ad præsentem diem quidquid hæretici Lutherani, vel Caluinistæ tenent, & credunt in patria mia. Et in particulari.

Romanum Pontificem non esse CHRISTI Domini Vicarium.

Purgatorium post hanc vitam non extare &c.

Sed cum ad vrbem N. venissem, partim Religiosorum hominum monitionibus, partim Catholicorum librorum lectura ad sanctam Fidem Catholicam conuersus, relictis hæreticorum erroribus, eidem sanctæ Fidei Catholicæ manus dare decreui.

Ideo nunc de veritate Catholicæ Fidei, & de Lutheranæ, aut Caluinisticæ sectæ falsitate certus abiuro, maledico, & detestor omnes supradictas hæreses, & errores, vnà cum quibuscumque alijs hæresibus, & erroribus contra dictam Sanctam, Catholicam, & Apostolicam Romanam Ecclesiam se se quomodolibet extollẽtibus. Et iuro, me nunc toto corde credere, & in futurum (Deo adiuuante) crediturum quidquid tenet, credit, prædicat, profitetur, & docet prædicta Sancta Mater Ecclesia Catholica, & Apostolica Romana. Et iuro, ac promitto, me nunquam hæreses prædictas, neque alias crediturum, nec minus familiaritatem, aut cõuersationem cum hæreticis, vel de hæresi suspectis, (quoad potero) habiturum; immò si aliquem talem in partibus Catholicorum cognouero, illum denunciabo Inquisitori, vel Ordinario loci, vbi fuero. Iuro etiam, ac promitto, me integrè adimpleturum omnes, & singulas pœnitentias mihi ab hoc Sancto Officio iniunctas, seu iniungendas. Et si vnquam in posterum aliquibus ex prædictis meis promissionibus, & iuramẽtis (quod Deus auertat) contrauenero, me subijcio omnibus pœnis à sacris Canonibus & alijs Constitutionibus generalibus, & particularibus cõtra huiusmodi delinquẽtes inflictis, & ꝓmulgatis. Sic me Deus adiuuet, & hęc sacrosãcta illius Euãgelia, quæ proprijs manibus tãgo.

Ego N. filius N. supradictus abiuraui, iuraui, promisi, & me obligaui, vt supra. Et in fidem veritatis præsentem schedulam meæ abiurationis manu propria subscripsi, vel signo sanctæ Crucis subsignaui, & ad interpretatio-

nem R. P. N. eam de verbo ad verbum recitaui in aula Sancti Officij N. die &c.

N. de N. manu propria.

Ego N. sacerdos &c. fideliter interpretatus sum.

Si assoluerà poscia il Reo dalla scommunica, & il Notaro si rogarà secondo l'usato.

DAlle sudette forme di sentenze potranno senza troppa difficoltà cauarsi le minute di quelle, che hauranno à farsi contro i Rei spontecomparenti sospetti vehementemente, ò leggiermente d'heresia, ò d'apostasia, & noi perciò niun'altra in tal sogetto ve n'aggiungiamo, volendo tuttauia dentro a' confini della proposta mediocrità contenerci.

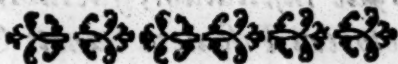
Forma dell'abiuratione dà imporsi ad vn'hebreo nel Santo Officio.

PErche anco al Giudeo colpeuole ritrouato d'alcun delitto spettante al Santo Officio, come d'hauer, per essempio, inuocato il Demonio, & honoratolo come Dio, non è sconueneuole, che s'imponga l'abiuratione, habbiamo stimato opportuno il porre similmẽte la forma di tale abiuratione; & è la seguẽte.

IO N. &c. hauendo auanti gli occhi miei la sacrosanta Legge di Dio, qual tocco con le propre mani, giuro, ch'io credo col cuore, & professo con la bocca quella verità, e fede, che la detta sacrosanta Legge di Dio tiene, predica, & insegna, e specialmente, che Iddio solo debba esser inuocato, & adorato, & conseguentemente detesto quell'errore, che dice, douersi inuocare, & adorare i Demonij, come Dio stesso; & simili, secondo la qualità degli errori, che contro la Fede haurà tenuto, & si farà sottoscriuere l'abiuratione dal Reo, & autenticare dal Notaro.

OTTAVA

OTTAVA PARTE



Del modo di formar le patenti per gli Vfficiali, propor le cause nella Congregatione, & assoluere i Rei dalla scommunica nel Tribunale della Santa Inquisitione.

IO mi fò à credere, anzi tengo pèr fermo, che à gli Inquisitori non possano per niuna maniera mancar forme, ò modelli bellissimi, onde si vagliano, & per farne a' loro Vfficiali gratiosissime patenti, & per raunar con dignitade i Consultori, & per assoluer conueneuolmente i Rei dalla scommunica; ma con tutto ciò m'è parso di recarne in simiglianti propositi alcune, piu per desiderio d'honorar me col titolo di pronta seruitù, che per vaghezza di render con esse l'opera maggiore. Et sono le seguenti.

Forma di lettere patenti per l' vfficio di Procurator Fiscale della Santa Inquisitione.

Nos F. N. Inquisitor &c.

CVm demandatum nobis à Sancta Sede Apostolica Inquisitionis Officium id omnino efflagitet, vt Reorum causæ à nobis quantocius expediantur, & ad id muneris obeundum valde indigeamus aliquorum piorum hominum opera, qui zelo fidei repleti illas diligenter promoueant, ac fine debito terminari procurẽt: idcirco te N. de cuius doctrina, & feruido rerum diuinarum zelo, nec non vitæ, ac morum integritate, ac denique in gerendis negotijs spectata

cata prudentia multùm in Domino confidimus, tenore præsentium, nostri auctoritate Officij instituimus, facimus, & creamus, ac institutum, factum, & creatum declaramus Promotorem Fiscalem Sancti Officij in ciuitate N. &c. Dantes tibi auctoritatem promouendi ad Fisci fauorem omnes, & quascumque causas ad dictum Sanctum Officium quomodolibet pertinentes, cum omnibus gratijs, & priuilegijs, quæ huiusmodi Procuratoribus Fiscalibus Sancti Officij sic (vt supra) institutis, factis, & creatis impartiri consueuerunt. Non obstatibus in contrarium quibuscumque, &c. In quorum fidem his Sancti Officij sigillo munitis manum propriam apposuimus. Dat. in AEdibus Sancti Officij N. Die Mensis Anni

F. N. Inquisitor &c.

N. de N. Sancti Officij N. Notarius.

Forma di lettere patenti per li Consultori del Santo Officio.

Nos F. N. Inquisitor &c.

CVm Sanctæ Inquisitionis Officium nobis à Sancta Sede Apostolica commissum multis indigeat præsertim assistentibus, & Consultoribus, qui non solùm in causis expediendis, verùm etiam in consilijs præbendis, & Nos & Vicarios nostros vbique adiuuent. Idcirco te N. de cuius probitate, scientia, eruditione, integritate, ac zelo abundè certiores facti sumus, tenore præsentium constituimus, creamus, eligimus, & deputamus in assistentem, & Consultorem Sancti Officij in ciuitate N. &c. cum omnibus gratijs, fauoribus, prærogatiuis, indultis, & priuilegijs à Summis Pontificibus Sancti Officij ministris vbique gentium concessis. Hortantes te obnixè in Domino, quatenus tam sanctum, tamque præclarum munus,

ea, qua

ea, qua decet, integritate, ac diligentia obire coneris. In quorū fidē &c. Dat. in AEdibus S. Officij N. Die &c.

F. N. Inquisitor &c.

N. de N. Sancti Officij N. Notarius.

Forma di lettere patenti per li Notari del Santo Officio.

Nos F. N. Inquisitor &c.

CVm Sanctæ Inquisitionis Officium in causis peragendis, negotijsque tractandis maximè indigeat periti, ac idonei Cancellarij opera, qui acta omnia ad dictas causas, & negotia quomodolibet pertinentia integrè, fideliter, ac sincerè accipiat, notet, atque conscribat, quatenus causæ ipsæ, ac negotia tutiùs, & celeriùs promoueantur, tractentur, & ad optatum finem perducantur. Ideo tenore præsentium, nostri auctoritate Officij te N. de cuius peritia, integritate, morum honestate abundè certiores facti sumus, instituimus, facimus, & creamus, institutumque, factum, & creatum decernimus, & declaramus nostrum, & dicti Sancti Officij Notarium, cum omni auctoritate, ac facultate, quæ huiusmodi Notarijs ritè, ac. rectè institutis, factis, & creatis ex vi sacrorum Canonum, & Sanctæ Sedis Apostolicæ præscripto impartiri, ac tribui consueuit. Hortantes te in Domini nostri Iesu Christi visceribus, vt ea, qua decet, diligentia, charitate, & integritate in tanto munere obeundo semper vtaris, dignam laborum tuorum mercedem in cælis à Domino bonorum omnium largitore consecuturus. In quorum fidem his sigillo Sancti Officij munitis manu propria subscripsimus. Dat. &c. Die Mensis Anni

F. N. Inquisitor &c.

N. de N. Sancti Officij Notarius.

Forma

Forma di lettere patenti per il Vicario Generale del Santo Officio.

Nos F. N. Inquisitor &c.

INiunctum nobis ab Apostolica sede exposcit Officium, vt perniciosissimam hæresis pestem (quæ his præsertim infelicissimis temporibus ob nostra peccata latiùs serpere dignoscitur) & pestilentissimos viros ipsam disseminantes pro posse nostro insectari, extirpare, eradicare, & è medio tollere studeamus, ac satagamus. Cumque in huiusmodi sancto ministerio indigeamus vigilanti, ac discreto Vicario, & Commissario Generali, qui vnà nobiscum sedulo laboret. Ea propter te R. N. de cuius sufficientia, integritate, prudentia, & fidei Catholicæ zelo plurimùm in Domino confidimus, auctoritate Officij nostri, tenore præsentium instituimus, & facimus Vicarium, & Commissarium nostrum Generalem in omnibus ciuitatibus, & locis nostræ Iurisdictioni subiectis, sicque institutum, & factum decernimus, & declaramus, cum auctoritate inquirendi, informationes pro Sancto Officio accipiendi, citandi, monendi, præcipiendi, excommunicandi, processus formandi, carcerandi, & omnia alia faciendi, exequendi, diffiniendi, ac terminandi, quæ nos ipsi facere, exequi, diffinire, ac terminare possemus, si præsentes essemus; iuxta tamen formam sacrorum Canonum, & prout grauissima fidei negotia postulabunt: excepta tantùm sententia relapsorum, & impœnitentium, quam nobis omnino reseruamus. Dantes tibi pariter auctoritatem acceptandi, & describendi in societatem sanctissimæ Crucis vtriusque sexus fideles cum gratijs, & priuilegijs Crucesignatis à Summis Pontificibus concessis. In nomine Patris, & Filij, & Spiritus sancti Amen. Quibuscumque in contrarium non obstantibus. In quorum

fidem

fidem his Sancti Officij sigillo munitis propria manu subscripsimus. Dat. &c. die mensis anni Pontificatus Sanctissimi Domini nostri Domini N. diuina prouidentia Papæ &c. Anno &c.

F. N. Inquisitor &c.

N. de N. Sancti Officij N. Notarius.

Forma di lettere patenti per li Vicarij foranei della Santa Inquisitione.

Nos F. N. Inquisitor &c.

INiunctum nobis ab Apostolica sede exposcit Officium, vt perniciosissimam hæresis pestem (quæ his præsertim infelicissimis temporibus ob nostra peccata latiùs serpere dignoscitur) expurgare, & pestilentissimos viros ipsam disseminantes pro viribus insectari, & è medio tollere studeamus, ac satagamus. Cumque in omnibus ciuitatibus, & locis nostræ iurisdictioni subiectis per nosmetipsos id præstare non valeamus, sed pluribus indigeamus Vicarijs, qui vnà nobiscum in huiusmodi sancto ministerio sedulo laborent. Ea propter te R. N. &c. de cuius sufficientia, integritate, prudentia, & Fidei Catholicæ Zelo plurimùm in Domino confidimus, auctoritate Officij nostri, tenore præsentium instituimus, & facimus Vicarium nostrum in Ciuitate, vel Loco N. &c. sicque institutum, & factum decernimus, & declaramus, cum auctoritate inquirendi, informationes pro Sancto Officio accipiendi, citandi, monendi, præcipiendi, excommunicandi, processus formandi, carcerandi (præsertim in casu, quo de fuga dubitaretur) ac insuper quæstionibus exponendi (nobis tamen toties quoties prius monitis) & hæc omnia faciendi, & exequendi iuxta formam sacrorum Canonum, & prout grauissima fidei negotia postulabunt, vsque ad sententiam diffinitiuam exclusiuè, quam nobis omnino reseruamus.

Dantes tibi pariter auctoritatem acceptandi, ac describendi in societatem sanctissimæ Crucis vtriusq; sexus fideles, cum gratijs, & priuilegijs Crucesignatis à Summis Pontificibus concessis. In nomine Patris, & Filij, & Spiritus sancti Amen. Quibuscumque in contrarium non obstantibus. In quorum fidem his Sancti Officij sigillo munitis propria manu subscripsimus. Dat. &c. die mensis Anni

F. N. Inquisitor qui supra.

N. de N. Sancti Officij N. Notarius.

Forma di lettere patenti per gli Auuocati de' Rei del Santo Officio.

Nos F. N. Inquisitor &c.

CVm in tractandis Reorum Sancti Officij causis maximè cauendum sit, ne illis ad se defendendum vllo modo intercludatur via, quinimmò iuxta Canonicas Sanctiones summopere curandum sit, vt pro causarum qualitate iustis defensionum modulis gaudere valeant; idque potissimùm alicuius periti, atque excellentis viri opera, & studio accommodatissimè præstari posse videamus. Idcirco te M. Mag. & Excell. I. V. D. Dominum N. de cuius probitate, scientia, eruditione, integritate, & charitatis zelo abundè certiores facti sumus, ac plurimùm in Domino confidimus, tenore præsentium instituimus, creamus, eligimus, ac deputamus in Aduocatum Reorum Sancti Officij, cum omnibus gratijs, fauoribus, prærogatiuis, indultis, ac priuilegijs à Summis Pontificibus Sancti Officij ministris vbique gentium concessis. Hortantes te obnixè in Domino, vt tam pium, tamque egregium munus ea, qua decet, integritate, ac diligentia obire coneris. In quorum fidem præsentes fieri fecimus, & sigillo Sancti Officij munitis manum propriam apposuimus. Dat. in

Aedibus Sanctæ Inquisitionis N, die &c.
F. N. Inquisitor &c.
N. de N. Sancti Officij Notarius.

Forma di lettere patenti per gli Vfficiali, c'hanno lodeuolmente seruito al Santo Officio.

Nos F. N. Inquisitor &c.

CVm virtuti nullum æquè ac laus ipsa, honosque, præmium debeatur, neque fas vllo modo esse videatur, vt qui Sanctæ Inquisitioni, qua Fidei puritas, & sacrorum dogmatum maiestas illæsa conseruatur, egregiam operam nauarunt, commeritis fraudentur encomijs: propterea hisce nostris patentibus litteris omnibus testatum facimus, Reuerendum Patrem, vel Mag. Dominum N. per annos quibus Sanctæ Inquisitionis N. Consultoris, vel Fiscalis, aut Cancellarij munus exercuit, eam omnino diligentiam, fidelitatem, ac in seruandis secretis constantiam, & integritatem exhibuisse, quanta maxima à viro probo, verèq; Christiano desiderari vnquam potuerit. Quamobrem de sancto hoc Tribunali optimè meritum esse illum in Domino attestamur, ac notum esse volumus, quatenus etiam alij ad fouendam, prouehendamque tantæ Curiæ dignitatem acriùs, vehementiusque inflammentur. Interim Deum Opt. Max. deprecamur, vt ipsi Reuerendo Patri, vel Magnifico Domino N. ac cæteris omnibus, quibus diuinarum rerum decus, atque adeò ipsius Catholicæ fidei splendor, & augmentum maximopere est cordi, gratiæ suæ cumulum impartiri dignetur. In quorum fidem his Sancti Officij sigillo munitis manum propriam apposuimus. Dat. in Aedibus Sanctæ Inquisitionis N. die mensis anni

F. N. Inquisitor &c.
N. de N. Sancti Officij Notarius.

Forma di lettere patenti per gli Spontecomparenti nel Santo Officio.

Nos F. N. Inquisitor &c.

VNiuersis, & singulis præsentes litteras visuris, lecturis pariter, & audituris pateat euidenter, & sit notum, qualiter die mensis anni N. filius N. de &c. comparuit personaliter sponte in Sancto Officio N. & iuridicè facta suorum errorum, & hæresum confessione, prout latiùs in actis, absolutionem à censuris, & pœnis Ecclesiasticis sibi impartiri, & in gremium Sanctæ Matris Ecclesiæ recipi, & admitti humiliter petijt. Quocirca die &c. attenta sententia per nos in huiusmodi causa lata, & abiuratione omnium errorum, & hæresum Lutheri, seu Caluini, in quibus dictus N. natus, & educatus fuerat, & generaliter omnium, & quorumcumque aliorum errorum, & hæresum contra Sanctam, Catholicam, & Apostolicam Ecclesiam Romanam, se se quomodolibet extollentium, per eundem N. iudicialiter facta, absolutus fuit à nobis in forma Ecclesiæ consueta à sententia excommunicationis, quam præmissorum causa, & occasione quomodolibet incurrerat, & communioni fidelium participationique Ecclesiasticorum Sacramentorum, & Sãctæ Matris Ecclesiæ vnitati, ac gremio restitutus, iniunctis eidem pœnitentijs salutaribus infrascriptis. Videlicet.

Vt quamprimùm semel pedester visitet Ecclesiam Sancti N.

Vt per tres annos proximè futuros ieiunet feria sexta in Parasceue in pane, & aqua.

Vt per idem tempus recitet semel in hebdomada septem Psalmos Pœnitentiales, cum Litanijs, & precibus annexis.

Vt tandem per dictum triennium confiteatur quater in anno sacramentaliter peccata sua Sacerdoti exposito à suo Ordinario, & de eius licentia sanctissimum Eucharistiæ Sacramen-

cramentum sumat in Natiuitatis, & Resurrectionis Domini nostri Iesu Christi, Pentecostes, & omnium Sanctorum festiuitatibus.

In quorum fidem præsentes fieri fecimus, & Sancti Officij sigillo munitas propria manu subsignauimus. Dat. in Aedibus Sancti Officij N. die &c.

F. N. Inquisitor &c.

N. *de* N. *Sancti Officij* Notarius.

Altra forma di lettere patenti per gli stessi spontecomparenti.

C*Vnctis pateat, & sit notum, qualiter die mensis anni N. filius N. comparuit personaliter sponte in Officio Sanctæ Inquisitionis N. coramque Adm. R. Patre Magistro F. N. Inquisitore &c. iuridicè exposuit, se olim sanctã Fidem Christianam abnegasse, & corde adhæsisse impiæ sectæ Mahumetanæ, ac petijt absolui, & in gremiũ Sanctæ Matris Ecclesiæ recipi, & admitti. Quocirca die &c. abiuratis prius per eum iuridicè Apostasia à dicta sancta Fide Christiana, et erroribus prædictæ sectæ Mahumetanæ, ac alijs quibuscumque erroribus, hæresibus, & sectis Sanctæ, Catholicæ, & Apostolicæ Romanæ Ecclesiæ contrarijs, fuit à præfato Multùm R. Patre Inquisitore absolutus in forma Ecclesiæ consueta à sententia excommunicationis propterea incursa, & Sanctæ Matri Ecclesiæ reconciliatus, iniunctis ei pœnitentijs salutaribus, prout in sententia contra eum lata &c. In quorum fidem his S. Officij sigillo munitis manu propria subscripsimus. Dat. in Sancto Officio N. die mensis anni*

N. de N. Sancti Officij N. Notarius.

LE due già scritte forme di lettere patenti per li Rei, che spontaneamente nel Santo Officio compaiono, saranno

saranno perauuentura stimate souerchie, stando il Decreto della Sacra Congregatione, che à simili Rei, per molti graui inconuenienti, che ne seguono, per niuna conditione così fatte patenti si concedano; ma pure habbiam voluto in questo luogo registrarle: potendo egli con tutto ciò auuenire, che à persona tale si concedano, onde non habbia di qual si uoglia abuso, od inconueniente à temersi.

Del modo di far Congregatione nelle cause del Santo Officio.

QVando s' haurà à terminare qualche causa al Santo Officio appartenente, conuerrà, che prima si formi il caso, in cui brieuemente si ristringano i meriti della causa, e tutti i punti sostantiali del processo, con quella purità, candidezza, & sincerità, che ad vn così santo Tribunale, & in cosa di tanto momento si richiede. Et auuertirà l'Inquisitore, che il caso venga formato in modo, che in esso non appaia vn minimo segno, ch' ei voglia (sì come non dee volere) ò fauorire, ò disfauorire il Reo. Poscia mandatolo à ciascuno de' Signori Consultori, entrarà con esso loro opportunamente in Congregatione, oue stando tutti inginocchiati, potrà recitare l'infrascritta oratione composta già (come afferma vn graue autore) dal glorioso Santo Isidoro, & molto efficace per impetrar la gratia dello Spirito santo.

ORATIONE.

ADsumus, Domine sancte Spiritus, adsumus peccati quidem immanitate detenti, sed in nomine tuo specialiter congregati. Veni ad nos, & esto nobiscum, & dignare illabi cordibus nostris. Doce nos, quid agamus, quò gradiamur,

diamur, & ostende, quid efficere debeamus; vt, te auxiliante, tibi in omnibus placere valeamus. Esto salus, & suggestor, & effector iudiciorum nostrorum, qui solus cum Deo Patre, & eius Filio nomen possides gloriosum. Non nos patiaris perturbatores esse iustitiæ, qui summam diligis æquitatem. Non in sinistrum nos ignorantia trahat, non fauor inflectat, non acceptio muneris, vel personarum corrumpat; sed iunge nos tibi efficaciter solius tuæ gratiæ dono, vt simus in te vnum, & in nullo deuiemus à vero: quatenus in nomine tuo collecti sic in cunctis teneamus cum moderamine pietatis iustitiam, vt hìc à te in nullo dissentiat sententia nostra, & in futurum pro bene gestis consequamur præmia sempiterna. Amen.

FAtto questo, se l'Inquisitore per maggior chiarezza della causa, & per meglio ageuolar la strada a' Signori Consultori di conuenientemente i lor voti spiegare, vorrà alcuna cosa proporre, il potrà fare nel modo, che à lui parrà piu conueneuole: & fatti poscia dal Notaro compiutamente registrare i voti d'essi Signori Consultori, gli accomiaterà con render gratie à Dio, & recitar pure questa altra oratione, che segue.

ORATIONE.

AGimus tibi gratias omnipotẽs Deus pro vniuersis beneficijs tuis: qui viuis, & regnas per omnia sæcula sæculorum. Amen.

Del modo d'assoluere i Rei dalla scommunica.

PErche fà di mestiero le piu volte assoluer i Rei dalla scommunica, è da notare, che ciò dee farsi assolutamente con gli apostati, & heretici formali, &

co' i

co' i loro fautori, difensori, e ricettatori, & con quegli altresì, che hãno tenuto, e letto libri heretici, magici, & necromãtici, che perciò sono *ipso iure* in detta scommunica euidentemente incorsi; ma à cautela solamente deono dalla scommunica assoluersi quelli, che abiurano, come vehementemente sospetti d'heresia, ò d'apostasia, &c. E tale sarà la forma.

Si recitarà prima vicendeuolmente dall'Inquisitore, & dà gli astanti il Salmo, Deus misereatur nostri &c. ò il Salmo, De profundis &c. ò pure il Salmo, Miserere &c. come piu all'Inquisitore piacerà, & ad ogni versetto del Salmo esso Padre Inquisitore, sedendo, batterà con alcuna verga le spalle del Reo. Compiuto il Salmo, con Gloria Patri, l'Inquisitore in piè leuatosi dirà. *Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison, Pater noster.* ℣. *Et ne nos.* ℟. *Sed libera.* ℣. *Saluum fac seruum tuum.* ℟. *Deus meus sperantem in te.* ℣. *Domine exaudi orationem meam.* ℟. *Et clamor meus ad te veniat.* ℣. *Dominus vobiscum.* ℟. *Et cum spiritu tuo. Oremus.*

ORATIONE.

PRætende Domine huic famulo tuo dexteram cælestis auxilij: vt te toto corde perquirat, & quæ dignè postulat assequatur. Per Christum Dominũ nostrũ. ℟. *Amen.* Ouero.

ORATIONE.

DEus, cui proprium est, misereri semper, & parcere, suscipe deprecationem nostram: vt hunc famulum tuum, quem excommunicationis catena constringit, miseratio tuæ pietatis clementer absoluat. Per Christum Dominum nostrum. ℟. *Amen.*

Et se sarà stato heretico formale, ouero apostata vi s'aggiungerà quest'altra, che segue.

ORA-

ORATIONE.

DA quæsumus Domine huic famulo tuo dignum pœnitentiæ fructum: vt Ecclesiæ tuæ Sanctæ, à cuius fidei integritate deuiauerat delinquendo, dono tuæ gratiæ reformetur. Per Christum Dominum nostrum. ℟. *Amen.*

Et successiuamente l'Inquisitore, pur sedendo, & con la verga tuttauia battendo nel modo predetto il Reo, dirà queste parole.

Auctoritate Apostolica, qua fungor in hac parte, ego absoluo te à vinculo excommunicationis, quam incurristi (se sarà stato heretico) *propter hæreses Lutheranorum, vel Caluinistarum, seu quorumcumque aliorum hæreticorum, hactenus abs te creditas, & modo abiuratas* (se apostata) *propter apostasiam à sancta Fide Christiana ad sectam Turcarum, vel Saracenorum, seu Hebræorum, aut ad Dæmonem ipsum* (se fautore, difensore &c.) *pro eo, quòd hæreticis fauisti, eosque defendisti &c.* (se per hauer tenuto, & letto libri heretici &c.) *eo quia libros hæreticales &c. retinuisti, ac legisti &c. Et restituo te sacrosanctis Sacramentis Ecclesiæ, communioni, & vnitati fidelium. In nomine Patris, & Filij, & Spiritus sancti. Amen.*

Se saranno sospetti solamente d'heresia &c. dirà l'Inquisitor così.

Auctoritate Apostolica, &c. ego absoluo te à vinculo excommunicationis, si quam incurristi propter vehementem hæresis, vel apostasiæ suspitionem de te ob causas &c. iustè conceptam: & restituo te, &c.



NONA PARTE



Auuertimenti vtili, e neceſſarij a' Giudici della Santa Inquiſitione.

OLtre ad vn ben ricco, & copioſo Arſenale, onde le opportune, & neceſſarie prouiſioni per le antiuedute, & manifeſte guerre a' ſuoi tempi ſi traggono, ſono anco vſati i Prencipi, di tener in luoghi aſſai rimoti altri apparecchi di finiſſime armi, di cui poſſano in qualche ſubito accidente, ò di cittadine ſeditioni, ò di nemico aſſalto, opportunamente valerſi. Et noi pure (quanti, e quali ci ſiamo) à lor ſembianza, ſi come nell'altre parti di queſta noſtra Prattica diſpoſte habbiamo l'armi (per coſi dire) valeuoli à manifeſta battaglia contra i nemici, coſi in queſta nona, & vltima parte andremo (ſe ben confuſamente) alcuni auuertimenti collocando, che à gli Inquiſitori porger douranno aiuto, e vigore, ò per fuggir l'oculte inſidie degli heretici, ò per rintuzzar ne' repentini aſſalti le loro diaboliche forze. Ampiſſimo campo di vero è queſto, per lo quale noi potreſſimo largamente ſpatiando andare, poiche non ci ha alcun famoſo autore, il quale non che vno arringo, ma dieci non ci poteſſe aſſai leggiermente ſomminiſtrare, ſi copioſi di documenti ſi moſtrano tutti in queſta nobiliſſima materia, oltre à i viui, e ſpiranti oracoli, che dal Sacro, e Supremo Senato della Santa, & Vniuerſale Inquiſitione Romana andiamo di giorno in giorno riceuendo: ma noi verremo di

queglì

quegli auuertimenti, che infiniti sono, à porne solamente alquanti nella maniera, che siegue.

I.

IL testimonio, che in tortura depone del delitto commesso dà vn' altro, fà indicio contro di lui senza altra ratificatione fuor di tortura: perche, se ben la detta depositione mostra hauer dell'inuolontario, tuttauia, non trattandosi del proprio interesse di esso testimonio, non si crede, ch' egli habbia voluto per forza de' tormenti dir la bugia; che perciò non può, nè anco *ex interuallo* riuocare il suo detto, e conseguentemente di neccessità nõ v' ha luogo alla ratificatione.

II.

COlui, che, testificando, depone alcuna cosa vera in se stessa, ma dà lui non saputa, ancorche non deponga il falso, depone però falsamente, e dee punirsi di pena straordinaria ad arbitrio de' Giudici.

III.

NEl delitto d'heresia, come d' ogni altro incomparabilmente piu graue, & alla cui estirpatione deono con somma diligenza attendere i Giudici della Santa Inquisitione, s' ammettono i complici, se ben perciò infami, à testimoniare contro del Reo, anche senza tortura, imperoche altrimenti per lo terrore, e spauento di essi tormenti si ritrarebbono dal deporre: & così il delitto restarebbe impunito, che saria cosa molto dannosa, e sconueneuole. Egli è con tutto ciò in arbitrio del Giudice, l' ammetergli, & cõ la tortura, & senza essa: & alle volte pur anco, benche di rado, nel Supremo Tribunale della Sãta Inquisitione Romana dãnosi a' compagni del de-

litto i tormenti *in caput aliorum*, secondo che si stima necessario, & opportuno.

IV.

SE vn testimonio essaminato à difesa del Reo negarà, d' esser parente di esso Reo, e pur lo sia, dee riputarsi testimonio falso, & merita castigo: non ammettendosi à tali essami, nè à prouar eccettioni contra i testimonij del Fisco, i parenti sino al quarto grado inclusiuamente.

V.

SE il delitto sarà di si fatta qualità, che non ammetta, se non per qualche strano accidente, contestura de' testimonij, & però difficilissimo si renda à prouarsi, & con tutto ciò vi saranno molti legitimi testimonij singolari, il Reo, ancorche neghi nella tortura istessa, potrà punirsi con pena straordinaria. *Tale est delictum Sacerdotum sollicitantium mulieres pœnitentes ad res inhonestas in actu Confessionis sacramentalis.*

VI.

SE vn Reo nel Santo Officio allegarà per sua difesa qualche cosa dà prouarsi, anco in parti assai lontane, e non potrà egli per la sua pouertà farla prouare, è obligato il Giudice in ogni miglior modo à ricercarla, & inuestigarla, acciò senza difese non si rimanga alcuno in così santo Tribunale, & in cosa di tanta importanza.

VII.

SE parte de' complici sarà carcerata, e parte contumace, dee il Giudice proceder prima contra i contumaci, e poi proseguir la causa de' carcerati: perche altrimen-

altrimente si darebbe a' contumaci maggior campo di fuggire la giustitia.

VIII.

LE copie di tutte le sentenze, & abiurationi, che si danno in causa di Fede nel Santo Officio, ò nella Corte Episcopale, deono mandarsi sempre al Sommo, e Supremo Tribunale della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana.

IX.

QValunque non haurà, spontaneamente comparendo, accusato se stesso, ma sarà stato denonciato, ò per altro modo giudiciale, secondo l' ordine di ragione, indiciato, inquisito, processato, e colpeuole ritrouato d' heresia formale, dourà, pentendosi, abiurare publicamente con l' habitello.

X.

QVelli, che abiurano solo, come vehementemente sospetti d' heresia, ò d'apostasia, ancorche ciò segua alle volte in publico, nõ deono però portar l'habitello.

XI.

IN tutte le sentenze, che contro gli heretici non relassi, & penitenti si promulgano, hauuisi à porre la clausola, che sono stati heretici, & conseguentemente sono incorsi in tutte le pene, che dalle leggi, e sacri Canoni sono à gli heretici imposte.

XII.

GLi heretici relassi (ò penitenti, ò impenitenti che siano) douendosi dare al braccio secolare, non hanno ad abiurare.

I Con-

XIII.

I Confessori non deono essaminarsi mai, nè à fauore, nè à disfauore de' Rei loro penitenti intorno à delitti sentiti in confessione, ancorche spettino al Santo Officio: & se per auuentura venissero da' Giudici interrogati, possono saluamente rispondere, di non saperne niente. Et è dà notare, che, se il Confessore, ò per imprudenza, ò per malitia, ò per qual si uoglia altra cagione in giudicio riuelasse la confessione, cotal riuelatione niuno indicio sarebbe contro il Reo, perche tal confessione fù fatta al Confessore, non come ad huomo, ma come à Dio solo.

XIV.

GLi Inquisitori non hanno ad intramettersi delle cose appartenenti al foro della conscienza, con ascoltare i colpeuoli in Confessione sacramẽtale: ma deono fare gli atti giuridici conforme al carico dalla Santa Sede Apostolica loro imposto.

XV.

COlui, che per timor della morte, ò per troppo mali trattamenti, rimossa la credulità, passa a' riti de' Maometani, ò Saracini, non si dee hauer per apostata formale, ma solamente per sospetto d' apostasia.

XVI.

I Medici, Maestri di scuola, e Confessori, che hauranno abiurato, come vehementemente sospetti, non sogliono restituirsi, ò habilitarsi a' loro primieri vffici, se non d'espresso ordine, e gratia del Sommo Pontefice.

Se vi

XVII.

SE vi sarà nel Santo Officio qualche abiuratione non autenticamente, nè canonicamente fatta, si potrà far reiterare, & autẽticare in questo modo. Si citarà il Reo, della cui abiuratione non consta giuridicamente, & se gli dirà, che contro di lui vi sono indicij, che habbia tenuto le tali, e tali heresie, ne' tali, e tali tempi, &c. Et s'egli si scuserà, dicendo, che già ne fù inquisito, & le abiurò, e sodisfece all'Inquisitore, &c. gli s'opponga, che ciò legitimamente non consta al Santo Officio, & s'induca ad abiurar canonicamente dinanzi all' Inquisitore, & all'Ordinario, Notaro, e testimonij, & se ne formi scrittura autentica.

XVIII.

S'Egli auuerrà, che vn Reo dopò d'hauer confessato gli errori, & heresie dà lui tenute, & offertosi pronto ad abiurare, se ne muoia catolicamente auanti l'abiuratione, dourà leggersi publicamente la sua confessione, & assoluersi dalla scommunica, promulgandosi contro di lui la sentenza, in cui se gli imponga no solamente pene priuatiue, non positiue, & si dichiari priuato d'honori, officij, e dignità, conforme al tenor delle leggi, & incorso in tutte le pene dalle leggi Ciuili, & Canoniche à gli heretici tassate; & al fine s'ammetta alla sepoltura Ecclesiastica.

XIX.

S'Alcuno sarà stato assoluto diffinitiuamente, ouero *ab instantia iudicij*, e sopraucrranno contro di lui proue piu piene, potrà, e dourà condannarsi.

Colui

XX.

COlui, che, non essendosi pienamente prouato il delitto, vien punito di pena straordinaria, sopraueuendo legitima proua d' esso delitto, potrà punirsi di pena ordinaria, perche la sentenza, in fauor della Fede, non passa *in rem iudicatam*.

XXI.

DEono gli heretici, ancorche emendati, se non v'è somma certezza della loro emendatione, denonciarsi al Santo Officio; e può l'Inquisitore contro d' essi procedere: percioche fingono alle volte, & bene spesso, d' esser conuertiti, per ingannar i Catolici.

XXII.

LE attioni publiche della Fede deono celebrarsi in giorni di festa nella Chiesa, acciochegli huomini, veggendo le pene, & i castighi de' Rei, prendano argomento di temere, & s'astengano dal male.

XXIII,

AVanti si promulghino le sentenze, hannosi à citare, & à chiamare i Rei ad vdir personalmente la lor sentenza, qual dee, non di notte, ma di giorno prononciarsi.

XXIV.

SE alcuna persona non solamente dotta, e scientiata, ma anco idiota, e vile, confessarà, d'hauer errato in Fede intorno à qualche propositione notissima, & canonizata nella Chiesa di Dio, come che CHRISTO Nostro Signore non sia vero figliuol di Dio, ò ch' egli non sia risuscitato dà morte à vita, ancorche

che dica, di nõ hauer ſaputo, che la Chieſa teneſſe il cõtrario, non ſi reſta per tutto ciò di pronõciare ſicuramẽte contro di lui, come cõtro d'heretico, nõ eſſendo per niuna maniera in alcũ Chriſtiano, & molto meno in ſoggetto letterato, probabile coſi fatta ignorãza.

XXV.

COlui, che, eſſendo preſo, & carcerato per cauſa d'hereſia, fugge dal carcere, anche con rompimento d'eſſo, non perciò dee hauerſi per conuinto, ò per confeſſo: ma ben punirſi ſecondo la qualità del ſoggetto, & della fuga. Et non potendoſi ripigliare, haſſi à proceder contro di lui, come contro d'un contumace, & impenitente.

XXVI.

L'heretico negatiuo non dee à cautela riconciliarſi, ma aſſolutamente rilaſciarſi al braccio ſecolare.

XXVII.

TAnta è l'iniquità dell'arte magica, che, à parer del glorioſo Padre Santo Agoſtino, chi l'adopera, ò ne richiede à coloro, che la fanno, dagli aiuto, ò fauore, ò chi in ſua caſa gli riceue, ò và alla loro, ò conſente à quel che fanno, ò dicono, ſi è, come s'egli haueſſe rinegato la Fede Chriſtiana, ò il Batteſimo, ed è peggio, che pagano. Onde ella dee eſſer di lungi dà ogni fedele Chriſtiano.

XXVIII.

CHi ſarà ſtato riconciliato dall'Inquiſitore, mediante l'aſſolutione dalle cenſure per cauſa di Fede, dourà nondimeno ſacramentalmente confeſſare gli ſteſſi errori al Sacerdote.

XXIX.

GLi heretici penitenti in caso, ò pericolo di morte possono essere assoluti dà ogni sēplice Sacerdote, etiandio irregolare, degradato, iscōmunicato, & heretico, mētre non vi siano presenti gli Ordinarij, ò gli Inquisitori, ò il proprio Sacerdote, ò altro Sacerdote esposto, non irregolare, non degradato, non iscommunicato, non heretico &c.

XXX.

NOn possono gli Ordinarij, nè gli Inquisitori mutare, ò diminuire le pene tassate dalle leggi contro gli heretici, nè meno cangiar la sentenza dà essi contro i sudetti heretici promulgata: ancorche in altri casi possano riseruarsi l'autorità di commutare le pene arbitrarie dà loro imposte a' Rei nelle sentenze.

XXXI.

I Maschi dà quattordici, le femine dà dodici anni in sù possono farsi abiurare.

XXXII.

LA pertinacia, per cui l'huomo si constituisce heretico consumato, non è la sola ostinatione, con che alcuno, etiandio ammonito, persiste in quell'errore, che dee lasciare, ma ciascun deliberato consentimento contrario alla verità Catolica dà lui conosciuta.

XXXIII.

QVando si tratta di conuincere nel Santo Officio vn' heretico negatiuo, ad effetto di rilasciarlo poco poi appresso alla Corte secolare, perche il negotio porta seco grandissimo pregiudicio, ancorche il Reo dichiari

dichiari, d'hauer i testimonij per legitimamẽte essaminati, e repetiti, dee nondimeno l'Inquisitore con somma, & isquisita diligenza repetergli.

XXXIV.

AGli heretici, specialmente relassi, & legitimamente conuinti, ò confessi, & perciò giustissimamente condannati, sono vietate le appellationi, & essi, appellandosi, non deono essere ascoltati, & ragioneuolmente: conciosia che tal rimedio sia stato instituito in aiuto dell'innocẽza, non à difesa dell'iniquità.

XXXV.

NOn deono, nè possono gli Inquisitori per niuna occasione somministrare ad altro Tribunale giamai nè indicij, nè persone di qual si voglia conditione, ò qualità.

XXXVI.

SE vn Christiano dopo il Battesimo nell'età infantile (per essempio, di due, ò tre anni) instrutto nella setta Maometana, ò in altra contraria alla Religione Christiana, & Catolica, l'haurà abbracciata, & poi fatto grãde, & hauuta notitia, d'essere stato battezato, & saputo quello, che importi la Fede Christiana, non haurà ratificato l'apostasia, ma perseuerato sempre nella sua ignoranza, dee questo tale, venendo à penitenza, riceuersi, come apostata, quanto all'abiuratione, ma però senza alcun castigo, & senza minacciargli la pena del relasso, ò fargli fare obligatione alla detta pena di relasso: ma se haurà scientemente ratificato il delitto dell'apostasia, dourà obligarsi alla già detta pena di relasso.

XXXVII.

NOn può dall'Ordinario esser assoluto colui, che dall'Inquisitore è stato scommunicato.

XXXVIII.

SE vn Reo complice essaminato pianamente senza tortura, come principale quanto à se stesso, haurà confessato il delitto oppostogli, la confession sua basta al condannarlo senza altra ratificatione: ma s'egli haurà confessato solamente in tortura, & non prima, dee ratificar la detta sua confessione fuor de' tormenti.

XXXIX.

NOn dee il Giudice hauer col Reo famigliarità, e domestichezza: perche indi ne suol nascere non poco disprezzo dell' autorità, & persona di lui, e generarsi pregiudicio alla causa.

XL.

IL Giudice mentre essamina i Rei dee mostrarsi nel volto, anzi rigido, e terribile, che nò, ma non mai precipitar nell'ira contro di essi, ancorche gli stimi huomini cattiui, e scelerati: nè per qual si uoglia cagione prometter loro giamai l'impunità.

XLI.

IL Denonciatore in causa di Fede si conta fra gli altri testimonij, percioche non come priuato, ma come vno del Popolo Christiano, & in causa publica, denōcia l'heretico, nel qual caso dee, come legitima, riceuersi la testimonianza di lui.

Nel

XLII.

NEl carcerare i Rei bisogna vsare grãdissima prudenza, perche la sola carceratione per lo delitto d'heresia apporta notabile infamia al carcerato. Onde haurà molto bene à considerarsi, & la natura degli indicij, & la qualità de' testimonij, & la condition del Reo, per caminare cautamente, e sicuramente.

XLIII.

PEr quanto si voglia lungo corso d'anni, che il marito dalla moglie, ò la moglie dal marito viua assente, non può, nè l'uno nè l'altra contraher nuoue nozze, se prima non hauranno certo auuiso della morte quello di questa, ò questa di quello; altrimenti incorrono sospitione d'heresia per l'abuso del santo Sacramento del Matrimonio: & senza cotale auuiso non vengono dalla lunga assenza iscusati in alcun modo. Il medesimo si dice di quelli, che, pretendendo nullo il primo matrimonio, passano à contraher il secondo, non u'essendo alcuna euidenza, ò dichiaratione della Chiesa circa la nullità del primo.

XLIV.

NEl darsi i tormenti a' Rei dee il Giudice proceder con essi moderatamente secondo la loro qualità, e conditione, & hauer sempre l'horologio dà poluere per saper, quanto tempo vi scorre, nè discendere à tormentare alcuno, se non noue, ò dieci hore almeno dopo che il Reo haurà pigliato il cibo.

XLV.

NElle sentenze, massimamente publiche, non deono con parole proprie tutti i delitti, e circostãze d'essi spiegar-

ſpiegarſi al Popolo, ſi per ſeruare il decoro, ſi per non offendere le pie orecchie degli aſcoltanti, & ſi per hauere al luogo ſacro quella riuerēza, che gli ſi deue.

XLVI.

COlui, che ſcientemente contraherà matrimonio con la moglie altrui, & all' incontro colei, che ſi ſpoſerà col marito d'altra donna, ſoggiaceranno alle pene di coloro, che hauendo vna moglie viua, ne prendono vn' altra.

XLVII.

NEl delitto d'hereſia dee ſtarſi piu toſto al ſecondo, che al primo detto del teſtimonio, quando però nel primo habbia negato, e nel ſecondo confeſſato; & queſto in fauor della Fede: purche al detto teſtimonio altro non oſti, nè altro diffetto egli habbia, che quello dello ſpergiuro. E il vero, che alla depoſitione di tal teſtimonio, per lo ſpergiuro, e variatione, ſi toglie vn nō sò che di credenza ad arbitrio del Giudice: e non ſi dee ammettere la già detta ſua depoſitione sē-za tortura, ꝑ vedere, in qual detto ei voglia perſiſtere.

XLVIII.

A Niun' altra coſa dee l' Inquiſitore tanto ſtudio porre, quanto in guardarſi di pattouire co' Rei denonciati ſotto alcuna conditione.

XLIX.

DEe l'abiuratione de gli heretici eſſer pura, chiara, e ſemplice, non conditionale, non ſimulata, non dubia; & in eſſa deono ſpiegarſi in ſpecie tutte l'hereſie bestemmie, & attioni hereticali, tenute, proferite, e commeſſe riſpettiuamente dal Reo: & ha à farſi ſem

si sempre dopo la sentenza condannatoria, non mai dauanti; e regolarmente in lingua volgare: con la sottoscrittione almeno di esso Reo, se tutta non potrà egli scriuerla di propria mano.

L.

COloro, che celebrano la Messa, & ascoltano le confessioni de' penitenti, non essendo Sacerdoti, che negano la santissima Trinità, la diuinità del Nostro Signor GIESV CHRISTO, la purissima sua concettione per opra dello Spirito santo, la morte, ch'egli patì per redimerci, & la verginità dell'immacolatissima Madre di Dio, non deono (ancorche pentiti) riceuersi à misericordia, ma rilasciarsi al braccio secolare: se però al Supremo Prencipe non piacesse (vsando della singolar sua benignità) altrimenti verso loro adoperare.

LI.

COlui, che dice, d'hauer creduto il falso, istimando, che così tenesse la Chiesa, dee sporsi a' tormẽti sopra la sudetta sua pretesa intẽtione: percioche nõ si ha à stare al suo detto, che così habbia tenuto, ò stimato.

LII.

CHi nel giuoco, ò per facetia, & burla proferisce parole hereticali, si rende sospetto d'heresia, & dee, come tale, abiurare, & esser punito.

LIII.

QVando si teme, che il Reo, citandosi, cõmetta fuga, ò pur'è indiciato di delitto graue, dee personalmẽte esser catturato, sẽza altra precedẽte citatione.

Quelli

LIV.

QVelli, che ſono dubioſi nella Fede, cioè pertinacemente aderiſcono al dubio, che hanno, e non ſono pronti à riceuer la correttione ſecondo l'ordine del ſuperiore, ſono heretici: ma ſe, laſciato alla fine il dubio, abbracciano fermamente la parte Catolica, deono riconciliarſi, abiurando prima l'errore, come heretici formali.

LV.

NEll'eſſaminare i Rei, maſſimamente heretici, conuiene, che l'Inquiſitore proceda molto cautamente, & con grande intrepidezza d'animo, imperoche vſano eſſi tutte l'arti poſſibili per non confeſſare il vero. Hora parlano equiuocamente, e conditionatamẽte. Hora ſi sforzano di ritorcere altroue l'interrogationi, che loro vengono fatte. Hora fingono di ſtranamente marauigliarſi, e rimanere attoniti. Hora in altre forme riuolgono la verità del fatto di quello, ch'è ſeguito. Tal'hora con certe loro aſſai ben lunghe digreſſioni fannoſi dal propoſito lõtaniſſimi. Alle volte con ſuperbe dicerie vogliono giuſtificar ſe ſteſſi. Non mancano ſimilmente (quando ſtimano, che ciò lor ſia per tornar bene) di ſimulare certi loro sfinimẽti, e languidezze di corpo, ch'e' ſi pare à punto, c'habbiano di preſente à ſpirar l'anima. Moſtrano anco bene ſpeſſo, d'eſſer diuenuti pazzi, & ſotto ſpecie di ſimulata ſantità, procurano d'ingãnare il Giudice. In ſomma eglino ſono le volpi aſtutiſſime di Sanſone. Et perciò vegga l'Inquiſitore, di non laſciarſi in modo alcuno da' loro artificij vincere, ò piegare.

S'alcu-

LVI.

S'Alcun sarà volontariamente passato à gli empi, e profani riti de' Giudei, Maometani, & heretici, & gli haurà in effetto liberamente essercitati; ò pure haurà asserito, & mordacemente difeso propositioni manifestamente empie, & heretiche, ò in altre simili cose delinquito, ancorche dica, & con giuramento affermi, ciò hauer fatto con buona intentione, non suole ascoltarsi, ma di fatto, come heretico, & apostata, punirsi.

LVII.

COlui, che dopo la penitenza publica dà lui fatta ardisce di riuocar la sua confessione, ouero dice, d' essere stato ingiustamente condannato, dee, se non come impenitēte, almē come temerario esser punito.

LVIII.

ANcorche negli altri delitti non possano i consanguinei del Reo essere sforzati à testimoniare contro di lui, ciò nondimeno non ha luogo nel delitto d' heresia, & può l' Inquisitore sforzarli à render cotal testimonianza; douendosi alla parentela, ò consanguinità preferir sempre in ogni maniera la Religione: dee però farsi con quella circospettione, che si conuiene.

LIX.

COme che nell'altre cause, publicato il processo, nō si riceuano piu testimonij sopra i medesimi articoli, ò altri à quelli contrarij, suole però altrimenti farsi nelle cause di Fede, atteso che la publication sudetta si fà in secreto: onde cessa ogni sospetto di subornatione.

natione. Oltra che, procedendosi per via d' inquisitione, debbono in tal caso i testimonij riceuersi anche dopo la publicatione.

LX.

HAnno veramente i testimonij ad esser ne' loro detti, quanto alle cose sostantiali, concordi, che altrimenti non si dà loro alcuna credenza: ma nondimeno, s'eglino cō le medesime parole affatto testimoniaranno, si rendono di falsità molto sospetti: potendo parere, che innanzi habbiano conspirato contro del Reo.

LXI.

SE il Reo hauesse incidentemente ne' suoi constituti confessato qualche homicidio, ò altro delitto spettante al Foro secolare, non dee nella sentenza, & abiuratione publica farsene alcuna mentione, per isschifare quegli inconuenienti, che di leggieri potrebbon nascere in odio, e dispregio grandissimo del Tribunale.

LXII.

A Colui, che ricetta vn' heretico notorio, & manifesto, ouero amico, & parente del ricettante, auuengache si scusi, con dire, che non lo conosceua per heretico, non dee però darsi fede; & à lui tocca il prouare cotal sua pretesa ignoranza: & non la prouando, si rende meriteuole di castigo.

LXIII.

GLi scismatici, ancorche non tengano alcuna particolar heresia, niente dimeno, stando essi dal sommo, e supremo Capo disuniti, mostrano di credere, che

re, che l'unità della Chiesa Catolica possa diuidersi, & che al Sommo Pontefice non debba vbidirsi, & simili altre cose empie, & heretiche. Onde soggiacciono al Tribunale del Santo Officio; & nella lor pertinacia persistendo, incorrono nella scommunica, & altre pene degli Heretici: ma volendo essi con puro cuore all'unità della Chiesa ritornare, hanno à riceuersi benignamẽte, con far loro abiurare lo scisma.

LXIV.

NEll'ammonire i Rei à douer pianamente dir la verità, s'hanno tenuto, detto, ò fatto alcuna empietà contra la Fede Catolica, & legge Euangelica, & à guardarsi, di dire alcuna cosa falsa, ò contro à se stessi, ò contro ad altri, &c. vsino gli Inquisitori maniere piaceuoli, e caritatiue, non aspre, ò spauẽteuoli, accioche i Rei per timor de' Giudici non dicano qualche bugia.

LXV.

ESsendo la facoltà, che si dà al Reo, di difendersi in causa d'heresia, in vn certo modo mancheuole, posciache non se gli fanno sapere i nomi de' testimonij, è necessario, che le proue per conuincerlo siano chiarissime, & certissime.

LXVI.

COlui si presume relasso, il quale, poscia d'hauer abiurata l'heresia, ricetta, guida, visita, & accompagna gli heretici, & conuersa con loro.

LXVII.

L'Heretico, il quale *in articulo mortis* viene assoluto, dee, s'haurà con la sua falsa dottrina ingannato

alcuni, promettere di sodisfare, cioè, scoprir loro la frode; la qual cosa non s'intende hauer luogo, qualunque volta egli habbia di già sodisfatto, ò non possa in verun modo sodisfare, ò perche gli ingannati siano assenti, ò perche egli poco stante debba esser condotto alla morte: & cessa altresi la necessità di tal cautela, quando per altra via sia stato à gli ingannati scoperto l'inganno.

LXVIII.

S'Alcuno per ignoranza caderà in heresia, auuenga che non si punisca, come heretico, dee però riuocare gli errori suoi semplicemente, & senza cõditione.

LXIX.

CHi fuori di giudicio haurà confessato di creder le tali, e tali heresie, & di cotal sua confessione estragiudiciale sarà conuinto, dourà (etiandio in tortura) interrogarsi, s'egli ha tenuto le sopradette heresie.

LXX.

ANcorche vn Reo non sia infamato d'heresia, nientedimeno, se gli indicij saranno contro di lui gagliardi, ei dourà sporsi à rigoroso essame, nõ si richiedendo, ad effetto d'esser torturato, infamia nel delitto d'heresia, il quale piu, che ogn'altro, si commette di nascosto.

LXXI.

SE il Reo sarà stato leggiermente torturato, si che la tortura non agguagli altrimenti gli indicij, ancorche niun'altra cosa sia risultata, che piu lo graui, potrãno ad ogni modo i Giudici imporgli qualche pena à loro arbitrio, si come potrebbono in tal caso ripeter con-

ter contro di lui la tortura; ma s'egli basteuolmente sarà stato tormẽtato, dourà senz'altra pena rilasciarsi: il che si dice anco di colui, che si sarà, conforme a' sacri Canoni, purgato.

LXXII.

EGli non basta, che il Reo, per gagliarde sospitioni, che contro di lui vi sono, abiuri nel Santo Officio, ma dee oltre à ciò giustamente esser punito, ò di pena pecuniaria, ò di relegatione, ò di carcere, ò di Galera, secondo la qualità del delitto, essendo l'abiuratione non tanto pena, quanto cautela del Santo Tribunale per l'auenire.

LXXIII.

NOn debbe ad alcuno parer marauiglia, se i Rei, che dopo la tortura si rilasciano, ò pure canonicamente si purgano, ad ogni modo vengono condannati nelle spese, perche ciò à lor colpa adiuiene, hauendo il Fisco hauuta giustissima causa di proceder contro d'essi. Et se gli indicij hanno potuto fare, che contro di loro si venisse à i tormenti, & alla purgatione, perche non basteranno à fare, che si condannino in quelle spese, che à publica vtilità si sono con grandissima ragione fatte?

LXXIV.

LA confiscatione de' beni seguita contra vn'heretico penitente, non si stende à que'beni, ch'egli haurà dopo la sua condannatione acquistati.

LXXV.

SE co'beni dell'heretico vi saranno beni spettanti ad altre persone, questi non s'hanno ad occupare in

re in vigore della confiscatione de' beni d'esso heretico; ma deono restituirsi a' loro Padroni: anzi se vi saranno creditori dell'heretico innanzi, ch'ei cadesse negli errori, è obligato il Fisco à sodisfarli.

LXXVI.

QVantunque di ragion ciuile il carcere non serua fuorche alla ritentione, e custodia de' Rei, non alla pena giamai, segue però altrimenti nel Foro Ecclesiastico; perche à gli heretici pentiti, oltre alla publica abiuratione, s'impone anco la pena di carcere perpetuo: perche altrimenti, non potendo i sacri Canoni con pena di morte castigar alcuno, non vi sarebbe pena alla grauità del delitto confaceuole.

LXXVII.

SE vn'heretico indiciato, & carcerato, confessarà liberamẽte gli errori suoi prima, che gli si facciano sapere i detti de' testimonij, non potendosi ancor chiamare formalmente conuinto, rendesi degno, che gli si perdoni il carcere perpetuo, stando però l'altre pene solite imporsi à gli heretici.

LXXVIII.

AVuenga che vn'heretico mille volte auanti la sentenza protesti, di voler perseuerare nell'error suo, nondimeno, se nel punto stesso, che s'ha à proferir la sentenza, si mostrarà veramente pentito, e pronto à voler rimettersi à quanto giudicarà il superiore, dourà riceuersi à misericordia, & riconciliarsi alla Santa Madre Chiesa, con imporgli tuttauia le sudette pene di carcere perpetuo, &c. Se poi data già la sentenza, & rilasciato al braccio secolare, pentendosi, debba riceuersi à misericordia, ciò si rimette

mette all' arbitrio de' Giudici, che douranno con grã cautela in ciò procedere, essẽdo il caso molto pericoloso, e potẽdosi dubitare di simulata cõuersione.

LXXIX.

I Dogmatisti, & Seduttori, che insegnano altrui l'heresie, se non compaiono spontaneamẽte, ò inquisiti, citati, e chiamati da' Vescoui, & Inquisitori non si mostrano di subito pronti à conuertirsi, & ad abiurare cõ puro cuore, e senza alcuna fittione, ò hanno di fatto nocciuto ad alcuno, ò peruertito, ò tentato di peruertire i Regi, e Prencipi stessi, con le lor mogli, e figliuoli, non debbono riceuersi à misericordia: ma formato contro d' essi legitimo processo, darsi per publica sentenza al braccio secolare.

LXXX.

NOn dee veramente, come relasso, esser punito dà gli Inquisitori colui, che prontamente, non ancor denonciato, nè accusato, nè meno per timore di douer essere accusato, ò denonciato, confessa, d' esser ne' medesimi errori ricaduto; ma però hanno prima essi Inquisitori à darne parte al sacrosanto Tribunale dell' Inquisitione Romana.

LXXXI.

POtrebbe ad alcuno parere, che i figliuoli degli heretici relassi, ogni volta che i loro padri prima d'esser dati al braccio secolare si pentono, & riceuono i santi Sacramenti della Penitenza, & Eucaristia, non douessero soggiacere alla priuatione de' paterni beni; ma egli non è così: perche, se bene à cotali relassi penitenti si concedono dalla Chiesa i sopradetti santi Sacramenti, acciò nel foro della con-

scienza

ſcienza non ſi chiuda à chiunque ſi conuerte il pietoſo grembo di lei, che perciò dà ſantiſſimi, e grauiſſimi autori ſi dice, ch'eſſi vengono riceuuti nel giudicio di Dio ſteſſo; non s'hanno però nel foro eſteriore (mercè alla loro grande inconſtanza) ſe non per heretici relaſſi, & impenitenti (che perciò nè anco vengono con solēne, & giuridica aſſolutione rincorporati alla Santa Madre Chieſa) & come tali propriamente deono darſi alla Corte ſecolare, acciò ſiano caſtigati, & dopo morte abbruciati. La onde meglio ſi dice, che nel Foro del Santo Officio ſiano riceuuti à penitenza, che à miſericordia. L'iſteſſo ha à dirſi de' figliuoli degli Hereſiarchi; imperoche eglino, ſe ben conuertiti, ſi danno al braccio ſecolare, ſenza alcuna ſolenne rincorporatione alla Chieſa.

LXXXII.

DEe colui, che in vna ſola hereſia ſarà caduto, abiurarle nondimeno tutte: & perciò, s'egli poſcia caderà in vn'altra hereſia, dourà giudicarſi relaſſo.

LXXXIII.

COlui, che nōn vuole abiurare, particolarmēte *de formali*, ò *de vehementi*, hauendone l'obligo per ſentenza data contro di lui, haſſi à condannar, come impenitente.

LXXXIV.

ANcorche il Reo contumace in aſſenza ſia ſtato condannato, come heretico, & abbruciataſi la ſtatua di lui, s'egli nondimeno ſarà preſo, ò comparirà ſpontaneamente nel Santo Officio, dourà quanto alla perſona ſua, e quanto à i beni aſcoltarſi, etian-

etiandio che sia passato l'anno; & se humilmẽte chiederà perdono, ammettersi (pur che nõ sia relasso) al grembo della Santa Madre Chiesa, ma con acerbissime pene per la sua contumacia: men graui però, quando egli sarà spontaneamente comparso à riconoscere il suo errore.

LXXXV.

SE alcuno haurà confessato il delitto solamente per timore de' soprastanti tormenti dall'Inquisitore minacciatigli, il che s'ha ad intendere, quando il Reo di già si troua legato, ò spogliato, ò pure nel luogo de' tormenti constituito, dee nientedimanco ratificare opportunamente in giudicio la sua confessione. Et ciò si dice anco di colui, c'haurà confessato nella tortura datagli dopo indicij grauissimi prouati, & dopo d'esser cõuinto, d'hauer egli piu d'una volta ancora estragiudicialmẽte confessato, d'hauer cõmesso il delitto, altrimẽti detta confessione nõ varrebbe.

LXXXVI.

LA legge diuina sotto pena di morte interdice, e vieta tutto ciò, che si dice, e fà per arte magica, & secondo le leggi humane, ciuili, ed Ecclesiastiche gli Indouini, Magi, & Incantatori sono infami, & non debbono esser riceuuti à testimonianza, nè à communione; anzi debbono essere scommunicati: imperoche si fanno compagni de' Demoni, co' quali, come sono compagni nella colpa, saranno compagni nell'eterna pena dell'Inferno.

LXXXVII.

NOn resta il delitto d'heresia pienamente prouato per testimonij singolari, ancorche siano molti:

come nè anco s'ha à dire, che per tre testimonij contesti meno idonei il Reo ne rimanga conuinto.

LXXXVIII.

PEr qual si voglia, benche ampia, & generale facoltà concessa a' Confessori, di poter assoluere dà tutti i peccati, censure, & casi riseruati, etiandio nella bolla *in Cæna Domini*, non s'intende però, esser loro cōferita l'autorità d'assoluere dal peccato dell'heresia, se con parole espresse nō se ne fà special mētione.

LXXXIX.

COlui, che asserisce, particolarmente ne' suoi scritti alcuna cosa, ch'egli sà di certo, esser contra la Fede della Santa Chiesa Catolica, ancorche faccia vna cotal sua protesta generale in contrario, nō può niun giouamento riportarne, ma come heretico pertinace debbe esser punito.

XC.

SE alcuno similmente ammonito in giudicio, che la tale, e tale propositione è heretica, persisterà nel dire, ch'egli tuttauia tiene, e crede la detta propositione, ancorche protesti, che non intende di dire, senon conforme alla Fede, e determinatione della Chiesa, non può cosi fatta protesta in modo alcuno giouarli.

XCI.

COme non può alcuno intercedere per qual si uoglia Reo d'offesa Maestà humana, vietandolo apertamente le leggi; cosi non può, nè dee chi che sia per vn manifesto heretico porger prieghi, ò fare altro vfficio à fauor di lui: essendo cosa molto piu graue, la

ue, la diuina, ed eterna, che l'humana, e temporal Maestà offendere.

XCII.

DEbbe il Reo accusato, & legitimamente conuinto di molti errori, & heresie formali, confessarle interamente tutte in giudicio: & negandone protervamente alcuna, ancorche cōfessi l' altre, hassi à condannare, come heretico negatiuo, diminuto, & impenitente.

XCIII.

IL relasso legitimamente conuinto deue, ò confessando, ò nò, rilasciarsi al braccio secolare.

XCIV.

COlui, c'haurà confessato, ò resterà conuinto, d'hauer proferito propositioni temerarie, ingiuriose, scandalose, ò simili, dourà spedirsi con pena straordinaria, & anche con abiuratione *de leui*, ò *de vehementi*, secondo la grauità d'esse propositioni, & qualità, ò conditione della persona.

XCV.

L'Heretico pertinace, cui non haurà vfficio alcuno di Christiana pietà potuto indurre à conuertirsi, dourà non solamente al braccio secolare rilasciarsi, ma anche viuo viuo abbruciarsi.

XCVI.

SE alcuno, dopo d'hauer proferita qualche heresia, di presente correggerà se stesso, riuocandola, & mal contento dimostrandosene, non dee à qual si voglia pena condannarsi.

XCVII.

LE parole dubiose, che possono così in buono, come in reo senso pigliarsi, hanno piu tosto in senso Catolico, che heretico ad isporsi; quando però non siano state proferite con inganno, ò dà persona sospetta, & l'interpretatione sia credibile, & verisimile.

XCVIII.

COlui, che dà legitimi indicij preuenuto haurà in giudicio confessato alcuni errori, & heresie, & poscia ardirà temerariamẽte di riuocarli, niuna causa, ò ragione allegar potendo, che detta sua confessione debba esser tenuta per erronea, se in detta sua riuocatione andrà persistendo, dourà, come heretico negatiuo, & impenitente, al braccio secolare rilasciarsi.

XCIX.

OCcorrendo il caso, che alcun hebreo per delitto spettante al Santo Officio debba esser punito, ciò non dee farsi dall'Inquisitore senza l'Ordinario: ma conuien, che ambidue procedano vnitamente al castigo di esso.

C.

HEretico negatiuo dee chiamarsi, & come tale esser punito colui, che per detto di piu testimonij contesti senza alcuna eccettione resta pienamente conuinto, d'hauer, non solamente proferito, & commesso parole, & attioni espressamente heretticali, ma asserito di creder l'une, & l'altre rispettiuamente, & esso tuttauia con pertinacia, & ostinatione le nega, dicendo, e protestando, d'essere stato sempre Catolico, &c.

Nel

Nel che però hassi à procedere molto pesatamente, & caminare con la regola somministrataci dal supremo Tribunale della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana, la quale non cosi facilmente suol condannare alcuno per Reo negatiuo; ma vsa in ciò vna somma circospettione cõ altretanta pietà congiunta.

C I.

CОntro à gli heretici morti, ad effetto di dãnare, nõ loro stessi, che non possono citarsi, ma la lor memoria, & confiscargli i beni, non si procede, se nõ per manifeste, & concludenti proue, per le quali essi restino pienamente cõuinti, d'esser veramente stati heretici; & hassi anche in ciò qualche riguardo à i luoghi, doue cosi fatte cause potessero generare scandalo, e pericolo: & che non vi sia sospetto, che simili diligenze si facciano piu tosto per auaritia, che per zelo della Fede.

C I I.

QVelli, che tengono libri prohibiti, quali però non contengano heresie, ò falsi dogmi, incorrono nella scommunica, ma non già nella sospitione d'heresia; e possono dall'Inquisitore essere assoluti.

Libri prohibiti

C I I I.

NOn vsa il Santo Officio di far pagar la sicurtà à quelli, che dopo il termine sono liberamente comparsi; perche con detta comparitione spontanea s'intendono purgare ogni tardanza.

C I V.

S'Alcuno, dopo d'esser caduto in heresia, sarà stato prouisto di qualche Chiesa Parochiale, riconciliandosi

andosi egli poscia, è necessario, innanzi che torni all' essercitio della cura, si faccia rinualidare il titolo per nuoua prouisione della Santa Sede Apostolica.

C V.

A Promulgar la sentenza assolutoria, non meno, che la condannatoria, hanno ad interuenire l' Ordinario, & l' Inquisitore.

C V I.

NElle sentenze tanto publiche, quanto priuate si deono tacere i nomi, e circostanze non solamente de' testimonij, ma anco d' altre persone nominate nel processo per qual si uoglia cagione. Saluo però, se la sentẽza non fosse in materia di poligamia, che all' hora non isconuerrà nominar le donne, con le quali il Reo haurà contratto il matrimonio.

C V I I.

SE la denoncia sarà graue, il denonciatore senza eccettione, il Reo di non intera fama, & in essa si tratti anco di libri, e scritti heretici, & vengano nominati i famigliari, & consanguinei del Reo, potrà l'Inquisitore, senza vsar per all' hora altre diligenze, far catturare esso Reo; & nel medesimo tempo visitare i libri, e scritture di lui, e poscia prender l'altre informationi. Et ciò per fuggir il pericolo, che il Reo, ò se ne fugga, ò altroue trasporti, ò tramandi i libri, e scritti, &c.

C V I I I.

NOn ostante il decreto del Sacro Concilio di Trento &c. nõ possono, per nuoua dichiaratione della Santa Sede Apostolica, & del supremo Tribunale

della

della Santa Inquisitione Romana, nè i Vescoui, nè tampoco gli Inquisitori assoluere gli heretici solamente in foro conscientiæ.

C I X.

GLi heretici, etiandio occulti (purche l'heresia à qualche atto esteriore, se bene occulto, sia peruenuta) incorrono nella irregolarità, nè possono, senza dispensa del Sommo Pontefice, ò riceuere alcun ordine, ò ne' già riceuuti ministrare, ò ascēdere a' maggiori; & ciò s'intende ancora, & molto maggiormente, degli apostati dalla santa Fede: & si stende di piu à quelli, che solamente con gli atti esterni, ò spontaneamente, ò per timore, rimossa però la forza, ò violenza precisa, hanno apostatato, & à quelli, che adorano, & inuocano i Demonij, come anco a' fautori, difēsori, & ricettatori degli heretici; nè possono gli Inquisitori sopra tale irregolarità dispēsare.

C X.

POssono i testimonij, nō ostante qual si voglia lor priuilegio, essere sforzati dall'Inquisitore à deporre in causa d'heresia; & ricusando essi di testimoniare, deono riputarsi sospetti d'heresia, & come fautori d'heretici punirsi: se però non ricusassero per affinità, ò consanguinità, ò amicitia speciale col Reo.

C X I.

IL testimonio falso può esser punito dal Giudice, alla cui presenza haurà falsamente testificato; & cosi anche colui, c'haurà subornato i testimonij à depor il falso: ma ciò dee farsi dal Vescouo, & dall' Inquisitore vnicamente.

E di

CXII.

E Di tanto momento l'inimicitia capitale d'un testimonio col Reo, che non se gli crede, ancorche deponga contro il Reo in tortura, & nell'istesso articolo di morte.

CXIII.

AGli nemici riconciliati di fresco non si crede contro il Reo.

CXIV.

NElle cause di Fede s'ammette al testificare contra vn fedele anco l'heretico, & il detto di lui, ancorche non faccia indicio à tortura, non concorrendoui altre verisimili congietture, & amminicoli, & non gli si debba perciò credere, come ad vn testimonio d'intera fede, & senza alcuna eccettione si farebbe, nè meno sia basteuole à catturar il Reo, nondimeno fà indicio à potere inquirere, & al pigliar secrete informationi sopra quel c'haurà deposto l'heretico, & s'altre cose soprauerranno, à procedere anco più auanti.

CXV.

POssono i Giudei render testimonianza l'uno contra l'altro, & contra vn Christiano, che passi, ò ritorni alla loro setta: anzi sono riputati idonei à testificare anche contra vn Christiano in causa di fede assolutamente.

CXVI.

GLi heretici s'ammettono bene à testificare in causa di Fede à fauor d'un Catolico, ma non possono però

no però testificare à fauore d'un'altro heretico.

CXVII.

NElla sentenza cõtro il Reo relasso deue isprimersi tutto il successo del detto Reo, & porsi l'heresie, & errori nuoui, e vecchi, e poi, come tale, rilasciarsi alla Corte secolare dà punirsi delle douute pene, con confiscarli tutti i suoi beni dal giorno, che commise il primo delitto d'heresia, secondo i sacri Canoni, & con la debita protesta.

CXVIII.

NElla sentenza assolutoria diffinitiuamente nõ s'hanno à recitare gli errori, & heresie opposte à colui, che dee assoluersi, non essendo stati contro d'esso prouati.

CXIX.

COlui, che si sarà canonicamente purgato, dee star molto auuertito, & con grandissima cautela caminare, percioche, s'egli cadesse nell'heresie di già purgate, s'haurebbe per relasso.

CXX.

NOn solo gli heretici formali, ma anco quelli, che si rendono sospetti, etiandio leggiermẽte, d'heresia, deono abiurare generalmente tutte l'heresie.

CXXI.

NOn secondo la sua propria scienza, ò conscienza, come priuata persona, ma conforme à i meriti della causa, *& secundum allegata, & probata*, dee il Giudice determinare, e sententiare.

CXII.

E Di tanto momento l'inimicitia capitale d'un testimonio col Reo, che non se gli crede, ancorche deponga contro il Reo in tortura, & nell'istesso articolo di morte.

CXIII.

A Gli nemici riconciliati di fresco non si crede contro il Reo.

CXIV.

N Elle cause di Fede s'ammette al testificare contra vn fedele anco l'heretico, & il detto di lui, ancorche non faccia indicio à tortura, non concorrendoui altre verisimili congietture, & amminicoli, & non gli si debba perciò credere, come ad vn testimonio d'intera fede, & senza alcuna eccettione si farebbe, nè meno sia basteuole à catturar il Reo, nondimeno fà indicio à potere inquirere, & al pigliar secrete informationi sopra quel c'haurà deposto l'heretico, & s'altre cose soprauerranno, à procedere anco più auanti.

CXV.

P Ossono i Giudei render testimonianza l'uno contra l'altro, & contra vn Christiano, che passi, ò ritorni alla loro setta: anzi sono riputati idonei à testificare anche contra vn Christiano in causa di fede assolutamente.

CXVI.

G Li heretici s'ammettono bene à testificare in causa di Fede à fauor d'un Catolico, ma non possono però

no però testificare à fauore d'un'altro heretico.

CXVII.

NElla sentenza cõtro il Reo relasso deue isprimersi tutto il successo del detto Reo, & porsi l'heresie, & errori nuoui, e vecchi, e poi, come tale, rilasciarsi alla Corte secolare dà punirsi delle douute pene, con confiscarli tutti i suoi beni dal giorno, che commise il primo delitto d'heresia, secondo i sacri Canoni, & con la debita protesta.

CXVIII.

NElla sentenza assolutoria diffinitiuamente nõ s'hanno à recitare gli errori, & heresie opposte à colui, che dee assoluersi, non essendo stati contro d'esso prouati.

CXIX.

COlui, che si sarà canonicamente purgato, dee star molto auuertito, & con grandissima cautela caminare, percioche, s'egli cadesse nell'heresie di già purgate, s'haurebbe per relasso.

CXX.

NOn solo gli heretici formali, ma anco quelli, che si rendono sospetti, etiandio leggiermẽte, d'heresia, deono abiurare generalmente tutte l'heresie.

CXXI.

NOn secondo la sua propria scienza, ò conscienza, come priuata persona, ma conforme à i meriti della causa, *& secundum allegata, & probata*, dee il Giudice determinare, e sententiare.

CXXII.

AL Reo per l'atto della tortura non s'ha à dare il giuramento in modo alcuno, ancorche egli fosse minore di venticinque anni.

CXXIII.

SE il Reo interrogato in causa di Fede chiederà dilatione à rispondere (douendosi in ogni modo presumere, che ciò faccia frodolentemente) non se gli dee cõcedere, ma instare, che di presente risponda, e sodisfacci all'interrogationi per verità.

CXXIV.

IL compagno nel delitto ha à deporre contro i complici, mediante il suo giuramento, & ricusando di riuelargli in casi, ne' quali può sopra essi giuridicamēte interrogarsi, può il Giudice indurloui per mezo della tortura.

CXXV.

I testimonij del Fisco, ò maschi, ò femine, non hanno ad esser di minor età, che d'anni quattordici.

CXXVI.

LA tortura dee incominciarsi dà i piu sospetti; & se tutti saranno egualmente sospetti, e vi siano maschio, e femina, hassi à cominciare dalla femina, come piu timida: & se tutti saranno maschi, dal minore, & piu debole.

CXXVII.

SE constarà, che colui, appresso il quale saranno stati ritrouati libri heretici, ò stampati, ò scritti à mano,

no, sia stato egli medesimo d'essi l'autore, ò compositore, dee stimarsi veramente heretico: percioche con molto maggior deliberatione si scriuono libri erronei, che non si proferiscono parole hereticali.

CXXVIII.

A' Rei carcerati in causa di fede, etiandio mentre son sani, & ancor pende la causa, può l'Inquisitore concedere benignamente il Confessore, qualunque volta essi Rei lo chiederanno. Ma prima dee il Confessore giurare di douer seruare il secreto; & se il Reo in confessione gli dirà qualche cosa dà riuelarsi fuori delle carceri, nol compiaccia in modo alcuno: e se fuor di confessione gli darà similmente qualche ordine, lo riueli all'Inquisitore; & essorti il Reo à dire interamente la verità, tanto di se, quanto degli altri, come di ragione è obligato: e sopra tutto auuerta di non assoluere sacramentalmente il Reo, se in prima non sarà stato assoluto giudicialmente dalla scommunica, & riconciliato alla Santa Madre Chiesa.

CXXIX.

SE vn Reo, negandoglisi la publicatione de' nomi de' testimonij contro di lui essaminati, s'appellarà dà cotal negatione, non dee in modo alcuno accettarsi la sua appellatione, ma come friuola, & vana ributtarsi.

CXXX.

IMpenitente, e pertinace heretico dee chiamarsi colui, che ostinatamẽte asserisce qualche heresia, la cui contraria verità Catolica egli hauea per auanti insegnata, ancorche erri in quelle cose, che esplicita-

mente non è tenuto à credere.

CXXXI.

SE vn Reo carcerato nel Santo Officio cõfesserà spontaneamente, d'esser ricaduto in vna, ò piu heresie, delle quali niente affatto constaua nel processo, nè esso dubitaua, d'esserne stato denonciato, ò di douernelo essere, ha dà riceuersi à misericordia: ma per maggior sicurezza dourà darsene parte al supremo Tribunale.

CXXXII.

L'Heretico non relasso si riceue à misericordia, quando egli si pente, non solo dopo la tortura, nella quale haurà confessato gli errori suoi, & dopo la ratificatione, ma qualunque volta chiederà perdono auanti la sentenza, & anco dopo la sentenza, s'egli subito si mostrarà pentito, e con lagrime, & altri segni d'interno dolore chiederà humilmente perdono.

CXXXIII.

NEl supremo Tribunale del Santo Officio di Roma non si suole procedere contro à quelli, che persistono nella scõmunica per vn'anno, ò piu, se non sono scommunicati per causa di Fede.

CXXXIV.

NElle cause di Fede non si confiscano mai li beni in pena della contumacia, come nell'altre, ma solamente in pena dell'heresia formale: anzi tanta è la benignità del Santo Tribunale, che à qualunque liberamente ritorna al grembo di Santa Chiesa, e riconosce il suo errore, s'egli non è relasso, condona i confiscati beni.

Quando

CXXXV.

QVando si dà la tortura al testimonio conuinto, d'essere stato presente al delitto, e lo nega, ò se pure confessa, d'esserui stato, nega però, d'hauer visto, &c. & perche è tortura leggiera, onde à pena può chiamarsi tortura (si come vna leggiera febricciuola non si chiama febre) & perche non se gli dà *in caput proprium*, cioè ad effetto di punir esso testimonio, ma *in caput alienum*, cioè per castigare il Reo, non se gli deono assegnare altrimenti le difese, ma senza altro ha dà sopporsi alla tortura: tanto piu, che i testimonij, che lo conuincono, niente contro di lui non depongono, ma contro il Reo. L'istesso dee dirsi del testimonio complice, quando se gli dà la tortura sopra gli altri cõplici nel delitto dà lui già cõfessato contro se stesso: si per le sudette ragioni, come anco perche s'interroga in vn caso, del quale può legitimamente interrogarsi.

CXXXVI.

SE vn tal complice ha dà tormentarsi ad effetto d'aggrauare il delitto dà lui confessato, ò di saper la qualità, per cui detto delitto passi à diuersa specie, perche in questo caso si tratta del pregiudicio d'esso testimonio, come di principale, deono assegnarsele in ogni modo le difese.

CXXXVII.

ANco gli occulti heretici hanno à denonciarsi sotto pena di scommunica, conciosia che non si publica giamai il nome del denonciatore, nè egli è obligato à prouar la denoncia.

CXXXVIII.

SE niuno comparirà à difender la memoria del Reo conuinto d'esser morto heretico, dee l'Inquisitore istesso elegger persona idonea, che lo difenda.

CXXXIX.

LA depositione del complice fatta in tortura contra l'altro complice, s'ella ha dà fare indicio, non dico à tortura, ma ad inquirere specialmente contro il nominato, deue esser ratificata al banco della ragione nel luogo degli essami fuor di tortura.

CXL.

COmpagno nel delitto, ouero complice s'intende esser non solamente colui, ch'è compagno nell'istesso delitto indiuiduale, ma anco colui, ch'è compagno nelle cose annesse, & connesse, come, s'hauesse data qualche causa al delitto.

CXLI.

SE vna Strega, ò Malefica deporrà contro d'vn'altra di delitto commesso in tempo, ch'essa deponente era in quella diabolica tragedia, & dirà, d'hauer ciò veduto, all'hora non fà indicio veruno, non solamente alla tortura, posciache nè anco due potrebbono ciò con loro depositioni adoperare, ma nè pure à qual si uoglia speciale inquisitione contro la nominata: perche le Streghe, mentre si trouano in quelle sacrileghe danze, dalle illusioni del Diauolo ingannate, veggono per arte diabolica, ò pure stimano di vedere molte cose finte, e false. Onde non si dee in modo alcuno di cosi fatta lor depositione tenere vn minimo conto: anzi male, & ingiustamen-

te

te farebbono i Giudici à proceder in tal caso contro le nominate. Ma se detta Strega deporrà di cose commesse in altro tempo, la depositione di lei potrà pure far qualche fede in giudicio.

CXLII.

LA Chiromantia, si come è sempre superstitiosa, & souente sospetta di commercio col Diauolo, & alle volte molto dannosa, così ragioneuolmente è stata dalla Santa Madre Chiesa prohibita; ma ella si rende affatto intolerabile, quando i vani professori di lei vogliono temerariamente giudicare anco delle cose alla Santa Christiana Religione appartenenti: come s' eglino, per essempio, dicessero, che, chi haurà tal dispositione di linee nella mano viurà lungamente in gratia di Dio, & dopo morte se n' andrà felice al Paradiso, e simili altre impietà.

CXLIII.

QVantunque nel processo per chiarissime proue consti, che il Reo, ò presente, ò assente, sia heretico, ouero, mediante la contumacia, & insordescenza per vn' anno continuo nella scommunica s' habbia per tale, onde si possa dire, che l' uno, & l' altro dagli atti appaia notoriamente heretico, quello veramente, questo presuntiuamente, deono con tutto ciò ambiduoi, non ostante cotal notorietà, per sentenza dichiararsi heretici nel modo sudetto rispettiuamente.

CXLIV.

E Obligato di vero il Giudice laico à star sempre al processo dell' Inquisitore, & ad esseguire la sentenza di lui; ma nondimeno, se l' Inquisitore comman-

dasse, che alla Corte secolare si rilasciasse vn Reo inquisito d'heresia, non hauendolo prima sententialmente dichiarato heretico, non sarebbe tenuto esso Giudice laico ad vbidire, e giustamente potria far resistenza. Similmente la confiscatione de' beni dell'heretico, ancorche sia imposta *ipso iure*, non sortisce però il suo effetto, se non dopo la promulgatione della sentenza dichiaratoria del Giudice.

CXLV.

NOn sogliono regolarmẽte nel Santo Officio, in caso, che i Rei co' tormenti purghino gli indicij, farsi loro sentenze assolutorie *ab instantia iudicij*, ma semplicemente si lasciano andare: & quando pure la necessità porti, che per graue loro interesse habbia à sapersi, che per la causa contro d'essi agitata non v'ha luogo à veruna condannatione, all'hora d'vn semplice decreto sopra ciò vengono compiacciuti. Et noi perciò nella settima parte non habbiamo fatta alcuna mentione del modo di spedire i processi mediante la tortura, nè posta la forma di cotal sentenza.

CXLVI.

SE vn'Hebreo professarà la Fede Christiana, pensandosi, e tenendo per fermo, d'essere stato battezato, ancorche nol sia, e poi cada in qualche heresia, vien riputato heretico, & contro di lui si procede nel Santo Officio.

CXLVII.

COlui, che predica l'heresie, & le professa, ancorche dica, di non crederle, nè d'hauerle credute, ma d'hauer ciò fatto per qualche commodità temporale, ò per vanagloria, non ha perciò à tenersi per iscu-

sato,

ſato; perche altrimenti tutti gli heretici in queſta guiſa, ſcuſandoſi, fuggirebbono le dà eſſi troppo ben meritate pene.

CXLVIII.

NOn può alcuno tener libri heretici ſenza licenza, ancorche habbia intentione di ſeruirſene per confutar gli errori degli ſteſſi heretici, nè meno per curioſità, ò per ornamento della ſua libraria.

CXLIX.

MAle, & contro il tenor delle ſante leggi fà il Giudice, che carcera alcuno ſenza le debite, & legitime informationi: ma nondimeno, ſe contra il già carcerato Reo ſopraueniſſero indicij, per li quali pur doueſſe eſſer carcerato, egli s' ha dà ritenere, conforme à quella tanto vulgata regola. *Malè captus bene retentus.*

CL.

QVando il Reo per propria confeſſione, ò per legitime proue è conuinto d' hereſia, non può, nè dee l'Inquiſitore ſotto ſicurtà rilaſciarlo.

CLI.

QVando l' hereſie veniſſero in tal guiſa diſſeminate, che ridondaſſero in grandiſſimo danno della Republica, ancorche l' autore foſſe occulto affatto, potrebbe l' Inquiſitore inquirere ad effetto di rimediare à vn tanto male.

CLII.

VN teſtimonio ſolo, purche legitimo, & ſenza alcuna eccettione, ſe depone della verità del fatto,

fà indicio à tortura, ma non già se depone circa l'indicio, essendo necessario, che l' indicio sia prouato per duoi testimonij.

CLIII.

L'Heretico assoluto nel foro della conscienza, etiandio dall'istesso Sommo Pontefice, se poi vien accusato nel foro esterno, non perciò schifa le pene à gli heretici douute; percioche per la pena imposta nel foro interno sodisfà à Dio, & à lui si riconcilia: ma la pena del foro esterno spetta alla publica vendetta, & alla sodisfattione della Republica. Cessa però si fatto pericolo, quando l'heretico viene dal Sommo Pontefice assoluto per via di gratia, ò di dispensa.

CLIV.

ESsendo gli incanti, ò maleficij di natura loro cattiui, percioche intrinsecamente v' interuiene l'inuocatione del Demonio, peccano mortalmente i Giudici, che, ò per curiosità, ò per verificare il delitto, ò per qual si voglia altro, ancorche buon fine, cõmandano, ò permettono, che alla loro presenza gli Incantatori, ò Malefici essercitino qualche opra d'incanti, ò maleficij.

CLV.

NOn può alcuno richiedere, nè commandare, nè vsar forza al Malefico, sia pur egli quanto si voglia apparecchiato à sciorre il maleficio con altro maleficio, che in effetto per cotal guisa lo sciolga, essendo ciò intrinsecamente cosa cattiua, e perciò male oprano i Giudici, che sforzano il Malefico à togliere il maleficio, etiandio con qualche segno di

benedit-

beneditione, non essendo quella benedittione del Malefico altro, che vna certa formula, e ceremonia di cui si serue egli per patto già col Demonio fatto, &c.

CLVI.

IL Giudice della Santa Inquisitione, ancorche sappia, che colui, c' ha à giurare in giudicio, non dirà il vero, dee nondimeno farlo giurare, perche esso adopra in ciò la sua autorità, & per l'officio, che tiene, ha legitima causa di farlo, douendosi egli seruire di tal giuramento per formare legitimamente il processo.

CLVII.

L'Assolutione data ad vn'heretico, ò dall'Inquisitore, ò dal Vescouo, ò dall'istesso Sommo Pontefice, non è valida, quando esso heretico fintamente si conuerte, & ancorche egli poscia di cuor si riconosca, non perciò resta assoluto, essendosi il Giudice dà falsa causa mosso ad assoluerlo; il che in niun modo haurebbe fatto, s'egli hauesse conosciuto, costui perseuerar nella sua pertinacia: e perciò, se bene dicesi pentito internamente, & dà Dio riceue il perdono della colpa, resta però il caso riseruato per la sudetta censura, & è mestiero, ch'egli ricorra al Santo Tribunale.

CLVIII.

SE l'heretico veramente pentito, ad ogni modo malitiosamente tace qualche heresia, non ostante, che per sentenza venga assoluto dalla scommunica, non s'intende però assoluto dalla censura, se non per quelle heresie, che ha confessato, & circa l'altre resta il caso riseruato. Ma se ciò per dimenticanza è

auuenuto, egli riceue l'assolutione dalla scommunica per tutte; & dato, che non restasse assoluto, può dà ogni Confessore ottenerne l'assolutione.

CLIX.

SE l'heretico haurà confessato tutte l'heresie, ma à bello studio tacciuto alcuni atti esterni di momento dà lui fatti intorno ad alcuna di esse, come, per essempio, d'hauer pigliata la Cena alla Caluinistica, calpestati i santi Sacramenti, ò ingiuriate le sacre imagini, non resta assoluto dalla scommunica per detti atti, etiandio occulti: percioche non mostra, d'esserne veramente pentito. Et per tanto è necessario, che simili Rei finti, se vogliono ottener veramente nuoua assolutione, ricorrino humilmente à gli Inquisitori, e spieghino la lor fittione, & l'heresie occulte, ouero gli atti occulti di dette heresie.

CLX.

ALl'huomo battezato, ma nutrito appresso gli infedeli, ò heretici, deonsi proporre le cose della Fede Christiana, & Catolica sufficientemente, per indurlo à credere. Il che fatto, s'egli rifiutarà di creder catolicamente, e christianamente, s'haurà, e riputarà per heretico, ouero apostata.

CLXI.

I Cathecumeni, quali hanno già col cuore abbracciata la santa Fede Christiana, se auanti il Battesimo si partono, ò in tutto, ò in parte dà quella, non però sono heretici, ò apostati, ma infedeli, attesoche non sono ancora per il Battesimo incorporati alla Chiesa, nè hãno solennemẽte professata la Fede: & se pur ha à dirsi, che siano heretici, non sono però soggetti alle pene

le pene

le pene degli heretici, conciosiache non sono capaci di scommunica, nè soggetti alla giuridittione della Chiesa, di cui non sono per anco fatti membri.

CLXII.

QVando vn Mago, dopo d'hauer fatto egli stesso lo scritto del patto col Demonio, e lasciatogliele nelle mani, torna à penitenza, non è necessario, ad effetto di sciorre il detto patto, che si rompa lo scritto, attesoche ciò si fà ottimamente con la vera, & soda penitenza del commesso peccato.

CLXIII.

SE vno fintamente si sarà battezato, non hauendo intentione di riceuer quel santo Sacramento, & poi si partirà dalla Fede, non sarà propriamente heretico, ancorche la Chiesa, à cui non è nota cotal fittione, lo punisca, come heretico, attesoche, essendo il Battesimo inualido, egli non si rende capace d'heresia, nè di censure, nè di soggettione alla Chiesa.

CLXIV.

COlui, che veramente haurà voluto battezarsi, & sarà stato battezato, ma il Battesimo fù nullo per difetto di legitima materia, ò dell'intentione del ministro; e nientedimeno terrà egli, d'essere stato veramente battezato, & come battezato si diporterà nell'esterno, costui partendosi dalla fede sarà vero heretico, e dourà, come tale, esser punito: & oltre à ciò dalla Chiesa potrà essere sforzato à riceuere il vero Battesimo.

Vn'he-

CLXV.

VN'heretico attuale ritenendo, e leggendo libri dà lui medesimo composti, ne'quali si contengano heresie, incorre anco per questo capo nella scommunica.

CLXVI.

QVando vn morto resta pienamente conuinto d'heresia, à gli heredi difensori di lui non è lecito in modo alcuno appellarsi, nè la loro appellatione debbe accettarsi, percioche nè anco lo stesso heretico conuinto, se viuesse, dourebbe, appellandosi, esser sentito.

CLXVII.

IL Reo contumace, che poscia venuto nelle forze del Tribunale, e dal Giudice interrogato, non risponde, ma ostinatamente si tace, può condannarsi, come pertinace, e conuinto.

CLXVIII.

SE il Reo contumace sarà morto, non ancor passato l'anno dalla data sentenza di scommunica contro di lui, non dourà condannarsi, come heretico.

CLXIX.

QVel Reo, che, hauendo dà fanciullo creduto l'heresie, non si sarà nell'età piu matura dà quelle voluto mai dipartire, non ha perciò piu benignamente à punirsi: anzi quanto piu grauemente pecca colui, che piu lungamente dimora nella colpa, tanto anco piu seueramente debbe esser castigato.

La con-

CLXX.

LA contumacia cagiona, che il Reo assente s'ha per presente; onde anco può lecitamente condannarsi: tanto piu, che chi spesse volte ammonito non si cura d'ispurgarsi, mostra di confessare la colpa, di cui vien imputato.

CLXXI.

TVtto ciò, che dall'Auuocato s'allega presente il Reo, tanto è, come se dal Reo stesso venisse proferito: eccetto se perauuentura l'Auuocato errasse circa il fatto, & il Reo perciò contradicesse.

CLXXII.

SE alcuno ricetterà, ò in altra maniera fauorirà gli heretici formalmente, cioè, in quanto heretici, ancorche non denonciati, ma però dà lui per heretici conosciuti, incorre nella scommunica; nè à tal effetto è necessario, ch'egli sia heretico: perche restando Catolico, ben può voler fauorire l'heresie formalmente. Ma s'egli fosse heretico, rimarrebbe di doppia scommunica legato, come heretico, & come fautore.

CLXXIII.

I Fautori, difensori, & ricettatori degli heretici non deono honorarsi con la sepoltura Ecclesiastica: & chiunque ardisce di sepelirgli, soggiace alle pene di quelli, che sepeliscono gli heretici stessi.

CLXXIV.

COlui, che occulta vn'heretico, acciò non venga alle mani della Corte, se non segue l'effetto, &

ad ogni modo il Reo vien pigliato, & carcerato, non incorre nella scommunica della Bolla *in Cœna Domini*, qual s'intende, esser fulminata principalmente contro gli heretici, & accessoriamente contro i fautori, i quali perciò, non seguendo l'effetto del fauore dato, non incorrono nella pena tassata principalmente ad essi heretici.

CLXXV.

L'Apostasia, in quanto formalmente è vn' dipartirsi dà tutta la Religione, ò Fede già riceuuta, non è differente dall'heresia, che si parte dà qualche articolo, se non per lo piu, e per lo meno: ma perche cotal circostanza notabilissimamente aggraua il delitto d'heresia, dee necessariamente nell'uno, & nell'altro foro confessarsi.

CLXXVI.

APostata dalla Fede si dice esser ancor colui, che sacrifica, ò commanda altrui, che sacrifichino à gli Idoli, ouero al Demonio: & può come apostata punirsi parimente colui, che passa a' riti degli Hebrei, & de' Saracini, ò sacrilegamente reitera il santo Battesimo.

CLXXVII.

IL conoscer le cause di bestemmie hereticali conuiene in tal guisa à gli Inquisitori, che non può Giudice alcuno secolare intenderui: nè s'ha à dire, che in ciò vi sia luogo alla preuentione.

CLXXVIII.

NOn potendosi le cose magiche, necromantiche, & superstitiose essercitare senza patto, ò tacito, ò espres-

ò espresso col Demonio, è dà notare, che la malitia del sudetto patto, ò inuocatione del Demonio consiste in ciò, che hauendo Iddio infino al cominciamento del mondo dichiarato nemico sfidato, e capitale di sua Diuina Maestà, & dell'huomo altresì esso Demonio, e professando l'huomo espressamente nel Battesimo cotal inimicitia, viene poscia in virtù del detto patto, & inuocatione à far lega col nemico giurato del suo Signore, & commette vn'atto di tradigione, & d'apostasia. Tanto piu, che il Demonio per l'ostinata sua volontà al male pecca, & ostilmente opera in ogni suo atto volontario. La onde non s'ha à trattare il Demonio se non come fierissimo, & crudelissimo nemico di Dio, & dell'huomo.

CLXXIX.

QVando il Demonio in qualche persona indemoniata dice, d'esser l'anima d'un defonto, dice sempre la bugia, perche l'anima del morto non entra in altro corpo giamai; nè deue farsi quello, ch'esso Demonio propone, etiandio che fosse cosa buona: attesoche anco le cose buone dà vn tanto nemico prescritte, tendono alla rouina nostra. Et quindi anco si deduce, che non deono cosi facilmente imitarsi coloro, che alle volte hanno per vicenda pattouito, che il primo di loro à morire douesse apparire all'altro, per certificarlo del suo stato, si per il pericolo d'illusione diabolica, come anco per la vana curiosità, che in cotal patto interuiene.

CLXXX.

NOn è lecito, nè dà i Maghi, nè dà gli Astrologi ricercare, oue siano Tesori, perche non possono ciò sapere i Maghi, se non ne spiano dal Demonio:

& gli Astrologi à tal effetto si seruono pure dell'opra di lui.

CLXXXI.

QVando nel santo Officio si tratta del modo di procedere, & di punire i Rei, & se siano legitimamente conuinti, ò se relassi, & simili cose, deono gli Inquisitori appoggiarsi al parere de' Signori Canonisti: ma quando si tratta di propositioni, e d'atti, se siano hereticali, ò nò, al giudicio de' PP. Teologi conuiene assolutamente riferirsi, & secondo la lor dichiaratione regolarsi.

CLXXXII.

ANcorche i pupilli, & i minori non possano senza l'autorità de' lor Curatori, e Tutori accusare alcuno; essendo nondimeno hoggidì successa in luogo dell'accusa la denoncia, ciascuno indistintamente s'ammette al denonciare: & perciò anco i pupilli, & i minori, si veramente che passino il quartodecimo anno della loro età, per testimonij legitimi s'hanno à giudicare.

CLXXXIII.

QVando si cita il Reo per condannarlo, dee la citatione farsi in specie *ad audiendam sententiam*, & non generalmente *ad audiendam voluntatem Iudicis*.

CLXXXIV.

LA sentenza condannatoria contro l'heretico ha da porsi in iscritto, e poscia publicarsi: nè sarebbe valida, se il Giudice prima la prononciasse in voce, e poi la facesse ridurre in iscritto.

Se

CLXXXV.

SE contra il morto accusato, ma poscia per mancamento di proue assoluto, soprauerranno altre proue, hanno si à congiungere insieme le noue, e le vecchie ad effetto di formarne vna piena, e concludente per punirlo.

CLXXXVI.

COlui, che, poscia d'essersi cominciato à formar inquisitione contro di lui, quasi dissimulando d'essersi rauuisto, ricorre, etiandio con lagrime al Vescouo, od all'Inquisitore, e chiede d'esser assoluto nel foro interiore, non dee ascoltarsi; perche non essendo piu il delitto occulto, non dee occulto rimedio applicaruisi: ma conuien contro di lui procedere giuridicamente nel foro esteriore.

CLXXXVII.

NOn hanno i Sacerdoti, nè anco *in foro pœnitentiali*, autorità d'assoluere gli heretici penitenti dalla scommunica incorsa per il delitto d'heresia, essendo ella riseruata al Sommo Pontefice, & dalla Santità sua concessa tal autorità d'assoluere solamente a' Vescoui, & Inquisitori nel foro esteriore.

CLXXXVIII.

SE il Confessore istesso nel foro esteriore affermarà, che vn penitente, & confesso, ò morto, ò viuo, habbia humilmente riceuuta la penitenza, & di cuore adempiutala, non se gli ha incontanente à credere; perche facil cosa è, che vn tale, in confessandosi, finga humiltà, e contritione: & che perciò il Confessore della vera penitenza, & contritione di lui, che à

Dio ſolo è nota, render alcuna chiara teſtimonianza non poſſa. Non però ſi nega, che cotal atteſtatione del Sacerdote non debba à fauor del penitente oprare in modo, che aſſai piu piaceuolmente con eſſo lui ſi camini, ſpecialmente ſe la bontà, e dottrina del Sacerdote il dettaranno.

CLXXXIX.

NEl ſanto Tribunale dell'Inquiſitione è tenuto il Giudice *ex officio*, oue ſtimi, l'innocenza del Reo poterſi in alcun modo, etiandio doppo la ſentenza iſteſſa, diſcoprire, ad vſare ogni diligenza, & vigilanza per ritrouarla, ancorche il Reo nõ ne faceſſe inſtãza.

CXC.

NOn hanno à darſi le difeſe all'inquiſito, quando ei voglia prouare, che alcuna ſpecie d'hereſia, che veramente è hereſia, non ſia tale: anzi l'Auuocato, che ciò voleſſe torre à difendere, ſi moſtrerebbe heretico, non volendo, che vn'heretico manifeſto in materia di Sacramenti, ò d'altro dogma, venga caſtigato.

CXCI.

NOn potendo chi viue hauer herede, non può, nè dee tampoco il Fiſco chiamarſi propriamente herede dell'heretico condannato, à cui vengono in vita confiſcati i beni: ma egli con tutto ciò propriamente ſi dice, & è ſucceſſore vniuerſale ne' beni del ſopradetto heretico.

CXCII.

QVando i Rei dalle ſentenze interlocutorie s'appellano (il che ben poſſono fare) come indebitamente

te

te grauati, bisogna, ad effetto, che s'ammetta la lor appellatione, che specificatamente alleghino, non solo il grauame, ma anco le cause di esso, quali però siano reali, e sussistenti.

CXCIII.

DAl decreto di tortura in causa d'heresia può il Reo appellarsi per ragione di quel grauame, che poi non gli si potrebbe togliere per l'appellatione dalla diffinitiua: ma se la detta appellatione è calunniosa, & il Giudice d'altra parte vede, che dal processo risultino legitimi indicij alla tortura, non dee ammettergliela.

CXCIV.

COme che di rado, & per auuentura non mai venga caso, che il Reo alleghi sospetto l'Inquisitore, & come tale il ricusi, non però gli si prohibisse il poter farlo auanti la sentenza. Ben è vero, che fà mestiero, vi sia qualche grande, & importante cagione, come di capitale, ò almen graue inimicitia, ò di conspiratione, ò di grauame dal Giudice recato al Reo nel far la causa; e tutto debbe allegarsi nella ricusatione: & all'hora il Giudice ricusato dourà, non già proseguir la causa, ma notificare il fatto al sacrosanto Tribunale dell'Inquisitione Romana.

CXCV.

I Vescoui nel fare, & conoscer le cause di Fede, deono tener lo stile, che in simili attioni adoprano gli Inquisitori, il quale viene espresso parte nel corpo delle leggi, e parte nella commissione data à gli Inquisitori stessi.

Auuen-

CXCVI.

AVuengache il Giudice secolare non possa inframetterfi di conoscere alcuna causa di Fede, essendo il delitto d'heresia puramente Ecclesiastico, non gli vien però vietato il carcerar gli heretici ad effetto di rimetterli, il piu tosto che può, senza punto indugiare, al Giudice Ecclesiastico.

CXCVII.

SE il Giudice secolare richiesto in cause di Fede dà i Vescoui, ò Inquisitori, non vorrà immantenente dar il braccio opportuno, incorre *ipso iure* nella scommunica, & se in essa andrà per vn'anno continuando, potrà condannarsi, come heretico.

CXCVIII.

COnciosia cosa, che il relasso, ò conuinto, ò confesso, debba darsi al braccio secolare senza ascoltarlo, eccetto quando negasse d'esser relasso, & facesse instanza d'esser sentito, non fà bisogno, che si citi alla sentenza.

CXCIX.

A' Prouar il delitto d'heresia nel santo Officio s'ammettono il figlio contra il padre, il padre contra il figlio, la moglie contra il marito, il marito contra la moglie, il seruo contra il padrone, il padrone contra il seruo.

CC.

COme che i testimonij singolari non prouino l'heresia ad effetto di condannare il Reo in pena ordinaria, son però basteuoli à cagionare, che gli s'imponga

ponga qualche ſtraordinaria pena, ò penitenza, & anco la purgatione Canonica.

CONCHIVSIONE.

TVmultuoſamente, e però anche in parte confuſamente ſonoſi dà noi prodotte l'armi de' ſopraposti auuertimenti, quali però ſtimiamo, non douer eſſer, ſe non di giouamento à chi vorrà tuttauia ſeruirſene. In tanto non pur eſſi auuertimenti, ma ogni altra coſa dà noi ſcritta nella preſente operetta vogliamo, che ſia in tutto, e per tutto ſottopoſta alla cenſura della Santa Madre Chieſa Catolica, & Apoſtolica Romana, & del ſacro Tribunale della Santa Inquiſitione; eſſendo noi pronti à dar col ſangue, & con la vita ſteſſa chiariſſimo ſegno di quella ſomma, & ſuprema diuotione, & oſſeruanza, che all'una, & all'altro portiamo, & porteremo ſin' alla morte.

Deo Optimo Maximo, Beatiſſimæ ſemper Virgini Mariæ, ac Diuo Petro martyri laus, & honor in omne æuum.

IL FINE.

IN GENOVA,

APPRESSO GIVSEPPE PAVONI.

MDCXXI.

Errori scorsi nello stampare il libro, con la loro correttione.

C*Ar.* 25. *Lin.* 9. *tiene,, tiene*, 31.29. *Nella Terza Nella Quinta* 37.21. *inportantissimo, importantißimo, ead.* 29. *potrà potrà*, 42.20. *rissposte, risposte* 50.7. *de hæresi infectum, aut diffamatum hæresi infectum, aut de ea diffamatum* 55. 22. *f rà farà ead.* 31. *gamai giamai* 59. 26. *licenciauit licentiauit* 60. 12. *saccocia saccoccia ead.* 16. *licenciauit licentiauit* 74. 27. *apochriphos apochryphos ead.* 33. *apochriphos apochryphos* 85. *vlt. per impedire, per impedire* 108.13. *disensiuo difensiuo* 114. 31. *præstita habita* 116. 30. *et quia eo quia* 165. 22. *confitens confitens*, 166. 7. *promittto promitto* 168. 18. *CHRISTO CHRISTO*, 186. 6. *Abiuratione, Abiuratione.* 192. 14. *indiciato solamente di cose, che lo rendono leggiermente indiciato solamente in guisa, ch' egli si renda non piu che leggiermente* 236. 18. *fà di mestiero primieramente fà di mestiero (quando egli però non sia stato ancor' essaminato, ouero non habbia giudicialmente confessato) primieramente ead.* 26. *conuiene legitimamente conuiene in ogni caso legitimamente ead.* 27. *ditioni. dilationi.* 239. 10. *il santiss. nome, il santiss. nome* 249. 22. *tbii tibi* 251. 14. *crediturum firmiter crediturum* 252. 23. *propre proprie* 261. 16. *Catbolicam Catholicam* 267. 11. *neceſſità neceßità* 277. 9. *nè l'uno nè l'uno*, 300. *vlt. consiscati confiscati* 311. 13. *scommuniea scommunica*

TAVOLA
DELLE COSE PIV NOTABILI NEL SACRO ARSENALE.

A

B

C

Car-

E

F

H

I

se non

Lette-

M

Modo

N

O

Oßa

R

Car.

S

il cibo

IL FINE.